



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio del Bilancio

Raccolta dei documenti elaborati nell'anno 2010

Volume II

XV Legislatura - febbraio 2012

**Servizio del Bilancio**

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista Sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare Sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

VOLUME II

- ◆ **Documento n. 18** pag. 435
Disegno di legge n. 595 “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009”
- ◆ **Documento n. 19** pag. 460
Disegno di legge n. 594 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno 2010”
- ◆ **Documento n. 20** pag. 471
Le leggi di spesa del 2009
- ◆ **Documento n. 21** pag. 484
DDL n. 605 “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”
- ◆ **Documento n. 22** pag. 521
Note di lettura sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2011-2013
- ◆ **Documento n. 23** pag. 544
DDL n. 520-144 bis “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”
- ◆ **Documento n. 24** pag. 551
La sessione di bilancio Note sulle procedure per l’esame dei documenti di bilancio e per la redazione degli emendamenti
- ◆ **Documento n. 25** pag. 596
Disegno di legge n. 630 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”
Disegno di legge n. 631 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale”
- ◆ **Documento n. 26** pag. 723
DDL n. 645 “Proroga contratti personale a tempo determinato”
- ◆ **Documento n. 26 bis** pag. 782
Disegno di legge n. 645 “Proroga di contratti di personale a tempo determinato”
Note di lettura dell’emendamento A.1 del Governo
- ◆ **Documento n. 27** pag. 801
Effetti finanziari derivanti dalla legge approvata il 14 dicembre 2010 “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato” sul bilancio di previsione e sulla finanziaria 2011 -2013



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 18 - 2010

Disegno di legge n. 595

“Rendiconto generale dell’amministrazione
della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2009”

XV legislatura – settembre 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Alla stesura del presente documento ha collaborato il **Consigliere parlamentare** dott. Rosario Amato

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	595
Titolo	Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009
Iniziativa:	governativa
Commissione di merito:	II Commissione
Relazione tecnica:	Si

I N D I C E

1. Il quadro giuridico e regolamentare	4
2. Previsioni e rendiconto 2009	5
3. Raffronti 2007-2009	12
4. Il patto di stabilità regionale 2010	18

1. Il quadro giuridico e regolamentare

1.1 La normativa L'articolo 19 dello Statuto regionale prevede che il Rendiconto generale della Regione sia sottoposto alla approvazione dell'Assemblea. Con legge regionale sono, invece, fissati i limiti per la gestione finanziaria del bilancio di previsione e approvati i risultati della gestione medesima. La struttura del rendiconto e i termini di presentazione del disegno di legge sono regolati in conformità alle corrispondenti disposizioni legislative nazionali in attuazione del rinvio contenuto nell'art. 52, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001. Sul punto, infatti, non esiste una specifica disciplina nella legge regionale di contabilità.

1.2 Il calendario degli adempimenti *Entro il mese di maggio di ciascun anno*, i conti dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, sono trasmessi alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica. Tale giudizio ha natura di controllo sulla legittimità e regolarità del rendiconto consuntivo generale della Regione. Il giudizio di parifica è trasmesso all'Assemblea regionale unitamente alla relazione sul rendiconto che costituisce il documento fondamentale dell'attività di referto della Corte dei Conti al Parlamento regionale.

Il disegno di legge sul rendiconto, parificato dalla Corte dei Conti, è presentato dal Governo all'Assemblea *entro il successivo mese di giugno*. Qui è assegnato per l'esame alla Commissione Bilancio e quindi discusso e votato dall'Aula.

1.3 La documentazione. Ai fini dell'esame, il disegno di legge sul Rendiconto è corredato di una Nota preliminare e di una Relazione che illustrano il significato amministrativo ed economico dei dati contabilizzati.

1.4 Il contenuto del disegno di legge Il disegno di legge sul rendiconto della Regione espone i seguenti risultati di gestione:

- **il conto generale del bilancio** (*articoli da 1 a 6*) che riporta le risultanze ed i saldi relativi alla gestione di competenza delle entrate e delle spese dell'anno (accertamenti ed impegni), alla gestione dei residui attivi e passivi (consistenza iniziale e finale e variazioni determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario) e delle attività e passività finanziarie (fondo di cassa, crediti e debiti di tesoreria);

- il conto generale del patrimonio (articolo 7) riguardante il complesso delle attività e passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni derivanti anche dalla gestione del bilancio.

2. Previsioni e rendiconto 2009

In questa sezione del documento sono riportati i principali dati del rendiconto 2009, confrontati con i corrispondenti valori di previsione. A ciascuna tavola è associata una breve nota che evidenzia le caratteristiche tecnico-contabili degli aggregati confrontati.

2.1 Entrate e spese: il quadro di insieme 2009 Nella tavola che segue è riportato il quadro di insieme della gestione di competenza (entrate e spese) dell'esercizio 2009 con i relativi scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti (entrate) ed impegni (spese).

Tavola I – Entrate e spese (migliaia di euro)

Entrate e spese	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Accertamenti (entrate) Impegni (spese)	Scostamenti previsioni definitive/ accertamenti (entrate) ed impegni (spese)
Totale entrate	20.560.495	1.449.501	22.009.996	19.776.025	-2.233.971
(di cui) correnti;	14.136.482	1.004.440	15.140.922	15.640.020	499.098
(di cui) in c. capitale	5.533.013	445.061	5.978.074	4.136.005	-1.842.069
(di cui) per accensione prestiti	891.000	0	891.000	0	-891.000
Avanzo finanziario (1)	9.074.881	0	9.074.881	0	-9.074.881
Totale complessivo risorse	29.635.376	1.449.501	31.084.877	19.776.025	-11.308.852
Totale spese	29.635.376	1.449.501	31.084.877	18.620.030	-12.464.847
– (di cui) spese correnti	15.908.993	1.815.693	17.724.686	15.517.577	-2.207.110
–(di cui) spese in c. capitale	13.518.657	-369.113	13.149.544	2.891.872	-10.257.672
–(di cui) rimborso di passività finanziarie	207.726	2.920	210.646	210.581	-65

(1) Va osservata la differenza tra il totale dei tre titoli che costituiscono le entrate di competenza dell'esercizio finanziario (Entrate correnti, in conto capitale ed accensione prestiti) ed il totale complessivo delle risorse iscritte in bilancio. La differenza tra i due totali è rappresentata dall'Avanzo finanziario; si tratta di entrate accertate negli esercizi finanziari precedenti che vengono riprodotte in bilancio senza dare luogo ad ulteriori accertamenti nell'esercizio in corso.

Le entrate 2009 Le entrate accertate nel 2009 risultano complessivamente inferiori alle previsioni definitive a causa del risultato delle partite riconducibili alle entrate in conto capitale e per accensione di prestiti che fanno registrare rispettivamente - 1.842.069 migliaia di euro e - 891.000 migliaia di euro. Il dato relativo alle partite in conto capitale è influenzato negativamente dalla mancata realizzazione della vendita degli immobili della Regione (si veda la tavola IV) e dai mancati trasferimenti in conto capitale dello Stato (si veda la tavola III).


Infine anche nel 2009, così come nel precedente esercizio, si registrano delle maggiori entrate tra le partite correnti; tra queste va segnalato il saldo positivo, rispetto alle previsioni definitive, delle entrate tributarie (per queste si rinvia alla tavola II) ad eccezione dell'IRPEG, delle imposte di registro, di bollo e dell'imposta ipotecaria.

Le spese 2009 Sul versante delle spese, nel corso dell'esercizio 2009, si registra un aumento delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali per complessivi 1.449.501 migliaia di euro. A fronte di tale dato, il consuntivo evidenzia uno scostamento tra le previsioni definitive e gli impegni pari a - 12.464.847. Tale risultato è fondamentalmente riconducibile alla contrazione delle spese impegnate in conto capitale (-10.257.672 migliaia di euro).

2.2 Le entrate tributarie Nella tavola che segue sono esposti i dati di previsione e di rendiconto sia delle entrate tributarie complessive che dei singoli principali cespiti tributari.

Tavola II – Entrate tributarie (migliaia di euro)

Entrate tributarie	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Accertamenti	Scostamenti tra previsioni definitive ed accertamenti
IRPEF	4.820.000	0	4.820.000	4.843.917	23.917
IRAP	1.637.214	0	1.637.214	1.737.513	100.299
IVA	1.987.500	0	1.987.500	1.995.232	7.732
IRPEG	660.000	0	660.000	597.557	-62.443
Addizionale Irpef	349.396	0	349.396	523.277	173.881
Tasse Autom.	318.000	0	318.000	337.464	19.464
Imposta di registro	260.000	0	260.000	216.402	-43.598
Imposta di Bollo	177.000	0	177.000	166.615	-10.385
Ritenute su interessi e redditi di capitale	200.000	0	200.000	215.587	15.587
Imposta ipotecaria	135.000	0	135.000	104.423	-30.577
Altre	522.455	-109.209	413.246	468.325	55.079
Totale entrate tribut.	11.066.565	-109.209	10.957.356	11.206.312	248.956



2.2.1 Gli scostamenti Nell'esercizio finanziario 2009, rispetto al precedente esercizio, si registra una lieve flessione del gettito relativo alle entrate tributarie (nel 2008 il totale è stato pari a 11.275 milioni di euro, nel 2009 a 11.206 milioni) mentre, in termini assoluti, gli accertamenti sopravanzano le previsioni definitive di 206.188 migliaia di euro. A tale ultimo risultato concorrono il buon andamento delle entrate derivanti dall'Irpef, dall'Irap, dall'addizionale Irpef, dalle tasse automobilistiche e dalle ritenute su interessi e redditi di capitale, nonché il lieve miglioramento del gettito IVA.

2.3 I trasferimenti Nella tavola che segue sono esposti i dati di previsione e di rendiconto di tutti i trasferimenti sia di parte corrente che in conto capitale.

Tavola III- I trasferimenti (migliaia di euro)

Trasferimenti	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Accertamenti	Scostamenti previsioni definitive e accertamenti
Trasferimenti correnti	2.588.490	308.758	2.897.248	3.021.770	124.522
–(di cui) dallo Stato per f. sanitario nazionale	2.330.003	141.271	2.471.274	2.501.863	30.589
–(di cui) dallo Stato e dalla UE per altri interventi	535	165.332	165.867	257.790	91.923
–(di cui) altri	257.952	2.130	260.082	262.092	2.010
Trasferimenti in conto capitale	4.508.535	425.374	4.933.909	4.056.874	- 877.035
–(di cui) dallo Stato per f. solidarietà nazionale	80.001	-	80.001	80.000	- 1
–(di cui) dallo Stato e dalla UE per altri interventi	4.428.534	424.187	4.852.721	3.974.275	- 878.446
–(di cui) altri	-	1.187	1.187	2.599	1.412
Totale	7.097.025	734.132	7.831.157	7.078.644	- 752.513

2.3.1 La composizione e gli scostamenti Relativamente alle voci riportate nel quadro precedente si evidenzia che:

- il totale dei trasferimenti accertati registra una flessione del 9,60% per cento rispetto alle previsioni definitive;
- continua a notarsi la rilevanza delle variazioni in aumento effettuate in corso di esercizio rispetto alle previsioni iniziali;
- I trasferimenti relativi al fondo sanitario sono pari all'82,8% del totale dei trasferimenti correnti accertati;

- nell'anno 2009 si registra un incremento del totale dei trasferimenti rispetto al 2008 pari al 80,46%. Tale incremento è da ricondurre al notevole aumento dei trasferimenti in conto capitale, nonostante il lieve decremento dei trasferimenti di parte corrente rispetto ai dati del 2008;
- diversamente da quanto riscontrato nell'esercizio 2008, nel 2009 si rileva una preponderanza dei trasferimenti in conto capitale che costituiscono il 57,31% del totale dei trasferimenti accertati.

2.4 Altre entrate Il quadro complessivo delle entrate è completato dalle voci riportate nella tavola che segue.

Tavola IV– Altre entrate correnti ed in conto capitale
(migliaia di euro)

Altre entrate correnti ed in conto capitale	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Accertamenti	Scostamenti tra previsioni definitive ed accertamenti
Vendita di beni immobili	953.450	19.687	973.137	47.182	-925.955
Entrate per accensione prestiti	891.000	0	891.000	0	-891.000
Proventi da derivati	54.089	0	54.089	19.422	-34.667
Altre	498.366	804.891	1.303.257	1.424.465	121.208
Totale altre entrate correnti ed in conto capitale	2.396.905	824.578	3.221.483	1.491.069	-1.730.414

2.4.1 Gli scostamenti Come si riscontra nella precedente tavola, gli scostamenti sono dovuti alla mancata valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e alla mancata accensione dei mutui già autorizzati con legge.

Nella tavola successiva viene illustrato l'andamento, nel triennio 2007–2009, del capitolo di entrata 2882 “*Proventi da interest rate swap e da altri strumenti finanziari derivati*” e del capitolo di spesa 214907 “*Oneri per interest rate swap e per altri strumenti finanziari derivati (Spese obbligatorie)*”.

Tavola V– Strumenti finanziari derivati
(migliaia di euro)

	Previsione di bilancio			Variazioni in corso di esercizio			Previsioni definitive			Accertamenti/Impegni		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Entrate cap. 2882	67.573	59.842	54.089	133.000	-	-	200.573	59.842	54.089	46.291	24.540	19.422
Spese cap. 214907	1.302	8.364	10.970	-	45.456	6.000	1.302	53.820	22.970	-	53.439	22.526
Saldo tra entrate e spese	66.271	51.478	43.119	133.000	-45.456	6.000	199.271	6.022	31.119	46.291	-28.899	-3.104

2.5 Il quadro della spesa per funzioni obiettivo Nella tavola che segue è riportato il quadro generale delle principali voci di spesa secondo l'articolazione per funzioni obiettivo (criterio di ripartizione della spesa secondo l'analisi funzionale).

Tavola VI- Spesa per funzioni obiettivo (migliaia di euro)

Spesa per funzioni obiettivo	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Impegni	Scostamenti tra previsioni definitive ed impegni
Organi esecutivi e legislativi	185.043	6.002	191.045	180.291	10.754
Spese per il personale in servizio	1.194.196	22.010	1.216.206	1.117.537	98.669
Pensioni e trattamento fine rapporto	563.825	55.530	619.355	613.698	5.657
Transazioni relative al debito pubblico	520.786	-2.315	518.471	494.530	23.941
Interventi di protezione civile	27.895	268.014	295.909	181.828	114.081
Servizi antincendio	94.575	146	94.721	94.242	479
Orientamento e formazione professionale	900.431	35.166	935.597	447.691	487.906
Agricoltura, silvicoltura pesca e caccia	748.737	401.976	1.150.713	740.869	409.844
Industria e artigianato	120.832	89.324	210.156	83.917	126.239
Trasporti	835.066	580.310	1.415.376	461.204	954.172
Turismo ed industria alberghiera	316.334	45.006	361.340	90.118	271.222
Ricerca e sviluppo per gli affari economici	99.591	178.429	278.020	95.437	182.583
Opere pubbliche varie (interventi infrastrutturali)	54.236	119.450	173.686	94.312	79.374
Trattamento rifiuti	129.826	706	130.532	80.762	49.770
Edilizia abitativa	85.765	117.938	203.703	113.413	90.290
Approvvigionamento idrico	128.142	95.548	223.690	76.161	147.529
Sanità	8.482.858	1.122.716	9.605.574	9.138.423	467.151
Attività culturali	347.644	154.549	502.193	305.686	196.507
Istruzione	257.227	205.094	462.321	341.045	121.276
Sostegno alla occupazione	452.254	251.028	703.282	379.636	323.646
Finanza locale	950.095	280.190	1.230.285	1.217.939	12.346
Fondi di riserva e speciali	8.884.766	-3.477.333	5.407.433	0	5.407.433
Altre	4.255.252	900.017	5.155.269	2.271.291	2.883.978
Totale Spesa per funzioni obiettivo	29.635.376	1.449.501	31.084.877	18.620.030	12.464.847

2.5.1 La composizione e le variazioni in corso di esercizio Anche per l'esercizio 2009 l'andamento dei Fondi di riserva e speciali registra una variazione in negativo, pari nel 2009 a 3.477.333, che ne ha quasi dimezzato la previsione iniziale. Si segnala che tali decurtazioni hanno riguardato anche i fondi di riserva a destinazione vincolata per la riassegnazione dei residui in conto capitale (capitolo 613905) per circa 2.827 milioni di euro.

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	2007	2008	2009
Capitolo 613905	3.502.356	4.041.573	2.827.494

3. Raffronti 2007-2009

In questa sezione del documento sono riportati i principali dati del rendiconto 2009, ponendoli a confronto con i corrispondenti valori dei rendiconti 2007 e 2008.


3.1 Entrate e spese Nelle tavole che seguono sono confrontati i dati di rendiconto 2007, 2008 e 2009 degli aggregati di entrata e spesa e con specifico riferimento alle entrate tributarie.

Tavola VII- Entrate e spese 2007-2008-2009 (migliaia di euro)

Il quadro di insieme	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Rendiconto 2009	Variazione % 2008/2007	Variazione % 2009/2008
Entrate / Spese					
Entrate accertate	16.558.602	19.063.915	19.776.025	15,1	3,7
(di cui) correnti	15.966.605	14.955.955	15.640.020	-6,3	4,6
(di cui) in c. capitale	591.997	827.960	4.136.005	39,9	399,5
(di cui) Accensione prestiti		3.280.000	0	100,0	-100,0
Spese impegn.	18.201.479	21.103.851	18.620.030	15,95	-11,77
- (di cui) spese correnti	14.914.655	17.780.046	15.517.577	19,21	-12,72
-(di cui) spese in c. capitale	2.950.125	3.095.871	2.891.872	4,94	-6,59
-(di cui) rimborso prestiti	336.699	227.934	210.581	-32,30	-7,61

Tavola VIII- Entrate tributarie 2007-2008-2009 (migliaia di euro)

	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Rendiconto 2009	Variazione 2008/2007	Variazione 2009/2008
Entrate tributarie	11.341.207	11.274.867	11.272.753	-66.340	-2.114




3.2 Le spese per funzioni obiettivo 2007-2008-2009 Nella tavola che segue è riportato il quadro generale delle principali voci di spesa secondo l'articolazione per funzioni obiettivo (criterio di ripartizione della spesa secondo l'analisi funzionale) confrontati con i corrispondenti valori dei rendiconti 2007, 2008 e 2009.

Tavola IX- Spesa per funzioni obiettivo 2007-2008-2009 (migliaia di euro)

<i>Spesa per funzioni obiettivo</i>	<i>Rendiconto 2007</i>	<i>Rendiconto 2008</i>	<i>Rendiconto 2009</i>	<i>Scostamenti 2008/2007</i>	<i>Scostamenti 2009/2008</i>
Organi esecutivi e legislativi	181.049	179.916	180.291	-1.133	375
Spese per il personale in servizio	978.927	1.083.996	1.117.537	105.069	33.541
Pensioni e trattamento fine rapporto	542.507	561.363	613.698	18.856	52.335
Transazioni relative al debito pubblico	652.323	451.397	494.530	-200.926	43.133
Interventi di protezione civile	221.485	164.251	181.828	-57.234	17.577
Servizi antincendio	86.618	85.038	94.242	-1.580	9.204
Orientamento e formazione professionale	414.834	370.727	447.691	-44.107	76.964
Agricoltura, silvicoltura pesca e caccia	768.443	714.007	740.869	-54.436	26.862
Industria e artigianato	77.406	98.771	83.917	21.365	-14.854
Trasporti	354.583	498.614	461.204	144.031	-37.410
Turismo ed industria alberghiera	185.676	132.810	90.118	-52.866	-42.692
Ricerca e sviluppo per gli affari economici	138.491	84.460	95.437	-54.031	10.977
Opere pubbliche varie (interventi infrastrutturali)	136.846	115.769	94.312	-21.077	-21.457
Trattamento rifiuti	44.740	44.740	80.762	0	36.022
Edilizia abitativa	144.582	239.772	113.413	95.190	-126.359
Approvvigionamento idrico	61.186	48.228	76.161	-12.958	27.933
Sanità	8.746.753	11.956.324	9.138.423	3.209.571	-2.817.901
Attività culturali	324.636	343.398	305.686	18.762	-37.712
Istruzione	304.404	125.032	341.045	-179.372	216.013
Sostegno alla occupazione	382.652	367.362	379.636	-15.290	12.274
Finanza locale	987.387	695.207	1.217.939	-292.180	522.732
Fondi di riserva e speciali	10.212	12.112	6.597	1.900	-5.515
Altre	2.636.788	2.730.557	0	93.769	-2.730.557
Totale Spesa per funzioni obiettivo	18.201.479	21.103.851	18.620.030	2.902.372	-2.483.821

Una breve nota merita il dato relativo alla spesa per l'assistenza sanitaria che nel 2009 fa registrare una flessione di 2,8 miliardi di euro rispetto al precedente esercizio. Tale differenza è da ricondurre in massima parte al prestito di 2,6 miliardi di euro versati nell'esercizio 2008 per il consolidamento dei debiti del servizio sanitario regionale anteriori al 31 dicembre 2007.



3.3 I principali saldi Nella tavola che segue sono riportati i valori dei principali saldi del rendiconto 2009, confrontati con i corrispondenti valori degli esercizi 2007 e 2008 e con le previsioni 2009.

Tavola X- I principali saldi 2007-2008-2009 (migliaia di euro)

SALDI	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Previsioni iniziali 2009	Previsioni finali 2009	Rendiconto 2009
Risparmio pubblico	1.051.950	-2.824.091	-1.772.511	-2.583.764	122.443
Saldo netto da - finanziare (+impiegare)	- 1.306.178	-5.092.002	-683.274	-680.353	1.366.576
Ricorso al mercato	- 1.642.877	-5.319.936	-891.000	-891.000	1.155.995

Il risparmio pubblico (entrate correnti - spese correnti) misura il saldo della parte corrente del bilancio ed è determinato come differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. *A rendiconto presenta un valore positivo (eccedenza delle entrate correnti sulle spese correnti) con un miglioramento rispetto al rendiconto 2008 ed alle previsioni iniziali e finali del 2009.*

Il saldo netto da finanziare (entrate finali +avanzo -spese finali) è dato dalla differenza tra le entrate e le spese finali correnti ed in conto capitale; in pratica rispetto all'indebitamento netto sono prese in considerazione anche le "partite finanziarie". Dunque in tale saldo sono ricomprese tutte le operazioni afferenti alla competenza dell'esercizio di riferimento ed il suo livello, in sede previsionale, è fissato con l'articolo 1 della finanziaria regionale. Anche in questo caso si rilevano **valori di rendiconto nettamente migliorativi** rispetto ai corrispondenti dati del rendiconto 2008 e delle previsioni iniziali e finali 2009, da ricondursi al forte scostamento in negativo delle spese in conto capitale accertate.

Il ricorso al mercato corrisponde alla differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate; può essere considerato come somma del saldo netto da finanziare e della spesa per rimborso delle passività finanziarie. Anche per il ricorso al mercato abbiamo **valori di rendiconto migliorativi** rispetto ai corrispondenti dati del rendiconto 2008 ed alla previsione finale 2009.

3.4 Il conto dei residui Nella tavola che segue è riportata la consistenza dei residui attivi (entrate accertate e non riscosse) e passivi (spese impegnate e non pagate) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, confrontati con i corrispondenti valori degli esercizi precedenti.

Tavola XI- Consistenza residui 2007-2008-2009 (migliaia di euro)

Consistenza residui	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Rendiconto 2009	Variazione 2008/2007	Variazione 2009/2008
Residui attivi	13.470.434	13.599.996	15.221.806	129.562	1.621.810
Residui passivi	4.626.468	5.061.108	4.724.818	434.640	-336.290
Saldo residui	8.843.966	8.538.888	10.496.988	-305.078	1.958.100

4. Il patto di stabilità regionale 2010

4.1 La cornice normativa Il patto di stabilità interno (introdotto nell'ordinamento statale dall'articolo 28 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448) costituisce da più di un decennio lo strumento per assicurare (e nel caso di mancata ottemperanza per imporre, comminando esplicite sanzioni) il pieno coinvolgimento degli enti territoriali – regioni, province e comuni – nel processo di risanamento della finanza pubblica e nel raggiungimento degli obiettivi macroeconomici assunti a livello europeo (attraverso il patto di stabilità e crescita) e derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria sancita dal Trattato di Maastricht.

Lo strumento in questione è stato esteso, nel 2001, anche alle regioni a statuto speciale le quali, in considerazione della loro peculiare collocazione nel quadro istituzionale della Repubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi macroeconomici e di contenimento finanziario previsti in sede nazionale negoziando annualmente con il Governo centrale, nell'ambito di un apposito accordo, il livello delle spese correnti ed in conto capitale e dei relativi pagamenti.

Con l'articolo 77 ter, comma 6 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, è stato fissato al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il termine per la trasmissione della proposta di accordo da parte della Regione a statuto speciale. La sottoscrizione del patto deve avvenire entro il successivo 31 dicembre.

In caso di mancato accordo è prevista l'applicazione alla regione inadempiente delle più rigide regole di contenimento della spesa imposte alle regioni ordinarie; applicazione che, tuttavia, come statuito dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 82/2007), viene meno in caso di conclusione dell'accordo (che può dunque sopraggiungere anche dopo lo spirare del termine legislativamente previsto, mantenendo in tal modo, per le regioni a statuto speciale, la natura negoziale del patto).

Va sottolineato che all'impianto sopra sinteticamente ricostruito sono state apportate incisive modifiche dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante: «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*»

che ha reso assai più rigide, articolate ed imperative (anche sotto il profilo delle scadenze temporali) le previsioni concernenti il patto di stabilità interno da applicare alle Regioni a statuto speciale (ed alle province autonome).

In particolare l'articolo 14 della legge citata statuisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nelle misure di:

- 500 milioni di euro per l'anno 2011;
- 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Inoltre, in caso di inadempimento del patto relativo agli anni 2010 e successivi, le medesime regioni e province autonome sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto dell'accordo, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nell'ipotesi di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

Va altresì evidenziato che, sempre al fine di assicurare la stabilità finanziaria e l'equilibrio dei conti pubblici, la normativa in esame prevede che nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio possa essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, la sospensione dei trasferimenti erariali.

4.2 Il patto di stabilità interno per il 2009 Come già avvenuto per gli esercizi 2007 e 2008, anzi con una dilatazione dei tempi ancora maggiore, la Regione siciliana ha sottoscritto il patto di stabilità interno per il 2009 con ritardo rispetto alla tempistica stabilita dalla legge, ovvero il 18 febbraio 2010, quando ormai l'esercizio di riferimento era trascorso; tale reiterata discronia segna, dunque, l'impossibilità di realizzare la pur indispensabile correlazione tra la

programmazione, le politiche e gli obiettivi del governo regionale sul versante finanziario ed i precisi limiti di contenimento della spesa sanciti nel patto per l'anno di riferimento.

Passando all'analisi dei contenuti specifici dell'accordo, occorre premettere che alla definizione del negoziato si è addivenuti dopo due successive proposte regionali non accolte dal Ministero dell'Economia.

In particolare il Governo statale non ha ritenuto ammissibile la richiesta di ampliamento della base deducibile delle spese da sottrarre dai vincoli del patto che può essere ammessa, secondo il MEF, soltanto con riferimento alle tipologie di spesa riferite all'esercizio di funzioni le cui competenze sono esercitate dalla Regione in virtù di specifiche norme di attuazione.

Per accertare la compatibilità delle esclusioni richieste, l'esecutivo statale ha comunicato di ritenere, in ogni caso, essenziale "acquisire approfondite informazioni sulla effettiva realizzazione delle attività di contenimento della spesa" con riferimento, fra l'altro, alle politiche attive del lavoro.

Successivamente, in data 30 dicembre 2009, la Regione ha presentato un'ulteriore proposta che, in data 18 febbraio 2010, è stata accolta dal Governo centrale.

Essa consiste nell'impegno a limitare, per l'esercizio 2009, gli impegni ed i pagamenti relativi alle spese finali nella misura concordata per l'esercizio 2008 diminuita dello 0,6 %, ricalcando l'obiettivo fissato per le Regioni ordinarie.

Per tali Regioni, infatti, la disciplina del patto di stabilità per il 2009, così come definita dal D.L. n. 112/2008, ha lasciato sostanzialmente invariato l'impianto introdotto già nel 2007. Sono stati, dunque, confermati i due obiettivi programmatici, l'uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza, che prevedono per l'esercizio 2009, come detto, la riduzione dello 0,6% del complesso delle spese finali sostenute nel 2008.

La peculiarità del patto di stabilità della Sicilia è limitata, dunque, al riconoscimento di una circoscritta potestà derogatoria.

Tale circostanza, che omologa di fatto la Regione siciliana alle altre regioni, è stata stigmatizzata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che, nella relazione sul rendiconto 2009, ha ribadito le proprie perplessità su tale prassi che snaturerebbe la ratio dell'introduzione del patto. In tal modo, a giudizio della Corte dei conti, verrebbe compressa la

natura negoziale del patto stesso, che mira al contemperamento dei reciproci interessi delle parti contraenti nel rispetto delle finalità complessive di risanamento delle finanze pubbliche.

Tornando all'esame del contenuto dell'accordo si evidenzia che esso, accanto alla fissazione dei limiti alle spese finali prevede, altresì, che i predetti tetti di riduzione possano essere aumentati di 138 milioni di euro *“impegnandosi (la Regione) a rinunciare ad ogni pretesa, sino a concorrenza sui crediti vantati a titolo di rimborsi fiscali per gli anni dal 1999 al 2001, al fine di coprire eventuali eccedenze che si dovessero verificare sul lato dei pagamenti o, anche in quota parte, l'eventuale maggiore importo relativo al superamento, da parte degli enti locali siciliani, delle regole del patto di stabilità interno, con riferimento alle sole spese relative ai lavoratori socialmente utili utilizzati dopo il primo gennaio 2004.”*

Come sopra accennato, l'accordo raggiunto consente inoltre di dedurre dal patto oltre le spese per la sanità¹ (regolate, com'è noto, da un apposito piano di rientro), anche:

- le spese per la concessione di crediti;
- le spese in conto capitale per interventi cofinanziati, correlati a finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale;
- le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali;
- le spese per il trasporto pubblico locale e quelle correttive e compensative delle entrate;
- i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Passando dal quadro di definizione degli obiettivi ai profili attuativi dell'accordo si osserva che sulla base dei dati del monitoraggio raccolti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti statale nella *“Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni – Esercizi 2008–2009”* resa il 4 agosto 2010, soltanto la Sicilia, tra le Regioni a statuto speciale, non ha rispettato i limiti del patto di stabilità per il 2009 con riguardo al saldo di cassa; lo

¹ Si tratta della principale spesa esclusa dal patto e costituisce, nelle Regioni a Statuto speciale, il 68,53% degli impegni oggetto di esclusione e il 67,15% dei pagamenti.

scostamento, rispetto all'obiettivo programmato, è stato però minimo, pari all'0,2%, corrispondente a circa 16 milioni di euro.

A tal proposito va rimarcato che – come rilevato nella stessa relazione della Corte di conti sul rendiconto generale 2009 della Regione – il sostanziale raggiungimento degli obiettivi del patto sul lato dei pagamenti è stato possibile soltanto grazie ad un rilevante intervento della Tesoreria, che ha rinviato i medesimi pagamenti a oltre la fine dell'anno.

In termini assoluti la Regione ha speso 550.300 migliaia di euro in più rispetto all'obiettivo di contenimento previsto dal patto 2009 che quantificava le spese finali in 8.818.806 migliaia di euro, attuando una riduzione delle spese correnti pari a 2.200.000 migliaia di euro.

Va, inoltre, evidenziato che l'andamento complessivo nella gestione della spesa per il 2009 è stato positivamente influenzato dall'applicazione dell'articolo 4 della legge finanziaria regionale 2009 (legge regionale n. 6 del 2009), che ha consentito il blocco degli stanziamenti per circa 700 milioni di euro stabilizzando, in tal modo, l'equilibrio finanziario complessivo.

La citata relazione della Corte dei conti evidenzia come, ampliando l'indagine al quinquennio 2005–2009, la spesa pubblica regionale appare cresciuta sia sul versante degli impegni (+13,39%) sia su quello dei pagamenti (+5,12%). Ciò è avvenuto nonostante nel 2009 si è accertato un decremento della spesa, rispetto al 2008, pari rispettivamente a 12,72% e 7,16%. Non si è in particolare arrestata, nel lasso temporale evidenziato, la spirale incrementale della spesa in aggregati quali gli oneri per il personale (a tempo determinato ed indeterminato), i trattamenti di quiescenza, il trattamento economico del personale in comando presso l'amministrazione regionale, la cui crescita, nel periodo analizzato, è stata complessivamente del 253%.

4.3 Il patto di stabilità interno per il 2010 Con riguardo all'esercizio finanziario corrente, il Governo regionale ha presentato il 29 ottobre 2009, nei termini legislativamente fissati, una prima proposta di accordo – non accolta dal Ministero dell'Economia – la quale propone di fissare per il 2010 il livello complessivo delle spese finali al corrispondente

complesso delle spese finali determinato per il 2009, incrementato di un punto percentuale.

A tale richiesta si accompagna la possibilità di eccettuare dalle regole del patto una serie di aggregati fra cui le spese derivanti da interventi finanziati dall'Unione europea nell'ambito dei programmi operativi 2007-2013 (FESR - FSE - FSR), sia di parte corrente che in conto capitale, sia le spese derivanti dall'utilizzo delle c.d. "risorse liberate" relative alla programmazione 2000-2006 (di cui - si osserva - non si hanno ad oggi dati ufficiali certi sulla effettiva quantificazione delle risorse).

Si ritiene opportuno, inoltre, rilevare che la proposta in esame contiene la richiesta di escludere dal patto di stabilità 2010, per la parte riconducibile al bilancio regionale, le spese sostenute dai comuni e dalle province per la stabilizzazione del personale precario impiegato presso gli stessi enti territoriali.

Come sopra evidenziato, la complessiva proposta di accordo non ha avuto il consenso della controparte statale. Ciò in quanto proprio l'ampiezza della base deducibile richiesta - secondo il governo nazionale - comprometterebbe l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica mentre l'esclusione della spese riguardanti gli oneri di stabilizzazione del personale precario degli enti locali, per essere accolta, implicherebbe la necessità di identificare e quantificare le corrispondenti compensazioni a carico del bilancio regionale.

La successiva proposta regionale, avanzata il 3 giugno 2010, ha ribadito la richiesta di limitare impegni e pagamenti al complesso delle spese fissate per il 2009 incrementate dell'1%, circoscrivendo le spese deducibili (reiscrizioni di somme eliminate per perenzione, spese effettuate dal dipartimento regionale acque e rifiuti per gli importi conteggiati negli anni precedenti) e chiedendo di incrementare i tetti di spesa di 122 milioni di euro, somma corrispondente alla quota non utilizzata dell'importo della deroga prevista per l'anno 2009, con rinuncia ad ogni pretesa sui crediti vantati nei confronti dello Stato a titolo di rimborso in conto fiscale per gli anni 1999-2001.

Allo stato, dunque, come già avvenuto negli anni precedenti, non si è ancora addivenuti alla sottoscrizione dell'accordo quando l'esercizio finanziario di riferimento si è quasi del tutto concluso e sono imminenti le scadenze legislative per la predisposizione dei documenti finanziari per il triennio 2011-2013, che nei fatti si sovrappongono al procedimento

negoziale di raggiungimento dell'accordo per l'anno in corso con gli effetti negativi che sono stati sopra evidenziati sulla programmazione delle risorse e sulla concreta fattibilità di efficaci politiche di contenimento.

I suddetti documenti finanziari dovranno peraltro contenere ancora più incisivi interventi, rispetto al recente passato, di razionalizzazione e riduzione della spesa con il reperimento di risorse aggiuntive anche alla luce delle disposizioni del citato decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, il cui impatto sul bilancio regionale, in termini di minori trasferimenti diretti, è stimabile in maggiori oneri pari a 200 milioni di euro per l'esercizio 2011 ed in 400 milioni di euro per l'esercizio 2012.

Proprio tali considerazioni, che rendono particolarmente evidente l'esigenza di determinare gli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel patto su un arco di tempo almeno triennale, pongono in rilievo un nodo ancora irrisolto che riguarda la disciplina del medesimo patto di stabilità ed in particolare le modalità di determinazione degli obiettivi che, secondo la normativa vigente, si riferiscono ad un solo esercizio, tenendo in considerazione il risultato atteso piuttosto che quello effettivamente conseguito.

Prendere come base di calcolo un singolo esercizio piuttosto che un periodo più ampio impedisce di considerare, nella determinazione degli obiettivi, eventi sopravvenuti i cui effetti non possono, come nel caso della legge n. 122/2010, non influenzare le dinamiche di contenimento e riduzione delle spese riguardati l'anno di riferimento.

E' auspicabile pertanto che il sistema delle regole per la finanza decentrata venga collegato con il processo di decisione e formazione del bilancio pubblico considerato nel suo insieme (sul piano statale, regionale e degli altri enti territoriali), come peraltro la recente riforma nazionale della contabilità pubblica ha stabilito².

² *Rispetto a questo tema si evidenzia che la Commissione "Bilancio" dell'Assemblea ha proceduto nella seduta n. 166 del 27 luglio 2010, alla istituzione di un'apposita Sottocommissione per il riesame e la rielaborazione del testo del disegno di legge n. 119 "Norme in materia di bilancio e di contabilità, già all'attenzione della Commissione, allo scopo di armonizzarne le previsioni alla disciplina statale in materia di programmazione finanziaria e di bilancio.*



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n.19 - 2010

Disegno di legge n. 594
"Assestamento del bilancio della Regione
per l'anno 2010"

XV legislatura – settembre 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL 594

Titolo Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010

Iniziativa: governativa

Commissione di merito: II Commissione

Relazione tecnica: Sì

Il quadro giuridico ed i contenuti del ddl L'art. 9 della legge regionale n. 47/1977, modificato per ultimo dalla legge regionale n. 6/2001, disciplina le modalità di iscrizione dei risultati di gestione dell'esercizio precedente nel bilancio dell'esercizio in corso. In sede di formulazione delle previsioni sono iscritti in bilancio i valori presunti dell'avanzo/disavanzo finanziario che sono poi "corretti" sulla base dei loro valori effettivi determinati in via definitiva con il Rendiconto generale. L'avanzo/disavanzo finanziario è iscritto in bilancio separatamente, secondo che esso sia riferito ai "fondi non vincolati" ovvero ai "fondi ordinari".

Come si ricorderà, a seguito dell'approvazione delle legge regionale n. 19/2008, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale sono state istituite apposite rubriche del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali nelle quali sono iscritti i capitoli di entrata e di spesa in corrispondenza degli analoghi capitoli del bilancio dell'Azienda il quale, sino all'esercizio finanziario 2008, è stato un documento contabile autonomo allegato al bilancio regionale.

Avanzo finanziario presunto ed effettivo Nella tavola che segue viene sintetizzato il quadro della manovra operata con il disegno di legge sui valori dell'avanzo/disavanzo.

	Avanzo finanziario presunto iscritto nel bilancio di previsione 2010	Avanzo finanziario effettivo accertato sulla base del rendiconto 2009 (*)	Correzione da apportare con l'assestamento
Avanzo sui fondi vincolati	7.058.730.000	9.493.298.617	+ 2.434.568.617
Avanzo sui fondi non vincolati	979.603.000	565.598.689	- 414.004.311
Totale	8.038.333.000	10.058.897.306	+ 2.020.564.306

La correzione delle previsioni consiste in un maggiore avanzo effettivo per i fondi vincolati e in un minore avanzo, rispetto alle stime iscritte nel bilancio di previsione, per i fondi ordinari.

L'avanzo finanziario sui fondi vincolati Il maggiore avanzo sui fondi vincolati è iscritto in bilancio mediante una variazione in aumento pari a euro 2.434.568.617 dell'entrata "Capitolo 0002- Avanzo finanziario relativo ai fondi vincolati" e, per pari importo, della spesa "Capitolo 613905- Fondo per la riassegnazione dei residui passivi. (Assegnazioni vincolate dello Stato e altri enti).

L'avanzo finanziario sui fondi non vincolati Il minore avanzo effettivo registrato sui fondi non vincolati è iscritto in bilancio attraverso una variazione in diminuzione pari a euro 414.004.311 dell'entrata "Capitolo 0001- Avanzo finanziario relativo ai fondi non vincolati" e, per pari importo, della spesa "Capitolo 215713- Fondo corrispondente alla quota non utilizzabile del maggiore avanzo accertato (Fondi liberi)". Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 21/2003, l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto dell'esercizio precedente, è destinato ad *incrementare* il predetto Fondo.

Scostamento IRAP ed addizionale IRPEF (cap. 215723) La relazione al disegno di legge indica in 274.180.547 euro l'importo del maggiore gettito accertato nell'anno 2009 per IRAP e addizionale IRPEF, rispetto alle previsioni definitive iscritte nel bilancio 2009. Il dettaglio di tali scostamenti è riportato nella tabella che segue:

	Previsioni definitive	Accertamenti	Scostamenti tra previsioni definitive ed accertamenti
IRAP	1.637.214.000	1.737.513.076	100.299.076
Addizionale Irpef	349.396.000	523.277.471	173.881.471
Totale	1.986.610.000	2.260.790.547	274.180.547

La destinazione del maggiore gettito Occorre tenere presente che il gettito delle suddette imposte, per il 90%, concorre al finanziamento del fondo sanitario; di contro, il piano di rientro prevede che il *maggiore gettito derivante dall'aumento delle aliquote IRAP e addizionale IRPEF* (art. 1, l.r. n. 12/2007), stimato in 287 milioni di euro annui, sia destinato alla copertura finanziaria della maggiore spesa sanitaria 2007-2009. La relazione al disegno di legge specifica che *in considerazione della consistente riduzione dell'avanzo, si ritiene opportuno rinviare ad altra sede,*

anche amministrativa, l'iscrizione al capitolo 215723 della quota relativa al maggior gettito derivante da IRAP e addizionale IRPEF relativo agli anni 2008 e 2009. Su tale aspetto appare utile un approfondimento in sede di esame del disegno di legge.

Riferimenti normativi del disegno di legge n. 594
Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010

L.R. 8 LUGLIO 1977, N. 47, ART. 9	6
L.R. 29 DICEMBRE 2003, N. 21, ART. 4	6
L.R. 26-10-2001 N. 15, ART. 3.....	7
D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446, ARTT. 38, 39 E 50.....	7
L.R. 2 MAGGIO 2007, N. 12, ART. 1.....	10

L.R. 8 luglio 1977, n. 47, art. 9

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana ⁽²⁾.

Art. 9 ⁽⁵²⁾ Assestamento di bilancio.

1. Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti ⁽⁵³⁾.

⁽⁵²⁾ Articolo dapprima sostituito dall'*art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256* e quindi così sostituito dall'*art. 1, comma 3, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15*.

⁽⁵³⁾ Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, art. 4

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Art. 4 Destinazione dell'avanzo finanziario.

1. A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio precedente, è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 (5).

⁽⁵⁾ *Comma così modificato dapprima dall'art. 127, comma 66, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge) e poi dall'art. 55, comma 19, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).*

2. A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi con le modalità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 (6).

3. Con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1,

commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'applicazione del presente comma, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ragioniere generale della Regione (7).

(5) Comma così modificato dapprima dall'art. 127, comma 66, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge) e poi dall'art. 55, comma 19, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(6) Comma così modificato dall'art. 12, comma 10, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 14, comma 2, della stessa legge), come modificato, a sua volta, dall'art. 21, comma 4, L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

(7) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

L.R. 26-10-2001 n. 15, art. 3

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 – Assestamento.

Art. 3 *Accantonamento avanzo.*

1. Una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio medesimo, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari e valutata in lire 4.459.001 milioni, è accantonata in un fondo indisponibile della rubrica bilancio e tesoro del bilancio della Regione per l'esercizio 2001.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 38, 39 e 50

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (2) (3).

38. *Determinazione del Fondo sanitario nazionale.*

1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26 (108).

2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.

3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2 (109).

(108) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(109) A decorrere dall'anno 2001, cessano di avere effetto, nei confronti delle regioni a statuto ordinario, le disposizioni previste nel presente articolo, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno (110).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente (111).

3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria (112).

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38 (113).

5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 .

(110) A decorrere dall'anno 2001, cessano di avere effetto, nei confronti delle regioni a statuto ordinario, le disposizioni previste nel presente comma, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 77-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(111) A decorrere dall'anno 2001, cessano di avere effetto, nei confronti delle regioni a statuto ordinario, le disposizioni previste nel presente comma, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

(112) A decorrere dall'anno 2001, cessano di avere effetto, nei confronti delle regioni a statuto ordinario, le disposizioni previste nel presente comma, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

(113) A decorrere dall'anno 2001, cessano di avere effetto, nei confronti delle regioni a statuto ordinario, le disposizioni previste nel presente comma, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento (138). Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può aumentare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento (139). Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale (140).

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973 (141).

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi (142).

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale (143).

(138) L'originaria aliquota dello 0,50 per cento è stata elevata allo 0,9 per cento, a decorrere dall'anno 2000, dall'art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

(139) L'originaria aliquota dell'1 per cento è stata elevata all'1,4 per cento, a decorrere dall'anno 2000, dall'art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

(140) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto e poi così modificato dal comma 70 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e dal comma 8 dell'art. 40, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(141) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(142) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(143) La Corte costituzionale, con sentenza 14–22 aprile 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione.

L.R. 2 maggio 2007, n. 12, art. 1

Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata.

Art. 1 *Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

1. In coerenza con il patto nazionale per la salute per il triennio 2007–2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008:

a) l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è fissata all'1,4 per cento;

b) le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) vigenti nella Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, sono innalzate al limite massimo del 5,25 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, stimate in euro 287 milioni per ciascun anno, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora si verificano le condizioni ivi previste, l'Assessore regionale per la sanità ne dà comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale è autorizzato ad adottare, con riferimento all'anno di imposta successivo, il provvedimento di riduzione delle aliquote di cui al comma 1.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 20 - 2010

Le leggi di spesa del 2009

XV legislatura – settembre 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Alla stesura del presente documento ha collaborato il **Consigliere parlamentare** dott. Rosario Amato

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

LA LEGISLAZIONE DI SPESA NEL 2009	4
SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE DISPOSIZIONI DI SPESA	8

La legislazione di spesa nel 2009

1. Il quadro delle spese approvate nel 2009 e il raffronto con gli esercizi 2007 e 2008

Nel corso del 2009 sono state promulgate 12 leggi regionali di cui 5, non considerando la legge finanziaria, introducono nuovi oneri a carico del bilancio 2009-2011 e recano complessivamente 11 diverse disposizioni di spesa.

Nella successiva tabella sono riportati gli oneri autorizzati per ciascun anno del triennio 2009-2011 nonché gli importi complessivi. Come si evince dalla tabella 1, nel corso del 2009 non sono state approvate disposizioni di spesa aventi carattere ultratriennale.

Tabella 1 – Quadro delle spese approvate durante l'anno 2009 (migliaia di euro)

Oneri	Spese correnti	% su totale	Spese in conto capitale	% su totale	totale
2009	68.722	45,29	83.000	54,70	151.722
2010	31.916				31.916
2011	1.820				1.820
Totale triennio	102.458	55,24	83.000	44,75	185.458

I dati riportati dalla successiva tabella 2 dimostrano la sensibile riduzione nel 2009, rispetto al biennio 2007-2008, sia del numero delle disposizioni di spesa approvate che degli oneri complessivi autorizzati. Nel computo sono state inserite anche le norme di spesa la cui copertura è stata data mediante riserva delle disponibilità del Fondo per le autonomie locali.

Tabella 2 – Anni 2007, 2008 e 2009 – Spese approvate (migliaia di euro) e numero di leggi di spesa

anno	triennio	Spesa totale triennio	Oneri ultratriennali	totale generale	Totale leggi di spesa approvate	
a	2007	2007-2009	1.685.789	226.158	1.911.947	14
b	2008	2008-2010	285.540	8.800	294.340	10
c	2009	2009-2011	185.458		185.458	5
totale generale a+b+c		2.156.787	234.958	2.391.745	29	

2. La composizione della spesa

Durante il 2009, la spesa a valere sui capitoli di parte corrente ha rappresentato il 55,24% del totale della spesa autorizzata nel corso dell'anno. Come si ricava dalla successiva tabella 3, la percentuale della spesa di parte corrente è diminuita rispetto ai due precedenti esercizi finanziari. Appare tuttavia opportuno rilevare come in realtà le spese a valere su capitoli alla parte conto capitale abbiano natura di spesa corrente in quanto destinate al servizio per la prevenzione degli incendi boschivi (servizio antincendio) ed alla formazione professionale. Come già rilevato per l'anno 2008, la mancata autorizzazione di spese che possano effettivamente essere considerate in conto capitale è dovuta ai seguenti fattori:

- l'attivazione della quasi totalità della spesa per investimenti a carico delle risorse del POR mediante specifiche procedure deliberative e contabili che non richiedono l'intervento di atti legislativi nel corso dell'esercizio finanziario, né per la iscrizione in bilancio delle risorse né per le relative rimodulazioni;
- la possibilità, prevista dalla strutturazione delle tabelle della legge finanziaria, di disporre nuove autorizzazioni di spesa per investimenti sia rifinanziamenti direttamente nell'ambito della manovra di bilancio;
- l'adozione da parte della Giunta regionale, e non più per legge, del piano per l'utilizzo delle risorse assegnate alla Sicilia ai sensi dell'art. 38 dello Statuto (da riservare a spese per investimenti), secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive integrazioni.

Nella successiva tabella sono indicate le spese autorizzate negli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 (per ciascun esercizio è indicata la spesa complessiva del triennio di riferimento escludendo gli oneri ultratriennali) suddivise tra parte corrente e in conto capitale.

Tabella 3 Riepilogo spese generate nel triennio 2007 - 2009 raggruppate per anno di riferimento e distinte tra spesa corrente e in conto capitale (migliaia di euro)

anno	triennio	spesa corrente	% incidenza su totale anno	Spese in conto capitale	% incidenza su totale anno	Totale	% variaz.	
a	2007	2007-2009	1.661.259	98,54	24.530	1,46	1.685.789	
b	2008	2008-2010	220.640	77,27	64.900	22,73	285.540	-83,06
c	2009	2009-2011	102.458	55,24	83.000	44,75	185.458	-35,05
totale generale a+b+c		1.984.357	92,00	172.430	8,00	2.156.787		

Nel triennio di riferimento, la spesa corrente rappresenta il 92,00% del totale della spesa autorizzata. Si tratta di un dato particolarmente eclatante che sconta non solo una tendenza che si è consolidata negli anni, ma anche la circostanza che nel 2007 la quota di gran lunga prevalente della legislazione di spesa adottata ha riguardato le manovre a copertura dei disavanzi sanitari pregressi (alla medesima circostanza è da attribuire il fatto che relativamente al triennio 2007-2009, la spesa si concentra prevalentemente nella prima annualità (71,5% del totale), con effetti pluriennali relativamente contenuti).

3. Le modalità di copertura finanziaria degli oneri relativi all'esercizio 2009

Come evidenziato dalla successiva tabella, le coperture finanziarie della spesa relativa alla competenza 2009 sono state effettuate in massima parte attraverso gli accantonamenti per nuove iniziative legislative e, in misura minore, attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa. Le altre modalità di copertura riguardano l'utilizzo del Fondo per le autonomie locali (si veda in dettaglio le schede nn. 1 e 2).

Tabella 4 Modalità di copertura finanziaria – Anno 2009 (migliaia di euro)

Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di copertura	Totale
112.620	35.702	-	3.400	151.722
74,22%	23,53%	-	2,24%	100%

4. La legge finanziaria 2009 Nel corso dell'anno 2009, la legge finanziaria, nonostante la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, si è affermata quale strumento prevalente per l'approvazione delle disposizioni di spesa.

Infatti, con la legge finanziaria 2009 è stata disposta, attraverso 11 distinte norme autorizzative, la spesa complessiva di 102.386 migliaia di euro per il triennio 2009-2011 (non considerando gli oneri previsti per quote interessi, assegnazioni agli enti locali nonché dalle tabelle allegate alla stessa finanziaria), a fronte della spesa complessiva di 182.458 migliaia di euro autorizzata per i medesimi esercizi dalle leggi di spesa approvate nel 2009.

Se poi si considerano le disposizioni contenute dalle variazioni di bilancio (l.r. n. 13/2009), per il cui dettaglio si rimanda alle scheda n. 5 di pag. 12, si ricava che la quasi totalità della spesa autorizzata nel corso del 2009 trae origine dai documenti finanziari.

Nella successiva tabella sono evidenziate le disposizioni di spesa autorizzate attraverso la finanziaria 2009. Non sono state inserite le maggiori spese correlate alle tabelle da A ad L allegate alla finanziaria nonché le assegnazioni in favore di comuni e province.

Tabella 5- Disposizioni di spesa approvate con la finanziaria regionale 2009 (migliaia di euro)

Oggetto	2009	2010	2011
Art. 15, comma 16 – Fondo quiescenza – contributo funzionamento	100	200	200
Art. 16, comma 7 – Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte	15.000	0	0
Art. 18, comma 8 – Consolidamento passività onerose in agricoltura	5.000	0	0
Art. 31, comma 12 – Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici	2.500	0	0
Art. 37, comma 2 – Misure urgenti di sostegno all'occupazione	72.936		

Art. 42, comma 1 – Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina per pagamento trattamento economico personale	1.350	0	0
Art. 42, comma 3 – Contributi all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo per spese indifferibili	100	0	
Art. 42, comma 4 – Contributi all'Ente autonomo Fiera di Messina per canoni di concessione	50	50	0
Art. 46 – Norme sulle cooperative giovanili	1.500	1.500	0
Art. 72, comma 3 – Disposizioni in materia di attività di guida turistica	100	0	0
Art. 76, comma 7 – Processo di stabilizzazione personale Museo Archeologico regionale di Centuripe	600	600	600
Totale	99.236	2.350	800

L'articolo 37, comma 3 ha inoltre previsto nell'ambito del Fondo per le autonomie locali la riserva di 36.000 per l'utilizzo sino al 31 dicembre 2009 dei soggetti del progetto Emergenza Palermo (per la proroga sino al 30 aprile si veda la scheda n. 2).

Schede illustrative delle disposizioni di spesa

SCHEDA N. 1

Legge regionale n. 2 del 17 marzo 2009

Art. 1

Oggetto della disposizione di spesa

Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2009 (migliaia di euro)			
2009	2010	2011	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
400						400

NOTE

Assegna una indennità ai titolari delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori pari a 400 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni a favore dei comuni. Inoltre, si dispone la erogazione della medesima indennità anche per il 2008. La copertura finanziaria è a valere sulle risorse del Fondo per le autonomie locali.

SCHEDA N. 2

Legge regionale n. 4 del 3 aprile 2009

Art. 2

Oggetto della disposizione di spesa
Proroghe di misure occupazionali

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2009 (migliaia di euro)			
2009	2010	2011	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
12.072				9.072		3000

NOTE

Il comma 1 dell'articolo 2 proroga sino al 30 aprile 2009 le misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008 n. 25; esse riguardano le seguenti misure:

- contratti del personale della protezione civile regionale di cui all'art. 1 comma 2 della l. r. 21.8.2007 n. 15, fino al 31.3.2009;
- proroga dei contratti ex art. 3 l.r. n. 76/1995 e successive modifiche e integrazioni (personale consorzi di bonifica) e per la conferma delle garanzie occupazionali ex art. 1 comma 2 l.r. n. 4/2006 (operai e braccianti dei consorzi di bonifica con 51, 101, 151 giornate lavorative);
- proroga dei contratti di cui all'art. 41 comma 2 della l. r. dell' 8 febbraio 2007 n. 2 (sportelli multifunzionali);
- proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori dell'Agenzia regionale rifiuti e acque;
- proroga dei contratti di personale vario, necessario ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento territorio e ambiente.

Gli oneri sono pari a 9.072 migliaia di euro. La copertura finanziaria è data mediante la riduzione di pari importo della spesa autorizzata dal comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, U.P.B. 10.2.2.6.2. – capitolo 813901 (somme da erogare per la ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere).

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede una ulteriore riserva di 3.000 migliaia di euro per consentire impiego nel mese di aprile dei soggetti del progetto Emergenza Palermo.

SCHEDA N. 3

Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009
Art. 24

Oggetto della disposizione di spesa
Rete dell'emergenza urgenza sanitaria

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2009 (migliaia di euro)			
2009	2010	2011	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
n.q.					n.q.	

NOTE

Nel 2009, con l'art. 24 della legge regionale n. 5, si riordina la rete di emergenza-urgenza sanitaria. In particolare, il comma 13, relativo alla copertura finanziaria, non quantifica gli oneri relativi all'articolo in oggetto e dispone nel seguente modo: "La maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta per l'espletamento dell'attività di cui al presente articolo trova riscontro, a decorrere dall'anno 2009, nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B. 4.3.1.1.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011". Ciò esposto, si evidenzia qualche perplessità in merito alla riconducibilità della predetta copertura tra le nuove o maggiori entrate, in quanto anche prima della riorganizzazione disposta con l'art. 24 in argomento vi era una generazione di gettito IVA.

SCHEDA N. 4

Legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009

Art. 11

Oggetto della disposizione di spesa

Convenzione per l'applicazione delle condizioni agevolative del credito d'imposta per nuovi investimenti

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2009 (migliaia di euro)			
2009	2010	2011	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
820	820	820	820			

NOTE

La disposizione prevede allo stanziamento delle somme relative alla copertura degli oneri discendenti dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il disimpegno delle attività connesse alla concessione del credito di imposta per nuovi investimenti.

SCHEDA N. 5

Legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009

Oggetto della disposizione di spesa
Variazioni di bilancio

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO IN CORSO (migliaia di euro)			
2009	2010	2011	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
138.430	31.496	1.000	103.429	35.001	-	-

NOTE

Nella tabella che segue vengono riportati i principali contenuti della manovra con effetti finanziari per il 2009 (per il dettaglio si rinvia alle tabelle allegate alla l.r. n. 13/2009).

Articolo	Descrizione della disposizione	Importo
Art. 5	Contributo ente Fiera di Palermo	300
Art. 6 Tabella "C"	Finanziamento formazione professionale	58.000
Art. 6 Tabella "C"	Concorso pagamento interessi sui prestiti agrari	10.000
Art. 7 Tabella "B"	Spese per personale statale che presti servizio per l'interesse della Presidenza della Regione	30
Art. 7 Tabella "B"	Spese funzionamento ESA	1.600
Art. 7 Tabella "B"	Spese per la prevenzione incendi	25.000
Art. 7 Tabella "B"	Fondo unico per il precariato	43.500



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 21 - 2010

DDL n. 605 “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”

Note di lettura e riferimenti normativi

XV legislatura – 3 novembre 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	605
Titolo	Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive
Iniziativa:	Governativa
Commissione di merito:	III Commissione
Relazione tecnica:	No

Ai fini dell'analisi delle refluenze finanziarie del disegno di legge n. 605, occorre preliminarmente rilevare che **la relazione di accompagnamento** del testo originario, sul quale si è svolta l'attività istruttoria della commissione Attività produttive, **non appare rivestire le caratteristiche di relazione tecnica.**

Tale aspetto ha probabilmente influito sulla formulazione dell'**articolato** trasmesso alla Commissione Bilancio il quale contiene **numerose norme** (si veda in particolare gli articoli 4, 5, 7, 19 e 36) che **determinano, o sono suscettibili di determinare, oneri per il bilancio della Regione.** Nessuno dei sopraccitati articoli indica però una quantificazione della spesa ed è parimenti **assente alcuna previsione sulla copertura finanziaria.**

Per una compiuta valutazione delle ricadute sul bilancio derivanti dall'approvazione del disegno di legge, ed in particolare per verificare la sua invarianza finanziaria ovvero eventuali minori o maggiori costi, occorre pertanto acquisire dati, informazioni e chiarimenti sia dal Governo che dal relatore.

E' indubbio che la **riduzione del numero degli amministratori** rispetto a quanto previsto dalla l.r. n. 1/1984 appaia profilare una riduzione della spesa. Resta comunque da chiarire se la **struttura centrale dell'Istituto** si aggiunga ovvero faccia capo a quelle attualmente esistenti, posto che l'articolo 23 prevede la istituzione di undici uffici periferici che utilizzano strumenti e personale dei soppressi consorzi ASI.

Appare, inoltre, **meritevole d'approfondimento l'articolo 8** riguardo la possibilità di destinare con norma regionale una percentuale del gettito dell'ICI.

In ultimo si evidenzia che **l'articolo 34 del disegno di legge n. 631 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale" concerne l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive** che, ai sensi del successivo articolo 40, non deve determinare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione (il testo delle sopraccitate norme è riportato dopo il commento agli articoli del ddl n. 605).

Nella successiva tabella sono riportati i capitoli del bilancio della Regione riguardanti i Consorzi ASI ed il relativo andamento nell'ultimo triennio.

Capitolo	2008		2009		2010	
	Previsione definitiva	Impegni	Previsione definitiva	Impegni	Previsione attuale	Impegni
243301 – Contributi alle ASI	18.271.669	18.222.054	18.000.000	17.428.091	21.000.000	9.848.196
243307 – Trasferimenti alle ASI per emolumenti personale proveniente da EMS	0	0	824.035	139.752	1.258.505	1.141.722
642402 – Finanziamento alle ASI per opere infrastr. e manutenz. straordinaria	5.540.692	5.023.663	904.049	752.200	708.191	0
642420 – Finanz. opere infrastrutt., servizi sociali e tecnologici, per rustici industr.	116.280	116.280	81.058	81.058	0	0
642421 – PO FESR Ob. Operativo 5.1.2*	0	0	33.029.000	0	0	0
652002 – Attuaz. Art. 43 DPR 327/2001 per immobili utilizzati da ASI	0	0	0	0	30.000	0

**Programma Operativo Regionale Sicilia 2007-2013 – Obiettivo operativo 5.1.2: Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale ed in quelle artigianali esistenti e nelle aree ancora sprovviste finalizzati all'incremento della concentrazione*

ART.	Oggetto della norma	Effetti finanziari	Note
1	Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive		Istituisce l'IRSAP, definendone l'ambito operativo. Prevede, come già la legge regionale n. 1 del 1984, la possibilità di modificare, istituire o sopprimere le aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali.
2	Natura giuridica		L'Istituto viene definito ente pubblico non economico, sottoposto a vigilanza, indirizzo, controllo e tutela da parte della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive.
3	Funzioni e finalità		Individua le finalità dell'Istituto, che consistono, nella promozione dell'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali.
4	Patrimonio	Possibili oneri non quantificati	Il comma 1 prevede che il patrimonio dell'IRSAP sia costituito dai conferimenti iniziali e da quelli successivi operati dalla

			Regione, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite. Al comma 2 è stabilito che la Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, trasferisca all'IRSAP, a titolo di conferimento iniziale, i beni mobili strumentali ed i titoli di proprietà dei cespiti e delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale, già di proprietà o in uso ai consorzi per le aree di sviluppo industriale.
5	Mezzi finanziari	Oneri non quantificati	La formulazione del comma 1, lettera e), che fa riferimento a contributi corrisposti annualmente dalla Regione, anche ai sensi dell'articolo 7 , sembra configurare la possibilità di ulteriori forme di intervento regionale rispetto a quelle individuate dai commi 1 e 2 del successivo articolo 7. Appare in tal senso utile chiarire se tale sia la volontà della commissione di merito.
6	Gestione		Stabilisce che la gestione economico-finanziaria dell'IRSAP sia improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e che l'Istituto debba conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio.
7	Contributi regionali	Oneri non quantificati	Autorizza l'Assessorato regionale delle attività produttive a concedere all'IRSAP un contributo per la realizzazione delle finalità statutarie nonché un contributo per le spese di funzionamento , previa elaborazione e presentazione, da parte dell'Istituto, di un dettagliato programma di intervento.
8	Contributi comunali	Possibili oneri indiretti	Prevede che i comuni nei cui territori ricadono le aree attualmente attribuite ai consorzi ASI concedano un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità istituzionali, in percentuale alle entrate derivanti dall'ICI e in misura inferiore allo 0,05% e non superiore all'1% del relativo gettito. La previsione suscita perplessità in ordine alla possibilità, da parte della Regione, di disporre la destinazione di parte dei proventi dell'imposta. Inoltre, la

			decurtazione di risorse per i comuni potrebbe comportare la necessità di un impinguamento, da parte della Regione, del relativo fondo (si veda comunque il successivo articolo 31 in tema di oneri di urbanizzazione).
9	Organi dell'Istituto		Stabilisce che sono organi dell'IRSAP la consulta delle attività produttive, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. Tali organi restano in carica cinque anni.
10	Consulta delle attività produttive	Per gli oneri si veda l'articolo 19	Prevede che la Consulta delle attività produttive, nominata con decreto dall'Assessore regionale per le attività produttive, sia composta da nove membri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale, professionale, tecnica o economica nel settore, rinominabili per una sola volta.
11	Compiti e funzioni della Consulta delle attività produttive		Compito della Consulta è quello di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della delibera, il proprio parere su tutte le materie di competenza del consiglio di amministrazione. Il parere è vincolante per l'adozione dei piani regolatori delle aree e per l'approvazione dei piani triennali degli interventi e delle attività.
12	Il Consiglio di amministrazione	Per gli oneri si veda l'articolo 19	Prevede che il consiglio di amministrazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sia composto da cinque membri.
13	Compiti e funzioni del consiglio di amministrazione		Elenca i compiti del consiglio di amministrazione, quale organo preposto alla gestione generale dell'IRSAP.
14	Presidente e vicepresidente	Per gli oneri si veda l'articolo 19	Prevede che il presidente, legale rappresentante dell'ente e cui spetta convocare e presiedere il Consiglio, sia nominato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive tra i membri del consiglio di amministrazione ed eleggibile per non più di due mandati consecutivi. Stabilisce che il vicepresidente sia scelto dal presidente tra i membri del

			consiglio.
15	Compiti e funzioni del Presidente e del vicepresidente		Elenca i compiti del presidente, prevedendo che lo stesso possa delegare talune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.
16	Direttore generale		Stabilisce che il direttore generale sia nominato, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, tra i dirigenti dell'amministrazione regionale.
17	Collegio dei revisori	Per gli oneri si veda l'articolo 19	Prevede che il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sia composto dal presidente, dal due membri effettivi e da due supplenti.
18	Compiti e funzioni del Collegio dei revisori		Il collegio dei revisori dei conti esercita un controllo generale sulla correttezza amministrativa e gestionale dell'Istituto, svolge il controllo contabile sulla gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
19	Compensi	Oneri non quantificati	Al comma 1 si prevede che i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione siano stabiliti, con cadenza biennale, dall'Assessore regionale per le attività produttive con proprio decreto e che non possano eccedere i limiti individuati dalle norme regionali in materia. Il comma 2 stabilisce che i compensi spettanti al presidente ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti siano pari al 40% di quelli rispettivamente previsti per il presidente e per i componenti il consiglio di amministrazione. Il comma 3 prevede che l'Assessore regionale per le attività produttive, con proprio decreto, possa stabilire l'ammontare del gettone di presenza da corrispondere ai membri della consulta delle attività produttive , il cui ammontare complessivo non può comunque superare il 30% dei compensi stabiliti per i componenti il consiglio di amministrazione. Il comma 4 dispone la non cumulabilità dei compensi e dei gettoni di presenza.

20	Statuto		Stabilisce che lo statuto dell'IRSAP, entro novanta giorni dalla costituzione degli organi, sia adottato dal consiglio di amministrazione e, successivamente, dall'Assessore regionale per le attività produttive.
21	Controlli		Prevede che l'IRSAP sia soggetto al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, soffermandosi in particolare sul controllo delle delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
22	Interventi sostitutivi e scioglimento		Il comma 1 dispone che l'Assessore regionale per le attività produttive, in caso di inadempimento da parte degli organi dell'Istituto di atti obbligatori per legge o per statuto, possa provvedere in via sostitutiva mediante un commissario ad acta. Il comma 2 stabilisce che, in caso di accertate e persistenti violazioni di legge o dello statuto ovvero di gravi irregolarità amministrative, l'Assessore regionale per le attività produttive possa disporre, previa contestazione, lo scioglimento degli organi dell'Istituto, previa delibera della Giunta regionale.
23	Istituzione degli uffici periferici		Individua l'articolazione territoriale dell'IRSAP, istituendo undici uffici periferici con competenze corrispondenti a quelle degli attuali consorzi ASI. Il comma 3 dispone che ogni ufficio periferico sia composto da due strutture di dimensioni intermedie , di cui una di area tecnica e l'altra di area amministrativa. Il comma 4 prevede che gli uffici periferici si servano delle strutture e del personale dei consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.
24	Funzioni e competenze degli uffici periferici		Individua le competenze degli uffici periferici che, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dagli organi centrali dell'Istituto, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare, continuare, modificare o implementare attività imprenditoriali.
25	Linee guida regionali in		Prevede che l'Assessore regionale per le

	tema di sviluppo		attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento all'anno successivo, emani una direttiva contenente le linee guida a cui deve conformarsi l'attività dell'IRSAP. La direttiva deve, altresì, fissare i budget finanziari e le linee di finanziamento previsti per ogni singola area periferica.
26	Attuazione delle linee guida		Stabilisce che l'IRSAP, nell'attuazione degli scopi e delle finalità della presente legge, si attenga alle linee guida di cui all'articolo 25.
27	Programma triennale degli interventi e delle attività		Prevede che l'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 25, predisponga ed approvi un programma triennale degli interventi e delle attività da realizzare.
28	Piani regolatori d'area		Dispone che il consiglio di amministrazione dell'IRSAP, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico, adotti il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area destinata ad insediamenti industriali e produttivi. Le prescrizioni e i vincoli contenuti nel piano regolatore hanno durata pari a dieci anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo, ossia dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
29	Espropriazioni		Regolamenta le procedure espropriative di aree conseguenti all'approvazione del piano regolatore di cui all'articolo 28.
30	Assegnazione dei terreni e dei rustici		Regolamenta le procedure per l'assegnazione dei terreni e dei rustici agli operatori economici interessati.
31	Oneri per urbanizzazione e costruzione		Dispone che gli oneri di urbanizzazione e costruzione previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica e di edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree individuate dalla legge, siano dimezzati . Attualmente, l'articolo 24 della l.r. n. 1/1984 prevede l'esonero dal pagamento di tali oneri.

32	Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi	Possibili riflessi finanziari	Stabilisce che l'IRSAP provveda alla progettazione ed esecuzione di tutte le opere e servizi di cui alla presente legge nonché alla gestione di tutte le infrastrutture e servizi destinati alle aree. Il comma 3 prevede la possibilità che le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree, per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture, possa essere inferiore al prezzo congruo di mercato , previa adozione delle procedure riguardanti la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti. Nell'ipotesi di prezzo inferiore a quello congruo di mercato, i riflessi finanziari sarebbero determinati dalla eventuale necessità di un maggiore contributo da parte della Regione nei confronti dell'IRSAP.
33	Attivazione dei nuovi insediamenti produttivi		Prevede che le funzioni relative all'attivazione di nuove iniziative produttive nell'ambito delle aree, già affidate ai comuni, siano esercitate dall'Istituto, per il tramite degli uffici periferici, al cui interno è istituito un apposito sportello unico presieduto dal dirigente dell'area tecnica.
34	Disposizioni finali		Il comma 1 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 1 del 1984 e la conseguente soppressione dei consorzi per le aree di sviluppo industriale . Il comma 2 stabilisce che l'IRSAP subentri in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi ASI e che i beni mobili ed immobili già facenti parte del patrimonio dei suddetti Consorzi, non strumentali all'attività dell'Istituto, siano acquisiti al patrimonio della Regione, che ne può disporre l'alienazione. Il comma 3 prevede che il personale con contratto a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi ASI , assunto mediante procedure selettive di evidenza pubblica può in applicazione di norme di legge, transiti in un ruolo temporaneo ad esaurimento , per la successiva formazione della pianta

			organica dell'Istituto e degli uffici periferici.
35	Disposizioni transitorie		Prevede che i dirigenti di prima fascia in servizio presso i soppressi Consorzi ASI, collocati in apposito ruolo ad esaurimento, abbiano precedenza nell'assegnazione dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e nell'assegnazione degli incarichi di direzione dell'area amministrativa degli uffici periferici.
36	Ulteriori disposizioni transitorie	Oneri non quantificati	Stabilisce che, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provveda allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario per ciascun Consorzio, scelto tra i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti Consorzi. Il commissario straordinario rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale del Consorzio e redige un progetto di trasferimento all'IRSAP di tutti i rapporti attivi e passivi, dei beni mobili ed immobili e del personale del Consorzio, progetto che è approvato dall'Assessore regionale per le attività produttive, con proprio decreto, entro un mese dalla trasmissione da parte del Commissario. L'approvazione del progetto comporta il definitivo subentro dell'Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio, il definitivo trasferimento dei beni e del personale e la chiusura delle operazioni di liquidazione del Consorzio. Al Commissario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina , che non può comunque essere superiore al 50% di quello fissato per il Presidente della Provincia regionale in cui ricade il Consorzio. L'articolo presenta due aspetti problematici: a) il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 34; b) un'interpretazione autentica, contenuta

			al comma 1, che di fatto deroga alle vigenti disposizioni in materia di compensi ai componenti di organi collegiali con un riferimento all'indennità complessiva.
37	Entrata in vigore		

DDL 631 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011 – Legge di stabilità regionale
Art. 34

Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive

1. Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive – IRSAP, di seguito denominato anche “Istituto”, disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le aree destinate ad insediamenti industriali ed affidate ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale sono quelle di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive e sentita la Giunta regionale, è possibile istituire, modificare e sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive ed industriali.

4. L'Istituto regionale per sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, al coordinamento ed alla tutela dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

5. L'Istituto promuove, nell'ambito delle aree destinate alle attività produttive ed industriali di competenza, l'insediamento delle imprese attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

6. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai conferimenti iniziali e da quelli successivi operati dalla Regione, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio, nonché dalle riserve comunque costituite.

7. A titolo di conferimento iniziale, la Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede a trasferire all'Istituto i beni mobili strumentali nonché i titoli di proprietà dei cespiti e delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale, già di proprietà o in uso ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

8. È abrogata la legge regionale 7 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti. La gestione liquidatoria dei soppressi consorzi è intestato all'Istituto.

9. L'Istituto subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale. I beni mobili ed immobili già facenti parte del patrimonio dei suddetti Consorzi, non strumentali all'attività dell'Istituto come disciplinata dalla presente articolo, sono acquisiti al patrimonio della Regione che può disporre l'alienazione. Sono altresì acquisiti al Patrimonio della Regione i capannoni industriali ed i centri direzionali dei quali si può disporre l'alienazione.

10. Il personale con contratto a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale, assunto mediante procedure selettive di evidenza pubblica o in applicazione

di norme di legge, transita in un ruolo temporaneo e ad esaurimento istituito presso l'istituto, per la successiva formazione dell'organico dello stesso e degli uffici periferici.

11. Sono organi dell'Istituto il consiglio d'amministrazione, il presidente, ed il collegio dei revisori.

a) Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. E' composto da 5 membri di cui due espressione delle organizzazioni produttive, entrambi tratti da terne proposte dalle medesime organizzazioni. Gli altri tre membri sono esperti di comprovata esperienza.

b) Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione dirigendone i relativi lavori. Il presidente può restare in carica solo per due mandati consecutivi. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione tra i membri del consiglio di amministrazione.

c) il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti sono designati dall'Assessore per l'Economia. Tutti i componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali ovvero dal registro dei revisori contabili.

12. Il direttore generale dell'Istituto è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Con successivo regolamento saranno dettate le norme relative alle attività di funzionamento dell'IRSAP e dei suoi uffici periferici .

Art. 40

Norma di salvaguardia

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 31; 33, 34, 35 e 37 non possono discendere maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti normativi

L.R. 4 GENNAIO 1984, N. 1	14
L.R. 15 MAGGIO 2000, N. 10, ARTT. 4, 6, 7, 9, 36 E 37.....	28
L.R. 27 DICEMBRE 1978, N. 71, ART. 3	34
L. 3 NOVEMBRE 1952, N. 1902.....	34
D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327	35
D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163.....	35
REG. (CE) 6 AGOSTO 2008, N. 800/2008	35
ORIENT. 4 MARZO 2006	36
REG. (CE) 15 DICEMBRE 2006, N. 1998/2006	36
D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447, ART. 5.	36
L.R. 3 MAGGIO 2001, N. 6, ART. 83.....	36
L.R. 26-3-2002 N. 2, ART. 17 E 129 C. 15.....	37

L.R. 4 gennaio 1984, n. 1

Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia ⁽²⁾.

(2) Per una deroga alle prescrizioni di cui alla presente legge vedi l'art. 81, comma 5, L.R. 16 aprile 2003, n. 4. Vedi anche l'art. 18, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9.

TITOLO I Natura, composizione, scopi e mezzi finanziari

Art. 1 *Ambito normativo.*

Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, i quali sono tutti regolati dalle norme della presente legge.

Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con gli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto del Presidente della Regione, possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che saranno regolati dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2 *Natura giuridica e composizione.*

I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria, che la esercita ai sensi della presente legge.

Ai consorzi possono partecipare, oltre alla Regione siciliana, enti locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza degli industriali.

Art. 3 *Scopi.*

I consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti.

Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:

- a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;
- b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali;
- c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell'industria ovvero atte a favorirne la localizzazione;
- d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi regionali e dalle leggi nazionali.

Art. 4 Mezzi finanziari.

I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:

- a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'art. 29 della presente legge;
- b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura determinata negli statuti;
- c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed internazionali per contributi di funzionamento ovvero per la realizzazione di opere infrastrutturali interessanti gli agglomerati industriali o connesse con l'attuazione di progetti speciali;
- d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge o per l'espletamento di particolari compiti d'interesse regionale;
- e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla locazione finanziaria dei rustici;
- f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei;
- g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da quelli versati dalla Regione siciliana;
- h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia di enti che di privati.

TITOLO II Organi consortili e controlli

Art. 5 Enumerazione e durata.

Organi dei consorzi sono:

- a) il consiglio generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

Gli organi consortili durano in carica cinque anni.

Art. 6 ⁽³⁾ Consiglio generale.

Il consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o associazioni consorziate e della Regione siciliana.

Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato ad uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo stesso; gli altri enti partecipano con un loro rappresentante.

La Regione siciliana partecipa con due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale per l'industria.

Al consiglio generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui due designati dalle associazioni provinciali degli industriali ed

uno dall'associazione piccole e medie industrie, competenti per territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative.

Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il consiglio medesimo.

Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, il cui numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il consiglio generale. Tale quorum sarà, peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni del comitato direttivo.

Per la validità di tutte le altre deliberazioni del consiglio generale è richiesta la presenza dei due quinti dei componenti in carica.

Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere eletto, si procederà, entro 7 giorni dalla prima votazione, ad uno nuovo scrutinio per il quale sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 21 febbraio – 9 marzo 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui prevede che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali nei consigli generali dei consorzi siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali e non anche da associazioni di industriali non organizzate su base provinciale.

Art. 7 Partecipazione dei comuni.

I comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 8 Compiti del consiglio generale.

Il consiglio generale:

- a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto – tipo di cui al successivo art. 14;
- b) adotta il piano regolatore dell'area del consorzio;
- c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo art. 22;
- d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal comitato direttivo e, in sede di approvazione di bilancio, procede all'aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto dal quarto comma dello art. 22 della presente legge;
- e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione di altri enti al consorzio. La ratifica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera al consiglio generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;
- f) delibera in materia di regolamento organico del personale e di regolamento di servizi;
- g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e da ogni altra legge statale o regionale concernente la materia.

Art. 9 Comitato direttivo.

Il comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti delle associazioni degli industriali di cui al quarto comma dell'art. 6.

"Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo" (4).

Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo comma dell'art. 6.

Qualora dovesse essere eletto alla carica di presidente uno dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due rappresentanti della Regione siciliana, il comitato direttivo risulterà composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da 7 componenti più il presidente.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 49, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.*

Art. 10 *Compiti del comitato direttivo.*

Il comitato direttivo è l'organo esecutivo del consorzio.

In particolare:

- a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;
- b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone l'attuazione al presidente del consorzio;
- c) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma del successivo art. 23 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria delle istanze per l'assegnazione e la susseguente vendita dei terreni dandone comunicazione al consiglio generale;
- d) determina la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente;
- e) delibera sull'ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo quanto stabilito dalla lett. e) del precedente art. 8;
- f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi quelli di carattere finanziario;
- g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione siciliana, con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore dell'attività del consorzio, nonché con gli enti consorziati;
- h) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma del successivo art. 27, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma del medesimo articolo;
- i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo art. 32;
- l) nomina il direttore del consorzio;
- m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salve le specifiche competenze del consiglio generale.

Art. 11 *Presidente.*

Il presidente è il legale rappresentante del consorzio.

Presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli stessi.

In caso di assenza od impedimenti del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo a norma del terzo comma dell'art. 9 della presente legge.

Art. 12 *Collegio dei revisori.*

Il collegio dei revisori è nominato con decreto dello Assessore regionale per l'industria ed è composto da tre componenti:

- a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti da almeno 5 anni;
- b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo Assessorato;

c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato.

Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; partecipa alle riunioni del consiglio generale e può assistere alle riunioni del comitato direttivo.

Art. 13 Direttore del consorzio.

Il direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'art. 5 della presente legge e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria. Coordina, altresì, l'organizzazione consortile e i relativi servizi.

Art. 14 ⁽⁵⁾ Norme statutarie.

L'Assessore regionale per l'industria predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto – tipo cui dovranno adeguarsi i singoli consorzi entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi.

Lo statuto – tipo dovrà, fra l'altro, specificare le competenze dei diversi organi nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, nonché le procedure atte a regolamentare le attività degli organi medesimi.

Lo statuto – tipo è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale.

I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione del loro statuto.

(5) Si veda Dec.Ass. 8 agosto 1984, n. 838.

Art. 15 Controlli.

1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.

2. Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti possono essere annullate dall'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni di cui al presente comma si intendono approvate ed esecutive.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del presente articolo ⁽⁶⁾.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 52, comma 1, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge). Il testo originale era così formulato: «Art. 15. Controlli. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessore regionale per l'industria entro 15 giorni dall'adozione e diventano esecutive dopo 15 giorni dalla trasmissione.

Le deliberazioni adottate con il parere favorevole del collegio dei revisori sono immediatamente esecutive.

Entro 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessore regionale per l'industria può disporre la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti. Nei 20 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

La facoltà di richiesta di chiarimenti prevista dal comma precedente non può essere esercitata più di una volta.

Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed f) dell'art. 8 della presente legge sono soggette al controllo, di merito dell'Assessore regionale per l'industria, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche per accertarne la rispondenza agli indirizzi stabiliti dai competenti organi della Regione.».

Art. 16 *Compensi.*

I compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonché i compensi ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi del successivo art. 17, sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5.

Art. 17 *Interventi sostitutivi.*

L'Assessore regionale per l'industria, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative nel funzionamento del consorzio, può sciogliere, previa contestazione, sentita la Giunta regionale, gli organi consortili e procedere alla nomina di un commissario, scelto fra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, per la gestione dello ente fino al rinnovo del consiglio generale.

Il commissario è nominato per un periodo non superiore a 6 mesi; trascorso tale termine, tutti gli atti compiuti sono nulli.

L'Assessore regionale per l'industria, in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l'ente si è reso inadempiente.

TITOLO III Piani regolatori, espropriazioni ed insediamenti industriali

Art. 18 *Efficacia dei piani regolatori.*

In applicazione dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell'ambito della Regione siciliana, agli effetti dell'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale già previsti dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

I piani la cui data di approvazione risalgia ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio

conservano efficacia fino al compimento del decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che la concede, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica, in caso di sopravvenute motivate ragioni tecniche e/o economiche che richiedano la modifica del piano.

I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 49, comma 2, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 19 Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia.

Ferma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi compresi quelli già previsti dall'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 ⁽⁸⁾, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione.

Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione, il consorzio è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

Le spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei consorzi. Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione agli insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto, sia come prestazione di servizi e manutenzioni.

La quota di aree prevista al comma precedente non può superare il 15 per cento della superficie complessiva.

I piani regolatori vigenti saranno adeguati alle norme del presente articolo entro 120 giorni dalla costituzione degli organi consortili.

⁽⁸⁾ L'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è abrogato dal successivo art. 40.

Art. 20 Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali.

... ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Sostituisce l'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133.

Art. 21 Espropriazioni.

Tutte le opere occorrenti per l'attuazione da parte dei consorzi industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di ciascuna opera.

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte a cura dei consorzi industriali, con le procedure previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza dell'Assessore regionale per l'industria. L'espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali è completata dal consorzio entro un triennio dalla data di approvazione definitiva del piano regolatore e, per i consorzi i cui piani regolatori risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un triennio da tale data.

Art. 22 Programmi di intervento.

Entro tre mesi dall'approvazione definitiva del piano regolatore, il consorzio adotta un programma triennale di interventi che trasmette all'Assessorato regionale dell'industria e che contiene:

- 1) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per essere destinate ad insediamenti industriali;
- 2) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutture;
- 3) l'indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da realizzare.

Nella prima applicazione della presente legge i programmi di cui al comma precedente sono adottati dai consorzi entro 6 mesi dalla data di insediamento dei nuovi organi statutari.

I programmi di intervento di cui al presente articolo sono formulati in rapporto ai tipi di insediamento industriale prevedibile, tenuto conto delle domande che risultino già presentate, delle caratteristiche degli insediamenti industriali esistenti nella zona, della ricettività e delle prospettive di sviluppo della zona medesima e della realtà territoriale circostante.

I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente in rapporto alle domande di insediamento presentate nonché all'evoluzione delle condizioni e prospettive di sviluppo di cui al precedente comma.

Su richiesta motivata di più imprese insediate, il programma di intervento di cui al presente articolo, anche in occasione degli aggiornamenti annuali, può prevedere la realizzazione di ulteriori infrastrutture, impianti o servizi anche ad uso polivalente, al servizio di più imprese, che risultino commisurati alle esigenze delle imprese insediate, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità degli insediamenti medesimi, nonché delle concrete possibilità di utilizzazione.

Art. 23 ⁽¹⁰⁾ Assegnazione e vendita dei terreni.

Le istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.

Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati.

Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo comma all'Assessore regionale per l'industria.

Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalla

programmazione regionale, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.

Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano più elevati indici di occupazione.

Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola volta e per non più di 18 mesi, con delibera motivata del comitato direttivo, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorché i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati.

Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente.

Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato. La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non avvenuta ai sensi dell'*art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30*. Essa sarà pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dello atto di vendita revocato.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai consorzi ai sensi dell'*art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23*, ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi contratti.

(10) Ai sensi dell'*art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29*, "In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli *articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti."

Art. 24 Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione.

Ai sensi del *secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70*, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'*art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*.

Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì, esonerati dal costo di costruzione previsto dall'*art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* ⁽¹¹⁾.

(11) Ai sensi dell'*art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29*, "In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli *articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti.". Si vedano anche i successivi commi del predetto art. 30.

Art. 25 Prezzo dei terreni.

Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione.

Art. 26 *Acquisizione dei terreni* ⁽¹²⁾.

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.

Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.

⁽¹²⁾ Vedi anche il *Dec.Ass. 18 giugno 1984*. Vedi altresì l'art. *68, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*.

Art. 27 *Infrastrutture ed altre opere* ⁽¹³⁾.

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:

- a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;
- b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;
- c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge;
- d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei;
- e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale.

Il finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno ⁽¹⁴⁾.

Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.

Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

⁽¹³⁾ Per disposizioni di ordine finanziario si veda l'art. *33 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30*.

⁽¹⁴⁾ Per la sostituzione di alcuni finanziamenti comunitari non più erogabili nell'esercizio finanziario 1998, si veda il *Dec.Ass. 18 dicembre 1997*.

Art. 27-bis

1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla

mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.

2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 10, L.R. 20 novembre 2008, n. 15*.

Art. 28 Manutenzione straordinaria.

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a finanziare opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle aree e dei nuclei realizzate tanto con fondi regionale, quanto con fondi di enti o di organismi statali, nonché interventi che abbiano il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità.

Art. 29 Contributi.

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:

a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;

b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza ⁽¹⁶⁾;

c) ... ⁽¹⁷⁾;

d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte ^{(18) (19)}.

⁽¹⁶⁾ La presente lettera, già modificata dall'*art. 29, L.R. 27 aprile 1999, n. 10*, è stata poi così sostituita dall'*art. 72, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge. Il testo precedente era così formulato: «b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori "in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione;».

⁽¹⁷⁾ Lettera abrogata dall'*art. 38, L.R. 11 maggio 1993, n. 15*.

⁽¹⁸⁾ La presente lettera, già modificata dall'*art. 29, L.R. 27 aprile 1999, n. 10*, è stata poi così sostituita dall'*art. 72, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge. Il testo precedente era il seguente: «d) contributi per spese di gestione diretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese fruitrici la restante parte.».

⁽¹⁹⁾ Con *D.Dirig. 27 aprile 2005* sono stati disposti i criteri per la concessione, ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, del contributo previsto dalla presente lettera.

Art. 30 Provvidenze per insediamenti artigiani.

Tutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore degli insediamenti industriali sono estese agli insediamenti artigiani.

TITOLO IV Realizzazione delle opere e gestione delle infrastrutture

Art. 31 Esecuzione delle opere.

All'esecuzione delle opere consortili provvedono i consorzi con le modalità di cui all'*art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19*, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Gestione delle infrastrutture.

La gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio; restano salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi ed imprese private esistenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

L'Assessore regionale per l'industria, con modalità da determinarsi in apposito decreto, provvede annualmente ad approvare i costi di gestione sostenuti dal consorzio nell'anno precedente ed adeguatamente documentati.

Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito regolamento le modalità di pagamento degli oneri a carico delle imprese fruitrici di cui alla lett. d) dell'art. 29 della presente legge.

I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad istituire servizi associati di interesse interaziendale per la gestione di particolari attività quali quelle previste all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge.

Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono garantire agli organi consortili una gestione finanziaria autonoma ed autosufficiente.

Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in ordine alla compatibilità di detti servizi con i fini generali propri del consorzio medesimo.

Art. 33 Contributi per servizi consortili.

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla lett. d) dell'art. 29 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale anche per la gestione di servizi consortili svolti da società fra enti pubblici ed imprese private, esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle previste dall'*art. 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853*.

La misura del contributo non potrà superare la percentuale di partecipazione del consorzio.

Gli organici debbono essere mantenuti, dalle società di gestione dei servizi, nel numero di dipendenti accertato alla data del 30 novembre 1983 ed alla stessa data in servizio presso gli impianti.

Art. 34 Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale n. 105 del 1982.

Nell'ambito della Regione siciliana la società costituita in attuazione dell'*art. 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105*, persegue le seguenti finalità:

a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i rustici industriali e tutte le opere atte a favorire la localizzazione degli investimenti produttivi;

b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.

Per il raggiungimento delle suddette finalità il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 10.000 milioni per il triennio 1984-86, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Detto incremento è destinato esclusivamente allo aumento della quota del capitale sociale della società di cui al primo comma del presente articolo, cui deve corrispondere un aumento di pari importo da parte della FIME.

Art. 35 *Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.*

Per la realizzazione del progetto obiettivo di cui allo art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e allo art. 55 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per il biennio 1984-85, di cui lire 50 mila milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 35 mila milioni per l'esercizio finanziario 1985, da destinare ad interventi finanziari per il completamento delle opere di infrastrutturazione.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle esigenze di completamento delle singole aree in relazione ai processi di industrializzazione in corso o prevedibili.

TITOLO V Norme transitorie e finali

Art. 36 *Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari.*

Gli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti per la costituzione degli organi di cui all'art. 5 della presente legge entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Scaduto detto termine, l'Assessore regionale per l'industria provvederà alla nomina di commissari, scelti tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, che provvederanno, in via sostitutiva e per un periodo non superiore a due mesi, ai suddetti adempimenti nonché alla ordinaria gestione dei consorzi.

Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo comma e dai commissari, in data successiva alla scadenza dei termini previsti nei precedenti due commi, sono nulli.

Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione dei propri rappresentanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, dalla normale scadenza degli organi statutari o dallo scioglimento di cui al precedente art. 17.

Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per ciò che concerne gli enti pubblici, l'Assessore regionale competente per materia, su richiesta del presidente, del commissario o del presidente uscente in sede di normale, periodico rinnovo.

In caso di mancata designazione da parte di enti od associazioni private, si procederà ugualmente, scaduto il termine di cui al quarto comma, alla costituzione degli organi statutari.

Art. 37 *Personale dei consorzi.*

I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento - tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'industria.

Art. 38 *Contabilità e servizi di cassa e tesoreria.*

I consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare bilanci - tipo predisposti dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di concerto con l'Assessore regionale dell'industria, nonché ad applicare le norme di contabilità regionali e, in quanto compatibili, quelle statali.

È fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso ad anticipazioni di cassa.

In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente gli oneri finanziari delle anticipazioni restano a carico dei responsabili.

Per l'attuazione del primo comma del presente articolo l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire una commissione di quattro componenti che assicuri la partecipazione di due funzionari in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria. A tutti i componenti della commissione di cui al precedente comma saranno corrisposti i compensi nella misura determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 39 ⁽²⁰⁾ Trasferimento dei beni patrimoniali dalle zone industriali regionali.

I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetto enti che cureranno lo espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.

Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità .

È abrogato l'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23.

(20) Articolo così sostituito dall'art. 33 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 342

Art. 40 Norme abrogate.

Sono abrogati l'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e gli articoli 11 e 12 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.

Art. 41 Disposizioni finanziarie.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio 1984-85, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo di cui alla seguente tabella: (importi espressi in milioni di lire)

	Anno 1984	Anno 1985
Art. 26	21.000	25.000
Art. 27, lett. a), b), d), e)	75.000	50.000
Art. 27, lett. c)	3.500	4.000
Art. 28	2.700	2.500
Art. 29, lett. a)	5.050	5.000
Art. 29, lett. b)	3.250	4.000
Art. 29, lett. c)	4.000	5.000
Art. 29, lett. d)	3.000	4.000
Art. 34	4.000	3.000
Art. 35	50.000	35.000
Totale	171.500	137.500

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984 e 1985, previsti, rispettivamente, in lire 171.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e in lire 137.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi destinati al finanziamento di altri interventi", mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Gli oneri successivi all'anno finanziario 1985 saranno determinati, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

Art. 42

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 15 maggio 2000, n. 10, artt. 4, 6, 7, 9, 36 e 37

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Art. 4

Tipologia delle strutture operative (11).

1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.

3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

4. [L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è disposta con regolamento ed è soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale struttura e l'esistente organizzazione (12)] (13).

5. È istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.

6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di

cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio (14).

7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia (15).

(11) Vedi anche l'art. 9, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9.

(12) Vedi, anche, l'art. 57, comma 3, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

(13) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, ultimo periodo, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

(14) Comma così modificato dall'art. 56, comma 18, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge). Per il regolamento attuativo di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8. Per la riduzione del numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali vedi l'art. 11, comma 1, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

(15) Vedi, anche, l'art. 95, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, riguardo alle spese per il personale degli uffici speciali costituiti ai sensi del presente comma, alle spese strumentali e a quelle per acquisti di beni e servizi, nonché l'art. 5, comma 2, L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

Art. 6

Ordinamento della dirigenza.

1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture (18).

3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli

eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento (19).

6. La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalità di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le modalità di cui all'articolo 33-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Gli organi amministrativi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.

(18) Per l'attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.Reg. 20 marzo 2001, n. 11.

(19) Ai sensi dell'art. 11, comma 3, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, l'accesso di cui al presente comma è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

Art. 7

Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione.

1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;
- b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;
- c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;
- d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
- e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;
- f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
- g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10;
- h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
- i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;

- l) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata;
- m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sull'attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.
3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi.
4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale o ragioniere generale (20).

(20) Comma così modificato dall'art. 127, comma 35, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 9

Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali (21).

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.
3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.
4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.
5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.
6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della

complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.

7-bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza (22).

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti (23).

8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni (24).

9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.

(21) Ai sensi dell'art. 11, comma 8, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, i rinnovi contrattuali di cui al presente articolo, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.

(22) Comma aggiunto dall'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 104 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2 (con il quale è stato aggiunto il presente comma e quello successivo) nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

(23) Comma aggiunto dall'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 104 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2 (con il quale è stato aggiunto il presente comma e quello precedente) nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

(24) Vedi, anche, l'art. 11, commi 4 e 7, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

TITOLO V Istituzione dello sportello unico per le attività produttive

Art. 36

Sportello unico.

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è

istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 37

Procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico. Esso è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree (51).

3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.

4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronuncia entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.

5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.

(51) Con Delib.G.R. 5 luglio 2000, n. 185 sono stati approvati, ai sensi del presente comma, i criteri generali e gli ambiti territoriali per l'individuazione delle aree destinate ad interventi

produttivi. Ai fini di una corretta applicazione della presente disposizione, vedi la Circ.Ass. 18 agosto 2000, n. 4.

L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, art. 3

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica (2).

Art. 3 (10) Pubblicazione, osservazioni e opposizioni.

Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

(10) Si veda la Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2.

L. 3 novembre 1952, n. 1902

Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori

Provvedimento abrogato dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

Articolo unico.

[A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui

all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato (3).

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano (4).

Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma (5).

Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano (6).

Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati (7).

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica] (8).

(3) Così sostituito dall'art. 4, L. 21 dicembre 1955, n. 1357. Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(4) Vedi, ora, il comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(5) Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(6) Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(7) Il terzo comma del presente articolo, già sostituito dall'articolo unico, L. 30 luglio 1959, n. 615 è stato successivamente sostituito con gli attuali commi terzo, quarto e quinto, dall'art. 1, L. 5 luglio 1966, n. 517.

(8) Provvedimento abrogato dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 agosto 2008.

Orient. 4 marzo 2006

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013

Pubblicati nella G.U.U.E. 4 marzo 2006, n. C 54. La data degli orientamenti qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

Vedi, per la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007–31.12.2013, l'Informazione 28 novembre 2007, gli Orientamenti 10 agosto 2010, n. 2010/C215/04 e, successivamente, gli Orientamenti 17 agosto 2010, n. 2010/C222/02.

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5.

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale (14).

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (15).

(14) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(15) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. Si tenga presente che il comma 3-bis dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, richiamato dal presente periodo, non esiste più dopo la sostituzione dell'intero articolo 14 ad opera dell'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340.

L.R. 3 maggio 2001, n. 6, art. 83

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 marzo 2002, n. 14.

Art. 83 *Compensi presidenti organi collegiali (80).*

1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto (81).

2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.

(80) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 25, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(81) Comma così modificato dall'art. 129, comma 15, lettere a), b) e c), L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.

L.R. 26-3-2002 n. 2, art. 17 e 129 c. 15

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002

Art. 17 *Riduzione compensi agli organi (31).*

1. Le indennità spettanti al Presidente e agli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento.

2. Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione ad organismi operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

(31) Vedi anche la Circ.Ass. 23 gennaio 2003, n. 1.

Art. 129 *Abrogazione e modifiche di norme.*

15. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "organi collegiali" aggiungere le parole "di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ";

b) le parole "nell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" sono sostituite con le parole "con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, ";

c) alla fine aggiungere "e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto."



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 22 - 2010

Note di lettura sul
Documento di programmazione
economico-finanziaria per
gli anni 2011-2013

XV legislatura – 9 novembre 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento contiene le note di lettura predisposte sul DPEF 2011-2013 depositato dal Governo regionale in Assemblea il 3 novembre 2010 per l'esame parlamentare, ai sensi dell'art. 73 bis.1 del Regolamento interno.

Le note del Servizio, come ogni anno, prendono in esame prevalentemente quei contenuti del DPEF che lo configurano come documento di riferimento della programmazione finanziaria della Regione e della correlata manovra di bilancio: analisi delle stime tendenziali delle variabili e dei saldi di bilancio, degli obiettivi di finanza pubblica regionale e degli strumenti della manovra correttiva prospettata.

IL QUADRO GIURIDICO E REGOLAMENTARE DEL DPEF	5
1. L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'ECONOMIA.....	7
2. IL FEDERALISMO E L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE	10
3. LA SPESA DI SVILUPPO	11
4. LA POLITICA SANITARIA.....	13
5. LA FINANZA PUBBLICA REGIONALE.....	14

Il quadro giuridico e regolamentare del DPEF

Calendario e contenuti anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 196/2009 Il documento di programmazione economico-finanziaria 2011-2013, presentato in Assemblea il 3 novembre 2010, è il primo DPEF della Regione siciliana ad essere stato predisposto successivamente alla riforma introdotta dalla legge n. 196/2009 la quale, in tema di documenti finanziari dello Stato, ha tra l'altro sostituito il DPEF con un nuovo documento denominato **Decisione di finanza pubblica**.

Come è noto, la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prevede che il **Documento di programmazione economico-finanziaria sia presentato “entro trenta giorni dalla data di presentazione alle Camere da parte del Consiglio dei Ministri di quello nazionale”** (art. 1, comma 2, lettera a) e sia approvato **“entro il 31 agosto”** (art. 2, comma 1).

La normativa statale antecedente la riforma di cui alla citata legge n. 196/2009 prevedeva che il DPEF nazionale venisse presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

Per il combinato disposto delle due sopraccitate norme, il termine ultimo per la presentazione del DPEF regionale non poteva pertanto superare il 30 luglio successivo, al fine di consentire la deliberazione dell'Assemblea entro il successivo 31 agosto.

L'articolo 7 della legge n. 196/2009 ha però **sostituito il DPEF con la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre** di ogni anno.

E' quindi venuto meno il documento nazionale che, sulla base della vigente normativa, costituiva il punto di riferimento del DPEF regionale sia dal punto di vista dei contenuti che dei termini di presentazione.

In attesa di un intervento diretto ad armonizzare le norme di contabilità regionale (si ricorda al riguardo il ddl n. 583), tale discrasia ha influito sul ritardo con il quale il DPEF è stato presentato in Assemblea rispetto agli anni precedenti. Appare opportuno rilevare come l'approvazione del DPEF da parte della Giunta regionale in un momento successivo all'approvazione dei documenti contabili alteri l'ordine logico che presiede alla elaborazione dei tre documenti. La stessa premessa al DPEF 2011-2013 rileva una “inversione del razionale ciclo di programmazione”. Giova in tal senso ricordare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 10/1999, il DPEF indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento agli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio, alla legislazione di spesa e ai saldi tendenziali.

Questo Servizio si è più volte soffermato sulla connessione logica degli strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio per cui bilancio e legge finanziaria andrebbero correttamente formulati anche sulla base degli indirizzi votati dall'Aula in sede di approvazione dell'ordine del giorno sul DPEF.

Nelle successive tabelle sono illustrate le modifiche alla normativa statale introdotte dalla legge n. 196/2009 nonché l'attuale calendario dei documenti finanziari con le proposte di armonizzazione contenute dal ddl n. 583.

Tabella n. 1 – Modifiche normativa statale

Normativa statale previgente	Normativa statale dopo riforma L. n. 196/2009
DPEF presentato entro il 30 giugno	Decisione di finanza pubblica presentata entro il 15 settembre

Tabella n. 2 – Normativa vigente e modifiche previste dal DDL n. 583

	Normativa regionale vigente	DDL 583
DPEF	Presentato entro trenta giorni dalla data di presentazione del DPEF nazionale	Presentato entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre
	Deliberazione Assemblea entro il 31 agosto	Deliberazione Assemblea entro il 31 ottobre
Ddl bilancio e finanziaria	Presentati entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre	Presentati entro il primo giorno non festivo del mese di novembre

I contenuti del DPEF 2011–2013 Il Documento sottoposto quest’anno all’esame dell’Assemblea mantiene alcuni degli aspetti critici caratterizzanti i DPEF degli esercizi finanziari precedenti. Continua, in primo luogo, a registrarsi l’assenza di taluni contenuti espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 10/1999 che costituiscono, peraltro, un riferimento essenziale per l’esame parlamentare e per l’elaborazione del connesso ordine del giorno d’Aula. I criteri di calcolo sulla base dei quali è costruito l’andamento tendenziale della finanza pubblica sono generici ovvero appena accennati; ciò rende difficile la valutazione della correttezza delle quantificazioni riportate. Gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, le componenti e i saldi di bilancio continuano ad essere espressi mediante una mera esposizione in tabella del loro andamento in termini di incidenza percentuale sul Pil; sono appena menzionate le misure di contenimento riferite al settore pubblico regionale allargato (rispetto allo scorso anno peraltro viene meno anche il riepilogo degli enti e organismi regionali concernente personale e relativi oneri).

Infine, la parte del DPEF relativa alla manovra correttiva degli andamenti tendenziali, pur indicando alcuni degli interventi legislativi e amministrativi che il Governo intende porre in essere, continua a non indicare analiticamente le quantificazioni e gli effetti finanziari delle misure da realizzare.

I criteri di quantificazione delle stime tendenziali di finanza pubblica Il quadro tendenziale di finanza pubblica è definito sulla base del criterio della “*legislazione vigente*”. Sono, pertanto, presi in considerazione gli andamenti delle variabili negli anni, proiettando il quadro giuridico di regolazione della spesa in assenza di interventi normativi correttivi. Per i casi in cui la quantificazione non è in diretta connessione con la norma autorizzativa della relativa spesa, vengono assunti criteri integrativi rispetto al precedente, quali *le politiche invariate* ovvero *la costanza dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni*. Per il periodo 2010–2013 si tiene conto, altresì, degli *effetti, ritenuti ormai ricorrenti, di alcuni interventi legislativi*. Occorre rilevare, tuttavia, che il quadro tendenziale del DPEF in esame non sempre applica tale sequenza di criteri; si rileva inoltre che il documento di quest’anno non riporta i dati relativi all’andamento tendenziale di significative voci di spesa del bilancio regionale quali il comparto forestale, il fondo unico del precariato, la formazione professionale, gli sportelli multifunzionali e i trasporti.

1. L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'ECONOMIA

L'economia internazionale Nel corso del 2009 il volume della produzione e degli scambi ha toccato il livello più basso dal dopoguerra, risentendo della più grave crisi finanziaria registrata dal 1929.

Le politiche fiscali e monetarie fortemente espansive messe in campo dai principali paesi industrializzati hanno consentito, già nell'ultimo trimestre dell'anno, di superare la fase acuta della recessione e di avviare un percorso di cauta ripresa delle attività economiche, che a fine 2010 dovrebbe attestarsi, per il complesso dei paesi ad economia avanzata, sul 2,6%, per scendere al 2,4% nel 2011, secondo i più recenti dati del FMI.

L'economia italiana Nel contesto delineato, l'economia italiana, che già aveva registrato una contrazione del Pil reale pari all'1,3% nel 2008, ha fortemente risentito della crisi mondiale, segnando nel 2009 un ulteriore calo del 5,1%, quale risultato di una caduta di tutte le componenti della domanda interna, in particolare dei consumi delle famiglie e degli investimenti fissi lordi, nonché di un cattivo andamento degli scambi con l'estero.

Tab. 1.1 – Italia: andamento delle componenti della domanda globale
(valori concatenati 2000 – variazioni % sul periodo corrispondente)

	2008	2009	2010		Previsioni OCSE		Previsioni FMI	
			I Trim.	II Trim.	2010	2011	2010	2011
Consumi delle famiglie	-0,8	-1,8	0,7	0,7	0,8	1,1	0,7	-
Spesa dell'Amministrazione pubblica	0,8	0,6	-0,3	-0,7	0,2	0,2	0,2	-
Investimenti fissi lordi	-4,0	-12,2	-0,7	2,9	-0,5	3,8	-	-
Variazione delle scorte	0,1	-0,1	0,2	-0,5	0,7	0,0	-	-
Domanda Nazionale	-1,1	-3,5	0,2	0,8	0,5	1,4	-	-
Importazioni di beni e servizi	-4,3	-14,6	4,3	8,2	2,7	3,0	-	-
Esportazioni di beni e servizi	-3,9	-19,1	3,8	9,2	2,5	3,6	-	-
PIL	-1,3	-5,1	0,5	1,3	1,1	1,5	1,0	1,0

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, OCSE e FMI

La tabella 1.1 evidenzia che, secondo le stime dei principali organismi internazionali, anche il nostro paese dovrebbe aver avviato, nel corso dell'anno, una timida ripresa delle attività economiche che dovrebbe proseguire nel 2011, sebbene a ritmi più bassi rispetto ai principali paesi europei, risentendo negativamente dei vincoli di finanza pubblica, particolarmente stringenti per l'Italia, e delle azioni di contenimento del deficit pubblico avviate dal Governo.

L'economia siciliana Nel 2009 l'economia siciliana ha mostrato una contrazione globale delle attività produttive del 2,7%, molto inferiore a quella nazionale (tabella 1.2).

Tab. 1.2 – Variazione % del PIL a prezzi costanti
(valori concatenati anno 2000)

	2005	2006	2007	2008	2009	Media 2001 –2005	Media 2006–2009
Sicilia	2,4	1,1	0,6	-1,7	-2,7	1,2	-0,7
Mezzogiorno	0,4	1,6	0,8	-1,9	-4,3	0,7	-0,9
Italia	0,7	2,0	1,5	-0,4	-5,0	0,9	-0,5

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Ciò nonostante, come mostra la tabella 1.3, la disaggregazione del dato complessivo evidenzia forti criticità nel sistema economico regionale: i consumi delle famiglie presentano un calo più marcato rispetto alla media nazionale, gli investimenti fissi lordi registrano un risultato deludente in rapporto alla spesa per sviluppo programmata dal settore pubblico, il forte peso delle importazioni nette rende esplicita la scarsa capacità produttiva e la dipendenza dall'esterno dell'economia siciliana.

Tab. 1.3 – Sicilia: indicatori macroeconomici 2001–09
(Variaz. % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Media
Prodotto interno lordo	3,6	0,2	-0,1	-0,1	2,4	1,1	0,6	-1,7	-2,7	0,4
Consumi finali interni	2,5	1,4	0,7	0,7	1,2	1,1	1,1	-	-	1,3
Spesa per consumi finali delle famiglie	0,8	-0,4	0,4	0,3	1,0	0,7	1,9	-1,4	-3,1	0,0
Spesa per consumi finali delle ISP	1,8	5,6	3,2	6,1	2,1	4,0	1,6	-	-	3,5
Spesa per consumi finali delle AA.PP	6,7	5,3	1,5	1,7	1,6	1,9	-0,6	-	-	2,6
Investimenti fissi lordi	-2,3	-6,2	3,1	3,5	-0,3	5,4	-1,8	-	-	0,2
Importazioni nette in % sul PIL (a prezzi correnti)	25,6	24,4	25,5	26,8	26,1	27,1	26,7	-	-	26,0
Prodotto pro capite % su Italia	64,7	64,7	64,9	64,7	66,1	66,4	66,0	66,2	67,5	65,7
Crescita della popolazione	-0,3	-0,1	0,4	0,4	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazioni su dati ISTAT

Nel 2009 il settore primario ha confermato la flessione che si registra ininterrottamente dal 2005 e che dipende in primo luogo dal progressivo deterioramento delle ragioni di scambio, che determina crescenti difficoltà per le imprese.

L'industria ha risentito fortemente degli effetti della crisi internazionale, con un crollo della produzione pari al 12,1%, che ha interessato tanto il comparto dell'industria in senso stretto quanto quello delle costruzioni.

L'andamento del settore terziario, in crescita dello 0,5%, ha contribuito a compensare il trend negativo dell'agricoltura e dell'industria, confermando il ruolo di ammortizzatore svolto dalla spesa pubblica corrente nel sistema economico regionale. A riprova di ciò, all'interno del settore, la dinamica delle attività commerciali, bancarie ed imprenditoriali è stata meno accentuata di quella del comparto che racchiude la maggior parte delle attività erogate dalla pubblica amministrazione.

Come conseguenza degli andamenti descritti, il mercato del lavoro ha subito un nuovo deciso peggioramento. Il numero degli occupati, secondo i dati riportati nella tabella 1.4, è sceso a 1.464 migliaia di unità nel 2009 e a 1.445 migliaia di unità nel I trimestre del 2010 ed il tasso di disoccupazione è salito, rispettivamente, al 13,9 % ed al 15,1%.

Tab. 1.4 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia: principali indicatori del mercato del lavoro.

	2008	2009	Il trim 09	Il trim 10
	<i>Dati in migliaia Sicilia</i>			
Popolazione residente	5.038	5.043	5.020	5.026
Popolazione >= 15 anni	4.226	4.242	-	-
Occupati	1.480	1.464	1.482	1.445
In cerca di occupazione	237	236	237	256
Forze di lavoro	1.717	1.701	1.719	1.701
	<i>Dati in percentuale Sicilia</i>			
Crescita dell'occupazione	-0,5	-1,1	-1,0	-2,5
Tasso di disoccupazione	13,8	13,9	13,8	15,1
Tasso di occupazione (15-64)	44,1	43,5	44,1	42,8
Tasso di attività (15-64)	51,2	50,6	51,2	50,5
	<i>Dati in percentuale Mezzogiorno</i>			
Crescita dell'occupazione	-0,5	-2,9	-4,1	-1,4
Tasso di disoccupazione	12,1	12,5	11,9	13,4
Tasso di occupazione (15-64)	46,1	44,7	45,0	44,3
Tasso di attività (15-64)	52,5	51,1	51,2	51,2
	<i>Dati in percentuale Italia</i>			
Crescita dell'occupazione	0,8	-1,6	-1,6	-0,8
Tasso di disoccupazione	6,8	7,8	7,3	8,3
Tasso di occupazione (15-64)	58,8	57,5	57,9	57,2
Tasso di attività (15-64)	63,0	62,4	62,6	62,5

Fonte: Servizio di Statistica della Regione, elaborazioni su dati ISTAT

La tabella 1.5, tratta dalle pubblicazioni annuali della Banca d'Italia sull'economia della Sicilia, mostra la serie storica delle principali statistiche sul mercato del lavoro dal 2005 al 2009 ed evidenzia la progressiva contrazione del tasso di attività, sceso nel periodo dal 52,7% al 50,6%, a causa della crescente sfiducia delle forze di lavoro sulla possibilità di trovare impiego, un

fenomeno che appare particolarmente sensibile tra le donne e tra i giovani in cerca di prima occupazione.

Tabella 1.5 – Sicilia: occupati e forza lavoro

(variazioni percentuali sul periodo corrispondente e valori percentuali)

Periodi	OCCUPATI					In cerca di occupazione	Forze di lavoro	Tasso di disoccupazione	Tasso di attività (1)	Tasso di occup. (1)
	Agricoltura	Industria in senso stretto	Costruzioni	Servizi	Totale					
2005	3,2	1,8	0,4	2,4	2,2	-5,0	1,0	16,2	52,7	44,0
2006	18,2	-0,8	-4,0	1,7	2,2	-17,6	-1,0	13,5	52,1	45,0
2007	-9,4	-0,2	11,7	-1,5	-0,9	-5,5	-1,6	13,0	51,3	44,6
2008	-8,7	-4,2	2,7	0,4	-0,6	6,9	0,4	13,8	51,2	44,1
2009	-4,1	-6,0	-10,6	1,2	-1,1	-0,3	-1,0	13,9	50,6	43,5

(1) Riferito alla popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni

Fonte: elaborazioni su dati Istat.

Il **quadro programmatico** Riguardo alle prospettive di crescita dell'economia siciliana, i dati previsionali del modello multisetoriale della Regione, evidenziati nella tabella 1.6, che tengono conto del quadro macroeconomico riportato nella Decisione di finanza pubblica (DFP) adottata lo scorso 30 settembre dal Governo nazionale, **individuano un incremento del Pil tendenziale dell'1% nel 2010 e dello 0,7% nel 2011** (contro l'1,1% e l'1,5% del dato nazionale, come stimato dall'OCSE), a fronte di un aumento del Pil programmatico rispettivamente dell'1,4% e dell'1,7%. Tenuto conto della recente recrudescenza della crisi, tanto a livello finanziario che reale, **queste ultime previsioni potrebbero essere difficili da realizzare e, pertanto, la crescita del Pil nel biennio potrebbe risultare non superiore all'1%.**

Tab. 1.6 – Previsioni di crescita del Pil Sicilia per il periodo di riferimento del DPEF

	2009	2010	2011	2012	2013
Pil Sicilia a prezzi costanti (tendenziale)	-2,7	1,0	0,7	0,9	0,9
Pil Sicilia a prezzi costanti (programmatico)	-2,7	1,4	1,7	1,9	1,5
Deflatore del Pil (da DPEF statale)	2,1	1,0	1,8	1,9	1,9
Pil Sicilia a prezzi correnti (programmatico)	-0,6	2,4	3,5	3,8	3,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione

2. IL FEDERALISMO E L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

L'attuazione del federalismo fiscale Nella sezione dedicata alle politiche regionali, il DPEF dà conto, prioritariamente, dello stato delle trattative concernenti l'emanazione dei decreti sul federalismo fiscale, ossia dell'attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42. In particolare, l'attenzione è focalizzata sullo schema di decreto attuativo relativo al federalismo fiscale municipale e sullo schema di decreto attuativo concernente l'autonomia di entrata per le Regioni a statuto ordinario e le province ubicate nel loro territorio (i cui effetti finanziari non potranno non riflettersi anche sulle Regioni a statuto speciale) nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (che riguarda, invece, il comparto regionale *tout*

court e che, rileva il Governo, adotta modalità di calcolo decisamente svantaggiose per le Regioni in deficit sanitario, tra cui la Regione siciliana).

Nel DPEF viene sottolineata l'esigenza che il Governo nazionale rispetti quanto previsto dalla legge di delegazione. In particolare, si ritiene necessaria la piena applicazione dell'art. 1, comma 2 (secondo cui l'applicazione della legge delega è limitata, nelle Regioni a statuto speciale, ai soli articoli 15, 22 e 27 e deve avvenire in conformità con i rispettivi statuti) e dell'art. 27 (ove si dispone, tra l'altro, che *“le Regioni a statuto speciale... concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi...”*). Tali principi sembrano, in effetti, non osservati dagli schemi dei decreti legislativi presentati dal Governo nazionale e attualmente in discussione in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nel DPEF si manifesta, quindi, la volontà di sollecitare i lavori della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto speciale che, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 201 del 2010, deve partecipare al procedimento legislativo di *“determinazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana”*, ivi comprese, pertanto, le norme che regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regione, unilateralmente disciplinati, oggi, dal Governo nazionale con i citati schemi di decreti attuativi.

3. LA SPESA DI SVILUPPO

L'attuazione del POR 2000–2006 e la programmazione 2007–2013 Nella sezione dedicata alla “spesa per lo sviluppo” il DPEF evidenzia i risultati conseguiti dal POR 2000–2006, giudicando raggiunti gli obiettivi del programma, in ciò argomentando dai dati relativi all'assorbimento delle risorse nel territorio e dal pressoché totale impiego dei fondi dell'intero ciclo. Manca, a dire il vero, una riflessione relativa all'impatto della spesa di Agenda 2000 sul sistema economico regionale.

Tab. 3.1 – Programmazione comunitaria 2000–2006

Fondo strutturale	Costo totale	Impegni	Pagamenti	Totale % Impegni/ Costo totale	Totale % Pagamenti/ Costo totale	Totale % Pagamenti/ impegni
FEOGA	1.515.935.628	1.655.010.830	1.577.134.989	109,17%	104,04%	95,29%
FESR	5.609.169.663	6.088.950.418	5.570.063.864	108,55%	99,30%	91,48%
FSE	1.209.241.572	1.254.281.499	1.251.139.446	103,72%	103,46%	99,75%
SFOP	125.562.455	118.229.576	118.024.981	94,16%	94,00%	99,83%
Totale complessivo	8.459.909.318	9.116.472.322	8.516.363.280	107,76%	100,67%	93,42%

Fonte: elaborazione su dati dipartimento programmazione

Più complessa è la valutazione sullo stato di avanzamento della spesa relativa ai Programmi operativi 2007–2013, per i quali la fase di *start-up* è stata ostacolata, secondo il Documento,

anche dalle modifiche della struttura amministrativa e burocratica della Regione apportate con la legge regionale n. 19/2009.

Relativamente alla programmazione 2007–2013, si è ritenuto di aggiornare, in collaborazione con il dipartimento della programmazione, i dati riportati nell'appendice statistica al DPEF. La tabella 3.2 riporta il monitoraggio finanziario del PO– FESR Sicilia 2007–2013 al 31 agosto 2010.

Tab. 3.2 – PO–FESR Sicilia 2007–2013: monitoraggio finanziario al 31 agosto 2010

Asse	Contributo Totale [a]	Finanziamenti Totali [b]	N. Progetti	Impegni Totali al 31.8.2010 (c)	Pagamenti Ammessi Totali al 31.8.2010 [d]	Avanzamento % [b]/[a]	Avanzamento % [c]/[a]	Avanzamento % [d]/[a]
01–Reti e collegamenti per la mobilità	1.438.713.120,00	553.295.558,88	16	264.992.181,86	111.134.730,27	38,46%	18,42%	7,72%
02–Uso efficiente delle risorse naturali	1.602.203.250,00	168.534.860,01	37	162.014.216,87	92.857.293,32	10,52%	10,11%	5,80%
03–Valor. ident. culturali ris. paes-amb. attr.turistica sviluppo	1.471.411.148,00	80.909.096,70	18	80.558.840,96	72.857.174,26	5,50%	5,47%	4,95%
04–Diff.della ricerca,dell'innov. e della soc. dell'informazion e	326.980.256,00	62.828.890,51	24	62.828.901,71	34.151.785,22	19,21%	19,21%	10,44%
05–Svil. imprenditoriale e competitività dei sist. prod. locali	850.148.664,00	174.899.692,04	136	76.585.654,17	63.866.327,95	20,57%	9,01%	7,51%
06–Sviluppo urbano sostenibile	719.356.560,00	28.600.000,00	4	28.600.000,00	28.600.000,00	3,98%	3,98%	3,98%
07–Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica	130.792.102,00	9.629.275,83	50	6.259.245,10	403.206,40	7,36%	4,79%	0,31%
	6.539.605.100,00	1.078.697.373,97	285	681.839.040,67	403.870.517,42	16,49%	10,43%	6,18%

Fonte: Dipartimento programmazione

L'attuazione del PAR FAS Sicilia 2000– 2006 e 2007–2013 Quanto all'attuazione degli APQ del PAR FAS 2000–2006, le percentuali di avanzamento mostrano una condizione critica determinata, secondo il Governo, dalla circostanza che molti soggetti attuatori degli interventi principali, come quelli sulla rete stradale e ferroviaria, sono rappresentati da enti statali, come ANAS e RFI, i cui tempi di progettazione, appalto e realizzazione dei lavori non sono influenzabili dalla Regione. Vi è quindi una discrasia temporale, all'interno della programmazione PAR–FAS, tra progetti gestiti da enti statali e progetti attuati in sede regionale A dimostrazione di ciò possono citarsi i dati dell'ultimo monitoraggio ufficiale, consolidato al 31 dicembre 2009, secondo cui il livello di spesa delle risorse affidate alla competenza extraregionale si attesta intorno al 12%, mentre quello delle risorse a titolarità regionale si colloca sul 35%.

Per quanto attiene al **PAR-FAS Sicilia 2007-2013**, con delibera n. 66 del 31 luglio 2009, il CIPE ha preso atto del documento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 315/2009. Nonostante non sia stato ancora emanato il decreto relativo alla determinazione delle quote annuali da corrispondere dallo Stato alla Regione, il Programma è stato già avviato.

Secondo le informazioni assunte da questo Servizio presso il dipartimento regionale della programmazione, sono state predisposte ed inviate al dipartimento per le politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico le bozze degli Accordi di Programma Quadro per i seguenti interventi:

1. Linea 4.3 – Rinaturalizzazione del territorio;
2. Linea 4.4 – Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente;
3. Linea 5.1a – Automazione e dematerializzazione dei processi;
4. Linea 5.1b – Progetto TESI – Completamento sistema informativo del territorio;
5. Linea 7.1d – Misure urgenti per l'emergenza sociale (cantieri di lavoro);
6. Linea 7.1e – Interventi infrastrutturali per asili nido;
7. Linea 7.3 – Edilizia scolastica.

Inoltre sono stati predisposti e pubblicati gli avvisi per la selezione dei progetti delle seguenti linee d'azione:

1. Linea 7.1a – Interventi di carattere straordinario per investimenti negli enti locali per 128 milioni di euro;
2. Linea 7.2a – Infrastrutture destinate alla didattica, alla ricerca universitaria e scientifica per 50 milioni di euro.

Sono stati, altresì, avviati gli interventi autorizzati dalle O.P.C.M. n. 3865/2009, n. 3873/2009 e n. 3791/2009 per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quella verificatasi a seguito di eventi idroclimatici. Sono state, infine, definite ed avviate le procedure amministrative propedeutiche all'avvio dei cantieri di lavoro previsti dalla citata linea d'azione 7.1d.

Europa 2020 Occorre segnalare che il DPEF 2011-2013 non dà conto delle politiche che il Governo regionale intende adottare in vista della strategia "Europa 2020", lanciata dalla Commissione europea e adottata dall'Unione europea in occasione del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo del 17 giugno 2010, che individua priorità, obiettivi e "iniziative faro" da perseguire a far data dal 2013.

4. LA POLITICA SANITARIA

Il piano di rientro e il programma operativo Nella sezione dedicata alla politica sanitaria, il DPEF rappresenta lo stato di attuazione del piano di rientro del deficit sanitario, riferendo delle determinazioni assunte in sede di tavolo tecnico ministeriale. E', inoltre, illustrato il Programma operativo per gli anni 2010-2012 nel settore sanitario. Tale programma prevede una serie di interventi ("di sistema" e di "efficientamento"), il cui finanziamento è individuato in alcuni assi del PO FESR 2007-2013 (per un impegno complessivo, per la parte già programmata, di 214.757.422 euro) e nelle risorse di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il suddetto articolo finanzia con fondi statali (con una compartecipazione regionale del 5%) interventi di edilizia sanitaria, di prevenzione e di assistenza, realizzati attraverso un programma pluriennale finalizzato alla conservazione ed all'ammodernamento strutturale e tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (ospedali, servizi sanitari territoriali, ecc.) e allo sviluppo di una rete

socio-assistenziale (residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, strutture per la prevenzione e l'igiene sanitaria). Complessivamente, i fondi ex art. 20 ammontano, comprendendo il cofinanziamento regionale del 5 %, a 842.301.590 euro.

Ulteriori interventi, attualmente non ancora individuati, sono posti a carico del PON ricerca, per complessivi 240 milioni di euro.

Tuttavia va rilevato, in merito al finanziamento degli interventi con risorse del FESR, come la piena compatibilità degli stessi con gli obiettivi del PO deve ancora essere valutata dagli organismi preposti.

Il DPEF descrive, altresì, il programma di innovazione digitale che, puntando sulla diffusione della ICT (*Information and communication technology*), intende costruire il Sistema informativo sanitario regionale (SIS). Occorre osservare che tale articolato programma è, allo stato, soltanto in fase di progettazione. Invero sono tuttora in corso le verifiche e gli approfondimenti tra l'Assessorato della salute, il dipartimento della programmazione e il dipartimento del bilancio e del tesoro per individuare le necessarie risorse che, nelle intenzioni del Governo, dovranno essere reperite in diversi strumenti programmatici (POR 2000-2006, APQ S.I. 2005, PO FESR 2007-2013, PON sicurezza Sud).

Analoghe considerazioni valgono per la ricerca sanitaria la cui strategia regionale, pur avendo definito le azioni da perseguire, non è ancora pervenuta alla individuazione della fonte di finanziamento, limitandosi ad un generico rinvio al PO FESR (asse IV), al PON ricerca, al PO FSE ed al Fondo sanitario regionale (per la precisione l'1 % di tale ultimo fondo, ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25).

5. LA FINANZA PUBBLICA REGIONALE

La gestione finanziaria nel 2009 Nell'esercizio 2009 la gestione della finanza pubblica ha determinato un avanzo finanziario di 10.059 milioni di euro, di cui 9.493 relativi ai fondi a destinazione vincolata e 566 ai fondi non vincolati. **Rispetto al 2008 l'avanzo finanziario ha registrato un aumento complessivo di 1.256 milioni di euro**, quale media dell'incremento di 2.365 milioni di euro dell'avanzo dei fondi a destinazione vincolata e della riduzione di 1.107 milioni di euro dell'avanzo dei fondi regionali.

Occorre sottolineare, tuttavia, che **la forte crescita dell'avanzo dei fondi vincolati è derivata dalla contabilizzazione, nell'esercizio, degli accertamenti di entrata relativi ai trasferimenti dell'Unione europea e dello Stato per il finanziamento dei Piani operativi comunitari, a fronte della quale non si è determinata, al 31 dicembre 2009, una corrispondente attivazione della relativa spesa.**

La tabella 5.1 evidenzia i principali risultati differenziali dell'esercizio che, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, appaiono decisamente positivi (ad esclusione del dato relativo al risparmio pubblico 2007).

Tab. 5.1 – Risultati differenziali nel triennio 2007-2009
(importi in milioni di euro)

	2007	2008	2009
Risparmio pubblico	1.053	-2.822	122
Indebitamento (-) Accreditamento (+) netto	-1.187	-4.970	1.546
Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	-1.305	-5.088	1.366
Fabbisogno	-1.642	-5.316	1.155
Risultato complessivo della gestione	-1.642	-2.036	1.155

Il risultato complessivo della gestione mostra, infatti, un saldo positivo pari a 1.155 milioni di euro, a fronte di un saldo negativo di 2.036 milioni di euro nel 2008. Rispetto ad un saldo netto da finanziare pari a 5.088 milioni di euro nel 2008, si registra nel 2009 un saldo netto da impiegare di 1.366 milioni di euro. **Il risparmio pubblico si attesta su un valore positivo di 122 milioni di euro, rispetto ad un valore negativo pari a 2.822 milioni di euro nel 2008.**

Il miglioramento dei saldi differenziali è da attribuire al perseguimento di politiche di contenimento della spesa ma dipende anche, come già accennato, dal maggiore accertamento delle quote comunitarie e statali relative ai POR 2007–2013. **Al netto di tale fenomeno, la situazione finanziaria della Regione appare ancora fortemente critica**, condizionata dalla rigidità della spesa corrente, riconducibile in misura prevalente a spese obbligatorie, dal deficit strutturale della gestione in conto capitale e dalla mancata realizzazione delle entrate derivanti dalle operazioni di valorizzazione del patrimonio regionale.

L'andamento delle entrate Il complesso delle entrate finali della Regione ammonta nel 2009 a 19.776 milioni di euro, di cui 15.640 di parte corrente e 4.136 di parte capitale, tenuto conto dei 32 milioni di euro di rimborso di crediti e di anticipazioni. In particolare, le entrate correnti hanno registrato un aumento del 4,6% rispetto al dato del consuntivo 2008, mentre quelle in conto capitale sono cresciute del 399,5%. Occorre, peraltro, segnalare che **agli accertamenti relativi ai trasferimenti dell'Unione europea e dello Stato non è spesso seguita la conseguente riscossione e che restano pertanto somme da riscuotere pari a 3.581 milioni di euro.**

Per quanto concerne le entrate tributarie, la tabella 5.2 mostra che nel 2009 il gettito complessivo si è attestato su 11.273 milioni di euro, lo stesso importo dell'anno precedente, senza mostrare scostamenti significativi sulle principali ripartizioni.

Tab. 5.2– Entrate tributarie
(in milioni euro)

	2006	2007	2008	2009
Entrate Tributarie	10.794	11.341	11.275	11.273
Imposte su patrimonio e reddito	5.459	5.720	5.790	5.793
IRE già IRPEF	4.477	4.656	4.824	4.844
IRES (già IRPEG)	587	727	644	598
ILOR	0	0	0	0
Ritenute su interessi e redditi di capitali	225	254	220	216
Altre	170	83	102	135
Tasse su imposte e affari	3.023	3.143	2.985	3.022
Imposta di registro	229	249	226	216
IVA	1.905	2.040	1.979	1.995
Imposta di bollo	213	198	165	167
Tasse su concessioni governative	31	44	46	41
Tasse automobilistiche	317	342	323	337
Altre	328	270	246	266
Imp. su consumi e dogane	44	44	46	53
Altri tributi propri	2.268	2.434	2.454	2.405
IRAP	1.953	1.939	1.822	1.738
Addizionale IRPEF	275	443	495	523
Altri	39	52	137	144

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

Relativamente alle altre entrate correnti, la tabella 5.3 mostra che il totale dei trasferimenti di parte corrente si è attestato, nel 2009, su 3.021 milioni di euro, a fronte dei 3.141 milioni del 2008.

Tab. 5.3 – Trasferimenti correnti
(in milioni di euro)

	2006	2007	2008	2009
Trasferimenti Correnti	2.718	3.089	3.141	3.021
Trasferimenti dallo Stato di cui:	2.541	2.885	2.858	2.759
– Contributi Nazionali	251	323	302	258
– FSN	2.290	2.561	2.556	2.501
– dalla Unione Europea	-	1	-	-
Altri trasferimenti	177	204	283	262

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

L'andamento delle spese Le spese finali si sono attestate nel 2009 su 18.410 milioni di euro, di cui 15.518 di parte corrente e 2.892 di parte capitale, comprendendo 212 milioni di euro relativi ad acquisizioni di attività finanziarie. **Le spese correnti hanno mostrato una contrazione del 12,7% rispetto all'anno precedente, anche in relazione alle politiche di contenimento poste in atto dal Governo regionale.** Come mostra la tabella 5.9 di pag. 21, la spesa per il personale in servizio, al netto degli oneri sociali, si è attestata nel 2009 su 849 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2008, mentre la spesa per il personale in quiescenza è ammontata a 613 milioni di euro, in aumento del 9,3%.

Le spese in conto capitale, infine, sono state pari, nel 2009, come accennato, a 2.892 milioni di euro, mostrando una contrazione del 6,5% rispetto all'anno precedente.

Il quadro tendenziale di finanza pubblica 2010-2013 Come in precedenza ricordato, il quadro tendenziale di finanza pubblica, che definisce le prospettive della contabilità regionale, viene costruito assumendo come criterio prevalente quello della "legislazione vigente", integrato, qualora lo stesso non sia ritenuto applicabile, dal criterio delle "politiche invariate" e dalla stima effettuata attraverso la valutazione della costanza dei comportamenti. Per il periodo 2011-2013 il quadro tiene, altresì, conto degli effetti di specifici interventi legislativi.

La tabella 5.4 riporta il quadro dell'andamento tendenziale di finanza pubblica per il periodo 2010-2013. Per quanto riguarda i valori riportati nella predetta tabella, è opportuno specificare che essi riguardano, nonostante il riferimento alla finanza pubblica, esclusivamente il bilancio della Regione; manca invece il riferimento al settore pubblico allargato. Sono invece contabilizzati i trasferimenti in conto capitale dello Stato e dell'Unione europea relativi alla programmazione dei fondi comunitari connessi alla politica di coesione per il settennio 2007-2013 ed alle assegnazioni del FAS.

Tab. 5.4 – Andamento tendenziale delle finanza pubblica regionale nel periodo 2008–2013

(importi in milioni di euro)	2008 (dati consuntivo)	2009 (dati consuntivo)	VALORI TENDENZIALE DPEF			
			2010	2011	2012	2013
ENTRATE CORRENTI (+)	14.956	15.640	14.699	14.122	14.399	14.719
<i>in % del PIL</i>	<i>17,08</i>	<i>18,18</i>	<i>16,86</i>	<i>15,83</i>	<i>15,68</i>	<i>15,53</i>
– Imposte dirette	5.790	5.793	5.785	5.749	5.850	5.965
– Imposte indirette	3.031	3.075	3.121	3.195	3.244	3.312
– Altri tributi propri	2.454	2.405	2.455	2.480	2.505	2.529
– Trasferimenti correnti	3.141	3.022	2.848	2.548	2.608	2.671
– Altre entrate correnti	540	1.345	490	150	192	242
SPESE CORRENTI (-)	17.778	15.518	15.598	15.990	16.235	16.493
<i>in % del PIL</i>	<i>20,30</i>	<i>18,04</i>	<i>17,89</i>	<i>17,92</i>	<i>17,68</i>	<i>17,40</i>
– Redditi da lavoro dipendente	1.624	1.695	1.807	1.866	1.895	1.926
<i>di cui per personale in servizio</i>	820	804	850	887	901	916
<i>di cui per personale in quiescenza</i>	561	613	650	660	671	682
<i>di cui per oneri accessori</i>	206	239	267	279	283	288
– Consumi intermedi	1.024	1.382	1.360	1.483	1.511	1.520
– Trasferimenti correnti	13.203	10.269	10.349	10.535	10.735	10.939
– Interessi passivi e redditi da capitale	234	300	302	315	314	320
– Altre spese correnti	1.693	1.872	1.780	1.791	1.780	1.788
RISPARMIO PUBBLICO (A)	-2.822	122	-899	-1.868	-1.836	-1.774
<i>in % del PIL</i>	<i>-3,22</i>	<i>0,14</i>	<i>-1,03</i>	<i>-2,09</i>	<i>-2,00</i>	<i>-1,87</i>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (B)	787	4.104	2.474	2.630	2.462	1.904
<i>in % del PIL</i>	<i>0,90</i>	<i>4,77</i>	<i>2,84</i>	<i>2,95</i>	<i>2,68</i>	<i>2,01</i>
Vendita di beni imm. ed affrancazione di canoni	6	47	672	202	202	2
– Trasferimenti di capitali	781	4.057	1.802	2.428	2.260	1.902
SPESE IN CONTO CAPITALE (C)	2.935	2.680	2.764	2.290	2.580	2.664
<i>in % del PIL</i>	<i>3,35</i>	<i>3,12</i>	<i>3,17</i>	<i>2,57</i>	<i>2,81</i>	<i>2,81</i>
– Investimenti fissi e lordi ed acquisti ecc.	940	660	804	925	848	844
– Contributi agli investimenti	783	905	813	947	892	756
– Altri trasferimenti in c/capitale	1.212	1.115	1.147	1.399	1.485	1.064
INDEBITAMENTO (-) ACCREDITAMENTO (+) NETTO (A+B-C)	-4.970	1.546	-1.189	-1.527	-1.954	-2.534
<i>in % del PIL</i>	<i>-5,68</i>	<i>1,80</i>	<i>-1,36</i>	<i>-1,71</i>	<i>-2,13</i>	<i>-2,67</i>
– Rimborso di crediti e di anticipazioni (D)	41	32	92	24	24	104
– Acquisizioni di attività finanziarie (E)	159	212	180	111	114	114
RISULTATO DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE (F=B+D-C-E)	-2.266	1.244	-378	253	-208	-770
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+) (G = A + F)	-5.088	1.366	-1.277	-1.614	-2.044	-2.544
<i>in % del PIL</i>	<i>-5,8</i>	<i>1,6</i>	<i>-1,5</i>	<i>-1,8</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,7</i>
Rimborso passività finanziarie (-) (H)	228	211	861	232	244	262
FABBISOGNO (I=G-H)	-5.316	1.155	-2.138	-1.846	-2.288	-2.806
<i>in % del PIL</i>	<i>-6,07</i>	<i>1,34</i>	<i>-2,45</i>	<i>-2,07</i>	<i>-2,49</i>	<i>-2,96</i>
– Accensione di prestiti (+) (L)	3.280	0	832	261	380	0
Risultato complessivo della gestione di bilancio (entrate-spese)	-2.036	1.155	-1.306	-1.585	-1.908	-2.806
<i>in % del PIL</i>	<i>-2,33</i>	<i>1,34</i>	<i>-1,50</i>	<i>-1,78</i>	<i>-2,08</i>	<i>-2,96</i>
PIL nominale della Sicilia	87.582	86.016	87.206	89.211	91.824	94.783

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

L'esercizio finanziario 2010 Dai dati della tabella 5.4 si evidenzia che nel 2010 l'andamento delle finanze regionali è stato negativamente condizionato dalla crescita delle spese correnti, dovuta alla maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria, all'incremento degli oneri relativi ai lavoratori del settore forestale e del trasporto pubblico locale, ai rinnovi contrattuali del personale regionale e alle emergenze rifiuti. **A ciò si è contrapposta una riduzione delle entrate correnti e di quelle in conto capitale**, a seguito della mancata realizzazione di alcune risorse ed in particolare del mancato ricorso al mercato finanziario, delle difficoltà nella realizzazione delle entrate relative alla valorizzazione del patrimonio regionale, al ritardo nel trasferimento delle risorse statali relative al FAS. E' da rilevare, in tal senso, che il tendenziale 2010 riporta una stima di entrata di 672 milioni di euro derivante dalla vendita di beni immobili; su tale dato appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica ha determinato la limitazione all'assunzione di impegni di spesa di capitoli del bilancio della Regione, disposta con decreto del Presidente della Regione dello scorso 15 ottobre.

La relazione sulla situazione economica e finanziaria della Regione, depositata il 3 novembre presso la Commissione bilancio, rileva che le criticità sopra ricordate, **se non affrontate col dovuto rigore, comporteranno un disavanzo finanziario per l'anno in corso che difficilmente si potrà coprire nell'esercizio 2011** e che consoliderà la situazione debitoria della Regione nei confronti dei terzi.

Tab. 5.5 - Stato di attuazione della spesa regionale al 30 giugno 2010: totale spese per amministrazione

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTO AGGIORNATO	IMPEGNI	PAGAMENTI COMPETENZA	RAPP. %	
	2010	2010	2010	IMP/ STANZ	PAG/ STANZ
1. Presidenza della Regione	404.053.582,35	77.406.186,34	29.364.416,08	19,2	7,3
2. Assessorato regionale delle attività produttive	507.303.098,63	77.381.191,64	39.140.350,20	15,3	7,7
3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	170.147.161,26	34.446.515,83	22.655.431,68	20,2	13,3
4. Assessorato regionale dell'economia (al netto dei fondi)	4.350.552.584,32	957.525.001,26	848.427.845,55	22,0	19,5
5. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	975.069.312,72	57.704.016,04	6.316.250,68	5,9	0,6
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	1.035.470.774,72	445.354.816,49	260.114.836,20	43,0	25,1
7. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica	2.683.239.152,18	937.864.753,08	754.790.319,92	35,0	28,1
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità	1.407.562.039,56	462.569.684,83	167.549.095,71	32,9	11,9

9. Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	1.112.172.765,29	498.276.976,32	185.525.621,86	44,8	16,7
10. assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari	1.006.973.642,28	132.333.812,22	58.961.349,19	13,1	5,9
11. Assessorato regionale della salute	8.542.806.827,05	4.008.017.964,06	3.901.020.979,50	46,9	45,7
12. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente	526.388.492,49	106.236.237,51	54.568.738,92	20,2	10,4
13. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	223.181.013,13	74.675.981,13	30.765.704,68	33,5	13,8
TOTALE AL NETTO DEI FONDI	22.944.920.445,98	7.869.793.136,75	6.359.200.940,17	34,3	27,7
FONDI	5.066.634.296,76	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTALE COMPLESSIVO	28.011.554.742,74	7.869.793.136,75	6.359.200.940,17	28,1	22,7

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

Il periodo 2011-2013 il trend negativo è destinato a protrarsi nel triennio 2011-2013, determinando un progressivo peggioramento dei principali saldi della finanza pubblica regionale e rendendo, pertanto, necessaria l'adozione di manovre correttive che garantiscano il sostanziale equilibrio tra le risorse acquisibili e gli impieghi del bilancio regionale.

Ciò comporterà una inevitabile contrazione della spesa corrente: il compito del legislatore regionale dovrà, pertanto, essere quello di attuare un corretto bilanciamento tra l'obiettivo del risanamento finanziario e quello di non deprimere ulteriormente il trend delle principali variabili macroeconomiche, evitando un nuovo peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro.

La tabella 5.6 mostra l'andamento tendenziale delle entrate tributarie nel periodo di riferimento del DPEF, la tabella 5.7 l'andamento delle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare, la tabella 5.8 il trend dei trasferimenti per le autonomie locali, la tabella 5.9 l'andamento tendenziale delle spese per il personale in servizio ed in quiescenza, la tabella 5.10 il trend delle entrate e delle spese del fondo sanitario regionale.

Tab. 5.6 – Andamento tendenziale delle entrate tributarie
(in milioni di euro)

	2009	2010	2011	2012	2013
Imposte dirette	5.793	5.785	5.749	5.850	5.965
Variazione annua percentuale	-0,1	-0,1	-0,6	1,8	2,0
Incidenza sul Pil regionale	6,7	6,6	6,4	6,4	6,3
Imposte indirette	3.075	3.121	3.195	3.244	3.312
Variazione annua percentuale	1,5	1,5	2,4	1,5	2,1
Incidenza sul Pil regionale	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

Sia le imposte dirette che quelle indirette mostrano un trend poco vivace, confermando le difficoltà a reperire risorse per il finanziamento degli impegni del bilancio regionale. Le limitate variazioni positive sono infatti ascrivibili interamente all'incremento dei valori nominali di beni e

servizi. Le previsioni contenute nel DPEF appaiono condivisibili alla luce dell'andamento macroeconomico regionale.

Tab. 5.7 – Andamento valorizzazione del patrimonio immobiliare

	2008	2009	VALORI TENDENZIALE DPEF			
	(dati consuntivo)	(dati consuntivo)	2010	2011	2012	2013
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	6	47	672	202	202	2

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

Come rilevato in precedenza, il tendenziale 2010 stima entrate da valorizzazione del patrimonio immobiliare pari a 672 milioni di euro. Per quanto riguarda le stime relative agli esercizi 2011–2013, appare opportuno acquisire informazioni dal Governo per verificarne la possibilità di realizzazione. Si evidenzia che il disegno di legge n. 630 contabilizza per l'esercizio 2011 entrate pari a 452 milioni di euro; si ricorda, infine, che le stime del DPEF presentato lo scorso anno indicavano in 6 milioni di euro le entrate da realizzare in ciascuno degli esercizi del quadriennio 2010–2013.

Tab. 5.8 – Andamento trasferimenti per le autonomie locali

(in milioni di euro)

Fondi per le autonomie locali	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Comuni						
Cap. 183303 – 191301	786,0	785,0	748,5	733,4	751,3	746,9
Cap. 182519	7,8	7,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Cap. 182526	13,2	13,7	30,0	30,0	7,7	7,7
Cap. 582407 – 582409 – 590402	68,5	91,3	97,8	100,9	105,2	109,6
Totale trasferimenti	875,5	896,9	889,0	877,0	877,0	877,0
Province						
Cap. 183304 – 191302	48,4	37,0	41,2	40,9	40,9	40,9
Cap. 582408 – 590403	3,9	3,7	4,8	5,1	5,1	5,1
Totale trasferimenti	52,3	40,7	46,0	46,0	46,0	46,0

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

Rispetto al 2009, il tendenziale dei trasferimenti ai comuni dovrebbe contrarsi a fine 2010 e nel 2011, per tornare, nel biennio successivo, sui livelli dell'anno in corso. La parte relativa alla finanza locale indica tra gli interventi correttivi la **parametrazione del fondo delle autonomie locali a una quota di compartecipazione del gettito IRE di competenza regionale**. Ciò determinerebbe una riduzione dei trasferimenti, che andrebbe compensata con misure direttamente incidenti sui bilanci degli enti locali. Su tale aspetto (che trova corrispondenza nell'articolo 38 del disegno di legge finanziaria 2011) appare utile un approfondimento in sede di esame del DPEF.

Tab. 5.9 – Andamento tendenziale delle spese per il personale in servizio e in quiescenza
(in milioni di euro)

Spese per il personale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>- In servizio al netto degli oneri sociali</i>	778	820	849	850	887	901	916
Variazione percentuale annua	7,4	5,4	3,5	2,3	2,2	1,9	1,9
Incidenza sul Pil regionale	0,91	0,94	0,93	0,97	0,99	0,98	0,97
<i>- In quiescenza</i>	542	561	613	650	660	671	682
Variazione percentuale annua	8,4	3,5	9,3	6,0	1,6	1,6	1,6
Incidenza sul Pil regionale	0,63	0,64	0,71	0,75	0,74	0,73	0,72

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

L'incidenza sul Pil regionale delle spese sia per il personale in servizio che per quello in quiescenza è destinata a crescere. Appare utile chiarire se le stime tengano conto dell'attuazione dell'articolo 17 bis del DPR n. 165/2001, concernente la vicedirigenza.

Tab. 5.10 – Andamento delle entrate e delle spese del Fondo sanitario regionale
(in milioni di euro)

Finanziamento del Fondo Sanitario	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entrata						
Cap. 3415 – Fondo sanitario nazionale	2.480,3	2.464,9	2.334,1	2.279,6	2.344,0	2.410,2
Variazione percentuale annua	4,5	-0,6	-5,3	-2,3	2,8	2,8
Cap. 1608– IRAP	1.758,9	1.617,5	1.666,0	1.716,0	1.767,5	1.820,5
Variazione percentuale annua	1,8	-8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- di cui destinata alla spesa sanitaria	1.583,0	1.455,7	1.499,4	1.544,4	1.590,7	1.638,4
Cap. 1609 – Addizionale IRPEF	495,2	523,3	341,6	351,8	362,4	373,2
Variazione percentuale annua	64,7	5,7	-34,7	3,0	3,0	3,0
Stima gettito IRAP e addizionale IRPEF per maggiorazione aliquote	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	4.734,3	4.605,6	4.341,6	4.347,3	4.473,9	4.603,9
Quota 10% IRAP a favore della Regione	175,9	161,7	166,6	171,6	176,8	182,1
Riepilogo entrate destinate alla sanità	4.558,5	4.443,9	4.175,0	4.175,7	4.297,1	4.421,9
Variazione percentuale annua	5,6	-2,5	-6,1	0,0	2,9	2,9
Spese						
Cap. 413301 – Quota FSN	1.899,6	2.235,1	1.994,2	1.939,7	2.004,2	2.070,4
Cap. 413307 – Quota IRAP	1.888,9	1.805,1	1.841,0	1.896,2	1.953,1	2.011,7
Cap. 412525 – Servizio 118	127,8	122,2	121,9	121,9	121,9	121,9
Cap. 215204 – Mobilità	209,7	224,2	203,8	203,8	203,8	203,8
Altri capitoli	14,6	76,0	14,2	14,2	14,2	14,2
Cap. 413302 – Quota Regione	3.930,8	4.151,8	4.152,6	4.153,3	4.270,4	4.390,8
Percentuale di compartecipazione	48,7	48,2	49,9	49,9	49,8	49,8
TOTALE SPESA	8.071,33	8.614,35	8.327,62	8.329,01	8.567,50	8.812,71
Variazione percentuale annua	5,9	6,7	-3,3	0	2,9	2,9

Fonte: Ragioneria Generale della Regione

A fronte di una sostanziale stabilità delle entrate, **il trend delle spese del fondo sanitario regionale appare in forte aumento a partire dal 2012.**

L'indebitamento della Regione Nel corso del 2009 l'esposizione debitoria della Regione è rimasta inalterata, non essendosi contratto nuovo debito. A fine 2010, qualora non si desse corso ad alcuna nuova operazione sul mercato finanziario, nonostante l'autorizzazione ad effettuare ulteriore indebitamento per 682,5 milioni di euro disposta dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 2009 e dall'art. 1 della legge regionale n. 11 del 2010, **il debito residuo regionale ammonterebbe a 3,9 miliardi di euro**, la spesa relativa al rimborso del capitale registrerebbe una riduzione, passando da 359 a 274 milioni di euro, e la spesa per interessi scenderebbe da 266 a 255 milioni di euro. Sarebbe utile, in tal senso, chiedere al Governo chiarimenti in ordine alla volontà di dar corso alle operazioni autorizzate ed alla relativa tempistica.

L'attuale struttura del debito regionale è per il 90,8% a carico della Regione e per il 9,2% a carico dello Stato. **Il 70,4% del debito è a tasso fisso ed il 29,6% a tasso strutturato**; la vita media del debito residuo è pari a 13,1 anni ed il servizio del debito costituisce circa il 4% delle entrate correnti.

Il patto di stabilità Il patto di stabilità è attualmente disciplinato dall'art. 77 ter, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 14, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La Regione, secondo il disposto del citato comma 6 dell'art. 77 ter, ha definito con il Ministero dell'economia e delle finanze il patto di stabilità interno per il 2009, **garantendo di mantenere gli impegni ed i pagamenti relativi alle spese finali nella misura concordata nell'esercizio 2008, ridotta dello 0,6%**. Tale impegno è stato rispettato nel corso del 2009.

Per il 2010 non si è viceversa ancora pervenuti ad un accordo sul patto di stabilità, nonostante la Regione abbia già formulato al Ministero le proprie proposte.

Occorre sottolineare che **la manovra varata dal Governo nazionale con il citato decreto legge n. 78 del 2010 ha determinato ulteriori vincoli alla finanza regionale**, comportando una riduzione dei trasferimenti diretti da parte dello Stato ed imponendo un ulteriore contenimento delle spese correnti. La Ragioneria generale dello Stato ha stimato che l'impatto della manovra sul bilancio della Regione, ai fini del patto di stabilità, dovrebbe attestarsi su 176 milioni di euro nel 2011 e su 352 milioni di euro nel biennio 2012-2013, rendendo ancor più necessaria l'adozione di interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale.

Il quadro programmatico e la manovra di bilancio Nel difficile contesto macroeconomico e finanziario delineato, la manovra di bilancio per il triennio 2011-2013 tenderà a porre in essere adeguate politiche di rivisitazione, contenimento e razionalizzazione della spesa regionale, in particolare di parte corrente, e di attivazione di procedure volte a garantire una maggiore stabilità nell'acquisizione delle entrate all'erario regionale.

Il DPEF elenca una serie di politiche di intervento, senza tuttavia quantificarne gli effetti finanziari tanto sul versante delle entrate che su quello delle spese. Ciò determina l'impossibilità di valutare ex ante l'impatto della manovra sui conti regionali e, conseguentemente, di misurare gli scostamenti ex post.

Fatta questa necessaria premessa, le principali politiche che il Governo regionale intende perseguire concernono **lo snellimento e la semplificazione delle decisioni amministrative** (si veda,

in tal senso, il ddl nn. 520-144 bis) **nonché la stabilizzazione delle finanze regionali**. Si intende intervenire per incrementare la digitalizzazione ed informatizzazione dell'attività della pubblica amministrazione, migliorandone l'efficienza ed abbattendone i costi, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio delle famiglie e delle imprese.

Nell'ambito della stabilizzazione finanziaria, il Governo intende ridurre i costi della politica, contenere le spese relative al personale, attraverso il blocco dei contratti per il periodo 2010-2013, diminuire le spese correnti degli organismi, comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa.

Il Governo intende procedere, altresì, **al riordino delle società a partecipazione regionale**, anche attraverso l'accorpamento e la soppressione di alcuni enti (già previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2010), alla soppressione dei consorzi ASI ed alla contestuale costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (per cui è all'esame della Commissione bilancio il disegno di legge n. 605), alla soppressione dell'ARAN Sicilia, attribuendo le competenze alla corrispondente Agenzia nazionale, all'accorpamento dell'IRCAC e della CRIAS in un unico soggetto gestore dei fondi regionali.

Nell'ambito degli interventi per gli enti locali, come detto in precedenza, il Governo punta a riconoscere agli stessi una quota di imposte di competenza regionale, **riducendo al contempo i trasferimenti a valere sul fondo per le autonomie. Intende, altresì, rivedere l'articolazione e i poteri delle province regionali**, favorendo le aggregazioni intercomunali sulla base di soglie minime di popolazione e di territorio; i costituendi liberi consorzi tra comuni dovrebbero avere un assetto organizzativo molto più snello di quello delle attuali province e dovrebbero avvalersi in misura prevalente degli organi e degli uffici dei comuni che ne fanno parte, al fine di ottenere economie di scala.

Tra le misure finalizzate alla ripresa dei settori produttivi, particolare rilievo viene dato all'incentivazione di produzioni di energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al fotovoltaico ed al minieolico, nonché alla valorizzazione degli attrattori culturali e territoriali. Saranno inoltre promosse iniziative per il rilancio del settore primario, ritenuto strategico per lo sviluppo della Sicilia.

Tenuto conto del moderato impatto dei precedenti cicli di programmazione sull'economia regionale, **il Governo prevede di procedere ad una rimodulazione dei fondi strutturali comunitari e statali**, riducendo le numerose linee di intervento in atto previste al fine di privilegiare gli interventi correttivi dell'attuale ciclo economico.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 23 - 2010

DDL n. 520-144 bis “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”

Note sulla quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria

XV legislatura – 15 novembre 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	520-144 bis
Titolo	Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale
Iniziativa:	governativa
Commissione di merito:	I Commissione
Relazione tecnica:	no

Ai fini dell'analisi delle refluenze finanziarie del disegno di legge n. 520-144 bis, appare opportuno ripercorrere alcuni aspetti relativi a iter e contenuto:

- si rileva preliminarmente che **la relazione di accompagnamento al testo originario del disegno di legge n. 520** (cui è stato abbinato il disegno di legge n. 144) **non può configurarsi quale relazione tecnica** mancando, tra l'altro, la verifica della Ragioneria generale della Regione;
- il testo del disegno di legge n. 520-144/A esaminato dall'Aula nello scorso mese di giugno conteneva una **clausola di invarianza degli oneri finanziari** in base alla quale il testo non è stato preventivamente sottoposto al parere della Commissione Bilancio;
- a seguito del rinvio del disegno di legge in Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 121 quater, comma 2, del Regolamento interno, il nuovo testo (**ddl n. 520-144 bis**), approvato dalla Commissione Affari istituzionali, è stato trasmesso alla Commissione Bilancio per il parere sugli aspetti di carattere finanziario. Tale nuovo testo contiene **alcune norme che determinano, o sono suscettibili di determinare, oneri per il bilancio della Regione.**

Nessuno dei sopraccitati articoli indica però una quantificazione della spesa ed è, parimenti, **assente alcuna previsione sulla copertura finanziaria.**

Si sottolinea, inoltre, che il disegno di legge impone una serie di adempimenti nel campo della telematica agli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché a tutti gli altri soggetti individuati dall'articolo 11 della legge regionale n. 10/1991 che, pur non determinando oneri diretti a carico del bilancio regionale, meritano di essere considerati.

Per una compiuta valutazione delle ricadute sul bilancio derivanti dall'approvazione del disegno di legge, occorre pertanto acquisire dati, informazioni e chiarimenti sia dal Governo che dal relatore. Si sottopongono in tal senso all'attenzione della Commissione Bilancio i seguenti articoli:

ART.	Oggetto della norma	Effetti finanziari	Note
2	Tempi di conclusione del procedimento	Oneri non quantificati	Viene modificato ed integrato l'articolo 2 della l.r. n.10/1999, prevedendo un indennizzo da parte dell'amministrazione regionale (nonché degli altri enti di cui all'articolo 1 della stessa legge) nel caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti avviati a istanza di parte.
3	Utilizzo della telematica	Possibili oneri non quantificati	Gli articoli contengono norme circa l'utilizzazione della telematica, la domiciliazione amministrativa telematica, la posta elettronica certificata, la carta di identità elettronica, la pubblicazione e pubblicità sui siti web e sul portale telematico unico. Appare opportuno verificare se i conseguenti adeguamenti del sistema informativo regionale comportino maggiori spese ovvero possano essere realizzati nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio, eventualmente inserendo tale indicazione nel testo del disegno di legge. Per una analisi dell'andamento dei capitoli di spesa relativi all'informatizzazione, si rinvia alla successiva tabella riguardante l'informatica di servizio
4	Presentazione di istanze		
5	Partecipazione telematica al procedimento amministrativo		
16	Sportello unico attività produttive		
24	Informatica, trasparenza e innovazione tecnologica		
25	Istituzione del portale telematico unico		
20, comma 10	Chiusura dei lavori, collaudo e controlli	Oneri non quantificati	Prevede, nel caso di ritardo nei controlli, un indennizzo pari all'1% dell'investimento effettuato a carico dell'amministrazione procedente. Nonostante l'azione di rivalsa nei confronti del dirigente responsabile del

			procedimento, si ritiene necessaria una apposita previsione di spesa
24, comma 3	Informatica trasparenza e innovazione tecnologica (pubblicazione su quotidiani)	Oneri non quantificati	Prevede la pubblicazione per estratto, sui quattro quotidiani regionali a maggiore diffusione, delle informazioni relative al bilancio ed all'elenco dei consulenti
26	Rapporto annuale sulla modernizzazione dell'amministrazione regionale	Possibili oneri non quantificati in assenza di clausola di invarianza	Si suggerisce l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria qualora l'intento sia quello di non far discendere nuovi oneri dall'applicazione della norma
27	Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione	Possibili oneri non quantificati in assenza di clausola di invarianza	Si suggerisce l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria qualora l'intento sia quello di non far discendere nuovi oneri dall'applicazione della norma
29	Formazione del personale nel settore degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia	Possibili oneri non quantificati in assenza di clausola di invarianza	Si suggerisce l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria, atteso il carattere programmatico della norma

Nella tabella successiva sono riportati i dati dei capitoli di spesa relativi all'informatica di servizio, tratti dal disegno di legge n. 630 "Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013".

Informatica di servizio (*importi in migliaia di euro*)

Denominazione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento aggiornato	Impegnato di competenza	Previsioni di competenza		
	2010	2010	2010	2011	2012	2013
Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della Regione e per le finalità di cui all'art. 56 della l.r. n. 10/1999	8.000	2.783	806	44.000	26.000	26.000

Capitolo 612002 Spese per acquisto di hardware e software necessari al funzionamento ed al coordinamento dei sistemi informativi della Regione; altre spese di investimento connesse ai sistemi informativi medesimi	3.000	3.000	472	50.000	35.000	35.000
Capitolo 612013 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 4.2.2 del POR FESR 2007-2013	11.444	11.444	0	11.444	0	0
Capitolo 612014 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 4.2.1 del POR FESR 2007-2013	1.373	1.373	0	1.373	0	0
Capitolo 612016 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 5.1a "Automazione e dematerializzazione dei processi" del PAR FAS 2007-2013	37.832	23.830	0	33.498	28.432	5.272
Capitolo 612017 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 5.1b "Progetto TESI-completamento sistema informativo del territorio" del PAR FAS 2007-2013	9.500	9.500	0	7.000	7.625	5.875



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 24 - 2010

La sessione di bilancio

Note sulle procedure per
l'esame dei documenti di bilancio
e per la redazione degli emendamenti

XV legislatura – 18 novembre 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Documentarista sig.ra Piera Cangelosi

Coadiutore parlamentare sig.ra Maria Militello

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372 - fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA INTRODUTTIVA

Le note contenute nel documento sono predisposte nella fase di avvio della sessione di bilancio per fornire alla discussione un quadro di riferimento sistematico in una materia che, sotto il profilo giuridico e regolamentare, è caratterizzata da oggettivi elementi di complessità. I documenti di riferimento per lo svolgimento della sessione di bilancio di quest'anno sono il disegno di legge n. 630 *'Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013'* ed il disegno di legge n. 631 *'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale'* (legge finanziaria).

Occorre tenere presente che l'eventuale approvazione, dopo la presentazione del bilancio di previsione, di leggi aventi effetti finanziari sul bilancio 2011-2013, comporterà l'obbligo di presentazione da parte del Governo di una nota di variazioni. Sotto il profilo procedurale, tuttavia, la circostanza non comporta modifiche significative. Ciò in quanto il testo di riferimento sul quale effettuare l'esame sarà costituito dai testi già depositati, integrati con i contenuti della nota di variazioni.

Si ricorda, altresì, che in considerazione delle finalità prevalentemente 'operative' del presente documento, le note che seguono riassumono esclusivamente il contenuto e la struttura del bilancio e della finanziaria, i rapporti giuridico-contabili e procedurali tra i due documenti e infine le modalità di svolgimento della sessione di bilancio nelle commissioni di merito, nella Commissione bilancio ed in Aula.

Si è aggiunta, inoltre, una serie di indicazioni pratiche per la redazione degli emendamenti e per la formulazione delle coperture finanziarie degli stessi.

In appendice si riportano, infine, le disposizioni del Regolamento interno che disciplinano la sessione di bilancio ed alcune delle principali norme regionali di riferimento per lo svolgimento dell'esame.

INDICE

Il bilancio a legislazione vigente	7
La legge finanziaria	17
Lo svolgimento della sessione di bilancio.....	22
Il bilancio e la finanziaria nelle commissioni	24
Il bilancio e la finanziaria in Aula	26
Note per la formulazione degli emendamenti.....	30
Appendice.....	31

IL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

La struttura del disegno di legge di bilancio è definita dall'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Il bilancio è esposto per centri di responsabilità corrispondenti ai diversi dipartimenti regionali e ad altri uffici cui è affidata la gestione delle relative risorse.

Dipartimenti ed uffici espongono al loro interno le entrate e le spese distinte per titoli, aggregati economici ed unità previsionali di base (UPB).

Le previsioni sono formulate solo in termini di competenza con riferimento alle UPB ed in termini anche di cassa per l'insieme delle UPB riconducibili al medesimo centro di responsabilità.

Le previsioni contenute nel "bilancio a legislazione vigente" costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente rispetto al quale la manovra in "finanziaria" rappresenta invece l'insieme delle "correzioni" da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali a quelli fissati dai documenti programmatici.

Il concetto di legislazione vigente viene integrato con quello di "bilancio a politiche invariate" allorché la quantificazione che viene iscritta in bilancio non è recata da una specifica previsione normativa ma viene operata riproponendo lo stanziamento dell'esercizio precedente.

In realtà, l'impostazione seguita dal Governo nella predisposizione del documento adotta un criterio diverso da quello sopra descritto, ispirandosi alla necessità di determinare gli stanziamenti dei capitoli in modo funzionale all'esigenza di realizzare, comunque, l'equilibrio contabile del bilancio.

Le unità previsionali di base costituiscono l'oggetto della manifestazione di volontà deliberativa dell'Assemblea.

Nella legge di approvazione del bilancio sono individuate, annualmente, le UPB in un apposito allegato (si veda, a tal proposito, l'articolo 6 del disegno di legge n. 630 di approvazione del bilancio 2011 e triennale 2011-2013).

Gli emendamenti agli stati di previsione del bilancio devono essere, dunque, riferiti alle unità previsionali di base.

Non sono pertanto ammissibili emendamenti riferiti ai capitoli.

Nel caso in cui un emendamento contenga il riferimento, oltre che all'unità previsionale di base, anche ad uno o più capitoli contenuti all'interno di questa, il riferimento al capitolo deve intendersi sostanzialmente come non apposto.

Le unità previsionali di base sono individuate mediante una sequenza di cinque numeri.

Come già nel 2010, il disegno di legge di bilancio 2011 ha adeguato la denominazione di ciascuna amministrazione e delle relative rubriche al Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione”* che ha ridisegnato, con decorrenza 1 gennaio 2010, l'articolazione dell'amministrazione centrale della Regione e dei relativi dipartimenti.

Vediamo alcuni esempi con riferimento all'elenco delle UPB allegato alle previsioni 2011:

- UPB 2.2.1.1.1 indica l'amministrazione 2 (Assessorato regionale delle attività produttive), il dipartimento 2 (dipartimento delle attività produttive), il titolo 1 (spese correnti), l'aggregato economico 1 (spese di funzionamento), la UPB 1 (personale);
- UPB 5.3.1.1.1 indica l'amministrazione 5 (Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità), il dipartimento 3 (dipartimento regionale dell'energia), il titolo 1 (spese correnti), l'aggregato economico 1 (spese di funzionamento), la UPB 1 (personale);

- UPB 7.2.1.5.2 indica l'amministrazione 7 (Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica), il dipartimento 2 (dipartimento regionale funzione pubblica e personale), il titolo 1 (spese correnti), l'aggregato economico 5 (oneri comuni relativi a spese di parte corrente), la UPB 2 (beni e servizi).

I capitoli in cui si articolano le UPB sono, invece, esposti nell'apposito allegato tecnico alla legge di bilancio, denominato "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base", per finalità esclusivamente conoscitive.

Contestualmente all'entrata in vigore della legge di bilancio (cioè dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea), l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto, provvede a ripartire le disponibilità delle unità previsionali di base nei capitoli in cui queste si articolano per le finalità connesse con la gestione e la rendicontazione delle entrate e delle spese "sulla base dell'allegato tecnico".

Le modifiche apportate al progetto di bilancio nel corso della discussione parlamentare e fino all'approvazione dello stesso formano oggetto di ripartizione in capitoli, con apposita nota di variazioni predisposta dal Governo.

L'articolato del bilancio

Con la nuova struttura dei documenti finanziari, l'articolato del bilancio si presenta piuttosto semplificato.

Articolo 1

Con l'articolo 1 del disegno di legge viene approvato lo stato di previsione dell'entrata (Tabella A). La sua votazione avviene dopo l'esame e la deliberazione sugli emendamenti alle entrate e sulla tabella A nel suo complesso. **La tabella A espone lo stato di previsione dell'entrata e contiene**

le previsioni di gettito relative a tutte le entrate previste a legislazione vigente.

Se si considera la natura prevalentemente tecnico-finanziaria delle previsioni di entrata formulate dal Governo, gli emendamenti relativi alle stesse dovrebbero avere l'esclusiva finalità di correggere motivatamente tali previsioni. In questo senso, eventuali correzioni ad una supposta sottostima dei primi tre titoli delle entrate, piuttosto che alla compensazione di maggiori spese, andrebbero riservate al miglioramento del saldo.

Sembra al riguardo opportuno sottolineare che sia alla Camera che al Senato è pacificamente adottato il principio di non ammettere emendamenti strutturati in maniera tale da contenere compensazioni tra maggiori spese e previsioni di aumenti delle entrate finali a legislazione vigente: gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata, sia quando ne comportino l'incremento sia quando ne dispongano la diminuzione, possono essere ammessi solo se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la fondatezza delle modifiche da apportare.

In tal caso, come detto, gli emendamenti in aumento delle entrate non devono recare compensazioni con maggiori spese: dalla loro approvazione può discendere esclusivamente un miglioramento dei saldi. Gli emendamenti che, viceversa, recano diminuzioni delle previsioni di entrate debbono essere sempre compensati.

Articolo 2

Con l'articolo 2 si approva lo stato di previsione della spesa (Tabella B).

La sua votazione avviene dopo l'esame e la deliberazione sugli emendamenti alla spesa relativi a tutte le amministrazioni e sulla tabella B nel suo complesso. **In questa fase della procedura si prendono in esame solo gli emendamenti riferiti al bilancio a legislazione vigente**, cioè gli emendamenti recanti manovre compensative tra voci la cui quantificazione avviene con la legge di bilancio.

Occorre, tuttavia, tenere conto quest'anno della decisione assunta dalla Presidenza dell'Assemblea nell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno, con la quale si è ritenuto di ricondurre le variazioni introdotte alle UPB nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria, ex articolo 38 del testo, all'interno del bilancio a legislazione vigente.

Tale decisione, pur non incidendo sui contenuti e sui saldi complessivi della manovra, ha infatti effetti sia sulla sistematica dei documenti contabili che sulla procedura relativa all'esame degli stessi. Riguardo alla sistematica, bisogna tenere conto che, dal prospetto allegato al disegno di legge n. 631, occorrerà cancellare la voce connessa alle riduzioni dei capitoli ex articolo 38 e riportare nelle corrispondenti rubriche del bilancio i relativi importi. **Sotto il profilo procedurale, ciò comporterà che gli emendamenti a tali UPB andranno presentati al disegno di legge n. 630.** Lo stanziamento dei capitoli di cui all'elenco 1 su cui presentare eventuali emendamenti è quindi il risultato della differenza tra la previsione originaria e la variazione per adeguamento del capitolo.

Fissato l'ammontare complessivo delle entrate con il voto espresso sull'articolo 1 del disegno di legge, **gli emendamenti alla spesa dovranno necessariamente avere carattere compensativo nell'ambito della Tabella B del bilancio:** gli emendamenti che non realizzano tale condizione sono pertanto inammissibili.

Si può, altresì, considerare come dato acquisito della procedura la modalità adottata nel corso dello svolgimento delle ultime sessioni di bilancio circa l'inammissibilità di votazioni per parti separate di emendamenti formati da una pluralità di proposte di variazione, allorché tale modalità di voto dovesse comportare la possibile alterazione della copertura finanziaria dell'emendamento.

Nel caso, invece, si voglia proporre la modifica di una sola parte di emendamento (ad esempio le modalità di copertura di una maggiore spesa che si intende mantenere), allora dovrà proporsi un sub-emendamento e l'ordine di votazione sarà in questo caso quello consueto (prima il sub-emendamento e poi l'emendamento), fermo restando che non potranno

essere ammessi a votazione sub-emendamenti che, se approvati, renderebbero inammissibile l'emendamento cui sono riferiti (ad esempio nel caso in cui ne squilibrino o ne annullino la copertura).

In aggiunta a tale criterio generale della compensatività, sono da tenere presenti una serie di regole che attengono alla specifica natura della spesa oggetto della proposta di modifica, sia in aumento che in diminuzione.

Nel prosieguo si analizzano alcuni casi.

- ***Spese obbligatorie.*** Le spese obbligatorie costituiscono una tipologia di spesa generalmente riconducibile a normative che creano diritti in capo a terzi: le relative previsioni di bilancio discendono da stime tecnico-finanziarie connesse al contenuto della norma di riferimento ed al numero dei beneficiari. La disciplina di contabilità assoggetta le spese obbligatorie ad un regime particolare che prevede, tra l'altro, la loro analitica individuazione in un apposito elenco annesso al bilancio (Elenco n.1) e l'autorizzazione al Governo ad attingere dall'apposito fondo di riserva per integrare gli stanziamenti relativi a tale tipologia di spese che si rivelassero insufficienti nel corso dell'esercizio. Naturalmente sono ammissibili emendamenti riferiti a spese obbligatorie che "correggano" le previsioni recate dal progetto di bilancio purchè, anche in questo caso, le proposte siano fondate su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate. Come per le entrate finali, tuttavia, si pone il problema di quelle proposte emendative formulate in termini compensativi tra diminuzioni di spese obbligatorie ed incrementi negli stanziamenti con altre finalità di spesa. Una tale possibilità è esplicitamente esclusa sia alla Camera dei deputati che al Senato. Per quanto riguarda l'esperienza in Assemblea, si è consolidata negli ultimi anni una prassi, sia in Commissione bilancio che in Aula, volta a considerare non ammissibili emendamenti così strutturati.
- ***Stanziamenti che discendono da disposizioni legislative che ne quantificano l'ammontare ovvero che prevedono specifiche modalità di***

quantificazione. In sede di esame del bilancio a legislazione vigente sono escluse manovre su queste tipologie di spese (cosiddette “predeterminate”). Interventi su di esse potranno essere operati nell’ambito della discussione della legge finanziaria e nei limiti dalla stessa indicati, come si vedrà meglio in seguito.

- **Spese in annualità (limiti di impegno).** Si tratta di una tipologia di spese disposte prevalentemente per il concorso interessi in favore di terzi, ma anche per il pagamento in annualità di spese di diretta competenza dell’Amministrazione. Lo stanziamento di bilancio riferito ad un limite di impegno in un dato esercizio è costituito dal dato “consolidato” risultante dagli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti, compresa la loro proiezione nell’esercizio finanziario in corso (impegni che, per effetto del particolare meccanismo normativo che li riguarda, coincidono con quelli dei ruoli da pagare), oltre che dalle eventuali prime rate di nuovi limiti di impegno previsti da apposite norme autorizzative.

Risulta dunque evidente che le disponibilità di bilancio riferite a questa tipologia di autorizzazioni hanno un marcato profilo di “rigidità”, che rende problematica la possibilità di utilizzare tali spese nell’ambito di manovre compensative.

A partire dall’esercizio finanziario 2004, nella legge finanziaria si è introdotta la possibilità, con apposita tabella (tabella L), di finanziare nuovi limiti di impegno.

- **Fondi vincolati.** Si tratta di disponibilità di bilancio (contrassegnate con la lettera V) la cui destinazione ha finalità predeterminate dalla norma che le dispone. Sono, nella generalità dei casi, risorse finanziarie attivate da disposizioni nazionali che possono prevedere o meno una compartecipazione finanziaria della Regione. Per tali disponibilità non sono possibili utilizzazioni che ne modificano la destinazione e, pertanto, gli emendamenti che recassero una tale previsione sarebbero inammissibili.

- **Fondi della Programmazione europea 2007-2013.** Le nuove procedure di gestione e di utilizzo delle risorse Ue delineate dalla Commissione europea nei relativi Regolamenti (articolazione degli interventi e dei connessi capitoli per Asse, Obiettivo operativo, Dipartimento competente) hanno richiesto la predisposizione di un nuovo quadro normativo contabile di aggiornamento della disciplina regionale previgente stabilita dall'articolo 39 della legge regionale n. 8/2000 e riguardante la programmazione di "Agenda 2000".

Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 52 e 53 della legge regionale n.9/2009. La prima disposizione istituisce, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento bilancio e tesoro, due fondi: uno per la realizzazione degli interventi previsti nel PO FESR 2007-2013 e uno per la realizzazione degli interventi previsti nel PO FSE 2007-2013, ove confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea ed i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013. La norma medesima stabilisce, altresì, le procedure per l'iscrizione in bilancio, in appositi capitoli di spesa, dei relativi stanziamenti.

Con la seconda disposizione al fine di realizzare il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali, è istituito un fondo vincolato ove confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea ed i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza, per essere trasferiti all'organismo pagatore.

Si tratta, in ogni caso, sotto il profilo contabile, di una particolare tipologia di fondi cui proceduralmente vengono applicate le limitazioni prima ricordate per le spese a destinazione vincolata.

- **Capitoli relativi al PAR FAS 2007-2013.** Anche relativamente a tali capitoli non sono ammissibili emendamenti diretti a destinare le risorse del PAR FAS a differenti finalità;

Complessivamente, in relazione alle risorse appartenenti alla tipologia delle spese vincolate, in sede di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, al fine di applicare i criteri sopra indicati, è **necessario condurre l'esame del bilancio tenendo presente l'allegato tecnico**. Ciò in quanto tale documento contiene l'articolazione analitica per capitoli della spesa ed è quindi possibile verificare, nell'ambito delle singole unità previsionali di base, le risorse ivi iscritte non modificabili in quanto relative a spese giuridicamente obbligatorie, predeterminate per legge o comunque connotate in modo tale da non potere essere modificate. Occorre, infatti, considerare che **gli emendamenti ammissibili saranno solo quelli che riguardano la "quota modificabile" dello stanziamento recato dalle UPB**.

Articolo 3

Con l'articolo 3, oltre all'approvazione degli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione della spesa, si dispongono una serie di importanti autorizzazioni al Governo connesse alla gestione delle spese recate negli elenchi medesimi (tra cui variazioni compensative, prelevamenti dai fondi di riserva, iscrizione di somme allo scoperto).

Articolo 4

Riporta gli oneri da destinare alla contrattazione economica del personale dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

Articolo 5

Con esso si approva il totale generale del bilancio annuale.

Tale articolo costituisce una norma di chiusura della discussione sul bilancio annuale e ne fissa i valori che conseguono dalla discussione.

Articolo 6

Con questo articolo si approvano gli allegati n. 1 e n. 2 con l'elenco delle unità previsionali di base e delle funzioni obiettivo per l'esercizio finanziario in corso che, come previsto dalla normativa di contabilità, sono individuate annualmente con la legge di bilancio.

Articolo 7

Con l'articolo 7 si approva il bilancio pluriennale, cui è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2011-2013. L'articolo viene votato dopo l'esame delle tabelle recanti lo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale (Tabella C e Tabella D del volume di bilancio).

Articolo 8

Con l'articolo 8 si approva il quadro generale riassuntivo del bilancio con riferimento alla competenza per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, con i relativi allegati, nonché il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2011.

LA LEGGE FINANZIARIA

I contenuti della legge finanziaria sono definiti dall'articolo 3 della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento interno dell'ARS dispone, all'articolo 73 ter, comma 2, che la **Presidenza dell'Assemblea verifichi la corrispondenza tra la legge finanziaria presentata dal Governo ed il contenuto normativamente fissato provvedendo, nel caso, a stralciare le norme ritenute estranee.** La Presidenza verifica, altresì, il rispetto, nella proposta di legge finanziaria, "delle regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria". In caso di mancato rispetto dei suddetti principi, il Presidente dell'Assemblea comunica all'Aula lo stralcio delle norme inficiate.

Ai sensi del predetto articolo 73 ter, comma 2, sono stati stralciati i seguenti articoli del disegno di legge n. 631: 4, 5, 6, 7, 26, 32, 34, 35, 38 (limitatamente ai commi 3 e 4) e 44.

La legge finanziaria ha il compito di dare contenuto giuridico e contabile alla manovra di finanza pubblica: ciò al fine del conseguimento dei saldi-obiettivo e degli altri obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per raggiungere tali obiettivi, la legge finanziaria modifica conseguentemente i contenuti del bilancio a legislazione vigente.

Vediamo, dunque, con riferimento al testo all'esame delle commissioni, come è organizzata la manovra inserita nella legge finanziaria proposta e come essa si relazioni con le previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

Gli effetti della manovra e la relativa copertura sono indicati in un apposito prospetto allegato alla legge finanziaria, che serve anche da schema di riferimento per la copertura finanziaria degli oneri recati e delle eventuali

compensazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso della discussione. Nel prospetto sono riportate analiticamente:

- l'insieme delle **maggiori risorse (maggiori entrate e minori spese)** che si prevede di reperire;
- l'insieme dei **maggiori oneri (maggiori spese e minori entrate)** che si introducono rispetto alla legislazione vigente;
- **gli effetti di tale manovra sui saldi del bilancio.**

Sulla struttura e sul contenuto dell'articolato e del prospetto di copertura della legge finanziaria si rinvia all'apposito documento predisposto da questo Servizio. Qui si riportano soltanto le notazioni sulle tabelle, utili per ricostruire il quadro procedurale del disegno di legge finanziaria.

Le tabelle La struttura ed il contenuto delle singole tabelle allegate alla finanziaria, contrassegnate dalle lettere alfabetiche, sono esposti analiticamente dall'articolo 48, commi 1-8, del disegno di legge finanziaria che ne introduce la discussione. Esse recano:

- ◇ gli importi dei fondi globali di parte corrente e di conto capitale per il finanziamento delle nuove iniziative legislative (tabelle A e B);
- ◇ l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali, nel precedente esercizio, sia previsto uno stanziamento di competenza (tabella C);
- ◇ la riduzione e la abrogazione di autorizzazioni legislative di spesa (tabelle D e F);
- ◇ le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa (tabella E);
- ◇ le quantificazioni che la legislazione vigente rinvia alla legge finanziaria (tabella G);
- ◇ le spese autorizzate relative agli interventi discendenti dall'applicazione dell'articolo 200 della legge regionale n. 32/2000 (tabella I);

◇ le autorizzazioni per nuovi limiti di impegno (tabella L).

La discussione delle tabelle segue la sistematica delle stesse, tenendo conto che gli emendamenti possono recare compensazioni tra l'una e l'altra.

Ai sensi dell'articolo 128, comma 13, della legge finanziaria per il 2010 (legge regionale n. 11/2010), la tabella H, di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1999, è stata abrogata. Tale tabella conteneva la quantificazione dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studi ed altri organismi comunque denominati nonché di altre spese continuative annue.

L'articolo 38, comma 2, del disegno di legge n. 631 opera una rideterminazione delle dotazioni di numerose UPB di spesa rispetto a quella del bilancio a legislazione vigente, secondo gli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria medesima. Si ricorda che la Presidenza dell'Assemblea, nell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno, ha ritenuto di ricondurre, come già detto nel commento all'articolo 2 del bilancio, tali variazioni all'interno del bilancio a legislazione vigente. Sotto il profilo procedurale, pertanto, gli emendamenti a tali UPB andranno presentati al disegno di legge n. 630.

Gli emendamenti alla finanziaria

I criteri che regolano la definizione del contenuto tipico della finanziaria sono gli stessi che definiscono i parametri di ammissibilità degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni regolamentari che disciplinano i criteri di ammissibilità degli emendamenti nelle diverse fasi dell'iter legislativo in generale. Per gli emendamenti di spesa valgono, in finanziaria, gli stessi principi di compensatività già considerati per il bilancio. Vale, altresì, il principio del rispetto dei valori riportati dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge stessa, con cui si fissa il saldo netto da finanziare e l'autorizzazione per il ricorso al mercato; l'approvazione

dell'articolo 2, con cui è determinato l'ammontare complessivo dei fondi di riserva preclude la possibilità, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, di approvare norme la cui copertura sia a carico dei predetti fondi.

Le compensazioni, una volta approvati tali commi, andranno quindi operate nell'ambito delle disponibilità recate dalle diverse tabelle o determinate dall'articolato del disegno di legge.

Al riguardo, è opportuno ricordare che:

- il quadro della manovra complessivamente operata dalla finanziaria ed i relativi saldi sono riepilogati, come già detto, nel prospetto allegato al testo dell'articolato (art. 49 "Effetti della manovra e copertura finanziaria"), che costituisce parte giuridicamente integrante della legge e sede di riscontro delle coperture finanziarie e del rispetto dei limiti posti dall'articolo 1;
- per quanto attiene alle spese pluriennali, la manovra realizzata con le tabelle della finanziaria può operare sia nel senso di ridurre l'ammontare dell'autorizzazione legislativa che regge tali spese sia rimodulando le quote di competenza delle diverse annualità in cui si articola lo stanziamento, senza con ciò incidere sulla spesa complessiva autorizzata. Ad avviso di questo Servizio, anche se la prassi sul punto è in senso contrario, va negata, nella formulazione degli emendamenti, la possibilità di compensare proposte di nuove o maggiori spese con rimodulazioni che realizzino, in realtà, un mero rinvio di spese ad annualità successive. In effetti, la "disponibilità" di risorse che si determina con questo tipo di copertura, considerato il permanere in bilancio (sia pure a carico di un esercizio successivo) di quegli stessi oneri, dovrebbe avere la finalità di migliorare i saldi del bilancio e non quella di finanziare nuove spese nell'esercizio. Gli emendamenti riferiti a rimodulazioni che "anticipano" all'esercizio finanziario in corso quote di spese pluriennali programmate a carico degli esercizi successivi devono comunque sempre indicare la copertura della maggiore spesa;

- gli emendamenti compensati sulle disponibilità relative ai “Fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi” (tabelle A e B) possono essere riferiti sia all’obiettivo di proporre l’utilizzazione per finalità diverse da quelle indicate, ma pur sempre nell’ambito delle medesime tabelle, che a quello di impiegarne le disponibilità per coprire oneri recati da altre tabelle.

LO SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE DI BILANCIO

Il Regolamento interno dell'ARS disciplina, in una apposita sezione, le modalità di svolgimento della sessione di bilancio: dalla fissazione dei tempi, ai criteri per la programmazione dell'attività parlamentare durante la sessione, alle varie fasi di esame dei documenti finanziari.

La sessione di bilancio si articola, in effetti, in una pluralità di fasi che investono il lavoro delle commissioni di merito, della Commissione bilancio e dell'Aula, ciascuna caratterizzata da una specifica funzione e da un contenuto decisionale tipico.

Lo schema che segue illustra graficamente le diverse fasi in cui si articola la sessione di bilancio, partendo dalla presentazione dei disegni di legge da parte del Governo per finire con l'esame degli stessi da parte dell'Aula.

La sessione di bilancio

Presentazione dei ddl da parte del governo

(art. 1 l.r. 10/1999 e succ. mod. e int.)

Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il governo presenta il ddl "finanziaria", il ddl del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico



Programmazione dei lavori e della sessione di bilancio

(art. 73 bis R.I.)

La sessione di bilancio ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei ddl che deve avvenire comunque entro il mese di ottobre. La discussione in Assemblea, entro i termini indicati, si conclude con la votazione finale del ddl di bilancio; la conferenza dei Presidenti dei gruppi organizza la discussione e determina i tempi da riservare a ciascun gruppo



L'esame nella Commissione Bilancio

(artt. 73 ter e quater R.I.)

I ddl di bilancio e finanziaria sono assegnati per l'esame congiunto alla Commissione Bilancio. La Commissione svolge una discussione generale congiunta dei documenti, quindi avvia l'esame dei saldi della finanziaria e dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per le parti di competenza. Si esaminano quindi i singoli stati di previsione ed i contenuti della finanziaria unitamente alle osservazioni e proposte formulate dalle Commissioni (scaduti i termini assegnati alle Commissioni, la Commissione procede anche in mancanza di tali osservazioni e proposte) nonché agli emendamenti presentati in Commissione Bilancio. In tale sede debbono essere presentati gli emendamenti che modificano il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato nonché i totali generali delle entrate e delle spese. La Commissione nomina il relatore dei disegni di legge per l'Assemblea. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza

L'esame nelle commissioni di merito

(artt. 73 bis, ter, quater R.I.)

Le Commissioni di merito esaminano bilancio e finanziaria per le parti di rispettiva competenza entro i dieci giorni successivi all'assegnazione; in tale fase è sospesa ogni altra attività legislativa nelle Commissioni. Gli emendamenti a bilancio e finanziaria che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia; possono essere votati anche emendamenti non compensativi. Gli emendamenti accolti vengono trasmessi alla Commissione Bilancio come proposte. Ciascuna Commissione nomina altresì un relatore, che partecipi ai lavori della Commissione Bilancio, per riferire sulle proposte e sulle osservazioni formulate.



L'esame in Aula

(art. 121 sexies R.I.)

Sul ddl finanziaria e sul ddl di approvazione del bilancio di previsione si svolge una unica discussione generale. Si procede quindi con l'esame e la votazione degli articoli e delle tabelle del bilancio a legislazione vigente (che vengono approvate con riserva delle modifiche che verranno introdotte per effetto dell'approvazione della legge finanziaria), con gli articoli della legge finanziaria e con la sua votazione finale. Approvato il ddl finanziaria, dopo l'esame della Commissione Bilancio, l'Assemblea approva la nota di variazioni; sono conseguentemente modificati gli articoli e le tabelle del bilancio di previsione collegati con tali variazioni. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del bilancio di previsione così modificato.

IL BILANCIO E LA FINANZIARIA NELLE COMMISSIONI

Analizziamo adesso la trattazione dei documenti contabili nelle commissioni di merito ed in Commissione bilancio.

Le commissioni di merito

Le Commissioni di merito svolgono l'esame unitario dei due disegni di legge per le parti di rispettiva competenza ed **inviano "osservazioni e proposte"** alla **Commissione bilancio**, nominando un unico relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima. In questa fase, con riferimento allo stato di previsione relativo all'amministrazione esaminata, possono essere presentati, **anche da parte di deputati che non ne sono componenti**, emendamenti che, se approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio come proposte della Commissione.

Durante l'esame dei testi presso ciascuna commissione di merito sono ammissibili **sia emendamenti compensativi all'interno della stessa amministrazione, sia emendamenti concernenti variazioni non compensative** (articolo 73 quater del Regolamento interno).

La Commissione bilancio

Parallelamente all'esame dei disegni di legge presso le altre commissioni permanenti, che si svolge entro il termine di 10 giorni dall'assegnazione dei disegni di legge, la Commissione bilancio, **cui compete l'esame dei provvedimenti nel loro complesso e la predisposizione del testo per l'Aula**, avvia la discussione generale nonché l'esame dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa per le parti di propria competenza. Indi, decorsi i termini assegnati alle commissioni di merito, entro i successivi venti giorni, **anche in mancanza di osservazioni e proposte**, la Commissione bilancio esamina le altre parti e nomina un unico relatore per l'Aula. Occorre

sottolineare che, nella sede referente svolta in Commissione bilancio, **il potere di iniziativa per la presentazione di ulteriori emendamenti spetta soltanto ai componenti della Commissione stessa**: il suo esercizio resta, pertanto, precluso a tutti gli altri parlamentari. Nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, solo in casi eccezionali e su richiesta del Presidente del Gruppo parlamentare di appartenenza, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la sostituzione di un membro della Commissione con altro deputato del medesimo gruppo.

La disciplina regolamentare sulla sessione di bilancio esclude la possibilità, sia per il Governo che per i parlamentari, di presentare in Commissione bilancio emendamenti contenenti manovre compensative interne alle singole amministrazioni che non siano stati previamente esaminati dalle commissioni di merito. E' previsto, infatti, che questo tipo di emendamenti "debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia" (articolo 73 quater del Regolamento interno).

Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle commissioni di merito, **ne dovrà esplicitare le motivazioni nella relazione** che accompagna i disegni di legge in Aula.

In Commissione bilancio vanno invece presentati gli emendamenti che modificano il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato finanziario ovvero i totali generali delle entrate e delle spese, oltre che gli emendamenti recanti manovre che interessano contemporaneamente diverse amministrazioni.

IL BILANCIO E LA FINANZIARIA IN AULA

Analizziamo adesso la trattazione dei documenti contabili in Aula.

L'ordine delle votazioni

L'esame della manovra finanziaria in Aula si avvia con la votazione degli articoli del bilancio a legislazione vigente secondo il consueto criterio, procedendo con la tabella delle entrate e quindi con lo stato di previsione della spesa ed il bilancio triennale. Nello svolgimento delle votazioni la Presidenza avverte che devono comunque considerarsi "salve le modifiche che verranno introdotte nel bilancio in conseguenza dell'approvazione della legge finanziaria".

In questa prima fase, si possono esaminare gli emendamenti strettamente riferibili al bilancio a legislazione vigente. Si tratta, in sostanza, degli emendamenti alle entrate a legislazione vigente e, per la parte delle spese, degli emendamenti recanti manovre compensative tra quelle UPB la cui quantificazione è operata con la legge di bilancio.

Esaurito l'esame degli articoli e delle tabelle, si sospende la votazione finale del bilancio per passare all'esame della finanziaria.

E' il caso di ricordare che, una volta esaurito l'esame del bilancio a legislazione vigente e dopo avere votato l'articolo 1 della finanziaria (che fissa il livello del saldo netto da finanziare), ogni maggiore spesa che si volesse introdurre con la stessa dovrà trovare copertura secondo le consuete regole di compensazione, mediante le risorse individuate dalla finanziaria medesima.

Dopo l'esame degli articoli e delle tabelle della finanziaria e dei relativi emendamenti **si procede alla votazione finale della stessa.**

Si sospende a questo punto la seduta dell'Aula per consentire al Governo di predisporre la Nota di variazioni, contenente tutte le modifiche da introdurre nel bilancio a legislazione vigente conseguenti all'approvazione della legge

finanziaria e per consentire, altresì, alla Commissione bilancio di riunirsi per esprimere il parere su tale documento.

Infine si ritorna in Aula, si vota la Nota di variazioni e quindi si procede alla votazione finale del bilancio, così come risulta modificato (articoli 73 quinquies e 121 sexies del Regolamento interno), concludendo così la procedura.

L'organizzazione dei lavori

Per l'esame in Aula del bilancio e della finanziaria il Regolamento interno detta una particolare disciplina di contingentamento dei tempi di discussione (articolo 73 bis). A tal fine, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari determina lo spazio da riservare a ciascun gruppo. Il tempo complessivo disponibile per la discussione è suddiviso per una parte in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga un accordo, il Presidente dell'Assemblea provvede autonomamente ad organizzare i lavori.

La presentazione degli emendamenti

In ordine alle condizioni, ai termini ed alle modalità di presentazione degli emendamenti al bilancio ed alla finanziaria si applicano le norme generali del Regolamento interno in materia. Pertanto:

- a) gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati prima dell'inizio della discussione generale;
- b) è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti prima della chiusura della discussione generale soltanto quando gli stessi siano sottoscritti da almeno quattro deputati o da un Presidente di gruppo parlamentare;

- c) non possono essere presentati, se non dal Governo o dalla Commissione o da un Capogruppo, emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nelle commissioni;
- d) gli emendamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono esaminati dall'Aula almeno ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale;
- e) dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da almeno quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati.

I termini sopra riportati non si applicano agli emendamenti del Governo e della Commissione bilancio tendenti alla rielaborazione degli articoli e degli emendamenti e sub-emendamenti presentati.

L'ordine delle votazioni ed il regime delle preclusioni

Fissato il principio di procedere nella votazione degli emendamenti avendo riguardo, per il bilancio, alle amministrazioni cui si riferiscono e per la finanziaria seguendo la sistematica delle relative tabelle, il criterio per ordinare le votazioni di emendamenti che incidono su parti diverse del testo (su più amministrazioni o su più tabelle), già seguito nelle ultime sessioni di bilancio e che può ben applicarsi anche in questo caso, è quello di svolgere la votazione dell'intero emendamento **in corrispondenza della UPB e dell'amministrazione ovvero della tabella che viene esaminata per prima**, seguendo l'usuale ordine delle decisioni. Le modifiche che tale votazione comporta sulle UPB di amministrazioni che devono ancora essere esaminate vanno considerate **come aventi natura non definitiva e senza effetti preclusivi di altri emendamenti da esaminarsi successivamente sullo stesso oggetto.**

Sarà cura della Presidenza, nel corso delle votazioni, richiamare di volta in volta l'emendamento o gli emendamenti già approvati sul punto e comunicare

all'Aula le eventuali modifiche "provvisorie" già deliberate perché se ne possa tenere conto nello svolgere le ulteriori votazioni.

L'ordine di votazione degli emendamenti riferiti allo stesso oggetto viene determinato considerando più lontani gli emendamenti in diminuzione rispetto a quelli in aumento e procedendo, in entrambi i casi, dalla variazione maggiore a quella minore.

NOTE PER LA FORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

La presentazione di emendamenti redatti in maniera completa nelle diverse parti consente una migliore intellegibilità delle proposte di modifica recate dagli stessi ed una immediata valutazione, da parte della Presidenza, di tutti quei profili che devono essere tenuti presenti nel momento in cui si passa alla loro votazione.

In particolare, l'indicazione esplicita dei mezzi finanziari cui si intendono imputare i maggiori oneri non risponde soltanto ad un ineccepibile criterio procedurale, ma costituisce altresì un elemento non secondario per ricostruire la "qualità" in senso tecnico della copertura che si intende approntare a fronte di ogni nuova proposta di maggiore spesa.

Nel valutare la compensatività degli emendamenti, **la Presidenza considererà inammissibili gli emendamenti:**

- a) privi di compensazione;
- b) la cui compensazione, in base agli elementi disponibili, risulti insufficiente;
- c) recanti compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.

Spetta invece al Governo fornire ulteriori dati ed elementi di informazione che dimostrino l'eventuale inadeguatezza delle modalità di compensazione previste dalla proposta emendativa. In tali casi, l'ammissibilità dell'emendamento può essere riconsiderata, da parte della Presidenza, alla luce delle verifiche effettuate con riferimento agli elementi eventualmente forniti dal Governo.

APPENDICE

Regolamento interno ARS

Art. 73 bis

La programmazione dei lavori della sessione di bilancio

1. L'esame del disegno di legge del bilancio della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare, della durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate, che deve comunque avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno.
2. Durante la sessione di bilancio la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al primo comma nei termini stabiliti, sospendendo in Aula ogni attività concernente l'esame dei disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Durante l'esame nelle commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in commissione. E' tuttavia consentito alle commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorchè abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dall'art. 73 ter.
3. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. A tal fine la discussione generale in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente dell'Assemblea. Il tempo complessivo disponibile per la discussione del disegno di legge è

suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

Art. 73 ter.

Esame congiunto in commissione di bilancio e finanziaria

1. Il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione ed il disegno di legge finanziaria sono assegnati per l'esame generale congiunto alla Commissione Bilancio. Il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione sono contestualmente trasmessi alle altre Commissioni affinché ciascuna di esse li esamini congiuntamente per le parti di competenza.
2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette norme.
3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione di propria competenza ed invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione Bilancio, nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione.
4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.
5. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione Bilancio provvede ad avviare la discussione generale congiunta del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione; successivamente esamina i saldi previsti dal disegno di legge finanziaria e lo stato di

previsione dell'entrata e della spesa per le parti di competenza del bilancio di previsione.

6. Scaduto il termine di cui al comma 3 la Commissione Bilancio, entro i successivi venti giorni, anche in mancanza delle osservazioni e proposte di cui al predetto comma 3, esamina il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione e nomina il relatore per l'Assemblea.
7. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 73 quater.

Emendamenti presentati nelle commissioni di merito ed in Commissione bilancio e criteri di ammissibilità

1. Gli emendamenti d'iniziativa sia parlamentare che governativa che riguardano le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia. In questa sede possono essere altresì presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Se sono accolti vengono trasmessi come proposte della Commissione alla Commissione Bilancio ai sensi del comma 3 del precedente articolo 73 ter.
2. Gli emendamenti che intendono modificare i limiti del saldo netto da finanziare ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissati nel disegno di legge finanziaria ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma precedente sono presentati alla Commissione Bilancio che li esamina assieme agli emendamenti inviati dalle Commissioni competenti. Qualora la Commissione Bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione di cui al comma 6 dell'articolo 73 ter.

3. Sono inammissibili gli emendamenti sia d'iniziativa parlamentare che governativa al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge del bilancio di previsione della Regione che contengano disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria o della legge di bilancio o che siano contrastanti con le modalità di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria.
4. In tema di emendamenti si applicano per quanto compatibili gli articoli 111 e seguenti del Regolamento interno.

Art. 73 quinquies
La nota di variazioni al bilancio

1. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione Bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea.
2. A seguito dell'approvazione della nota di variazione si intendono conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle anche se in precedenza votate.

Art. 74 ter
I pareri e gli emendamenti del Governo

1. In seno alla Commissione Bilancio i pareri del Governo sugli emendamenti relativi ai disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale, sono resi dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.
2. Gli emendamenti del Governo ai disegni di legge di cui al comma precedente sono proposti dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

Art. 121 sexies
Discussione in Aula di bilancio e finanziaria

1. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
2. Sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio si svolge un'unica discussione generale che riguarda le linee generali della politica economica e finanziaria della Regione e l'impostazione globale dei bilanci di previsione.
3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria ed alla sua votazione finale.
4. Approvato il disegno di legge finanziaria, dopo l'esame della Commissione Bilancio ai sensi del precedente articolo 73 quinquies, l'Assemblea approva le variazioni. Sono conseguenzialmente modificati gli articoli e le tabelle annesse al disegno di legge di previsione del bilancio della Regione collegati a tali variazioni.
5. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.
6. La discussione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione della Regione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 73 bis.

Normative regionali di riferimento

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 47

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana

Art. 1

Bilancio annuale di previsione

1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
 - a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
 - b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
 - c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
 - d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
 - a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;

c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);

d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.

10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.

11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, il Ragioniere generale della Regione è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.

11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.

12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;

2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:

a) Programma operativo regionale;

b) altri interventi comunitari;

c) Fondo sanitario regionale;

d) finanziamenti dello stato ed altri enti;

e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.

15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. È altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

20. [Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il Presidente della Regione e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione].

21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale

per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

21-bis. [Le variazioni di bilancio comunque autorizzate da specifiche norme di legge sono disposte, secondo le modalità e le finalità previste dalle norme medesime, ove necessario, anche in termini di cassa].

21-ter. [Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa da utilizzare in relazione ad indifferibili necessità con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della competente Amministrazione].

22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.

23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.

24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dal 1° gennaio 2012, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. Entro l'esercizio 2010 con decreto presidenziale, su proposta del Ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica.

Art. 2

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza per unità previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per titoli. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione dei risultati differenziali come individuati dall'articolo 1.

3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).

4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.

5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate nè ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed è aggiornato annualmente.

(OMISSIS)

Art. 5

Capitoli del bilancio

1. I capitoli di entrata e di spesa rappresentano l'unità elementare ed organica del bilancio annuale.

2. La denominazione di ciascun capitolo deve chiaramente individuare un singolo oggetto ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione della Regione.

3. L'individuazione delle competenze, per la gestione dei singoli capitoli di bilancio, viene effettuata in base alle norme che disciplinano l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

[Le spese finanziate con assegnazioni dello Stato o di altri enti, comprese quelle di cui all'art. 38 dello Statuto regionale e quelle di cui all'art. 16, quinto comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute distinte dalle altre spese.]

4. Per le spese di investimento non possono essere istituiti in bilancio più capitoli per lo stesso oggetto, [salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma].

Art. 6

Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.

2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.

3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui.

(OMISSIS)

Art. 8

Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti

1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.

2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa – dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.

6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.

7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.

(OMISSIS)

Art. 10 Fondi globali

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.

L.R. 27 aprile 1999, n. 10

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria

Art. 1

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:

- a) il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale;
- b) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";
- c) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico.

(OMISSIS)

Art. 3

Legge finanziaria

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
- c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
- f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
- g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- h) [alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque

denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale];

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.

L.R. 6 agosto 2009, n. 9
Norme in materia di aiuti alle imprese

Art. 52

**Fondi per la realizzazione degli interventi del
PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013**

1. Al fine di realizzare l'obiettivo convergenza previsto nel regolamento (CE) n. 1083/2006, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale bilancio e tesoro, sono istituiti un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ed un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013.
2. Ai predetti fondi confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013.
3. Per gli interventi relativi al FESR i dipartimenti interessati, prima di assumere gli impegni giuridicamente vincolanti chiedono al Dipartimento regionale bilancio e tesoro, per il tramite dell'Autorità di gestione, l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti.
4. L'Autorità di gestione, verificata la compatibilità con il piano finanziario del Programma e con il documento di attuazione, invia la richiesta al Dipartimento regionale bilancio e tesoro che provvede ad iscrivere le relative somme in bilancio.
5. Per gli interventi la cui attuazione è prevista tramite organismi intermedi, l'Autorità di gestione del programma, previa richiesta del centro di responsabilità delegante, verificata la compatibilità con il piano finanziario, chiede alla Ragioneria generale della Regione l'iscrizione, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, delle somme necessarie all'organismo intermedio per l'avvio delle procedure e per la conseguente assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.
6. Le somme relative al FSE sono iscritte nei pertinenti capitoli con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'Autorità di gestione al momento dell'ammissione a finanziamento e nella misura dell'80 per cento dell'importo complessivo di tutti i progetti ammessi, per far fronte al pagamento dell'anticipazione e dell'acconto. L'iscrizione del saldo è effettuata previa verifica dei rendiconti ad opera dell'Autorità di gestione.
7. I capitoli sono istituiti per asse, obiettivo operativo e dipartimento competente per il Programma operativo FESR e per asse, obiettivo specifico e dipartimento per il Programma operativo FSE.
8. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'Autorità di gestione, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione.
9. Ai fini del monitoraggio è utilizzato un apposito sistema di codificazione denominato "Caronte", sistema di gestione e monitoraggio utilizzato sia per il FESR che per il FSE, nonché per il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
10. Alla Commissione Bilancio ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Unione europea, dell'Assemblea regionale siciliana, è fornito semestralmente dalle rispettive Autorità di gestione lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei programmi operativi.
11. Al fine del coordinamento delle attività di cui al comma 10, nonché della predisposizione e dell'aggiornamento dei documenti economici e finanziari, l'Autorità di gestione fornisce semestralmente, con evidenza informatica, alla Ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale e fisico dei relativi programmi.

L'Autorità di certificazione trasmette alla Ragioneria generale copia delle domande di pagamento inoltrate.

12. Per l'assistenza tecnica del Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del Dipartimento regionale della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alle linee di intervento dell'asse VII in ragione delle specifiche esigenze dei dipartimenti attuatori dell'assistenza tecnica, sono iscritte, su richiesta del Dipartimento regionale della programmazione, in capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei rami dell'amministrazione regionale che richiedono l'assistenza tecnica ed attuano gli interventi.

Art. 53

Fondo per la realizzazione degli interventi del PSR 2007-2013

1. Al fine di realizzare il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali, è istituito un fondo vincolato ove confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza per essere trasferiti all'organismo pagatore.

2. Per consentire la trasparenza e meglio dettagliare l'attuazione del programma, l'Autorità di gestione e l'organismo pagatore forniscono semestralmente alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e alla Ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale, fisico nonché le certificazioni di pagamento del programma.

NOTA: Le norme inserite fra parentesi quadre [] sono state abrogate.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 25 – 2010

Disegno di legge n. 630

“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”

Disegno di legge n. 631

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale”

XV legislatura – 22 novembre 2010



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Documentarista Sig.ra Piera Cangelosi

Coadiutore parlamentare Sig.ra Maria Militello

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Nota introduttiva.....	5
Il bilancio a legislazione vigente	5
La manovra in finanziaria	24
La manovra contabile del triennio 2011-2013 tra il bilancio e la finanziaria	31
La manovra all'interno delle singole amministrazioni	43
Amministrazione Presidenza	43
Amministrazione delle attività produttive.....	52
Amministrazione dei beni culturali e dell'identità siciliana	57
Amministrazione dell'economia.....	63
Amministrazione dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	72
Amministrazione della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.....	77
Amministrazione delle autonomie locali e della funzione pubblica.....	84
Amministrazione delle infrastrutture e della mobilità	88
Amministrazione dell'istruzione e della formazione professionale	95
Amministrazione delle risorse agricole ed alimentari.....	102
Amministrazione della salute.....	112
Amministrazione del territorio e dell'ambiente.....	117
Amministrazione del turismo, dello sport e dello spettacolo	122

Nota introduttiva

Il presente documento contiene le note sui contenuti e sulla copertura finanziaria della manovra di bilancio predisposta dal Governo per l'esercizio finanziario 2011 ed il triennio 2011-2013. Nel documento, l'esame delle previsioni del bilancio a legislazione vigente e degli effetti della finanziaria è accompagnato dall'esposizione dei dati più significativi riguardanti la gestione 2010. La manovra viene esaminata ricostruendo il suo svolgersi (con riferimento agli importi ed ai contenuti) nei due momenti, del bilancio a legislazione vigente e della legge finanziaria, esponendone gli effetti sugli aggregati generali, sui principali saldi e sulle previsioni contabili delle singole amministrazioni.

Occorre rilevare che, **nell'ambito della decisione assunta dalla Presidenza dell'Assemblea nell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 73 ter, comma 2, del Regolamento interno, comunicata all'Aula nella seduta n. 206 del 16 novembre 2010, si è ritenuto di ricondurre le variazioni introdotte alle UPB e ai capitoli nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria all'interno del bilancio a legislazione vigente**, con l'eventuale eccezione dei capitoli la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria.

Tale decisione, pur non incidendo sui contenuti e sui saldi complessivi della manovra, ha effetti sulla sistematica dei documenti contabili e sulla procedura relativa all'esame degli stessi. Riguardo alla sistematica, bisogna tenere conto che, dal prospetto allegato al disegno di legge n. 631, occorrerà cancellare la voce connessa alle riduzioni dei capitoli ex articolo 38 e riportare nelle corrispondenti rubriche del bilancio i relativi importi. Sotto il profilo procedurale, ciò comporterà che la trattazione degli emendamenti a tali capitoli andranno presentati al disegno di legge n. 630. L'importo complessivo di tali voci è di 270.614 migliaia di euro per il 2011, di 264.888 migliaia di euro per il 2012 e di 264.700 migliaia di euro per il 2013.

Ciò detto, **questo Servizio ha valutato opportuno procedere all'illustrazione delle principali voci del bilancio partendo dai prospetti originari e dando conto delle variazioni intervenute a seguito della decisione della Presidenza dell'Assemblea in una apposita tabella (tabella 17).**

Alla data in cui si licenzia il presente documento non è stata ancora presentata dal Governo la Nota preliminare al bilancio (art. 1 della legge regionale n. 47/1977).

Il bilancio a legislazione vigente

Gli importi del bilancio a legislazione vigente Il bilancio per l'anno 2011 presenta un totale generale delle entrate e delle spese pari a 26.553.647 migliaia di euro e quello per il triennio 2011-2013 un totale pari a 60.549.031 migliaia di euro. Il risparmio pubblico risulta negativo per 388.471 migliaia di euro, il saldo netto da finanziare si attesta su 75.198 migliaia di euro e l'accreditamento netto su 11.441 migliaia di euro.

Nella tabella 1, con riferimento alle previsioni di competenza (compreso l'avanzo finanziario presunto) e di cassa, vengono esposti i totali generali delle previsioni 2011-2013 delle entrate e delle spese, raffrontati con le corrispondenti previsioni iniziali ed aggiornate 2010.

Totali generali di bilancio (importi in migliaia di euro)			Tab. 1		
	Previsioni iniziali 2010	Previsioni aggiornate 2010	2011	2012	2013
Previsioni di competenza	27.390.211 (di cui avanzo finanziario 8.038.333)	28.260.841	26.553.647 (di cui avanzo finanziario 9.265.599)	17.266.614	16.728.770
Previsioni di cassa	21.279.182 (di cui interventi regionali 13.497.214)		21.029.182 (di cui interventi regionali 13.247.214)		

La tabella 2 opera un raffronto tra i principali saldi del DPEF 2011-2013 e quelli del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 (disegno di legge n. 630).

Confronto tra i saldi del DPEF e del bilancio a legislazione vigente (ddl n. 630) (importi in milioni di euro)		Tab. 2				
	Tendenziale DPEF 2011-2013			Previsioni bilancio a legislazione vigente 2011-2013		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Risparmio pubblico	-1.868	-1.836	-1.774	-388	576	1.310
Indebitamento o accreditamento netto	-1.527	-1.954	-2.534	11	-95	296
Saldo netto da impiegare o da finanziare	-1.614	-2.044	-2.544	-75	-185	287
Fabbisogno	-1.846	-2.288	-2.806	-261	-380	0

La tabella mostra come già con il bilancio, prima ancora di considerare gli effetti della finanziaria, si realizza una manovra che, rispetto agli andamenti tendenziali riportati nel DPEF, consente:

- **di migliorare il risparmio pubblico**, che nel 2011 continua a registrare un dato negativo, sebbene notevolmente inferiore al corrispondente dato del DPEF, per assumere valori positivi negli esercizi finanziari successivi, con un notevole scostamento rispetto all'andamento tendenziale previsto dal DPEF;
- **di conseguire un significativo miglioramento del saldo netto da finanziare**, che risulta pari a 75 milioni di euro per l'anno 2011 e a 185 milioni di euro per il 2012; nel 2013 si prevede addirittura un saldo netto da impiegare di 287 milioni di euro;
- **di ridurre sensibilmente il fabbisogno** rispetto all'andamento prefigurato dal DPEF. Nell'esercizio 2011, infatti, lo stesso si attesta su 261 milioni di euro per salire a 380 milioni di euro nel 2012 e azzerarsi nel 2013.

Gli effetti sui saldi in precedenza descritti sono la diretta conseguenza di un modello di costruzione del bilancio a legislazione vigente fondato non sui valori tendenziali (cioè secondo i criteri della legislazione vigente e delle politiche invariate) ma operando degli aggiustamenti nelle dotazioni dei capitoli, ivi compresi i fondi di riserva e per le regolazioni contabili. Come evidenziato da questo Servizio già nei Documenti n. 16/2008 e n. 21/2009, questa metodologia, per quanto consolidatasi negli ultimi anni, non corrisponde al modello delineato dalla normativa di

contabilità, come rilevato dalla Corte dei Conti nelle Relazioni sulla parifica dei consuntivi 2006, 2007, 2008 e 2009.

Le entrate Riguardo alle entrate, il criterio seguito per la loro stima fa riferimento alle risorse effettivamente acquisibili nel periodo 2011-2013. La tabella 3 mostra che l'avanzo finanziario previsto si attesta su 9.265.599 migliaia di euro, in aumento del 15,3% rispetto all'anno precedente.

Avanzo finanziario (importi in migliaia di euro)				Tab. 3			
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Avanzo finanziario	8.038.333	9.265.599	1.227.266	15,3	0	0	9.265.599
Totale avanzo finanziario	8.038.333	9.265.599	1.227.266	15,3	0	0	9.265.599

Le entrate correnti La tabella 4 evidenzia, nel 2011, un decremento del 3,3% del totale delle entrate correnti rispetto ai valori del 2010, quando si era attestato su 14.608.936 migliaia di euro. La riduzione risulta superiore alla media per le imposte erariali sul patrimonio e sul reddito (-4,2%) e per le rendite patrimoniali e i proventi del demanio (-8,4%), mentre si colloca su livelli inferiori per i trasferimenti correnti (-2,7%).

Entrate correnti (importi in migliaia di euro)				Tab. 4			
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Titolo 1 - Entrate correnti							
Categoria 1 - Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito	6.001.867	5.749.607	-252.260	-4,2	5.850.886	5.965.060	17.565.553
Categoria 2 - Tasse e imposte erariali sugli affari	3.077.471	3.146.509	69.038	2,2	3.194.509	3.262.509	9.603.527
Categoria 3 - Imposte erariali sui consumi e dogane	41.726	48.971	7.245	17,4	49.971	49.971	148.913
Categoria 4 - Altri tributi propri	2.173.566	2.225.566	52.000	2,4	2.286.566	2.350.566	6.862.698

Entrate correnti				Tab. 4 segue			
<i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Categoria 5 – Vendita di beni e servizi	58.516	62.994	4.478	7,7	60.994	60.994	184.982
Categoria 6 – Proventi speciali erariali	7.711	7.661	-50	-0,6	7.661	7.661	22.983
Categoria 7 – Proventi erariali dei servizi pubblici minori	28.272	37.277	9.005	31,9	41.277	45.277	123.831
Categoria 8 – Rendite patrimoniali e proventi del demanio	45.607	41.787	-3.820	-8,4	43.287	43.287	128.361
Categoria 9 – Utili di enti ed aziende a partecipazione regionale	12.000	12.005	5	0,0	12.003	12.003	36.011
Categoria 10 – Altre entrate erariali extratributarie	87.330	95.200	7.870	9,0	104.700	112.200	312.100
Categoria 11 – Trasferimenti correnti	2.620.057	2.548.184	-71.873	-2,7	2.608.776	2.670.975	7.827.935
Categoria 12 – Recupero e rimborsi	384.262	68.685	-315.577	-82,1	68.685	68.685	206.055
Categoria 13 – Partite che si compensano nella spesa	70.551	78.551	8.000	11,3	70.551	70.551	219.653
Totale titolo I	14.608.936	14.122.997	-485.939	-3,3	14.399.866	14.719.739	43.242.602

Le entrate tributarie La tabella 5 mostra che, nel 2011, le entrate tributarie sono stimate in calo rispetto all'esercizio finanziario precedente e riporta il quadro delle previsioni dei principali cespiti nonché il riepilogo per aggregato economico.

Entrate tributarie per aggregato economico (importi in migliaia di euro)	Tab. 5				
	Accertato 2009	Previsioni 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
Aggregato economico 1 - Entrate erariali spettanti alla Regione					
Totale UPB 1 - IRPEF	4.843.917	5.020.000	4.870.000	4.925.000	4.980.000
Totale UPB 2 - IRPEG	597.557	620.000	570.000	595.000	625.000
Totale UPB 3 - Ritenute su interessi e redditi di capitale	215.587	220.000	174.000	188.000	210.000
Totale UPB 4 - Altre imposte erariali sul patrimonio e sul reddito	135.814	141.867	135.607	142.886	150.060
Totale UPB 5 - IVA	1.995.232	2.020.000	2.030.000	2.050.000	2.090.000
Totale UPB 6 - Tasse automobilistiche	337.464	340.000	355.000	360.000	365.000
Totale UPB 7 - Altre tasse ed imposte erariali indirette	742.139	759.197	810.480	834.480	857.480
Totale aggregato economico 1	8.867.710	9.121.064	8.945.087	9.095.366	9.277.540
Aggregato economico 2 - Altre entrate erariali spettanti alla Regione					
Totale aggregato economico 2	131.314	123.313	140.138	153.638	165.138
Aggregato economico 3 - Altri tributi propri					
Totale UPB 1 - IRAP	1.737.513	1.666.000	1.716.000	1.767.000	1.820.000
Totale UPB 2 - Addizionale Irpef	523.277	360.000	352.000	362.000	373.000
Totale UPB 3 - Altri tributi propri	144.252	147.566	157.566	157.566	157.566
Totale aggregato economico 3	2.405.043	2.173.566	2.225.566	2.286.566	2.350.566
Totale	11.404.066	11.417.943	11.310.791	11.535.570	11.793.244

Si segnala, in particolare, la contrazione di 46.000 migliaia di euro delle entrate derivanti da ritenute su interessi e redditi di capitale, che consegue dalla incorporazione del Banco di Sicilia in Unicredit banca, con conseguente trasferimento della sede legale fuori dalla Regione.

Le entrate in conto capitale La tabella 6 individua, per il 2011, un forte decremento del totale delle entrate in conto capitale, che si attestano su 2.904.051 migliaia di euro, in calo del 25,2% rispetto all'anno precedente. Il dato media la contrazione del 17,9% dei trasferimenti in conto capitale, del 48,1% della vendita di beni immobili e del 52,3% del rimborso di crediti e di anticipazioni.

Appare utile chiedere chiarimenti al Governo in ordine all'appostazione contabile relativa alla valorizzazione dei beni immobili, che sembra ancora elevata nonostante la decurtazione di quasi il 50% del valore stimato nel 2010. Secondo informazioni attinte presso il dipartimento del bilancio e

del tesoro, l'importo comprende 150.000 migliaia di euro di risorse che il Governo prevede di ricavare dalla dismissione della quota di partecipazione detenuta dalla Regione in Unicredit.

Entrate in conto capitale <i>(importi in migliaia di euro)</i>							Tab. 6
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Titolo 2 - Entrate in conto capitale							
Categoria 14 - Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	872.400	452.400	-420.000	-48,1	202.400	2.400	657.200
Categoria 15 - Trasferimenti di capitali	2.957.297	2.427.461	-529.836	-17,9	2.260.159	1.902.442	6.590.062
Categoria 16 - Rimborso di crediti e di anticipazioni	50.745	24.190	-26.555	-52,3	24.189	104.189	152.568
Totale titolo 2	3.880.442	2.904.051	-976.391	-25,2	2.486.748	2.009.031	7.399.830

Si osserva, al proposito, che tale importo, qualora effettivamente incassato, concorrerebbe ad alimentare, ex articolo 46 della finanziaria, un fondo per investimenti di complessivi 350.000 migliaia di euro, di cui 200.000 migliaia di euro in favore degli enti locali. Questo Servizio ritiene che il Governo dovrà valutare se le attuali condizioni dei mercati finanziari consentano o meno di vendere ad un prezzo congruo rispetto al "fair value" del pacchetto azionario.

L'accensione di prestiti La tabella 7 mostra che, per il 2011, il ricorso al mercato finanziario previsto in bilancio è pari a 261.000 migliaia di euro; si anticipa, peraltro, che a seguito della manovra in finanziaria il ricorso sale a 461.000 migliaia di euro (si veda l'apposita sezione).

Entrate per accensione di prestiti <i>(importi in migliaia di euro)</i>							Tab. 7
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Titolo 3 - Entrate per accensione di prestiti							
Categoria 17 - Mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni finanziarie	862.500	261.000	-601.500	-69,7	380.000	0	641.000
Totale titolo 3	862.500	261.000	-601.500	-69,7	380.000	0	641.000

L'importo iscritto nell'esercizio finanziario 2009 era stato di 891.000 migliaia di euro; a fronte di tale autorizzazione non si era effettuato alcun ricorso al mercato finanziario.

Il riepilogo delle entrate La tabella 8 riporta il riassunto delle entrate per titoli ed evidenzia che il totale si colloca su 26.553.647 migliaia di euro, in calo del 3,1% rispetto all'anno precedente. **Risulta quindi confermata la difficoltà a reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare gli impegni del bilancio regionale.**

Entrate Riassunto per titoli <i>(importi in migliaia di euro)</i>							Tab. 8
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Avanzo finanziario presunto	8.038.333	9.265.599	1.227.266	15,3	0	0	9.265.599
Titolo 1 Entrate correnti	14.608.936	14.122.997	-485.939	-3,3	14.399.866	14.719.739	43.242.602
Titolo 2 Entrate in conto capitale	3.880.442	2.904.051	-976.391	-25,2	2.486.748	2.009.031	7.399.830
Titolo 3 Entrate per accensione prestiti	862.500	261.000	-601.500	-69,7	380.000	0	641.000
Totale generale entrate	27.390.211	26.553.647	-836.564	-3,1	17.266.614	16.728.770	60.549.031

La tabella 9 riporta, infine, il riassunto delle entrate secondo il vincolo di destinazione. I fondi a destinazione vincolata risultano in crescita del 10,8% rispetto al 2010, attestandosi su 13.790.356 migliaia di euro. I fondi regionali appaiono in calo del 14,6% e si portano su 12.763.291 migliaia di euro.

Entrate Riassunto secondo il vincolo di destinazione <i>(importi in migliaia di euro)</i>							Tab. 9
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Fondi a destinazione vincolata	12.442.264	13.790.356	1.348.092	10,8	4.679.636	4.468.168	22.938.160
Altri fondi	14.947.947	12.763.291	-2.184.656	-14,6	12.586.978	12.260.602	37.610.871
Totale generale delle entrate	27.390.211	26.553.647	-836.564	-3,1	17.266.614	16.728.770	60.549.031

Le risorse a destinazione vincolata Nel bilancio 2011, come negli esercizi successivi, assumono rilievo le attività ed i programmi che si basano sui fondi di provenienza extraregionale. A questo scopo, la tabella 10 mostra, rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013, i totali delle somme che saranno trasferite per tipo di fondo nonché la quota di compartecipazione regionale che determina il totale della spesa.

Risorse a destinazione vincolata				
<i>(importi in migliaia di euro)</i>				
Anno 2011				
Fonte	Trasferimento	Utilizzo avanzo	Quota regionale	Totale
P.O. FESR	779.314	0	129.825	909.139
P.O. FSE	264.045	0	29.338	293.383
P.O. FEASR	344.852	0	35.000	379.852
P.O. FEP	20.691	0	2.299	22.990
PAR FAS	938.595	0	0	938.595
Interventi regionali a destinazione vincolata	21.112	0	376.251	397.363
Fondo solidarietà nazionale	20.000	0	0	20.000
Interventi finanziati da Stato e altri enti	67.964	8.998.000	12.912	9.078.876
Fondo sanitario regionale	2.333.783	2.000	0	2.335.783
Altre	0	0	6.000	6.000
Totale	4.790.356	9.000.000	591.625	14.381.981
Anno 2012				
Fonte	Trasferimento	Utilizzo avanzo	Quota regionale	Totale
P.O. FESR	840.870	0	140.080	980.950
P.O. FSE	264.504	0	29.389	293.893
P.O. FEASR	269.853	0	27.408	297.261
P.O. FEP	21.009	0	2.334	23.343
PAR FAS	783.960	0	0	783.960
Interventi regionali a destinazione vincolata	21.112	0	420.841	441.953
Fondo solidarietà nazionale	20.000	0	0	20.000
Interventi finanziati da Stato e altri enti	59.963	0	12.912	72.875
Fondo sanitario regionale	2.398.365	0	0	2.398.365
Altre	0	0	6.000	6.000
Totale	4.679.636	0	638.964	5.318.600

Anno 2013				
Fonte	Trasferimento	Utilizzo avanzo	Quota regionale	Totale
P.O. FESR	789.438	0	131.512	920.950
P.O. FSE	287.043	0	31.894	318.937
P.O. FEASR	269.853	0	27.408	297.261
P.O. FEP	21.332	0	23.370	23.702
PAR FAS	455.453	0	0	455.453
Interventi regionali a destinazione vincolata	21.112	0	414.814	435.926
Fondo solidarietà nazionale	20.000	0	0	20.000
Interventi finanziati da Stato e altri enti	139.323	0	12.912	152.235
Fondo sanitario regionale	2.464.614	0	0	2.464.614
Altre	0	0	6.000	6.000
Totale	4.468.168	0	626.910	5.095.078

Nella tabella 11 sono riportati i capitoli di entrata e di spesa relativi al PAR FAS 2007-2013 con il relativo stanziamento.

Prospetto PAR-FAS 2007-2013		Tab. 11		
<i>(importi in migliaia di euro)</i>				
Capitolo-Denominazione	2011	2012	2013	
Entrata				
Capitolo 4717 Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni.	938.595	783.960	455.453	
Totale entrata	938.595	783.960	455.453	
Spesa				
Capitolo 320520 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 1.1 "Azioni di orientamento al lavoro rivolte a giovani al termine del percorso scolastico-orientamento al lavoro" del PAR-FAS. 2007-2013.	35.300	35.300	0	
Capitolo 547903 Interventi per la realizzazione della linea di azione 3.2.a - razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica e servizi per l'agricoltura del PAR-FAS. 2007-2013.	30.000	0	0	
Capitolo 554224 Interventi per la realizzazione della linea di azione 4.3 - rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste del PAR-FAS 2007-2013	170.000	152.430	0	
Capitolo 554225 Interventi per la realizzazione della linea di azione 4.4 - utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente del PAR-FAS 2007-2013	86.322	87.816	0	

Prospetto PAR-FAS 2007-2013

Tab. 11 segue

(importi in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	2011	2012	2013
Capitolo 582018 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.1 del PAR-FAS 2007-2013 "Interventi infrastrutturali per asili nido"	11.000	0	0
Capitolo 612015 Interventi per la realizzazione della linea di azione 8.2 "assistenza tecnica" del PAR-FAS 2007-2013.	3.100	3.100	3.100
Capitolo 612016 Interventi per la realizzazione della linea di azione 5.1a "automazione e dematerializzazione dei processi" del PAR-FAS. 2007-2013.	33.498	28.432	5.272
Capitolo 612017 Interventi per la realizzazione della linea di azione 5.1b "progetto tesi-completamento sistema informativo del territorio" del PAR-FAS. 2007-2013.	7.000	7.625	5.875
Capitolo 613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni.	166.500	170.000	190.000
Capitolo 642423 Interventi per la realizzazione della linea di azione 4.1 - riqualificazione ambientale dei territori interessati dai serbatoi artificiali - del PAR-FAS 2007-2013	9.000	8.875	0
Capitolo 642424 Interventi per la realizzazione della linea di azione 3.1a - promozione gestione integrata dei rifiuti - del PAR-FAS 2007-2013	2.750	2.750	0
Capitolo 642425 interventi per la realizzazione delle linee di azione 3.3a, 3.4a, 3.5a, 3.6a, 3.7a, 3.8a, 3.9a, 3.10a, 3.11a, 3.12a, 3.13a, 3.14a e 3.15° del PAR-FAS 2007-2013	63.615	30.582	28.582
Capitolo 672139 Interventi per la realizzazione della linea di azione 7.1c - Aeroporto di Agrigento del PAR-FAS 2007-2013.	5.000	0	0
Capitolo 672441 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.4a "riqualificazione funzionale ed interventi straordinari sulle autostrade Me-Pa, Me-Ct e Sr-Gela" del PAR-FAS 2007-2013	14.000	14.000	14.000
Capitolo 672442 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.8a "itinerario nord-sud completamento variante Nicosia lotto b5" del PAR-FAS 2007-2013	15.000	15.000	15.000
Capitolo 672443 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.12a "itinerario nordsud: lotto c3" del PAR-FAS 2007-2013	15.000	15.000	15.000

Prospetto PAR-FAS 2007-2013

Tab. 11 segue

(importi in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	2011	2012	2013
Capitolo 672444 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.9a "itinerario nord sud - completamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600 in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia nord (ex intercantieri-Vittadello)" del PAR-FAS 2007-2013	5.000	5.000	5.000
Capitolo 672445 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.10a "itinerario nord sud lotto c1 dal km 51+200 della SS 117 al km 4+000 del tracciato in variante incluso il collegamento di Leonforte" del PAR-FAS 2007-2013	90.000	90.000	90.000
Capitolo 672446 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.14a "adeguamento lotto dal km 26+000 al km 30+000" del PAR-FAS 2007-2013	12.500	12.500	12.500
Capitolo 672447 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.1a "itinerario Ragusa Catania e raccordo aeroporto di Comiso - variante alla ss 115 nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria ovest e Comiso sud" del PAR-FAS 2007-2013	52.000	52.000	53.174
Capitolo 672449 Interventi per la realizzazione della line di azione 2.2a - "itinerario Agrigento-Caltanissetta II° stralcio tratto da Canicatti' alla a19" del PAR-FAS 2007-2013.	35.000	35.000	0
Capitolo 772029 Interventi per la realizzazione della linea di azione 7.3 "edilizia scolastica" del PAR-FAS 2007-2013.	53.000	0	0
Capitolo 776075 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 4.5 del PAR-FAS 2007-2013 "interventi infrastrutturali in musei e siti sprovvisti di misure atte a tutelare la corretta conservazione del patrimonio museale e di altri siti di interesse culturale.	15.000	10.000	10.000
Capitolo 842414 interventi per la realizzazione della linea di azione 3.5b "aggiornamento, completamento e potenziamento del sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee" del PAR-FAS 2007-2013	5.500	4.300	3.700
Capitolo 842415 Interventi per la realizzazione della linea di azione 3.4b "potenziamento e piena utilizzazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria" del PAR-FAS 2007-2013.	2.510	4.250	4.250
Capitolo 872050 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.2c del PAR-FAS 2007-2013 "produzione e diffusione di opere cinematografiche e audiovisive."	1.000	0	0
Totale spese	938.595	783.960	455.453

Le spese Riguardo alle spese, a fronte delle sempre più limitate risorse finanziarie, è stato necessario ridurre gli stanziamenti previsti per l'anno 2011 e per il periodo 2011-2013. In ordine alla sostenibilità finanziaria, per i soggetti interessati, dei tagli apportati rispetto all'esercizio precedente, si rinvia alla sezione del Documento che illustra la manovra contabile complessiva scaturente dal bilancio e dalla finanziaria, ed in particolare al paragrafo di commento all'elenco n. 1.

Le spese correnti La tabella 12 mostra che il totale delle spese correnti dovrebbe scendere, nel 2011, a 14.777.067 migliaia di euro, con una contrazione del 6,4% rispetto all'anno precedente. Le maggiori decurtazioni riguardano la Presidenza della Regione (-47,8%), l'Assessorato dell'economia (-21,1%), quello della famiglia (-19,9%), quello delle risorse agricole e alimentari (-17,8%) e quello del turismo (-10,7%).

Spese correnti (importi in migliaia di euro)							Tab. 12
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Titolo 1 - Spese correnti							
1 - Presidenza della Regione	51.590	26.905	-24.685	-47,8	26.015	25.975	78.895
2 - Assessorato regionale delle attività produttive	71.055	66.967	-4.088	-5,8	66.733	66.733	200.433
3 - Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	76.421	70.358	-6.063	-7,9	69.010	68.710	208.078
4 - Assessorato regionale dell'economia	3.219.839	2.539.948	-679.891	-21,1	1.544.403	1.995.340	6.079.691
5 - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	136.290	132.634	-3.656	-2,7	131.234	131.184	395.052
6 - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	602.871	482.927	-119.944	-19,9	451.930	367.883	1.302.740
7 - Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica	2.536.171	2.547.102	10.931	0,4	2.561.013	1.934.683	7.042.798

Spese correnti							
<i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
8 – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità	322.201	320.043	-2.158	-0,7	317.556	95.204	732.803
9 – Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	195.110	185.975	-9.135	-4,7	185.500	185.500	556.975
10 – Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari	143.124	117.618	-25.506	-17,8	130.704	130.615	378.937
11 – Assessorato regionale della salute	8.125.153	7.950.959	-174.194	-2,1	8.005.151	7.990.367	23.946.477
12 – Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente	224.661	255.910	31.249	13,9	255.910	338.910	850.730
13 – Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	89.286	79.721	-9.565	-10,7	78.239	78.239	236.199
Totale spese correnti	15.793.772	14.777.067	-1.016.705	-6,4	13.823.398	13.409.343	42.009.808

Tab. 12 segue

Le spese in conto capitale La tabella 13 evidenzia che il totale delle spese in conto capitale presenta, nel 2011, una previsione di crescita del 7,7% rispetto al 2010, un dato che media significativi scostamenti in aumento o in riduzione nelle diverse amministrazioni.

Spese in conto capitale							
<i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Titolo 2 – Spese in conto capitale							
1 – Presidenza della Regione	66.173	40.090	-26.083	-39,4	12.466	12.436	64.992
2 – Assessorato regionale delle attività produttive	306.347	152.583	-153.764	-50,2	16.139	16.109	184.831

Tab. 13

Spese in conto capitale								Tab. 13 segue
<i>(importi in migliaia di euro)</i>								
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013	
3 – Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	60.077	74.910	14.833	24,7	14.182	13.782	102.874	
4 – Assessorato regionale dell'economia	7.273.741	8.887.803	1.614.062	22,2	1.908.475	1.972.582	12.768.860	
5 – Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	463.078	248.136	-214.942	-46,4	43.975	30.350	322.461	
6 – Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	100.918	98.583	-2.335	-2,3	1.240	1.240	101.063	
7 – Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica	103.315	165.720	62.405	60,4	170.335	59.574	395.629	
8 – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità	778.919	660.155	-118.764	-15,2	401.000	367.174	1.428.329	
9 – Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	527.087	280.943	-246.144	-46,7	35.000	5.000	320.943	
10 – Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari	705.840	658.192	-47.648	-6,8	547.936	545.225	1.751.353	
11 – Assessorato regionale della salute	28.693	28.693	0	0,0	0	0	28.693	

Spese in conto capitale							
<i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
12 – Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente	224.418	174.870	-49.548	-22,1	96.699	8.283	279.852
13 – Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	119.550	120.100	550	0,5	281	281	120.662
Totale spese in conto capitale	10.758.156	11.590.778	832.622	7,7	3.247.728	3.032.036	17.870.542

Tab. 13 segue

Il rimborso di prestiti La tabella 14 segnala il forte decremento atteso, pari al 77,8%, dei fondi per il rimborso di prestiti, che scendono nel 2011 a 185.802 migliaia di euro.

Rimborso di prestiti							
<i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Titolo 3 – Rimborso di prestiti							
4 – Assessorato regionale dell'economia	838.283	185.802	-652.481	-77,8	195.488	287.391	668.681
Totale rimborso di prestiti	838.283	185.802	-652.481	-77,8	195.488	287.391	668.681

Tab. 14

L'incidenza delle amministrazioni sul complesso delle spese La tabella 15 segnala l'incidenza percentuale delle diverse amministrazioni sul totale delle spese, tanto di parte corrente che in conto capitale, negli ultimi due esercizi finanziari. Se si prescinde dal dato relativo all'Assessorato dell'economia, che risulta influenzato dalla presenza di diversi fondi di riserva, appare evidente il forte impatto della spesa sanitaria sul totale.

Nella relazione tecnica di accompagnamento ai documenti contabili, il progressivo peggioramento dei principali saldi di bilancio viene attribuito, tra l'altro, all'elevata compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, prevista dai commi 830 e 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di ricondurre le spese su livelli più sostenibili, uno degli interventi enunciati nella relazione concerne la riduzione della quota di compartecipazione regionale al fondo sanitario, stante la non sostenibilità di tale onere, non più in linea con le risorse disponibili. Ed infatti, l'articolo 42 della finanziaria stabilisce che, nel periodo 2010-2013, la quota relativa al concorso della Regione al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia determinata ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un risparmio di spesa che sarà

analizzato nella parte relativa alla manovra finanziaria. Sembra, peraltro, opportuno rilevare sin d'ora che tale previsione potrebbe suscitare dubbi di legittimità costituzionale e che, pertanto, occorre chiedere chiarimenti al Governo in ordine alle suddette determinazioni.

Spese: incidenza percentuale delle singole amministrazioni		Tab. 15	
Amministrazione	2010	2011	
1 - Presidenza della Regione	0,43	0,25	
2 - Assessorato regionale delle attività produttive	1,38	0,83	
3 - Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	0,50	0,55	
4 - Assessorato regionale dell'economia	41,37	43,74	
5 - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	2,19	1,43	
6 - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	2,57	2,19	
7 - Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica	9,64	10,22	
8 - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità	4,02	3,69	
9 - Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale	2,64	1,76	
10 - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari	3,10	2,92	
11 - Assessorato regionale della salute	29,77	30,05	
12 - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente	1,64	1,62	
13 - Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	0,76	0,75	
TOTALE	100,00	100,00	

Il riepilogo delle spese La tabella 16 mostra il riassunto delle spese per titoli e categorie. Si segnala, in particolare, la forte contrazione prevista per il 2011 nei trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali (-47,2%), nei trasferimenti correnti alle imprese (-61,1%), negli investimenti fissi lordi (-15,2%), nei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (-27,8%), nei contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali (-15,1%), nelle acquisizioni di attività finanziarie (-22,4%).

Spese Riassunto per titoli e categorie (importi in migliaia di euro)							Tab. 16
Titoli e categoria	2010	2011	Variazioni	Variazioni percentuali	2012	2013	Totale triennio 2011-2013
Titolo 1 - Spese correnti							
Categoria 1 - Redditi di lavoro dipendente	1.806.763	1.807.962	1.199	0,1	1.791.123	1.790.188	5.389.273
Categoria 2 - Consumi intermedi	984.095	1.035.713	51.618	5,2	985.104	797.400	2.818.217

Spese							
Riassunto per titoli e categorie							
<i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Categoria 3 – Imposte pagate sulla produzione	73.133	72.632	-501	-0,7	72.632	72.632	217.896
Categoria 4 – Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	9.527.401	9.344.286	-183.115	-1,9	9.418.585	8.778.114	27.540.985
Categoria 5 – Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali	279.435	147.583	-131.852	-47,2	143.162	107.062	397.807
Categoria 6 – Trasferimenti correnti a imprese	59.058	22.967	-36.091	-61,1	22.861	22.861	68.689
Categoria 9 – Interessi passivi e redditi da capitale	283.478	315.381	31.903	11,3	313.843	320.342	949.566
Categoria 10 – Poste correttive e compensative	1.273.280	592.774	-680.506	-53,4	683.862	1.128.300	2.404.936
Categoria 11 – Ammortamenti	66.821	66.821	0	0,0	66.821	66.821	200.463
Categoria 12 – Altre uscite correnti	1.440.308	1.370.948	-69.360	-4,8	325.405	325.623	2.021.976
Totale titolo 1	15.793.772	14.777.067	-1.016.705	-6,4	13.823.398	13.409.343	42.009.808
Titolo 2 – Spese in conto capitale							
Categoria 21 – Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	954.016	809.107	-144.909	-15,2	432.605	316.989	1.558.701
Categoria 22 – Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	1.166.557	842.156	-324.401	-27,8	472.863	314.051	1.629.070
Categoria 23 – Contributi agli investimenti ad imprese	504.664	452.856	-51.808	-10,3	108.767	108.486	670.109

Tab. 16 segue

Spese Riassunto per titoli e categorie <i>(importi in migliaia di euro)</i>				Tab. 16 segue			
Categoria 24 – Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali	99.527	84.458	-15.069	-15,1	44.291	44.291	173.040
Categoria 26 – Altri trasferimenti in conto capitale	7.890.650	9.291.372	1.400.722	17,8	2.075.560	2.134.577	13.501.509
Categoria 31 – Acquisizioni di attività finanziarie	142.742	110.829	-31.913	-22,4	113.642	113.642	338.113
Totale titolo 2	10.758.156	11.590.778	832.622	7,7	3.247.728	3.032.036	17.870.542
Titolo 3 – Rimborso di prestiti							
Categoria 61 – Rimborso passività finanziarie	838.283	185.802	-652.481	-77,8	195.488	287.391	668.681
Totale titolo 3	838.283	185.802	-652.481	-77,8	195.488	287.391	668.681
Totale generale delle spese	27.390.211	26.553.647	-836.564	-3,1	17.266.614	16.728.770	60.549.031

Le riduzioni agli stanziamenti di bilancio ex articolo 38 della finanziaria Come accennato in precedenza, la Presidenza dell'Assemblea ha deciso di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le decurtazioni a numerosi capitoli di parte corrente contenute nell'elenco n. 1 allegato alla finanziaria e rette dall'articolo 38 del testo. La tabella 17 mostra che l'impatto di tali adeguamenti sul totale delle spese delle amministrazioni regionali è piuttosto contenuto, pari all'1%. Per alcune amministrazioni, tuttavia, il decremento è assai più rilevante: in particolare risulta dell'11,6% per la Presidenza, dell'11,5% per le attività produttive, del 18% per i beni culturali, del 10,7% per l'istruzione e la formazione professionale e del 14,4% per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

Riepilogo elenco n. 1 per amministrazione <i>(importi in migliaia di euro)</i>		Tab. 17			
Amministrazioni regionali	Stanzamento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Variazione per adeguamento stanziamento 2012	Variazione per adeguamento stanziamento 2013
Presidenza della Regione	66.995	-7.772	-11,6	-7.271	-7.231
Assessorato delle attività produttive	219.550	-25.213	-11,5	-25.002	-25.002

Riepilogo elenco n. 1 per amministrazione

Tab. 17 segue

<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
Amministrazioni regionali	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Variazione per adeguamento stanziamento 2012	Variazione per adeguamento stanziamento 2013
Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana	145.084	-26.101	-18,0	-25.123	-24.823
Assessorato dell'economia	11.613.553	-21.671	-0,2	-21.201	-21.201
Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	380.770	-21.058	-5,5	-20.438	-20.388
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	581.510	-13.446	-2,3	-12.607	-12.607
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica	2.712.822	-5.451	-0,2	-5.456	-5.671
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità	980198	-6.225	-0,6	-6.175	-6.170
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale	466.918	-49.983	-10,7	-49.651	-49.651
Assessorato delle risorse agricole e alimentari	775.810	-28.879	-3,7	-28.250	-28.242
Assessorato della salute	7.979.652	-9.113	-0,1	-8.642	-8.642
Assessorato del territorio e dell'ambiente	430.780	-26.925	-6,3	-26.925	-26.925
Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo	199.821	-28.777	-14,4	-28.147	-28.147
Totale	26.553.463	-270.614	-1,0	-264.888	-264.700

Come si evidenzierà meglio in seguito, nella sezione dedicata all'analisi delle singole amministrazioni, molti capitoli subiscono decrementi dell'ordine del 40% rispetto allo stanziamento originario del bilancio a legislazione vigente 2011 e, in taluni casi, la percentuale supera il 60%.

La manovra in finanziaria

L'importo e la composizione della manovra finanziaria 2011, partendo dai dati del bilancio a legislazione vigente esposti in precedenza, realizza una manovra i cui effetti sono riepilogati nel prospetto allegato (tabella 18) la cui impostazione tende, altresì, a fare emergere il meccanismo di copertura finanziaria del complesso delle spese.

La già ricordata decisione della Presidenza dell'Assemblea, pur non incidendo sui saldi del bilancio e della finanziaria, ha comportato la necessità di modificare l'ammontare complessivo delle minori spese finali e, per l'importo corrispondente, delle regolazioni contabili.

Rispetto all'originario prospetto allegato alla finanziaria, questo Servizio, in collaborazione con il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ha provveduto a rideterminare la quantificazione dei dati interessati, che pertanto differiscono rispetto a quelli del prospetto allegato al disegno di legge n. 631. Si ribadisce, tuttavia, che la modifica, opportuna sotto il profilo sistematico e procedurale, mantiene fermi i saldi complessivi della manovra.

Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011 - 2013		Tab. 18		
<i>(importi in migliaia di euro)</i>				
	2011	2012	2013	
A - Risorse				
A1. Maggiori entrate finali				
Maggiori entrate da articolato				
Art. 14 - Incremento canoni patrimoniali	-	-	-	
Art. 15 - Incremento canoni demaniali marittimi ed altri canoni	5.300	5.300	5.300	
Art. 16 - Aggiornamento canoni di derivazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche	500	500	500	
Art. 17 - Diritti per le operazioni in materia di motorizzazione civile	200	200	200	
Artt. 19 e 20 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica	200	200	200	
Art. 21 - Canoni minerari	-	-	-	
Totale A1	6.200	6.200	6.200	
A2. Minori spese finali				
Minori spese da tabelle				
Tab. A - Fondo globale di parte corrente	64.984	-	-	
Tab. B - Fondo globale in conto capitale	-	-	-	
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa	40	40	40	
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	-	-	-	
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa	-	-	-	
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	-	-	-	
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale n. 32/2000	-	-	-	
Minori spese da articolato	-	-	-	
Art. 1 - Riduzioni di precedenti autorizzazioni ad effettuare operazioni finanziarie	-	19.090	19.090	
Art. 8 - Compartecipazione al gettito IRE degli enti locali	415.306	458.413	-	

Art. 22, commi 3 e 4 – Indennità del Presidente e degli Assessori	76	76	76
Art. 22, comma 1 – Riduzione componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori	3.000	3.000	3.000
Art. 30 – Soppressione ARAN	1.160	1.160	1.160
Art. 31 – Uffici speciali	-	-	-
Art. 38 – Riduzione e flessibilità stanziamenti di bilancio	-	-	-
Art. 42 – Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria	303.015	137.779	-
Art. 47, comma 7 – Abrogazioni e modifiche di norme	100	100	100
Fondi di riserva e regolazioni contabili	-	-	263.979
Totale A2	787.681	619.658	287.445
Totale maggiori risorse (A)	793.881	625.858	293.645
B – Oneri			
B1. Minori entrate finali			
Minori entrate da articolato	-	-	-
Totale B1	0	0	0
B2. Maggiori spese finali			
Maggiori spese da tabelle			
Tab. A – Fondo globale di parte corrente	-	57.000	-
Tab. B – Fondo globale in conto capitale	-	-	-
Tab. C – Rifinanziamento leggi di spesa	-	-	-
Tab. E – Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	-	-	-
Tab. G – Quantificazione oneri leggi precedenti	17.270	-	222.338
Tab. I – Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale n. 32/2000	-	-	-
Tab. L – Nuovi limiti di impegno	-	-	-
Maggiori spese da articolato			
Art. 1 – Nuovo ricorso al mercato per l'anno 2013	-	-	53.873
Art. 2 – Determinazione fondi di riserva	112.757	-	-
Art. 8 – Assegnazioni agli enti locali	-	-	291.308
Art. 38, comma 5 – Fondo per l'incremento degli stanziamenti di bilancio dei capitoli di cui all'elenco n. 1	52.500	40.000	-
Art. 42 – Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria	-	-	106.013
Art. 46, comma 1 – Fondo per investimenti	150.000	-	-
Art. 46, comma 1 – Fondo per investimenti in favore degli enti locali	200.000	-	-
Art. 46, comma 3 – Fondo per la copertura degli oneri scaturenti dall'operazione finanziaria con la BEI	25.057	50.114	50.113
Fondi di riserva e regolazioni contabili	436.297	328.744	-
Totale B2	993.881	475.858	723.645
Totale maggiori oneri (B)	993.881	475.858	723.645
C. Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) (A-B)	-200.000	150.000	-430.000

Tra le risorse, le maggiori entrate finali ammontano ad appena 6.200 migliaia di euro. Tra le minori spese finali si segnalano, per il 2011, la decurtazione di 64.984 migliaia di euro del fondo globale di parte corrente, quella di 415.306 migliaia di euro del fondo per le autonomie locali

(articolo 8) e quella di 303.015 migliaia di euro del cofinanziamento regionale della spesa sanitaria (articolo 42).

Tra gli oneri si evidenziano, viceversa, l'incremento di 112.757 migliaia di euro per il ripristino dei fondi di riserva (articolo 2) e quello di 350.000 migliaia di euro per la costituzione di un fondo per investimenti, di cui 200.000 migliaia di euro in favore degli enti locali (articolo 46).

I risultati differenziali Nel 2011 il saldo netto della manovra si attesta, pertanto, su -200.000 migliaia di euro, a fronte di un saldo di 150.000 migliaia di euro nel 2012 e di -430.000 migliaia di euro nel 2013. **Come si evince dalla tabella 19, la manovra determina, pertanto, per gli esercizi finanziari 2011 e 2013, un ulteriore peggioramento dei saldi rispetto a quelli a legislazione vigente.**

Sommando al saldo netto da finanziare risultante dal bilancio a legislazione vigente, pari a 75.198 migliaia di euro, quello risultante dalla manovra finanziaria, pari a 200.000 migliaia di euro nonché il totale delle somme relative al rimborso di prestiti, pari a 185.802 migliaia di euro, si ottiene l'ammontare del ricorso al mercato finanziario per il 2011, che si attesta su 461.000 migliaia di euro. Tale importo si riduce a 230.000 migliaia di euro nel 2012 per riportarsi a 430.000 migliaia di euro nel 2013.

Risultati differenziali per il triennio 2011-2013 <i>(importi in migliaia di euro)</i>	Tab. 19		
	2011	2012	2013
Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) risultante dal bilancio a legislazione vigente (D)	-75.198	-184.512	287.391
Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) a seguito della manovra finanziaria (E) = (C+D)	-275.198	-34.512	-142.609
Rimborso di prestiti (F)	-185.802	-195.488	-287.391
Ricorso al mercato a seguito della manovra finanziaria (G) = (E+F)	-461.000	-230.000	-430.000
Ricorso al mercato autorizzato ex articolo 1 della finanziaria (H)	461.000	230.000	430.000
Differenza (I) = (G-H)	0	0	0

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 autorizza il Governo ad effettuare operazioni finanziarie, nei tre anni, per un importo corrispondente, mentre il comma 4 revoca le precedenti autorizzazioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale n. 6/2006 e nell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2010 (tabella n. 20).

Autorizzazioni ad effettuare operazioni finanziarie revocate <i>(importi in migliaia di euro)</i>	Tab. 20	
Articolo 1, comma 3, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i.	Esercizio finanziario 2011	261.000
Articolo 2 legge regionale 11 maggio 2010, n. 11 e s.m.i.	Esercizio finanziario 2012	380.000

Il risultato derivante dalle autorizzazioni contenute al comma 3 e dalle revoche di cui al comma 4 è illustrato nella tabella 21.

Ricorso al mercato finanziario Risultato delle autorizzazioni e delle revoche <i>(importi in migliaia di euro)</i>		
2011	2012	2013
+200.000	-150.000	+430.000

Tab. 21

La riduzione dell'autorizzazione 2012 determina, nel prospetto riepilogativo della manovra, minori spese per quota capitale e per interessi pari a 19.090 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; la nuova autorizzazione relativa all'anno 2013 comporta, invece, maggiori oneri per 53.843 migliaia di euro. E' da rilevare che il **prospetto non riporta alcun onere aggiuntivo relativamente all'anno 2011**, nonostante il maggiore ricorso al mercato autorizzato dall'articolo 1 rispetto a quello del bilancio a legislazione vigente.

I fondi di riserva L'articolo 2 della finanziaria stabilisce che, per l'esercizio finanziario 2011, la dotazione dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale sia di 280.000 migliaia di euro; come conseguenza, il prospetto allegato riporta un maggiore onere, rispetto al bilancio a legislazione vigente, pari a 112.757 migliaia di euro (tabella 18).

La relazione tecnica al disegno di legge sottolinea che, attraverso tale previsione, *si fornisce certezza ai relativi stanziamenti di bilancio conducendoli ad un livello congruo*. Si ricordano, a tale proposito, le considerazioni espresse da questo Servizio, in precedenti documenti sul bilancio e sulla finanziaria, circa la necessità di assicurare stanziamenti di bilancio idonei a far fronte integralmente alle richieste di reiscrizione di somme perente o di incremento di capitoli di spese obbligatorie.

La tabella 22 confronta i dati del bilancio 2010 con quelli relativi ai documenti contabili per il triennio 2011-2013, da cui emerge una riduzione dello stanziamento 2011 di 104.233 migliaia di euro rispetto all'esercizio precedente. **La tabella mostra, altresì, che nel corso del 2010 sono state prelevate dai fondi somme per complessivi 323.089 migliaia di euro.**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi <i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Capitoli	Stanziamento iniziale 2010	Stanziamento aggiornato 2010	Previsioni bilancio 2011	Previsioni finanziaria 2011	Totale 2011	Previsioni bilancio 2012	Previsioni bilancio 2013
215701 Spese correnti	182.769	4	117.243	+112.757	previsioni di bilancio + previsioni finanziaria	197.283	197.283
613903 Spese in conto capitale	201.464	61.140	50.000			80.000	80.000
Totale	384.233	61.144	167.243	112.757	280.000	277.283	277.283

Tab. 22

La tabella 23 espone le risultanze dei rendiconti per l'anno 2008 e per l'anno 2009 relative ai capitoli dei fondi di riserva.

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi Dati rendiconti 2008 e 2009 (importi in migliaia di euro)		Tab. 23	
Capitolo		Competenza 2008	Competenza 2009
215701 Spese correnti	Iniziale	232.000	210.746
	Variazione	-222.951	-210.646
	Definitivo	9.049	100
	Pagato	0	0
	Da pagare	0	0
	Totale	0	0
	EC/MSP	9.049	100
613903 Spese in conto capitale	Iniziale	211.531	115.331
	Variazione	-148.980	-64.744
	Definitivo	62.551	50.587
	Pagato	0	0
	Da pagare	0	0
	Totale	0	0
	EC/MSP	62.551	50.587
Totale fondi di riserva	Iniziale	443.531	326.077
	Variazione	-371.931	-275.390
	Definitivo	71.600	50.687
	Pagato	0	0
	Da pagare	0	0
	Totale	0	0
	EC/MSP	71.600	50.687

Dal punto di vista procedurale, si osserva, infine, che l'approvazione dell'articolo 2 preclude la possibilità, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 631, di approvare norme la cui copertura sia a carico dei fondi di riserva (impedendo pertanto ulteriori e poco opportune riduzioni).

Il fondo globale di parte corrente La tabella A quantifica gli importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente. La tabella 24, che riproduce i contenuti della tabella A, evidenzia che, rispetto agli importi iscritti in bilancio nel fondo globale di parte corrente, la manovra opera, per il 2011, una decurtazione di 64.984 migliaia di euro.

Tab. A – Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente (UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704) (importi in migliaia di euro)		Tab. 24		
	2011	2012	2013	
Accantonamenti positivi				
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF – Accantonamento 1001	57.000	57.000	0	
Progetti obiettivo e cofinanziamento sanità – Accantonamento 1002	0	0	0	
Totale accantonamenti positivi	57.000	57.000	0	

Tab. A – Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente (UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704) (importi in migliaia di euro)	Tab. 24 segue		
	2011	2012	2013
Accantonamenti negativi			
Utilizzazione PAR FAS 2007-2013 per spesa sanitaria - Accantonamento collegato all'accantonamento positivo 1002	0	0	0
Entrate derivanti dalla valorizzazione dei beni patrimoniali regionali	0	0	0
Totale accantonamenti negativi	0	0	0
Differenza	57.000	57.000	0
Fondo globale a legislazione vigente	121.984	0	0
Maggiori o minori oneri	-64.984	57.000	0

Gli stanziamenti in tabella G La tabella G contiene gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge che rimandano, per la quantificazione annua, alla legge finanziaria. La tabella 25, che riproduce i contenuti della tabella G, evidenzia nel complesso maggiori oneri, rispetto agli importi del bilancio, per complessivi 17.270 migliaia di euro nel 2011, di cui 6.270 migliaia di euro per spese correnti e 11.000 migliaia di euro per spese in conto capitale. Nel 2012 il saldo è pari a zero mentre nel 2013 i maggiori oneri previsti ammontano a 222.338 migliaia di euro. Si osserva, in relazione alla voce più significativa della tabella, quella relativa al trasporto pubblico locale, che, nel 2011 e nel 2012, viene confermato lo stanziamento iscritto nel bilancio a legislazione vigente.

Tab. G – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria (importi in migliaia di euro)	Tab. 25				
Estremi ed oggetto dei provvedimenti	UPB	Capitolo	2011	2012	2013
Spese correnti					
Beni culturali e identità siciliana					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Art. 15 "Parco archeologico Agrigento"	3.2.1.3.5	377319	-	-	-
Famiglia, politiche sociali e lavoro					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	6.4.1.3.2	321702	20	-	-
Infrastrutture e mobilità					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 32, "Trasporto anziani"	8.2.1.3.7	478105	2.000	-	-
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	8.2.1.3.6	476521	220.792	222.338	222.338
Istruzione e formazione professionale					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	9.2.1.3.6	318110	1.000	-	-
Risorse agricole e alimentari					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, Art. 118;	10.2.1.3.2	143311	2.000	-	-

legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	10.4.1.3.99	348102	150	-	-
Salute					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 0/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	11.2.3.99	413315	-	-	-
Territorio ed ambiente					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	12.2.13.1	442539	1.100	-	-
Turismo, sport e spettacolo					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	13.2.1.3.5	378118	-	-	-
L.F. 0/2010 art. 100 - "Contributo al Comitato regionale del CONI Sicilia con sede in Palermo"	13.2.1.3.3	473309	-	-	-
Spese in conto capitale					
Beni culturali e identità siciliana					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	3.2.2.6.3	776060	-	-	-
Energia e servizi di pubblica utilità					
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento". Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"	5.2.2.6.6	612401	-	-	-
Famiglia, politiche sociali e lavoro					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 "Cantieri di servizi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento"	6.3.2.6.2	712402	11.000	-	-
Istruzione e formazione professionale					
Legge regionale 26 marzo 1976, n. 24 "Corsi di formazione professionale"	9.2.2.6.6	717910	-	-	-
Turismo, sport e spettacolo					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	13.2.2.6.3	872825	-	-	-

Totale stanziamenti rideterminati di parte corrente			227.062	222.338	222.338
Totale stanziamenti rideterminati in conto capitale			11.000	-	-
Totale stanziamenti rideterminati			238.062	222.338	222.338
Totale stanziamenti di bilancio per spese correnti			220.792	222.338	-
Totale stanziamenti di bilancio per spese in conto capitale			-	-	-
Totale stanziamenti di bilancio			220.792	222.338	-
Maggiori oneri per spese correnti			6.270	0	222.338
Maggiori oneri per spese in conto capitale			11.000	0	0
Maggiori oneri			17.270	0	222.338

La manovra contabile del triennio 2011–2013 tra il bilancio e la finanziaria

I principali aspetti della manovra Sia nella relazione tecnica ai documenti contabili per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011–2013 che nella relazione sulla situazione economica e finanziaria della Regione, illustrata dall'Assessore per l'economia nella seduta della Commissione bilancio n. 180 del 3 novembre 2010, è delineato il quadro delle attuali difficoltà finanziarie dell'amministrazione regionale. Tali problematiche rendono complesso sia il reperimento di risorse in misura adeguata a far fronte agli impegni del bilancio che la riduzione delle spese correnti, tenuto anche conto della notevole rigidità delle stesse.

Nel difficile quadro descritto, la manovra tende comunque a riequilibrare i dati del bilancio attraverso la contrazione dei livelli della spesa. Tuttavia, talune delle proposte elaborate dal Governo presentano aspetti che questo Servizio ha ritenuto utile approfondire e su cui sarà opportuno chiedere chiarimenti in sede di istruttoria dei documenti finanziari.

Si tratta, in particolare, dei seguenti temi:

1. l'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria;
2. il fondo per le autonomie locali;
3. il fondo sanitario regionale;
4. la formazione professionale;
5. la forestazione.

L'elenco n. 1 Si ricorda che tale elenco contiene riduzioni negli stanziamenti di numerosi capitoli di parte corrente rispetto al dato esposto nel bilancio a legislazione vigente che, come già accennato e come meglio descritto nella sezione relativa alle singole amministrazioni, sono mediamente pari al 40% ed arrivano, in taluni casi, a superare il 60%. Tagli di tale portata potrebbero rivelarsi non sostenibili, sotto il profilo finanziario, per i soggetti interessati agli stessi. Oltre alla questione della sostenibilità finanziaria, **occorre, altresì, valutare se tali decurtazioni, quando si riferiscono a capitoli di spesa che comportano, in base alla legislazione vigente, vincoli contrattuali o obblighi di altra natura per l'amministrazione regionale, possano essere operate direttamente, senza una previa modifica della normativa di riferimento.**

Infatti, un diritto riconosciuto da una legge che, obbedendo al dettato costituzionale, reca la necessaria copertura, non viene meno nel caso in cui la quantificazione degli oneri non coincida con il costo effettivo. Anzi, **la Corte costituzionale ha affermato che, qualora la norma effettui una quantificazione che sottostimi i reali effetti finanziari, pur avendo tutti i dati per quantificarli esattamente, elude l'obbligo costituzionale della copertura e può, pertanto, essere dichiarata incostituzionale.**

Il fondo per le autonomie locali L'articolo 8 della finanziaria stabilisce che la dotazione del fondo per le autonomie locali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, sia commisurata ad una compartecipazione al gettito dell'IRE in misura pari all'8,2% per i comuni e allo 0,5% per le province, da determinare sulla base del riscosso in conto competenza affluito al bilancio della Regione nell'esercizio finanziario precedente. Tale meccanismo non tiene però conto del fatto che, in sede di compilazione del bilancio, il dato definitivo relativo al riscosso dell'anno precedente non è ancora disponibile, essendosi in fase di preconsuntivo. **Sembra, inoltre, opportuno verificare se il**

nuovo sistema introdotto assicura ai comuni un livello di risorse sufficiente allo svolgimento delle funzioni amministrative di loro competenza.

Questo Servizio, sulla base dei dati della tabella 5 relativi al gettito IRPEF, ha stimato l'ammontare del gettito derivante dall'applicazione della compartecipazione dell'8,2% per i comuni e dello 0,5% per le province nel periodo 2009-2013: la tabella 26 evidenzia l'importo che andrebbe trasferito agli enti locali.

Simulazione proventi da compartecipazione al gettito IRE <i>(importi in migliaia di euro)</i>		Tab. 26			
	Accertato 2009	Previsioni 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
Comuni	397.201	411.640	399.340	403.850	408.360
Province	24.220	25.100	24.350	24.625	24.900
Totale	421.421	436.740	423.690	428.475	433.260

Sulla base della previsione normativa dell'articolo 8, nel prospetto allegato alla manovra finanziaria è iscritta una minore spesa finale di 415.306 migliaia di euro per il 2011 e di 458.413 migliaia di euro per il 2012 mentre per il 2013 è iscritta una maggiore spesa di 291.308 migliaia di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente (tabella 27).

Fondi autonomie locali <i>(importi in migliaia di euro)</i>		Tab. 27			
Capitoli	Stanziamen- to iniziale 2010	Stanziamen- to aggiornato 2010	Previsioni bilancio 2011	Previsioni bilancio 2012	Previsioni bilancio 2013
191301 Fondo comuni spese correnti	720.592	680.700	731.598	745.720	160.596
191302 Fondo province spese correnti	40.948	40.948	40.718	40.488	0
590402 Assegnazione ai comuni per investimenti	97.790	97.790	100.855	105.240	0
590403 Assegnazione alle province per investimenti	5.061	5.061	5.291	5.521	0
Totale assegnazioni correnti	761.540	721.648	772.316	786.208	160.596
Totale assegnazioni per investimenti	102.851	102.851	106.146	110.761	0
Totale generale assegnazioni	864.391	824.499	878.462	896.969	160.596
			Manovra in finanziaria		
Assegnazioni correnti			-415.306	-458.413	+291.308
Assegnazioni per investimenti			+200.000	0	0
			Risultato manovra		
			663.156	438.556	451.904

E' opportuno evidenziare che l'articolo 8 della finanziaria, a parziale compensazione dei minori trasferimenti agli enti locali rispetto alle assegnazioni 2010, prevede i risparmi derivanti dagli articoli 9, 10 e 11 nonché, per l'esercizio finanziario 2011, le entrate derivanti dall'articolo 46, concernente il fondo per gli investimenti. Si rileva, infine, la previsione dell'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo 8, **in base alla quale sono ridotte del 50% tutte le riserve di legge a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni quantificate in misura fissa**; a tale proposito si ricordano l'art. 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 (trasporto rifiuti isole minori per 6.000 migliaia di euro), l'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 11/2010 (ricovero minori per 30.000 migliaia di euro) e gli articoli 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e 27, comma 3, della legge regionale n. 11/2010 (comunità alloggi dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici rispettivamente per 7.747 e per 5.000 migliaia di euro).

Il fondo sanitario regionale Come accennato nella parte dedicata alle spese del bilancio a legislazione vigente, l'articolo 42 della legge finanziaria dispone che, per il periodo 2010-2013, la quota relativa al concorso della Regione al finanziamento del servizio sanitario nazionale sia **determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662** e non secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 830 e 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quota integrativa, a carico della Regione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale				Tab. 28		
<i>(importi in migliaia di euro)</i>						
Capitolo	Impegnato 2009	Stanziamiento 2010	Previsioni bilancio 2011	Previsioni finanziaria		
				2011	2012	2013
413302	4.151.743	4.052.803	3.897.286	3.594.271	3.695.630	3.799.847

Ciò consente, a fronte di una previsione di competenza nel bilancio a legislazione vigente di 3.897.286 migliaia di euro per il 2011, di 3.833.409 migliaia di euro per il 2012 e di 3.693.834 migliaia di euro per il 2013, di iscrivere nel prospetto allegato alla finanziaria una minore spesa pari a 303.015 migliaia di euro per il 2011 e a 137.779 migliaia di euro per il 2012, mentre la maggiore spesa per il 2013 è ridotta a 106.013 migliaia di euro (tabella 18). La tabella 28 mette a confronto gli importi degli esercizi 2009 e 2010 con le previsioni della manovra per il triennio 2011-2013. Occorre, preliminarmente, valutare perché gli stanziamenti di bilancio siano inferiori a quelli dei due esercizi precedenti (4.151.743 migliaia di euro nel 2009 e 4.052.803 migliaia di euro nel 2010). **Sembra, poi, opportuno chiedere chiarimenti al Governo per verificare se tale scelta possa o meno ingenerare dubbi di legittimità costituzionale.** Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni effettuate in sede di commento alla tabella 15, nel paragrafo relativo all'incidenza delle amministrazioni sul complesso delle spese.

La formazione professionale Come mostra la tabella 29, il bilancio a legislazione vigente non stanziava alcuna risorsa nel triennio sul capitolo 717910 relativo al finanziamento dei corsi di

formazione ed addestramento professionale. La scelta è ribadita nella legge finanziaria, che non prevede alcuna dotazione per il capitolo all'interno della tabella G (tabella 25).

Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professionale				Tab. 29			
<i>(importi in migliaia di euro)</i>							
Capitolo	Impegnato 2009	Stanziamiento iniziale 2010	Stanziamiento aggiornato 2010	Previsioni bilancio 2011	Previsioni finanziaria 2011	Previsioni bilancio 2012	Previsioni bilancio 2013
717910 Finanziamento corsi di formazione	277.903	194.618	209.112	PM	-	0	0
717917 Finanziamento del piano formativo per l'anno 2010 (fondi FSE)	0	42.000	42.000	Soppresso	0	0	0

Ciò in quanto il Governo ha più volte affermato che, nel 2011, intende finanziare la formazione professionale attingendo esclusivamente alle risorse del FSE. Occorre, però, osservare che il relativo capitolo (cap. 717917), che nel bilancio 2010 recava risorse per 42.000 migliaia di euro, **nel disegno di legge n. 630 risulta soppresso** e non è rinvenibile alcun capitolo con analoga finalità per l'anno 2011. Bisogna, inoltre, valutare **se tale scelta sia compatibile con le previsioni della legge regionale n. 24/1976**, che individua una serie di criteri per la scelta degli enti di formazione cui concedere i contributi regionali.

La forestazione Per quanto concerne il settore della forestazione si osserva, preliminarmente, l'incremento degli stanziamenti per la corresponsione degli arretrati contrattuali a seguito del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009, in attuazione del protocollo di intesa del 14 maggio 2009. Le somme iscritte nel relativo capitolo di spesa (cap. 155318), che risultavano pari a zero nel 2009 e a 8.400 migliaia di euro nel 2010, salgono a 11.300 migliaia di euro nel 2011 e a 13.100 migliaia di euro nel biennio 2012-2013. Anche le spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali (cap. 156604) salgono da 22.600 migliaia di euro del 2010 a 27.600 migliaia di euro nel triennio 2011-2013.

E' confermata la scelta, già operata nel bilancio 2010, **di trasferire interamente le spese per la prevenzione e la lotta antincendi all'interno delle spese in conto capitale e di finanziare il relativo onere con le risorse del PAR FAS 2007-2013**, linea di azione 4.3, risorse che però non sono state ancora trasferite dallo Stato alla Regione. Si tratta di un importo pari a 170.000 migliaia di euro per il 2011 e a 152.430 migliaia di euro per il 2012: **occorre chiedere chiarimenti al Governo sullo stato della trattativa relativa all'effettiva erogazione di tali risorse.**

Il patto di stabilità regionale Si ricorda che, come già illustrato da questo Servizio nel Documento n. 21/2009, la disciplina relativa al patto di stabilità delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e dei rispettivi enti locali è, a tutt'oggi, dettata dal comma 6 dell'articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133. La norma stabilisce la procedura mediante la quale le suddette Regioni concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti ed in conto capitale nonché dei relativi pagamenti in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, pena l'applicazione, nell'ipotesi di mancato accordo, delle più stringenti regole fissate al comma 15. Si ricorda, altresì, che, come già illustrato da questo Servizio nel Documento n. 16/2010, l'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato ulteriori disposizioni restrittive sul concorso di tutte le autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011–2013.

Il comma 11 dell'articolo 77 ter del citato decreto legge n. 112/2008 stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, **possano adattare, per gli enti locali del proprio territorio, le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato** in applicazione dell'articolo 77 bis, che definisce il patto di stabilità per gli enti locali.

Il comma 7 dell'articolo 7 quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 11 del citato articolo 77 ter, ogni Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

L'articolo 12 della legge finanziaria, in attuazione delle suddette disposizioni nazionali, stabilisce che la giunta regionale, con propria deliberazione, possa ridefinire gli obiettivi del patto di stabilità per i singoli enti locali: **nel rispetto degli obiettivi aggregati, gli stessi possono, infatti, essere modificati in senso peggiorativo (decrementativo) o in senso migliorativo (incrementativo), su richiesta del singolo ente locale.**

Agli enti locali il cui obiettivo è modificato in senso migliorativo è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi, una modifica peggiorativa dell'obiettivo stesso, commisurata alla quota di patto ceduta. La Regione può, altresì, riconoscere in favore dei predetti enti locali un maggiore punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici e può, infine, individuare ulteriori strumenti di incentivazione. **In particolare, può essere attribuita una addizionale alla quota di compartecipazione al gettito IRE fissata dall'articolo 8.**

Occorre tenere conto che l'art. 9 del disegno di legge finanziaria 2011, recentemente approvato dalla Camera dei deputati (AC n. 3778) ed in esame al Senato, ridefinisce il patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome per il triennio 2011–2013: il nuovo testo mantiene, comunque, la possibilità di integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale per gli enti locali, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato. Le previsioni di cui all'articolo 12 della finanziaria regionale sembrano, pertanto, attuabili anche nel nuovo quadro normativo di riferimento.

Gli ulteriori articoli che presentano profili finanziari Si è ritenuto utile fornire un breve commento agli altri articoli della legge finanziaria che sono suscettibili di determinare maggiori entrate o minori spese finali per il bilancio regionale, anche quando gli effetti finanziari non risultano quantificati nel prospetto allegato alla manovra. **Per un approfondimento sui contenuti di tali articoli, come di tutti gli altri del disegno di legge finanziaria, si rinvia al Dossier n. 9 “Note di lettura e approfondimenti sui contenuti del disegno di legge n. 631”, predisposto dal Servizio Studi e affari europei.**

Art. 9 Norme per il contenimento della spesa negli enti locali Si tratta di norme che introducono misure di contenimento della spesa degli enti locali, già previste, a livello statale, per le amministrazioni pubbliche in generale, limitando la spesa per le partecipazioni nelle società per la produzione di beni e servizi ed imponendo la cessione delle partecipazioni non ammesse ai sensi della stessa legge statale. Inoltre i compensi dei componenti degli organi di gestione di dette società (disciplinati dall'art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729, della legge n. 296 del 2006) vengono ridotti del 40%, introducendo meccanismi premiali per i comuni virtuosi. Si sopprime il difensore civico, salvo il mantenimento in carica fino alla scadenza naturale per i comuni ove si stato già nominato. Si riduce ad 1 il numero dei revisori dei conti nei comuni fino a 15 mila abitanti, nei consorzi tra tali comuni e nelle province regionali.

Art. 10 Abolizione dei permessi ed indennità a carico delle pubbliche amministrazioni Si introducono forti riduzioni ai permessi e licenze dal luogo di lavoro (rimborsate ai datori di lavoro dagli enti locali) per i consiglieri-lavoratori dipendenti di enti pubblici o privati.

Art. 11 Circoscrizioni di decentramento Si eleva da 50 mila a 250 mila la soglia di popolazione dei comuni abilitati ad istituire le circoscrizioni di decentramento.

Art. 14 Incremento canoni patrimoniali Il comma 1 prevede che i canoni per concessioni e locazioni di beni patrimoniali dovuti a puro titolo ricognitorio abbiano l'importo minimo annuo di 500 euro. Il canone ricognitorio è il canone dovuto a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente locale su un bene oggetto di concessione quale corrispettivo per una utilizzazione di carattere eccezionale. Il comma 2 prevede l'aumento della misura dei canoni annui per concessione e locazione di beni patrimoniali della Regione, non disciplinata da apposite disposizioni legislative. Il prospetto allegato non quantifica la maggiore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo.

Art. 15 Incremento canoni demaniali marittimi e altri canoni Prevede che i canoni demaniali marittimi delle zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica siano incrementati rispettivamente del 75%, del 50% e del 25%. Nel prospetto allegato viene stimata una maggiore entrata finale pari a 5.300 migliaia di euro per il triennio 2011-2013, che va ad incrementare le previsioni di entrata del capitolo 2871 del bilancio a legislazione vigente: la tabella 30 riporta, unitamente all'accertato 2009 ed allo stanziamento 2010, il risultato della manovra.

Proventi da concessioni di beni demaniali marittimi <i>(importi in migliaia di euro)</i>		Tab. 30			
Capitolo	Accertato 2009	Previsione 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
2871 Proventi da concessioni ed indennizzi per utilizzazione di beni demaniali marittimi	8.753	8.500	8.500	8.500	8.500
			Effetti articolo 15		
			+5.300	+5.300	+5.300

Art. 16 Aggiornamento dei canoni di derivazione acque pubbliche e pertinenze idrauliche Prevede l'aggiornamento dei canoni relativi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche e di pertinenze idrauliche, che il prospetto allegato quantifica, tra le maggiori entrate finali, in 500 migliaia di euro per il triennio 2011–2013. Nella tabella 31 sono indicate le previsioni di entrata del capitolo 2739 del bilancio a legislazione vigente, unitamente all'accertato 2009 ed allo stanziamento 2010, nonché gli effetti della disposizione.

Proventi per l'utilizzo di acque pubbliche (importi in migliaia di euro)		Tab. 31			
Capitolo	Accertato	Previsione	Previsioni di competenza		
	2009	2010	2011	2012	2013
2739 Proventi di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e pertinenze idrauliche, esclusi quelli derivanti dalle opere di bonifica ed i proventi della pesca	0	0	PM	0	0
			Effetti articolo 16		
			+500	+500	+500

Art. 17 Diritti per le operazioni in materia di motorizzazione civile Istituisce una disciplina diversa da quella nazionale in materia di competenza degli organi abilitati ad occuparsi dell'iscrizione o della cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori ed interviene sulla misura dei diritti per le operazioni di motorizzazione civile. Il prospetto allegato prevede che, dall'applicazione della norma, discendano maggiori entrate finali per 200 migliaia di euro in ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2011–2013. Si ricorda che, in materia di tariffe della motorizzazione civile, il Commissario dello Stato ha impugnato una norma inserita nella legge finanziaria 2010 non ritenendo *ammissibile una competenza legislativa della Regione nella materia "de qua", atteso anche l'esplicita disposizione della norma di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti di cui all'art. 1, secondo comma del D.P.R. 1113/1953 modificato dal decreto legislativo n. 296/2000 per il quale la Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.*

Art. 18 Canoni dovuti per locazione di beni immobili Prevede che la Regione, gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione si astengano dal pagamento dei canoni dovuti allo Stato per la locazione di beni immobili rientranti in cespiti aziendali confiscati alle organizzazioni criminali. I debiti da locazione nei confronti dello Stato saranno oggetto di conguaglio con le somme di cui la Regione è creditrice nei confronti dello Stato stesso. L'articolo suscita perplessità innanzitutto in quanto il mancato adempimento di un obbligo contrattuale appare in contrasto sia di norme civilistiche (si vedano gli articoli 1218, 1372 e successivi del Codice civile), sia del principio di autonomia riconosciuta agli enti locali. In secondo luogo, il meccanismo operativo del conguaglio appare piuttosto problematico; la norma presuppone l'accollo da parte della Regione dei debiti derivanti dai canoni non pagati dagli enti di cui al comma 1, che la Regione intende compensare con i suoi crediti nei confronti dello Stato. Tale operazione comporterà un minore trasferimento da parte dello Stato di pari importo rispetto al debito compensato. La quantificazione finanziaria di tale maggiore onere per il bilancio non è, però, prevista dalla disposizione in esame. Quanto al

comma 3, si osserva un mancato coordinamento con le disposizioni del comma 1: non è chiaro, infatti, per quale motivo i destinatari della norma siano individuati nei soli enti locali e non anche in tutti gli altri enti menzionati al comma 1.

Artt. 19 e 20 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e Disposizioni in materia di aree di impianto di alloggi di edilizia residenziale pubblica L'articolo 19 autorizza chi ha acquisito la proprietà di un alloggio popolare a rivendere l'immobile. A fronte di tale autorizzazione, si prevede un diritto di prelazione in favore della Regione con possibilità di rinuncia previo pagamento di una somma da parte del terzo acquirente. L'articolo 20 modifica i criteri di determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi popolari, facendo riferimento al valore corrente di mercato invece che differenziare per fasce di comuni. Appare utile chiarire quale sia il meccanismo attraverso il quale sarà individuato il valore corrente di mercato. Il prospetto allegato prevede che, dall'applicazione degli articoli, derivino **maggiori entrate finali per 200 migliaia di euro in ciascuno degli esercizi del triennio 2011-2013.**

Art. 21 Canoni minerari Ridetermina i canoni superficiali e i canoni dovuti per la concessione e la produzione di acque minerali, aggiornandoli e convertendoli in euro. L'ultimo adeguamento di tali canoni risale alla legge regionale n. 10/1999. **Nel prospetto allegato non è riportata alcuna quantificazione delle maggiori entrate che potrebbero derivare dalla norma.**

Art. 22 Componenti Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali Prevede una riduzione del 50% della dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, **con decorrenza dalla formazione della giunta regionale successiva alla pubblicazione della legge.** Pertanto, dalle minori spese finali del prospetto sugli effetti della manovra finanziaria **dovrà essere cassata la voce, quantificata in 3.000 migliaia di euro per il triennio 2011-2013,** relativa a tale previsione normativa. Il comma 4 prevede, altresì, che le indennità di carica corrisposte al Presidente della Regione e agli Assessori deputati dell'Assemblea regionale siciliana siano ridotte del 10% ed il comma 5 che agli Assessori non deputati sia assicurato il medesimo trattamento complessivo spettante agli Assessori deputati. L'incremento nel numero degli Assessori non deputati ha comportato l'iscrizione, nelle previsioni di competenza del bilancio a legislazione vigente, di un importo superiore rispetto all'impegnato 2009 e alla previsione 2010 (tabella 32).

Indennità di carica (importi in migliaia di euro)		Tab. 32			
Capitolo	Impegnato 2009	Previsione 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
102001 Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori	228	1.987	2.862	2.862	1.987
			Effetti articolo 22, commi 3 e 4		
			-76	-76	-76

Il prospetto allegato alla finanziaria ricollega alla riduzione del 10% dell'indennità di carica una minore spesa annua finale di 76 migliaia di euro per il triennio 2011-2013. **Sembra opportuno chiedere chiarimenti al Governo sull'ammontare di tale decurtazione.**

Art. 23 Riduzione costi del personale regionale e degli enti collegati Si limitano gli aumenti retributivi del personale regionale e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, compresi i dirigenti, che non potranno superare la misura del 3,2 % relativamente al biennio 2008–2009 (e non potranno essere incrementati per quanto riguarda le indennità accessorie dei componenti degli uffici di diretta collaborazione). Per i successivi due bienni si prevede il blocco dei rinnovi contrattuali, fatta salva l'indennità di vacanza contrattuale. Si allinea all'importo previsto per il 2010 l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Art. 24 Riduzione spese organi collegiali ed altri organismi Dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale a tempo indeterminato o a tempo determinato sono ridotte nella misura del 50% per il personale con qualifica dirigenziale e del 20% per le altre categorie e che dette somme siano corrisposte direttamente ai soggetti interessati. I conseguenti risparmi di spesa sono versati in entrata nel bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento. E', altresì, previsto, al comma 3. che a decorrere dalla stessa data non possano essere ricoperti più di tre incarichi presso istituti, aziende, agenzie, consorzi, società partecipate, organismi ed enti regionali comunque denominati sia da parte del personale regionale che da professionisti esterni all'amministrazione. Conseguentemente i soggetti che alla già citata data, ricoprano più di due incarichi sono tenuti a dimettersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pena la nullità degli atti adottati. **Occorre chiedere chiarimenti al Governo sul comma 3 della norma** ed in particolare se gli incarichi che possono essere ricoperti contestualmente siano tre o due e se, in tal caso, ci si debba dimettere da entrambi o da uno solo di essi.

Art. 25 Parco autoveicoli Demanda al dipartimento della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica l'individuazione di misure di contenimento, per il triennio 2011–2013, delle spese relative al parco autoveicoli dell'amministrazione regionale, tali da conseguire risparmi di spesa nell'ordine del 10% annuo. Dispone che modalità e misure analoghe siano adottate dagli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi e società partecipate dalla Regione o che comunque usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa. Nel prospetto allegato non è riportata alcuna quantificazione delle minori spese che potrebbero derivare dalla norma.

Art. 30 Soppressione dell'ARAN Sicilia Prevede la soppressione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia) ed il transito delle funzioni dalla stessa finora esercitate all'ARAN nazionale, previa stipula di una apposita convenzione.

ARAN		Tab. 33			
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
Capitolo	Impegnato 2009	Previsione 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
109702 Contributo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia) per le finalità di cui all'art. 25 della l.r. n. 10/2000	1.450	1.160	1.160	1.160	1.160
			Effetti articolo 30		
			-1.160	-1.160	-1.160

Nel prospetto allegato alla finanziaria è iscritto, tra le minori spese finali, un importo di 1.160 migliaia di euro per il triennio 2011–2013, corrispondente a quello riportato nel relativo capitolo del bilancio a legislazione vigente (tabella 33): è, però, da considerarsi che **già nell'elenco n. 1** il capitolo viene decurtato di 464 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio 2011–2013. Il prospetto, inoltre, **non quantifica gli oneri derivanti dalla stipula della convenzione con l'ARAN nazionale.**

Art. 31 Uffici speciali Prevede che gli Uffici speciali non possano essere superiori a sei, dando mandato alla giunta di individuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quelli da sopprimere. Non è quantificata l'eventuale minore spesa derivante dalla riduzione degli attuali nove uffici speciali. Si rileva che l'articolo rientra tra quelli individuati dall'articolo 40.

Art. 33 Manutenzione immobili Introduce misure di contenimento della spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale e dagli enti sottoposti a tutela, vigilanza e controllo da parte della Regione. Nel prospetto allegato non è riportata alcuna quantificazione delle eventuali minori spese che potrebbero derivare dalla norma. Si rileva che l'articolo rientra tra quelli individuati dall'articolo 40.

Art. 36 Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati Stabilisce che la valorizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei beni immobili non destinati ad uso assistenziale di proprietà della Regione, delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli altri enti vigilati e finanziati sia **svolta direttamente dall'amministrazione regionale**, attraverso i competenti uffici della Ragioneria generale della Regione. Dispone, pertanto, l'abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 17/2004, che prevedeva per tali fini la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza e scelto con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 37 Utilizzo beni demaniali e patrimoniali Prevede che i soggetti pubblici e privati che utilizzino beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione, in assenza di titoli giuridici validi, possano fare istanza per la regolarizzazione degli utilizzi in atto, ove ammissibili. Nel prospetto allegato non è riportata alcuna quantificazione delle eventuali maggiori entrate che potrebbero derivare dalla norma. Si rileva che l'articolo rientra tra quelli individuati dall'articolo 40.

Art. 39 Uffici di diretta collaborazione. Gestione unificata Stabilisce di unificare la gestione amministrativa dei capitoli relativi agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali: ciò al fine di operare un contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture. Nel prospetto allegato non è riportata alcuna quantificazione delle minori spese che potrebbero derivare dalla norma.

Art. 40 Norma di salvaguardia Prevede che dalle disposizioni di cui agli articoli 27 (Disposizioni per l'Ircac e la Crias), 28 (Gestione liquidatoria dell'Espi e dell'Ems), 29 (Trasferimento delle residue funzioni dell'Eas), 31 (Uffici speciali), 33 (Manutenzione immobili) e 37 (Utilizzo beni demaniali e patrimoniali) non possano discendere maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. La clausola di invarianza finanziaria appare sostanzialmente congrua rispetto al

contenuto delle norme, riflettendo, rispetto agli articoli 31, 33 e 37, un atteggiamento prudentiale da parte del Governo.

Art. 45 Personale delle società partecipate Dispone che il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2009 presso le società regionali per le quali si procede al riordino sia assegnato o trasferito ad altre società, mantenendo la posizione economica maturata. Fa, altresì, divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Stabilisce, infine, che il trattamento economico complessivo del personale con qualifica dirigenziale sia ridotto del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro lordi annui.

Art. 46 Costituzione fondo per investimenti Come già detto, ai commi 1 e 2 istituisce per l'esercizio 2011 un fondo da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e di investimenti finalizzati a favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo industriale del territorio, con una dotazione complessiva di 350.000 migliaia di euro, di cui 200.000 migliaia di euro in favore degli enti locali. La sua attivazione dipende, per 150.000 migliaia di euro dall'effettivo incasso delle risorse derivanti dalla dismissione di quote di partecipazione detenute dalla Regione in società ed enti non strategici (si veda a tal proposito le considerazioni svolte nella parte relativa alle entrate in conto capitale) e per 200.000 migliaia di euro da operazioni finanziarie autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Il comma 3 autorizza l'Assessore per l'economia a stipulare con la Banca europea degli investimenti (BEI) un'apposita convenzione finalizzata alla concessione di una linea di credito da destinare al finanziamento di programmi pluriennali multisettoriali nei settori del trasporto sostenibile, della ricerca e sviluppo, dell'energia, del patrimonio culturale, ambientale e turistico, dell'ambiente urbano, della scuola e dell'università nonché di altri settori ritenuti strategici per lo sviluppo economico della Regione. I contenuti finanziari dell'articolo sono riassunti nella tabella 34.

Articolo 46 Fondo per investimenti e linea di credito BEI <i>(importi in migliaia di euro)</i>		Tab. 34		
	2011	2012	2013	
Fondo per investimenti	150.000	-	-	
Fondo per investimenti enti locali	200.000	-	-	
Oneri operazione BEI (interessi e capitale)	25.057	50.114	50.113	

Nel prospetto allegato sono illustrati analiticamente gli effetti finanziari relativi alla costituzione del fondo ed è quantificata la maggiore spesa finale connessa all'apertura della linea di credito con la BEI. Nell'articolato, tuttavia, **non è quantificato l'ammontare del credito richiedibile**: su tale aspetto sarebbe utile chiedere chiarimenti al Governo, anche al fine di conoscere l'esposizione massima per la Regione connessa a tale operazione di finanziamento.

Art. 47 Abrogazioni e modifiche di norme

Comma 1 Impegni di spesa Il testo dell'articolo 11, comma 6, risultante dalla modifica è il seguente: *“Nel rispetto del mantenimento dei saldi differenziali discendenti dai documenti finanziari di programmazione e bilancio, per le spese correnti possono essere assunti impegni*

estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi, *nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio pluriennale a legislazione vigente*, qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.”

Comma 2 Spese per il ricovero di minori Con la norma viene messa a regime la riserva di una quota del fondo per le autonomie locali destinata al rimborso ai comuni dell'80% delle spese per il ricovero di minori disposto dal Tribunale dei minorenni, originariamente prevista per il triennio 2009-2011.

Comma 3 Errata corrige Si ritiene che il riferimento normativo corretto sia al comma 4 dell'articolo 9 della legge 14 maggio 2009, n. 6.

Comma 12 Fondo ammodernamento servizi enti locali Viene abrogata la norma in base alla quale è fatto obbligo agli enti locali di istituire nel proprio bilancio un fondo finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi.

Comma 15 Ufficio della Regione in Roma Incrementa sino a un massimo di 25 unità la composizione dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma. **Si ritiene che la norma sia suscettibile di determinare maggiori oneri.**

La manovra all'interno delle singole amministrazioni

L'illustrazione dei dati delle diverse amministrazioni è operata sulla base dei prospetti originari del disegno di legge n. 630. Le principali variazioni ai capitoli di spesa intervenute a seguito della decisione della Presidenza dell'Assemblea di riportare nel bilancio a legislazione vigente le decurtazioni contenute nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge n. 631 sono riportate in apposite tabelle, distinte per dipartimento di competenza.

Amministrazione Presidenza

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio, confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010, nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione Presidenza	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	117.763	351.424	66.995	38.481	38.411

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Presidenza	26.905	40.090	3.000	3.000	3.000	781.381	842.937	2.415.823

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'Amministrazione Presidenza, va rilevato che, a fronte di una previsione iniziale di 117.763 migliaia di euro, sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 233.661 migliaia di euro, con un incremento del 198,4%. Si tratta, prevalentemente, di interventi in favore dei comuni, interventi di protezione civile, recupero e conservazione di edifici di interesse storico, artistico e monumentale, interventi per la realizzazione di obiettivi operativi del POR FESR 2007-2013, oltre ad altri interventi inseriti nel PAR-FAS.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 100306 Spese di rappresentanza, di cerimoniale e di relazioni pubbliche per la partecipazione e l'organizzazione di incontri di studio, lavori, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni anche a carattere solidaristico e relative pubblicazioni. Spese per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e stranieri.			2.303	1.156
Capitolo 104528 Fondo per le iniziative di propaganda e di promozione patrocinate dalla Regione.			4.000	0
Capitolo 504418 Interv. autorizzati dalla Giunta regionale con del. N. 550 del 21/12/2007 in favore dell'Università degli studi di Palermo, del comune di Palermo, dell'Opera pia Istituto Santa Lucia di Palermo, del comune di Carini e del comune di Monreale	0	810		
Capitolo 504419 Interv. autorizzati dalla Giunta regionale con del. N. 550 del 21/12/2007 in favore del comune di Sant'Alfio (CT), del comune di Mirto (ME), del comune di Cattolica Eraclea (AG), del comune di Valdina (ME), del comune di Ravanusa (AG), del comune di Serradifalco (CL) e del comune di Aragona (AG)	0	2.146		
Capitolo 504422 Interv. autorizzati dalla Giunta regionale con del. N. 224 del 30/09/2008 in favore dei comuni di Collesano, Palermo e Carini	0	4.078		
Capitolo 504424 Interv. autorizzati dalla Giunta regionale con del. N. 224 del 30/09/2008 in favore dei comuni di Bagheria, Belmonte Mezzagno, Campofelice di Roccella, Cefalù, Raffadali e Porto Empedocle	0	5.031		
Capitolo 504425 Interv. autorizzati dalla Giunta regionale con del. N. 224 del 30/09/2008 in favore dei comuni di Pozzallo, Nicosia e Capizzi	0	2.940		
Capitolo 504427 Interv. autorizzati dalla Giunta regionale con del. N. 366 del 22/09/2009 in favore dei comuni di Castel di Juidica (CT), Grammichele (CT), Castell'Umberto (ME)	0	692		
Capitolo 504431 Interv. autorizzati dalla Giunta regionale con del. n. 128 del 15/10/2010 per il finanziamento da destinare alla nuova caserma dei carabinieri di Raffadali (AG); interventi per lavori nell'Istituto Maria Ausiliatrice di Catania; interventi nel comune di Pedara (CT); interventi per danni causati dall'Etna; interventi per palazzetto dello sport nel comune di S. Agata di Militello (ME); interventi nel comune di Pace del Mela (ME); nel comune di Manforte Sangiorgio (ME) nel comune di Limina (ME); Università di Palermo; restauro biblioteca nel comune di Ragusa	0	3.221		
Capitolo 116004 Spese per il potenziamento degli uffici regionali interessati agli interventi infrastrutturali di cui alla legge 31/12/1991 n. 433 (ex cap. 10354)	0	2.789		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 116012 Spese per il personale a tempo determinato impiegato presso il Dip. Reg. della Protezione civile al fine di assicurarne l'attività istituzionale (spese obbligatorie)	10.267	11.200		
Capitolo 116015 Spese per il personale a tempo determinato impiegato nell'attività della sala operativa regionale (SORIS) di protezione civile	0	672		
Capitolo 116518 Spese per l'acquisizione di servizi per l'acceleramento del programma di cui alla L. 433/91	0	587		
Capitolo 116519 Spese per gli interventi urgenti ed i sopralluoghi connessi all'evento sismico del 6/9/2002	0	5.323		
Capitolo 116525 Spese per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica delle strutture strategiche e di rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso a seguito di eventi sismici	0	6.051		
Capitolo 116526 Spese per la realizzazione di interventi urgenti conseguenti al verificarsi di calamità naturali nonché per il potenziamento del sistema di protezione civile	0	922		
Capitolo 117301 Spese per il potenziamento degli uffici, degli EELL e delle amministrazioni interessate agli interventi infrastrutturali sugli edifici privati, pubblici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla Legge 31/12/1991 n. 433 e succ. mod. e per quelli derivanti dall'art. 3 del DL 26/07/1993, conv. con mod. dalla legge 25/9/1996 n. 496 (ex cap. 10737)	0	7.382		
Capitolo 516004 Ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici. (ex cap. 50011)i	0	2.137		
Capitolo 516007 Recupero e conservazione di edifici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto	0	12.042		
Capitolo 516008 Potenziamento misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta	0	2.437		
Capitolo 516022 Spese per far fronte ai primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione siciliana, nel periodo tra sett. e dic. 2003	0	2.473		
Capitolo 516029 Interventi di protezione civile connessi ai dissesti idrogeologici nel comune di Agrigento	0	1.386		
Capitolo 516032 Fondo regionale di protezione civile per la realizzazione di interventi urgenti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, nonché per il potenziamento del sistema di protezione civile	0	2.559		
Capitolo 516033 Somme destinate alla realizzazione delle verifiche tecniche ed agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico sugli edifici ed opere strategiche e rilevanti di interesse regionale	0	4.593		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 516040 Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa ai gravi dissesti idrogeologici verificatesi nel territorio del comune di Agrigento	0	3.049		
Capitolo 516041 Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa ai gravi dissesti idrogeologici verificatesi nel territorio del comune di Naro	0	2.716		
Capitolo 516042 Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai fenomeni eruttivi dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area	0	533		
Capitolo 516054 Interventi diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti ai fenomeni di dissesto idrogeologico verificatesi nel territorio del comune di Niscemi	0	3.325		
Capitolo 516055 Interventi diretti a fronteggiare i danni causati dai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna ed agli eventi sismici verificatesi nel mese di ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania	0	1.927		
Capitolo 516056 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con del. N. 224 del 30/09/2008 per lavori di consolidamento statico, messa a norma e ristrutturazione dell'ex palazzo Giuffrè in S. Angelo di Brolo (ME) ed interventi per fronteggiare l'emergenza territoriale di Linosa e Lampedusa	0	1.260		
Capitolo 516063 Interventi per la realizzazione della linea di azione 3.1 b "messa in sicurezza reticolo idrografico e versanti per le finalità di protezione civile" del PAR-F.A.S. 2007-2013			15.000	0
Capitolo 516401 Somme da trasferire ai comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968 per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della L.R 18 luglio 1968, n. 20 e degli interventi di cui agli artt. 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981 n. 64 e succ. mod. e integ. nonchè per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari (ex cap. 50103)	0	4.523		
Capitolo 516402 Ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione, adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati (ex cap. 50108)	0	2.081		
Capitolo 516403 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione o l'acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers (ex cap. 50118)	0	7.635		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 516404 Riparazione, miglioramento strutturale dell'edilizia privata: spese relative agli oneri derivanti dall'attuazione delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212 del 3/2/92 e n. 2245 del 26/3/92 e succ. integ. e mod. e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2414 del 1/9/1995	0	1.011		
Capitolo 516406 Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico	0	5.612		
Capitolo 516412 Trasferimenti al comune di Siracusa per interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e restauro architettonico del patrimonio edilizio privato	0	9.296		
Capitolo 516414 Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania	0	969		
Capitolo 516415 Interventi per far fronte allo stato di emergenza nel territorio del comune di Modica (RG) colpito da una tromba d'aria il 15 settembre 2002	0	989		
Capitolo 516421 Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina nell'ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana del dicembre 2005	0	2.874		
Capitolo 516423 Fondo da ripartire fra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetro colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981 per interventi in attuazione del DL 28/07/1981 n. 397 conv. con modif. nella legge 26/9/1981 n. 536	0	1.250		
Capitolo 516005 Progettazione e realizzazione di interventi di particolare urgenza sugli edifici pubblici e di uso pubblico (ex cap. 50006)	0	10.610		
Capitolo 516057 Interventi diretti a fronteggiare le situazioni di rischio nei territori dei comuni di Agrigento, Campobello di Licata e Siracusa	0	1.419		
Capitolo 516059 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.1.4 del POR FESR 2007-2013	4.834	19.336		
Capitolo 516060 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.2.3 del POR FESR 2007-2013	4.230	16.919		
Capitolo 516409 Trasferimenti ai comuni di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina per la realizzazione delle infrastrutture di protezione civile	0	12.613		
Capitolo 516025 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro "Azioni pilota nelle aree periferiche a rischio di marginalizzazione"	0	2.428		
Capitolo 516065 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 7.1.2 - assistenza tecnica - del POR FESR 2007-2013	0	3.390		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 516061 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del POR FESR 2007-2013	6.964	16.735		
Capitolo 516424 Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità del conferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della provincia di Palermo, finanziati con le risorse FAS 2007-2013 previste dalla delibera CIPE n. 166/2007	0	4.500		
Capitolo 516425 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3875 del 30/04/2010, finalizzata a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della provincia di Palermo	0	12.000		
Capitolo 112528 Spese per il funzionamento del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	0	3.622		
Capitolo 512016 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di Programma quadro sviluppo locale	0	5.377		
Capitolo 512018 Spese per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli interventi inseriti negli A.P.Q.	0	1.517		
Capitolo 512023 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 7.1.1 - assistenza tecnica - del POR FESR 2007-2013	10.113	14.537		
Capitolo 512024 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 7.1.2 del POR FESR 2007-2013			6.829	4.032
Capitolo 512027 Contributi dell'Unione europea e dello stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013	0	13.193		
Capitolo 512028 Assegnazioni dell'UE e dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo congiunto Italia-Tunisia 2007-2013	0	12.409		
Capitolo 524017 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico VI N del POR FESR 2007-2013	0	889		
Capitolo 524018 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 7.1.1 - assistenza tecnica - del POR FESR 2007-2013	0	1.415		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
104523	Contributo annuale al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 195 della l.r. 23/12/2000, n. 32	1.250	596	477	477
105717	Contributo all'associazione 'Centro di accoglienza Padre Nostro' con sede in Palermo, per il raggiungimento dei propri scopi statutari	700	128	108	108
116012	Spese per il personale a tempo determinato impiegato presso il Dip. Reg. della Protezione civile al fine di assicurarne l'attività istituzionale (spese obbligatorie)	10.267	Soppresso	0	0
116013	Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo determinato impiegato presso il dipartimento regionale della protezione civile al fine di assicurarne l'attività istituzionale, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali	623	Soppresso	0	0
116014	Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale (spese obbligatorie)	2.713	Soppresso	0	0
117002	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 per le esigenze del dipartimento regionale della protezione civile (spese obbligatorie)	946	Soppresso	0	0
117303	Contributi ai comuni di Messina, San Fratello, Caronia, Scaletta Zanclea ed Itala finalizzati al rimborso di spese sostenute per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e dicembre 2009	8.000	Soppresso	0	0
516062	Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a 'Emergenze infrastrutturali' relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi	6.500	4.000	4.000	4.000
516063	Interventi per la realizzazione della linea di azione 3.1 b "messa in sicurezza reticolo idrografico e versanti per le finalità di protezione civile" del programma attuativo regionale del F.A.S. 2007-2013	15.000	Soppresso	0	0
516061	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del POR FESR 2007-2013	6.964	PM	0	0

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Ufficio di gabinetto del Presidente					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
100306-Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali o attinenti ai compiti di Istituto di cui si avvale il Presidente, nonché per i portavoce	2.303	-921	-40,0	2.303	3.350
100317-Spese per la pubblicizzazione e la pubblicazione di argomenti riguardanti la Regione siciliana	1.110	-414	-37,3	1.160	1.711
Totale dipartimento	4.875	-1.850	-37,9		

Segreteria generale					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
104528 - Fondo per le iniziative di propaganda e di promozione patrocinate dalla Regione	4.000	-1.600	-40,0	4.000	0
110102- Contributo alla ditta Lauricella Salvatore per la gestione dell'impianto faunistico di Parco D'Orleans, nonché per il ripianamento dell'attività pregressa e per gli oneri relativi al personale	450	-180	-40,0	450	411
132304- Fornitura di servizi in genere, tra cui servizi ausiliari, di pulizia, custodia e vigilanza per i siti di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2001, n. 10	723	-243	-33,6	800	728
Totale dipartimento	14.901	-3.468	-23,3		

Dipartimento protezione civile					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamiento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
116504-Spese per il personale degli enti locali comandato presso il Dipartimento regionale della protezione civile	560	-404	-72,1	260	696
116508-Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	1.120	-400	-35,7	1.200	466
116523-Spese di prima assistenza e per pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica e per l'acquisizione di mezzi e servizi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli stati di emergenza in Sicilia	1.600	-640	-40,0	1.600	2.885
Totale dipartimento	25.240	-1.580	-6,3		

Dipartimento programmazione					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamiento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
100328-Spese per promuovere e finanziare iniziative per l'attività di cooperazione e di sviluppo nonché per interventi di solidarietà internazionale	500	-200	-40,0	500	67
Totale dipartimento	19.501	-446	-2,3		

Amministrazione delle attività produttive

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio, confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010, nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione attività produttive	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	377.402	591.259	219.550	82.872	82.842

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
	Correnti	Conto capitale	Fondi liberi			Fondi vincolati		
			2011	2012	2013	2011	2012	2013
Attività produttive	66.967	152.583	2.080	2.080	2.080	0	0	0

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che, su una previsione iniziale di 377.402 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 213.857 migliaia di euro, con un incremento del 56,7%. Si tratta, perlopiù, di risorse destinate ai contributi in conto interesse alle imprese artigiane e commerciali erogati tramite i consorzi fidi e di interventi per la realizzazione di alcuni obiettivi operativi del POR FESR 2007-2013: più precisamente, il 4.1.1 "Promuovere e sostenere l'attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica nell'ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare", il 5.1.2 "Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale ed in quelle artigianali esistenti e nei contesti ancora sprovvisti finalizzati all'incremento della concentrazione" ed il 5.1.3 "Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l'accesso al credito per favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi". Si tratta, altresì, di interventi del POR Sicilia 2000-2006. Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 242523 Somma destinata alla gestione del personale già a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi.			13.761	10.848
Capitolo 242524 Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, concernente gli enti economici regionali Azasi, Espi, Ems, escluse quelle previste dall'art. 7, comma 6, della medesima legge.			13.300	10.675
Capitolo 242525 Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21			11.760	9.478
Capitolo 342533 Spese per la convenzione con la Multiservizi s.p.a. (include parte ex cap. 242522)			2.187	1.215
Capitolo 343701 Contributi e sussidi a favore degli organi regionale e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico			1.296	389
Capitolo 344121 Spese per l'istituzione dei centri di assistenza alle imprese cooperative, promossi anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore			2.000	500
Capitolo 742820 Fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio (ex cap. 75242)	0	2.989		
Capitolo 742850 Contributi in conto interesse alle imprese artigiane e commerciali erogati tramite i consorzi fidi così come previsto dall'art. 28 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1	0	15.662		
Capitolo 642421 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.2 del POR FESR 2007-2013			11.010	0
Capitolo 742418 Interventi per la gestione delle risorse liberate della sottomisura 4.01 A della misura 4.01 'riqualificazione infrastrutturale a servizio delle PMI (FESR) compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006	0	4.396		
Capitolo 642034 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 7.1.1 - assistenza tecnica - del POR FESR 2007-2013.	0	5.105		
Capitolo 642849 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 4.1.1 del POR FESR 2007-2013.	15.884	63.538		
Capitolo 642852 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.3 del POR FESR 2007-2013.			20.194	0
Capitolo 742848 Interventi diretti alla realizzazione dei distretti produttivi	0	4.505		
Capitolo 742853 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.2 del programma operativo regionale FESR 2007-2013.	22.352	70.191		
Capitolo 742856 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013.	14.150	127.377		
Capitolo 742855 Contributi in conto interessi, relativamente agli anni 2006 e precedenti, in favore delle imprese aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio ed artigianato	0	9.000		

Le previsioni 2011–2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011–2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011–2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
242523	Somma destinata alla gestione del personale già a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi	13.761	12.800	12.800	12.800
343310	Contributo straordinario all'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'ente autonomo Fiera di Messina per il pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri riflessi, nonché delle competenze da corrispondere ai revisori dei conti	1.350	Soppresso	0	0
872802	Contributi sulle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito operanti in Sicilia per la realizzaz. di iniziative turistico-alberghiere (ex cap. 87503)	6.571	5.108	3.686	3.686
742846	Spese connesse all'accertamento dei contributi richiesti dalle imprese artigiane ai sensi degli articoli 43 e 47 della l.r. n. 3/1986	12.258	12.258	8.967	8.967
742017	Somme occorrenti alla realizzazione nell'area industriale di Termini Imprese di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni	150.000	Soppresso	0	0
642849	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 4.1.1 del POR FESR 2007–2013	15.884	15.584	0	0
743301	Spese per lo svolgimento di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena, di cui alla l.r. 19/08/1999, n. 16, nonché per il diritto allo studio	500	Soppresso	0	0
745613	Conferimento al fondo unico a gestione separata istituito presso l'istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) a seguito della sospensione delle rate scadute e non pagate sino alla data del 31/12/2010, relative a crediti di esercizio e mutui concessi ai sensi della l.r. 18/08/1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni	1.500	PM	0	0

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento attività produttive					
Capitolo e descrizione	Stanziamento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamento iniziale 2010	Impegnato 2009
242523-Somma destinata alla gestione del personale già a carico del fondo di cui all'art.13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi	12.800	-4.543	-35,5	13.761	18.040
242524-Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n.5, concernente gli enti economici regionali Azasi, Espi, Ems, escluse quelle previste dall'art.7, comma 6, della medesima legge	12.800	-4.820	-37,7	13.300	13.830
242525- Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21	11.200	-4.144	-37,0	11.760	13.260
243301-Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia	21.000	-8.400	-40,0	21.000	17.429
243307-Trasferimenti ai consorzi di sviluppo industriale per l'erogazione degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione	1.531	-612	-40,0	1.531	140
342533-Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A. (include parte ex cap. 242522)	2.187	-874	-40,0	2.187	1.370

Dipartimento attività produttive			<i>segue</i>		
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
343701-Contributi e sussidi a favore degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico	1.037	-259	-25,0	1.296	1.789
344121-Spese per l'istituzione dei centri di assistenza alle imprese cooperative, promossi anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore	2.000	-800	-40,0	2.000	0
Totale dipartimento	219.256	-25.190	-11,5		

Amministrazione dei beni culturali e dell'identità siciliana

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio, confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010, nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione beni culturali e dell'identità siciliana	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	136.498	185.327	145.268	83.192	82.492

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Beni culturali e identità siciliana	70.358	74.910	7.900	7.900	7.900	0	0	0

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che, a fronte di una previsione iniziale di 136.498 migliaia di euro, sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 48.829 migliaia di euro, con un incremento del 35,8%. Si tratta prevalentemente di somme relative a contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, di interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 2.01, azioni A, B, C, D, E "Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale" del FESR compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 e di risorse per interventi volti alla realizzazione della linea di azione 4.5 del PAR FAS 2007-2013 "Interventi infrastrutturali in musei e siti sprovvisti di misure atte a tutelare la corretta conservazione del patrimonio museale e di altri siti di interesse culturale".

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 376513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs 9/04/2008, n. 81 e s.m.i. (spese obbligatorie)	312	1.496		
Capitolo 376545 Spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali.	2.078	2.860		
Capitolo 376546 Somma per l'espletamento dei servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.			47.866	39.489
Capitolo 377702 Concorso annuo alle attività ordinarie dell'istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda (ISIDA), dell'istituto di scienze amministrative e sociali (ISAS) con sede in Palermo, dell'istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo (ISVI), del centro di economia applicata all'ingegneria (CSEI) con sede in Catania e della società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).			1725	518
Capitolo 776041 Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari (ex cap. 777302)	0	11.970		
Capitolo 776414 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 2.01 azioni A, B, C, D, E "Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	30.091		
Capitolo 776416 Spese per il piano triennale di manutenzione straordinaria per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco	0	999		
Capitolo 776075 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 4.5 del PAR FAS 2007-2013 'Interventi infrastrutturali in musei e siti sprovvisti di misure atte a tutelare la corretta conservazione del patrimonio mussale e di altri siti d interesse culturale'	0	15.000		
Capitolo 776041 Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari	0	11.970		
Capitolo 776414 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 2.01 azioni A, B, C, D, E "Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	30.091		
Capitolo 776416 Spese per il piano triennale di manutenzione straordinaria per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco	0	999		
Capitolo 776075 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 4.5 del PAR FAS 2007-2013 'Interventi infrastrutturali in musei e siti sprovvisti di misure atte a tutelare la corretta conservazione del patrimonio museale e di altri siti d interesse culturale'	0	15.000		

Le previsioni 2011–2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011–2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011–2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza	1.200	PM	0	0
377702	Concorso annuo alle attività ordinarie dell'istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda (ISIDA), dell'istituto di scienze amministrative e sociali (ISAS) con sede in Palermo, dell'istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo (ISVI), del centro di economia applicata all'ingegneria (CSEI) con sede in Catania e della società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) Sussidi straordinari e contributi alle associazioni culturali e ricreative per spese di funzionamento e per il finanziamento di attività specifiche	1.725	965	820	820
378119	Contributi per spese di funzionamento, per investimenti e per l'innovazione tecnologica in favore delle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia da almeno cinque anni	1.000	PM	0	0
776075	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 4.5 del PAR FAS 2007–2013 'Interventi infrastrutturali in musei e siti sprovvisti di misure atte a tutelare la corretta conservazione del patrimonio museale e di altri siti d'interesse culturale'	0	15.000	10.000	10.000

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento beni culturali ed identità siciliana					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variatione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
376506–Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	1.973	-789	-40,0	1.973	2.672
376512– Manutenzioni ordinarie e riparazioni comprese quelle delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche ed i centri regionali	432	-112	-25,9	532	781
376526–Spese per restauro, rilegatura e conservazione di materiale bibliografico ed archivistico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso, nonché per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio	600	-180	-30,0	700	15
376527–Spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il servizio bibliotecario regionale	585	-174	-29,7	685	927
376530–Spese per il funzionamento delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche e i centri regionali	5.326	-1.950	-36,6	5.626	6.692
376538–Spese per la custodia di beni archeologici, monumentali e storico-artistici trasferiti alla Regione	647	-258	-39,9	647	748
376541–Spese per musei, gallerie e pinacoteche regionali, nonché per collezioni archeologiche e artistiche, comprese le mostre periodiche e l'attività didattica	432	-172	-39,8	432	1.145
376543–Spese per la tutela, il restauro e la conservazione delle opere d'arte mobili; spese per accertamenti e documentazione storica e tecnica dei lavori	500	-200	-40,0	500	2.971

Dipartimento beni culturali ed identità siciliana

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
376545-Spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali	2.078	-831	-40,0	2.078	3.494
376546-Somma per l'espletamento dei servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26	47.866	-19.146	-40,0	47.866	47.866
377301-Contributo in favore della fondazione Ettore Majorana e centro di cultura scientifica	400	-280	-70,0	200	540
377305-Finanziamento del Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, ivi compreso il gruppo intervento archeologia subacquea Sicilia e del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva	960	-384	-40,0	960	1.056
377335-Contributo al Museo regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo	540	-300	-55,6	400	1.424
377714-Contributo annuo alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, quale concorso all'attività ordinaria	383	-140	-36,6	405	450

Dipartimento beni culturali ed identità siciliana

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
377735-Contributo alla fondazione Giuseppe Whitaker per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, per la integrazione al bilancio, nonché per l'utilizzazione del parco, della Villa Malfitano e dell'isola di Mothia	500	-200	-40,0	500	405
377751-Contributi alle associazioni, fondazioni e Centri studi impegnati nella lotta alla mafia	510	-117	-22,9	654	516
Totale dipartimento	145.084	-26.101	-18,0		

Amministrazione dell'economia

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio, confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010, nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione Economia	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	11.331.863	8.974.213	11.613.553	3.648.366	4.255.313

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Economia	2.539.948	8.887.803	11.907.996	11.884.273	11.941.947	3.320.378	3.222.325	3.040.067

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 11.331.863 migliaia di euro, sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 minori risorse per 2.357.650 migliaia di euro, con un decremento del 20,8%. Come si può osservare nella tabella sotto riportata, la decurtazione è stata determinata, principalmente, dall'aggiornamento della previsione relativa al *fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonché per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti.*

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 215204 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria interregionale (ex cap. 21208)			224.162	203.788
Capitolo 212527 Spese connesse ad interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale, comprese quelle relative ai rapporti con uffici demaniali dello Stato			3.200	602

Capitolo–Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 215724 Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti e di società a partecipazione regionale (comprende spese ex cap. 215725)			18.000	8.447
Capitolo 213312 Trasferimento in favore dell'ente acquedotti siciliani a titolo di anticipazione sui saldi finali di liquidazione, destinata alle spese per il personale	0	14.312		
Capitolo 215720 Fondo premialità finalizzato al consolidamento della rete dei nuclei 'conti pubblici territoriali' da destinare a spese per la formazione, per il supporto tecnico e per il rafforzamento dell'attività del nucleo regionale	0	630		
Capitolo 214907 Oneri per Interest, rate swap e per altri strumenti finanziari derivati. (spese obbligatorie)	5.400	24.400		
Capitolo 215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la rassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminate negli esercizi precedente per perenzione amministrativa (ex cap. 21252)			182.769	4
Capitolo 215703 Fondo di riserva per la rassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonché per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello stato dell'Unione europea e di altri enti			200.000	78.140
Capitolo 215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (ex cap. 21257)			10.165	250
Capitolo 212032 Fondo per le spese relative al personale dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione			16.336	2.024
Capitolo 215202 Spese per l'esecuzione delle indagini previste nel programma statistico nazionale, nonché per il potenziamento delle strutture informatiche relative al sistema informativo statistico regionale siciliano (ex cap. 21204)	0	8.000		
Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della Regione e per le finalità di cui all'art. 56 della l.r. 27/04/1999, n. 10			8.000	2.783
Capitolo 212525 Fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi			7.200	3.688
Capitolo 215728 Fondo per far fronte ad obbligazioni giuridiche derivanti dall'attività di liquidazione della soppressa agenzia regionale per i rifiuti e le acque	0	11.437		
Capitolo 612016 Interventi per la realizzazione della linea di azione 5.1 a "automazione e dematerializzazione dei processi" del PAR FAS 2007–2013			37.832	23.830
Capitolo 615605 Fondo da utilizzare per la partecipazione, la costituzione di società, per le finalità dell'articolo 88, lettere A) della l.r. 26/03/2002, n. 2			3.000	2.000

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 613940 Fondo per il finanziamento di interventi nel settore vitivinicolo	0	6.000		
Capitolo 613903 Fondo per la rassegna dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (ex cap. 607559)			201.464	61.140
Capitolo 613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonché per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello stato, dell'Unione europea e di altri enti (ex cap. 60763)			6.347.318	4.177.095
Capitolo 613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali			16.483	13.483
Capitolo 613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni	344.240	603.525		
Capitolo 612011 Accantonamento di quote di capitale per la costituzione di fondi occorrenti per l'esercizio di prelazione sugli immobili trasferiti al 'Fondo FIPRS'	4.800	21.600		
Capitolo 613934 Fondo per far fronte ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sulle disponibilità non utilizzate dei sottoconti di tesoreria unica e restituite con versamento in entrata del bilancio della Regione			6.000	3.372
Capitolo 216519 Aggio e provvigione per il servizio di distribuzione e vendita dei valori bollati (spese obbligatorie) (ex cap. 22051)	4.000	5.500		
Capitolo 616815 Fondo etico della Regione siciliana (FESR) da destinarsi alla promozione di iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie ed alle microimprese siciliane, rispettivamente residenti ed operanti nel territorio siciliano	0	12.000		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di variazioni in corso di esercizio.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
108518	Spese per la manutenzione e la riparazione dei beni demaniali o destinati ad uffici della regione e dei relativi impianti, anche effettuate in economia	1.064	1.500	1.064	1.064
108521	Spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale utilizzati per uffici della regione e di quelli adibiti a sede del CGA e delle sezioni della Corte dei Conti per la regione siciliana, nonché per immobili utilizzati per alloggi alle forze dell'ordine	47.824	46.000	46.000	46.000
215204	Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria interregionale (ex cap. 21208)	224.162	203.788	203.788	203.788
215724	Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti e società a partecipazione regionale (comprende spese ex cap. 215725)	18.000	15.000	10.000	10.000
478102	Contributo di gestione all'azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue del bilancio revisionale (spese obbligatorie) (ex cap. 48620)	25.000	PM	0	0
215211	Rimborso delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione di progetti attuativi del fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni	310.000	PM	0	0
214902	Interessi e spese sui mutui e prestiti contratti per la provvista dei fondi occorrenti per il pareggio del bilancio (spese obbligatorie) (ex cap. 21160)	20.281	PM	0	0
214903	Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350	84.432	130.000	139.000	154.000
214905	Interessi e spese sui mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria 1990 (ex cap. 21163)	10.337	9.100	7.700	6.250
214907	Oneri per Interest, rate swap e per altri strumenti finanziari derivati. (spese obbligatorie)	5.400	25.500	20.000	16.000
214911	Interessi e spese relativi ad operazioni finanziarie effettuate per il cofinanziamento del POR Sicilia (spese obbligatorie)	15.369	15.000	14.500	14.000
214912	Interessi e spese sulle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo stato ex articolo 38 dello Statuto della Regione	7.980	7.500	7.000	6.400
214913	Interessi e spese sul prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31/07/2007, per l'approvazione del piano di rientro del settore sanità, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti	126.122	124.000	121.650	120.000
215701	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (ex cap. 21252)	182.769	117.243	197.283	197.283

Capitolo	Denominazione	Stanziamen to Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
215703	Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonché per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato dell'Unione europea e di altri enti (ex cap. 21254)	200.000	798.000	0	0
215704	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (ex cap. 21257)	10.165	121.984	0	0
212017	Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell'amministrazione regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale (ex cap. 215705)	8.600	41.770	19.246	19.246
212018	Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell'amministrazione regionale con qualifica dirigenziale (ex cap. 215707)	13.327	10.737	16.682	16.682
212030	Fondo per le spese relative al personale delle sopresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico	3.843	PM	0	0
213304	Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 15/05/2000, n. 10	1.500	4.000	1.500	1.500
213305	Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 15/05/2000, n. 10	800	3.500	1.700	1.700
215202	Spese per l'esecuzione delle indagini previste nel programma statistico nazionale, nonché per il potenziamento delle strutture informatiche relative al sistema informativo statistico regionale siciliano (ex cap. 21204)	0	8.000	0	0
212514	Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della Regione e per le finalità di cui all'art. 56 della l.r. 27/04/1999, n. 10	8.000	44.000	26.000	26.000
212525	Fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi	7.200	5.000	5.000	5.000
215205	Fondo per far fronte ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sulle disponibilità non utilizzate dei sottoconti di tesoreria unica e restituite con versamento in entrata del bilancio della Regione	5.347	10.000	10.000	10.000
215213	Rimborso a favore dei fondi regionali in relazione a spese sostenute per lo svolgimento di funzioni delegate alla regione dalla AGEA	5.500	PM	0	0
215713	Fondo corrispondente alla quota non utilizzabile del maggiore avanzo accertato (fondi liberi)	979.603	265.599	0	0
215727	Fondo destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere	5.000	5.000	70.000	70.000

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
612002	Spese per acquisto di hardware e software necessari al funzionamento ed al coordinamento dei sistemi informativi della Regione; altre spese di investimento connesse ai sistemi informativi medesimi	3.000	50.000	35.000	35.000
612013	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 4.2.2 del POR FESR 2007-2013	11.444	11.444	0	0
612014	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 4.2.1 del POR FESR 2007-2013	1.373	1.373	0	0
612016	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 5.1a "Automazione e dematerializzazione dei processi" del PAR del FAS 2007-2013'	37.832	33.498	28.432	5.272
612017	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 5.1b "Progetto tesi-completamento sistema informativo del territorio" del PAR del FAS 2007-2013	9.500	7.000	7.625	5.875
615605	Fondo da utilizzare per la partecipazione, la costituzione di società, per le finalità dell'art. 88, lettere A) della l.r. 26/03/2002, n. 2	3.000	1.500	1.000	1.000
619602	Spese per il riacquisto delle azioni cedute ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del decreto legge 30/09/2005 n. 203, convertito con modifiche nella legge 2/12/2005 n. 248, connesse all'attuazione della riforma del servizio regionale di riscossione di cui all'articolo 2 della l.r. 22/12/2005, n. 19	10.000	PM	0	0
508006	Spese per lavori di costruzione, ivi compresa l'espropriazione delle aree, di beni demaniali e patrimoniali, spese per l'acquisto o il leasing di beni patrimoniali e spese per interventi diretti ad una migliore utilizzazione ed alla salvaguardia dei beni demaniali e immobili patrimoniali della Regione. Spese per lavori di ampliamento, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione straordinaria, ivi comprese le connesse espropriazioni, dei beni demaniali e immobili patrimoniali della Regione nonché dei beni immobili utilizzati per sede di ufficio dell'amministrazione regionale (include cap. 508004)	9.600	18.450	12.000	12.000
613903	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (ex cap. 60759)	201.464	50.000	80.000	80.000
613905	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonché per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello stato, dell'Unione europea e di altri enti. (ex cap. 60763)	6.347.318	8.200.000	0	80.000
613910	Fondo per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno. (ex cap. 60783)	11.437	22.122	20.000	20.000

Capitolo	Denominazione	Stanziamento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
613924	Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali	16.483	17.300	17.300	17.300
613932	Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale dei P.O. regionali 2007-2013 e del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013	0	196.462	199.211	193.184
613943	Fondo da utilizzare per il finanziamento del POR Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007-2013	20.000	PM	263.893	318.937
613944	Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni	344.240	166.500	170.000	190.000
613946	Fondo da utilizzare per il finanziamento del Programma operativo regionale FESR 2007-2013	60.000	PM	980.950	920.950
613934	Fondo per far fronte ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sulle disponibilità non utilizzate dei sottoconti di tesoreria unica e restituite con versamento in entrata del bilancio della Regione	6.000	10.000	10.000	10.000
615601	Accantonamenti di quote capitali per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti 'Bullet' (Spese obbligatorie)	108.942	47.329	50.642	50.642
900002	Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimento coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350	70.459	82.700	87.700	94.200
900007	Rimborso di prestiti 'Bullet'. (spese obbligatorie)	670.000	PM	0	0
900012	Quote capitale di ammortamento relative ad operazioni finanziarie effettuate per il cofinanziamento del POR Sicilia (spese obbligatorie)	10.661	11.300	11.700	12.200
900013	Quota capitale di ammortamento relativa alle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato ex art. 38 dello Statuto della Regione	12.020	12.500	13.000	13.600
900014	Quota capitale di ammortamento del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31/07/2007, per l'approvazione del Piano di rientro del settore sanità, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti	45.444	48.000	50.000	52.500
900004	Quota capitale di ammortamento di mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria 1990 (ex cap. 91014)	23.675	25.000	26.500	28.000
900006	Rimborso a favore dei fondi extraregionali dell'anticipazione di cui all'art. 14 della l.r. 16/03/1992, n. 4 concessa per la copertura finanziaria relativa ai fondi di cui all'art. 38 dello Statuto regionale (ex cap. 91703)	0	PM	0	80.000
900008	Quota capitale di ammortamento di mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 19/10/1998, n. 366 e dall'O.M. 25/07/2001, n. 3145	1.707	1.793	1.884	1.979
900009	Quota capitale di ammortamento di mutui, con oneri a carico dello Stato, contratto per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 14 della legge 7/12/1999, n. 472.	3.981	4.159	4.344	4.537

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
219703	Spese per la convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell'art. 4, della l.r. 21/09/2005, n. 11	1.600	Soppresso	0	0
216516	Commissioni, compensi e rimborsi spettanti al concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate (spese obbligatorie) (ex cap. 21657)	27.600	32.500	32.500	32.500
216524	Spese per il pagamento delle somme previste dalla convenzione tra il dipartimento delle finanze e credito e l'agenzia delle entrate e con quella delle dogane (spese obbligatorie)	1.780	300	300	300
218901	Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate (spese obbligatorie) (ex cap. 21751)	10.000	1.000	1.000	1.000
219202	Restituzione e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 21801)	200.000	144.000	144.000	304.000
219205	Restituzione e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 22201)	525.494	224.207	323.295	607.733

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
108518- Spese per la manutenzione e la riparazione dei beni demaniali o destinati ad uffici della Regione e dei relativi impianti, anche effettuate in economia	1.500	-861	-57,4	1.064	467

Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
108521–Spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale utilizzati per uffici della Regione e di quelli adibiti a sede del Consiglio di giustizia amministrativa e delle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, nonché per immobili utilizzati per alloggi alle forze dell'ordine	46.000	-17.305	-37,6	47.824	19.903
212524–Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.	700	-280	-40,0	136	0
212527–Spese connesse ad interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale, comprese quelle relative ai rapporti con uffici demaniali dello Stato	3.200	-1.280	-40,0	3.200	5.433
Totale dipartimento	11.145.084	-20.614	-0,2		

segue

Dipartimento finanze e credito					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
217307–Quota pari al 10 per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di spettanza delle province regionali (ex cap. 22107)	1.800	-936	-52,0	1.440	2.800
Totale dipartimento	468.142	-1.012	-0,2		

Amministrazione dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio, confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010, nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	599.368	1.114.705	380.770	175.209	161.534

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Energia e servizi di pubblica utilità	132.634	248.136	9.604	9.604	9.604	0	0	0

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 599.368 migliaia di euro, sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 515.337 migliaia di euro, con un incremento dell'86%. Si tratta prevalentemente di spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'APQ nel settore idrico e di interventi per la gestione delle risorse "liberate" per la realizzazione di misure del FESR e del FEOGA comprese nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 242018 Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso il dipartimento con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)	7.700	11.018		
Capitolo 213307 Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori	3.000	3.936		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 243310 Spese per interventi di bonifica, adeguamento, messa in sicurezza e gestione post operativa delle discariche (ordinanza commissario delegato emergenza rifiuti e bonifiche n. 250/2000)	0	1.095		
Capitoli 245703 Spese per interventi gestione integrata rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale	0	2.035		
Capitolo 245704 Spese per il superamento dello stato di emergenza idrica nonché per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia	0	735		
Capitolo 612012 Realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'art. 1, c. 1, della L.R. 15/05/1986, n. 24	11.245	29.897		
Capitolo 642041 Realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. 15/05/1986, n. 24	0	3.898		
Capitolo 642032 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico	43.680	135.596		
Capitolo 642052 Interventi previsti dall'accordo di programma quadro "tutela delle acque" relativi ai lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela-Aragona	0	28.606		
Capitolo 642427 Somma da erogare all'EAS per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, nonché per le altre finalità di cui all'art. 23 della l.r. 5/11/2004, n. 15	0	636		
Capitolo 612401 Interventi per garantire l'equilibrio economico-gestionale dei piani d'ambito approvati dagli ambiti territoriali ottimali (ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta	8.534	12.192		
Capitolo 612402 Anticipazioni ad enti pubblici e privati cui è affidata la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marini, trasferiti alla regione dalla Cassa per il Mezzogiorno, destinate ad alimentare il fondo istituito presso ciascun impianto a garanzia delle spese di funzionamento dell'impianto medesimo	1.600	7.366		
Capitolo 612403 Interventi per garantire l'equilibrio economico-gestionale dei piani d'ambito approvati dagli ambiti territoriali ottimali (ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta	0	4.267		
Capitolo 612404 Realizzazione degli interventi previsti dal testo coordinato e integrato dell'APQ "Tutela delle acque e gestione integrata" e dell'APQ "Risorse idriche"	0	25.932		
Capitolo 612407 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.1 del POR FESR 2007-2013	13.458	14.189		
Capitolo 612408 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.2 del POR FESR 2007-2013	8.972	10.045		
Capitolo 612410 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.4 del POR FESR 2007-2013	17.496	18.866		
Capitolo 642037 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86	0	4.438		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 642043 Interventi per la gestione delle risorse liberate per la realizzazione della misura 1.02 "Infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006	0	55.111		
Capitolo 642044 Interventi per la gestione delle risorse liberate per la realizzazione della misura 1.15 "Riduzione della compromissione ambientale da rifiuti (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006	0	84.433		
Capitolo 642045 Interventi per la realizzazione della sottomisura 1.01 C della misura 1.01 (ex 1.03 B) realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio (FESR) compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006	0	605		
Capitolo 642428 Interventi per la gestione delle risorse liberate per la realizzazione della misura 1.05 "Programmi di ambito locale (FEOGA)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006	0	18.303		
Capitolo 642429 Interventi per la gestione delle risorse liberate per la realizzazione della misura 1.14 "Infrastrutture e strutture per la gestione integrata dei rifiuti (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006	0	39.678		
Capitolo 642854 Interventi per la gestione delle risorse liberate per la realizzazione della misura 1.04 "Programmi di ambito locale (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006	0	59.347		
Capitolo 642050 Interventi nel settore depurativo e fognario con fondi provenienti dalla gestione commissariale	0	8.980		
Capitolo 642035 Interventi per attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	0	546		
Capitolo 256101 Spese destinate all'attuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi ai sensi del decreto legislativo 16/03/1999, n. 79	0	634		
Capitolo 642410 Contributi a sostegno di iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi	0	2.008		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
242018	Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso il dipartimento con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)	7.700	PM	0	0
242021	Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio proveniente dall'ente acquedotto siciliano con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P)	669	Soppresso	0	0
242543	Spese per la gestione di impianti idrici nonché per la differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata erogata da enti pubblici e privati affidatari di impianti di dissalamento e le tariffe di utenza idrica determinate dal competente comitato prezzi	38.200	40.000	40.000	40.000
642032	Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico	43.680	PM	0	0
612401	Interventi per garantire l'equilibrio economico-gestionale dei piani d'ambito approvati dagli ambiti territoriali ottimali(ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta	8.534	PM	0	0
642525	Interventi per la realizzazione delle linee d'azione 3.3a, 3.4a, 3.5a, 3.6a, 3.7a, 3.8a, 3.9a, 3.10a, 3.11a, 3.12a, 3.13a, 3.14°, e 3.15° del PAR del FAS 2007-2013	215.085	63.615	30.582	28.582
242526	Spese per effettuare i lavori indispensabili per assicurare le condizioni lavorative del personale addetto alla vigilanza dei siti minerari di proprietà regionale, nonché spese per proseguire il servizio di guardiania mediante guardie giurate	0	3.000	1.700	1.700

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento acque e rifiuti					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
213307–Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori	3.000	-1.200	-40,0	3.000	3.600
242543–Spese per la gestione di impianti idrici nonché per la differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata erogata da enti pubblici e privati affidatari di impianti di dissalamento e le tariffe di utenza idrica determinate dal competente comitato prezzi	40.000	-17.080	-42,7	38.200	0
243308–Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro- pluviometrico	1.443	-577	-40,0	1.443	0
Totale dipartimento	283.787	-19.218	-6,8		

Dipartimento energia					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
242526–Spese per effettuare i lavori indispensabili per assicurare le condizioni lavorative del personale addetto alla vigilanza dei siti minerari di proprietà regionale, nonché spese per proseguire il servizio di guardiania mediante guardie giurate	3.000	-1.200	-40,0	0	1.773
246517–Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.	557	-222	-39,9	557	0
Totale dipartimento	96.703	-1.801	-1,9		

Amministrazione della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010 nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione famiglia, politiche sociali e del lavoro	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	703.789	1.383.478	581.510	453.170	369.123

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
	Correnti	Conto capitale	Fondi liberi			Fondi vincolati		
2011			2012	2013	2011	2012	2013	
Famiglia, politiche sociali e del lavoro	482.927	98.583	8.756	6.756	6.756	0	0	0

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 703.789 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori somme per 679.689 migliaia di euro, con un incremento del 96.6%. L'aumento è stato dovuto principalmente alle spese per l'attuazione del piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alle spese per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti, ai finanziamenti per le risorse indistinte del fondo per le politiche sociali e, infine, a spese per la realizzazione di alcuni obiettivi del POR FSE 2007-2013: Asse III "Inclusione sociale", obiettivo specifico G "Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro", Asse I "Adattabilità", obiettivo specifico A "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori" e Asse II "Occupabilità", obiettivo specifico D "Aumentare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro" ed infine agli interventi per la realizzazione di linee d'azione del PAR FAS 2007-2013, come la 7.1 "Misure urgenti per l'emergenza sociale".

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 183311 Spese di funzionamento ufficio servizio civile	0	1.342		
Capitolo 183306 Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali			1.000	300
Capitolo 183316 Spese per l'attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati)	0	47.312		
Capitolo 183338 Progetti di implementazione dei servizi di assistenza in favore dei soggetti disagiati proposti e gestiti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede in Sicilia	0	7.700		
Capitolo 183704 Contributo annuo al comitato regionale della Sicilia dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalità istituzionali			1.000	300
Capitolo 183728 Contributi a favore della fondazione banco alimentare onlus			775	233
Capitolo 183739 Finanziamenti per le risorse indistinte del fondo politiche sociali	120.000	157.077		
Capitolo 183740 Contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente			2.000	600
Capitolo 183745 Contributo a "La casa del sorriso onlus" con sede in Monreale			729	219
Capitolo 183749 Finanziamenti dello Stato a sostegno delle politiche per la famiglia ed in particolare per anziani e disabili nonché per il bonus socio-sanitario	0	9.640		
Capitolo 183758 Spese per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti	0	58.065		
Capitolo 183759 Spese per la promozione e la realizzazione di interventi per la tutela della famiglia	0	19.507		
Capitolo 183760 Iniziative innovative e sperimentali, legate all'attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali	0	1.029		
Capitolo 183783 Spese per le sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà	0	20.321		
Capitolo 183307 Contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi nazionali di lavoro			8.379	6.050
Capitolo 183701 Contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia			2.300	690
Capitolo 183715 Contributo nelle spese di gestione del centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi con sede a Messina			1.000	300

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 184101 Contributo in favore di imprenditori e soggetti esercenti una libera arte o professione per l'acquisto e l'installazione di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva			616	7
Capitolo 183761 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio"	0	21.298		
Capitolo 183321 Spese per le campagne informative sul servizio civile e per la formazione dei volontari	0	2.328		
Capitolo 582002 Somme corrispondenti ai ribassi d'asta ottenuti dai lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri e da destinare alle finalità previste dal comma 13 dell'articolo 14 bis della legge 11/02/1994, n. 109 come recepita dalla l.r. 2/08/2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni	0	873		
Capitolo 583307 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico III. G del POR FSE 2007-2013	22.492	72.971		
Capitolo 582018 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.1 del PAR FAS 2007-2013 "Interventi infrastrutturali per asili nido"	0	30.000		
Capitolo 312530 Spese per le attività dei consiglieri di parità	0	1.314		
Capitolo 312522 Spese per interventi in favore di lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie			1.227	368
Capitolo 313721 Interventi per la realizzazione del progetto "Al Khantara...integrazione sicura" nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013" obiettivo 2.1	0	1.568		
Capitolo 314124 Incentivi in favore delle imprese sotto forma di bonus assunzionali per la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo	0	3.000		
Capitolo 314110 interventi per provvedere al pagamento dei debiti contratti nei confronti delle imprese che hanno presentato la dichiarazione di conformità di cui all'art. 29 della l.r. n. 6/2001,			2.750	0
Capitolo 712403 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.1 del PAR FAS 2007-2013 "Misure urgenti per l'emergenza sociale"	0	221.600		
Capitolo 321301 Fondo unico per il precariato nonché per le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale			314.100	313.500
Capitolo 321703 Interventi in favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) aventi sede nell'isola			5.668	3.622
Capitolo 321705 Assegnazioni dello Stato al fine di sostenere programmi di riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi	0	520		
Capitolo 322114 Contributi per agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili	0	544		
Capitolo 320517 Spese per il funzionamento degli sportelli multifunzionali	19.900	49.900		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 720809 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico I.A del POR FSE 2007-2013	0	1.596		
Capitolo 721902 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico II.D del POR FSE 2007-2013	50.000	161.704		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2009 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
182526	Spese per le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa (spese obbligatorie)	30.000	40.747	10.747	10.747
183739	Finanziamenti per le risorse indistinte del fondo politiche sociali	120.000	Soppresso	0	0
183782	Spese per la promozione di iniziative sociali volte al sostegno dei redditi, nonché per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui alla L.R. 4/2006, art. 2 comma, 6, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (emergenza Palermo)	24.000	36.000	36.000	0
583307	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico III. G del POR FSE 2007-2013	22.492	20.474	0	0
582018	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.1 del PAR FAS 2007-2013 "Interventi infrastrutturali per asili nido"	0	11.000	0	0
312517	Oneri di funzionamento del contingente dell'Arma dei Carabinieri impiegati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19/03/1955, n. 520 e dell'art. 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28/11/1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1/10/1996, n. 510 (ex cap. 33657)	3.441	4.600	4.600	4.600
312522	Spese per interventi in favore di lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie	1.227	1.727	1.727	1.727
712402	Spese per l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18/06/1998, n. 237	11.000	PM	0	0

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
321312	Spese per il finanziamento di progettualità da destinare a politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale	2.463	Soppresso	0	0
320517	Spese per il funzionamento degli sportelli multifunzionali	19.900	Soppresso	0	0

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento famiglia e politiche sociali					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
183306-Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali.	1.000	-400	-40,0	1.000	1.400
183307-Contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi nazionali di lavoro	8.379	-3.351	-40,0	8.379	8.379
183701-Contributo annuo all'unione italiana ciechi operante in Sicilia.	1.998	-618	-30,9	2.300	2.070
183705-Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza.	848	-339	-40,0	848	3.022
183715-Contributo nelle spese di gestione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi con sede a Messina	850	-250	-29,4	1.000	1.013

Dipartimento famiglia e politiche sociali				<i>segue</i>	
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamiento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
183718-Contributi alle associazioni antiracket riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative aventi sede in Sicilia per il perseguimento di finalità connesse alla assistenza, alla tutela, alla informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà	400	-280	-70,0	200	300
183740-Contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente.	2.000	-800	-40,0	2.000	0
183745-Contributo a "La casa del sorriso onlus" con sede in Monreale.	689	-251	-36,4	729	810
184101-Contributo in favore di imprenditori e soggetti esercenti una libera arte o professione per l'acquisto e l'istallazione di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva	616	-246	-39,9	616	14
Totale dipartimento	159.420	-7.729	-4,8		

Dipartimento lavoro					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
312503-Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento	1.446	-758	-52,4	1.146	963
312506-Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	1.122	-448	-39,9	1.122	2.775
312522-Spese per interventi in favore di lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie	1.727	-990	-57,3	1.227	1.524
312531-Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.	740	-296	-40,0	740	642
Totale dipartimento	14.415	-2.831	-19,6		

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
320518-Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.	1.004	-401	-39,9	1.004	965
321703-Interventi in favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (Ciapi) aventi sede nell'Isola	5.668	-2.267	-40,0	5.668	5.835
Totale dipartimento	407.455	-2.882	-0,7		

Amministrazione delle autonomie locali e della funzione pubblica

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010 nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione autonomie locali e della funzione pubblica	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	2.639.486	2.706.094	2.712.822	2.731.348	1.994.257

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Autonomie locali e funzione pubblica	2.547.102	165.720	217.446	213.455	209.405	0	0	0

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 2.639.486 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 66.608 migliaia di euro, con un incremento del 2,5%.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 108001 Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale in servizio con qualifica dirigenziale presso gli uffici dell'amministrazione regionale (spese obbligatorie)			139.695	138.971
Capitolo 108006 Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale (spese obbligatorie)	200.079	206.132		
Capitolo 108110 Somma da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale per il pagamento degli oneri previsti dall'art. 21 della l.r. 23/12/2002, n. 23	189	1.472		
Capitolo 108157 Spese per altri emolumenti arretrati da corrispondere al personale in servizio a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale (spese obbligatorie)	0	1.210		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 109001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli assessorati regionali (spese obbligatorie)			54.640	56.273
Capitolo 190001 Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale. (spese obbligatorie)	395.592	396.316		
Capitolo 212015 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P)			45.462	37.562
Capitolo 212019 Spese per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. (ex cap. 215708)			39.670	38.102
Capitolo 108509 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	825	1.804		
Capitolo 108007 Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (spese obbligatorie)	525.000	557.000		
Capitolo 108009 Indennità di buonuscita (spese obbligatorie)	50.000	80.000		
Capitolo 191301 Fondo per garantire ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di cui all'art. 45 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6			720.592	680.700
Capitolo 191304 Fondo di rotazione in favore delle società degli ATO, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie	0	40.005		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
102001	Indennità di carica al Presidente della Regione e agli assessori (spese obbligatorie)	1.987	2.862	2.862	1.987

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
108001	Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale in servizio con qualifica dirigenziale presso gli uffici dell'amministrazione regionale (spese obbligatorie)	139.695	127.695	127.695	127.695
108006	Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale (spese obbligatorie)	200.079	204.027	204.027	204.027
108118	Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)	99.213	97.014	97.014	97.014
108142	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo speciale ad esaurimento proveniente dalle aziende autonome delle terme di Sciacca ed Acireale (spese obbligatorie)	4.350	4.950	4.950	4.950
109001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2, dell'art. 16 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli assessorati regionali (spese obbligatorie)	54.640	55.044	55.044	55.044
190001	Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale. (spese obbligatorie)	395.592	364.316	364.316	364.316
212015	Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.)	45.462	38.430	38.430	38.430
212016	Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30/06/2003 nonché per le finalità di cui al comma 1, art. 13, della L.R. n. 21/2001 (F.A.M.P)	5.753	5.623	5.623	5.623
212019	Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (ex cap. 215708)	39.670	39.313	39.313	39.313
108007	Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (spese obbligatorie)	525.000	560.000	560.000	560.000
108522	Tasse ed accessori per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani dei locali adibiti ad uffici dell'amministrazione regionale ed altri tributi locali nonché per l'adeguamento alla normativa Ronchi ai sensi del decreto legislativo 22/97 e successivi decreti attuativi (spese obbligatorie)	3.527	4.900	4.900	4.900
191301	Fondo per garantire ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di cui all'art. 45 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6	720.592	731.598	745.720	160.596
590402	Quota dell'assegnazione a favore dei comuni da destinare a spese per investimenti	97.790	100.855	105.240	0

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento funzione pubblica e del personale					
Capitolo e descrizione	Stanziamento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamento iniziale 2010	Impegnato 2009
108501-Spese per la formazione del personale dell'amministrazione regionale	800	-320	-40,0	800	576
108509-Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	871	-376	-43,2	825	1.752
108539-Indennità di mensa al personale in servizio presso la Presidenza e gli Assessorati della Regione	7.149	-2.859	-40,0	7.149	1.115
108554-Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.	410	-164	-40,0	410	386
109701- Programma assistenziale a favore del personale in servizio e in quiescenza e dei loro familiari a carico.	720	-288	-40,0	720	900
109702-Contributo all'agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) per le finalità di cui all'art.25 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10	1.160	-464	-40,0	1.160	1.450
109704-Somma da erogare al centro ricerche e studi direzionali (Cerisdi)	750	-309	-41,2	734	734
Totale dipartimento	1.831.398	-5.345	-0,3		

Amministrazione delle infrastrutture e della mobilità

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio, confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010, nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione infrastrutture e della mobilità	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	1.101.120	1.459.011	980.198	718.556	462.378

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Infrastrutture e mobilità	320.043	660.155	54.954	54.954	54.954	57.256	57.256	57.256

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che a fronte di una previsione iniziale di 1.101.120 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori somme per 357.891, con un incremento del 32,5%.

Si tratta, prevalentemente, di trasferimenti ai comuni per l'erogazione di contributi integrativi per canoni di locazione, del finanziamento di opere di riqualificazione urbana, dell'intervento per la linea d'azione del PAR FAS 2007-2013 relativa all'aeroporto di Agrigento e di interventi di completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale previsti dal FESR e compresi nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006. Altre risorse sono state utilizzate per interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.1.4. "Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria" del POR FESR 2007-2013.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 272505 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (include anche capp. 276505-280505 e 476505)trasferito al cap. 272505)	1.396	2.094		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 272528 Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.			3.955	2.025
Capitolo 273301 Somme da trasferire ai comuni per l'erogazione di contributi integrativi per canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (ex cap. 28706)	0	28.211		
Capitolo 672088 Spese per il finanziamento di opere connesse alla riqualificazione urbana nonché per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni della regione	0	51.241		
Capitolo 672089 Spese per opere di recupero e ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado	0	8.288		
Capitolo 672121 Spese per la realizzazione del programma sperimentale di edilizia residenziale '20.000 alloggi in affitto'	0	819		
Capitolo 672122 Cofinanziamento regionale dei programmi innovativi in ambito urbano denominati "contratti di quartiere II" Spese per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico delle zone individuate ai sensi dell'art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457	7000	8.272		
Capitolo 672123 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 5.02 'Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita' (FESR) compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	16.902		
Capitolo 672126 Spese per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata	0	1.890		
Capitolo 672131 Spese per l'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "contratti di quartiere II"	0	6.448		
Capitolo 672407 Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina (ex cap. 68597)	0	566		
Capitolo 672421 Contributi, a valere sui fondi dell'edilizia agevolata, per la costruzione di nuovi alloggi, recupero di alloggi popolari, realizzazione e recupero di opere d'urbanizzazione primaria e secondaria a servizio dell'edilizia residenziale pubblica	0	4.576		
Capitolo 672426 Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina	0	2.284		
Capitolo 673305 Contributi in conto interessi per interventi di edilizia agevolata e convenzionata	4.707	5.253		
Capitolo 742802 Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai loro consorzi, per l'acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare anche quelle nell'ambito dei piani di zona	51.768	53.387		
Capitolo 672130 Interventi di consolidamento e regimazione delle acque nell'area della collina Vampolieri, nei territori di Acicatena e Acicastello	0	2.582		
Capitolo 672124 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 6.03 "potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	10.271		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 672009 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche anche se di competenza degli enti locali della Regione	0	1.538		
Capitolo 672003 Spese per l'esecuzione di opere per i servizi pubblici, sociali e religiosi, compresi quelli parrocchiali, relativi a costruzioni edilizie a carattere popolare in tutto o in parte finanziate con fondi regionali e/o statali	0	832		
Capitolo 672015 Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali	0	5.828		
Capitolo 672139 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.1c - aeroporto di Agrigento del PAR FAS 2007-2013	0	25.000		
Capitolo 672435 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.1.4 del POR FESR 2007-2013	14.502	58.008		
Capitolo 672440 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 2.3° "autostrada Siracusa-Gela (dal lotto 6 al n. 8 Scicli)" del PAR FAS 2007-2013			26.072	0
Capitolo 672448 Interventi per la realizzazione della linea di azione 8.1 - Fondo di progettazione del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	30.000	90.000		
Capitolo 672449 Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.2a "itinerario Agrigento-Caltanissetta II° stralcio tratto da Canicattì alla A19" del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	0	19.968		
Capitolo 673903 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 6.01 "completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale (FESR) compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	53.707		
Capitolo 876402 Concorso sulle rate di ammortamento dei mutui stipulati dai comuni per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi previsto dall'art. 3 della Legge 24 marzo 1989 n. 122	0	2.888		
Capitolo 876403 Concorso sulle rate di ammortamento dei mutui stipulati dai comuni di Messina, Catania e Palermo per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi previsto dall'art. 6 della Legge 24 marzo 1989 n. 122	0	2.233		
Capitolo 672138 Interventi per la realizzazione del collegamento ferroviario e stradale diretto del polo logistico al polo intermodale con lo scalo di Catania Bicocca con interconnessione viaria all'asse dei servizi ed al porto di Catania	0	2.000		
Capitolo 672082 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro sul trasporto marittimo	0	5.281		
Capitolo 672113 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro "riqualificazione urbana e miglioramento della vita nei comuni siciliani"	0	729		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 532007 Interventi per la ristrutturazione ed allestimento dei locali dell'associazione culturale Children's museum al fine di realizzare il bimba, museo dei bimbi di Palermo; interventi per la ristrutturazione dell'immobile confiscato alla mafia , sito in Palermo via don Orione n. 18, da utilizzare per la realizzazione di progetti finalizzati all'abilitazione ed integrazione sociale delle persone affette da autismo; interventi per lavori di ristrutturazione e restauro palazzo forcella de seta - Pa e interventi per lavori di ristrutturazione dei locali della parrocchia S. Alberto Magno viale Regione siciliana, n. 3414 - Palermo	0	732		
Capitolo 672137 Trasferimenti agli ee.ll. per l'affidamento di incarichi professionali per la produzione di progetti di livello almeno definitivo previsti dal documento 'premiarita' regionale per i soggetti locali	0	18.360		
Capitolo 680002 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 224 del 30/09/2008 per lavori di restauro del seminario arcivescovile di Palermo - via dell'incoronazione n. 7 - 2° stralcio completamento	0	3.400		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010. Relativamente al capitolo 478105 si segnala che il disegno di legge n. 631 reca, alla tabella G, una previsione di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio 2011.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
478106	Contributo forfettario sulle spese di gestione dell'autoveicolo a favore del titolare di licenza o autorizzazione per l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza (ex cap. 48632)	1.560	Soppresso	0	0
476520	Spese per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori (ex cap. 478110)	72.981	72.981	68.998	68.998
476521	Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale (ex cap. 478104)	222.325	220.792	222.338	0
478105	Spese per il rimborso all'AST del costo delle carte di libera circolazione rilasciate agli anziani aventi diritto	2.250	PM	0	0
672122	Cofinanziamento regionale dei programmi innovati in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II"	7.000	9.280	7.000	7.000

Capitolo	Denominazione	Stanziamento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
672401	Contributi annui costanti a favore di comuni e di altri enti per la costruzione di alloggi a carattere popolare	11.814	10.886	10.258	10.258
673340	Contributo per l'abbattimento degli interessi sui mutui stipulati dai proprietari di immobili situati nei centri storici ed edifici classificati netti storici e nelle zone omogenee classificate "a" dei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti, il restauro, l'adeguamento alle disposizioni antisismiche, il ripristino funzionale per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale.	10.000	12.500	12.500	12.500
673341	Contributi per interventi di edilizia agevolata e convenzionata	33.684	21.520	21.616	21.616
742802	Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai loro consorzi, per l'acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare anche quelle nell'ambito dei piani di zona	51.768	45.391	40.135	40.135
672013	Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose	7.900	6.400	6.400	6.400
672139	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.1c - aeroporto di Agrigento del PAR del FAS 2007-2013	0	5.000	0	0
672440	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.3a 'Autostrada Siracusa-Gela (dal lotto 6 al n. 8 Scicli)' del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	26.072	Soppresso	0	0
672441	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.4a 'Riqualificazione funzionale ed interventi straordinari sulle Autostrade ME-PA, ME-CT e SR-Gela' del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	21.000	14.000	14.000	14.000
672442	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.8a 'Itinerario nord-sud completamento variante Nicosia lotto B5' del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	21.405	15.000	15.000	15.000
672443	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.12a 'Itinerario nord-sud: lotto C3' del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	33.859	15.000	15.000	15.000
672444	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.9a 'Itinerario nord sud - completamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 38+700 e 42+600 in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia nord (ex Intercantieri-Vittadello)' del PAR FAS 2007-2013	6.500	5.000	5.000	5.000
672445	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.10a 'Itinerario nord sud lotto c1 dal km 51+200 della SS 117 al km 4+000 del tracciato in variante incluso il collegamento di Leonforte' del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	128.958	90.000	90.000	90.000
672446	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.14° "Adeguamento lotto dal km 26+000 al km 30+000" del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	17.000	12.500	12.500	12.500

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
672447	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.1° "Itinerario Ragusa Catania e raccordo aeroporto di Comiso - variante alla SS 115 nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria ovest e Comiso sud" del Programma attuativo regionale del FAS 2007- 2013	60.538	52.000	52.000	53.174
672448	Interventi per la realizzazione della linea di azione 8.1 - Fondo di progettazione del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	30.000	Soppresso	0	0
672449	Interventi per la realizzazione della linea di azione 2.2° - Itinerario Agrigento-Caltanissetta II° stralcio tratto da Canicattì alla A19" del PAR del FAS 2007-2013 Fondo di progettazione del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013	0	35.000	35.000	0
876018	Interventi per la realizzazione della linea di azione 3.3.2 - del Programma operativo regionale FESR 2007-2013	3.296	3.296	0	0
876417	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.3.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013	3.625	3.625	0	0
532005	Spese per lavori di manutenzione straordinaria, salvaguardia, adeguamento, restauro e migliore utilizzazione di Palazzo d'Orléans, dei siti presidenziali e dei beni mobili di pregio di pertinenza, comprese eventuali opere di costruzione, ampliamento, completamento, gli oneri accessori e le prestazioni per la realizzazione dei progetti	2.000	2.560	2.560	2.560

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
272503-Spese per missioni del personale in servizio presso il dipartimento, compreso il personale in servizio presso gli uffici MCTC della Sicilia (include anche ex capp. 276503, 280503 e 476503)	523	-209	-40,0	523	407
272506-Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia (include anche ex capp. 276506, 280506 e 476506)	1.456	-582	-40,0	1.456	1.459
272528-Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.	3.955	-1.582	-40,0	3.955	3.785
476517-Spese per il funzionamento degli uffici della motorizzazione civile	1.202	-422	-35,1	1.300	1.278
478113-Spese per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale degli oneri derivanti dalla circolazione gratuita per motivi di servizio	3.500	-2.900	-82,9	1.000	3.498
Totale dipartimento	979.989	-6.202	-0,6		

Amministrazione dell'istruzione e della formazione professionale

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010 nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione istruzione e formazione professionale	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	722.197	1.084.807	466.918	220.500	190.500

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Istruzione e formazione professionale	185.975	280.943	10	10	10	264.045	264.504	287.043

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 722.197 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 362.616 migliaia di euro, con un incremento del 50,2%. Si tratta prevalentemente di interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico E dell'Asse prioritario II "Adattabilità" del POR FSE 2007-2013 "Attuare politiche per il lavoro attive e preventive con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del territorio ed a specifici gruppi target, in particolare i migranti" e per la realizzazione dell'obiettivo specifico I1 dell'Asse prioritario IV "Capitale umano" del POR FSE 2007-2013 "Aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie".

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 372505 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (include anche l'ex cap. 316505)	16	1.260		
Capitolo 372522 Spese per le attività relative all'istruzione ricorrenti ed alla sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado			38.500	13.720
Capitolo 373342 Somme destinate ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) autorizzati e compartecipati dal Dipartimento pubblica istruzione	0	2.024		
Capitolo 373304 Contributo all'istituto per ciechi 'opere riunite Florio e Salamone' di Palermo			2.097	1.363
Capitolo 372518 Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e per la stampa delle cedole librarie (spese obbligatorie)	4.692	8.000		
Capitolo 373716 Finanziamenti per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per l'istruzione	0	30.574		
Capitolo 373307 Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, e vulcanologici e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento.			4.522	1.357
Capitolo 373310 Trasferimenti agli enti regionali per il diritto allo studio universitario per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio a valere sul fondo di intervento integrativo previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390. (ex cap. 37671)	0	22.175		
Capitolo 373312 Contributi per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario nonché per il raggiungimento dei loro fini istituzionali.			23.756	15.441
Capitolo 373718 Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici e privati ed operanti nei comuni, che non siano sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.			5.000	1.500
Capitolo 317717 Contributi per il finanziamento dei progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (ex cap. 34114)	0	603		
Capitolo 318101 Finanziamento di piani di innovazione dei sistemi formativi regionale (ex cap. 34122)	0	1.500		
Capitolo 318114 Interventi per la realizzazione del progetto P.A.C.E.F. 'Pacto para la capacitacion y el empleo femenino' nell'ambito del programma URB al III	0	566		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 772023 Costruzione, ampliamento, completamento, acquisto e riattamento di edifici destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché di pubblici educandi e convitti. Acquisizione delle aree ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione. Infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività integrative della scuola ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti didattici ed amministrativi	0	4.968		
Capitolo 772027 Finanziamento dello Stato per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23	0	20.184		
Capitolo 772028 Finanziamento della Regione per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23	0	6.991		
Capitolo 717910 Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professionale	194.618	209.112		
Capitolo 717307 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico II. E del POR FSE 2007-2013	10.000	243.067		
Capitolo 772413 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV i2. del POR FSE 2007-2013	45.000	95.000		
Capitolo 773902 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV i1. del POR FSE 2007-2013	8.000	13.000		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
373304	Contributo all'Istituto per ciechi 'Opere riunite Florio e Salamone' di Palermo	2.097	1.267	1.267	1.267
372518	Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e per la stampa delle cedole librarie (spese obbligatorie)	4.692	8.000	8.000	8.000
373719	Contributo annuo per l'erogazione del buono scuola destinato a concorrere alle spese di frequenza, tasse e contributi disposti dalle scuole della infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie.	6.500	PM	0	0
373324	Contributo al 'IV Polo universitario siciliano' di Enna	4.000	3.500	3.500	3.500

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
373718	Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici e privati ed operanti nei comuni, che non siano sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.	5.000	4.000	4.000	4.000
318110	Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della l.r. 6/03/1976, n. 24 già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito	1.000	PM	0	0
772029	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 7.3 "Edilizia scolastica" del PAR del FAS 2007-2013	26.500	53.000	0	0
716805	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico I. A del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	2.000	6.000	0	0
716806	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico I. B del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	16.000	16.500	0	0
716807	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico I. C del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	8.990	2.699	0	0
717306	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV.i2 del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	5.000	Soppresso	0	0
717910	Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professionale	194.618	PM	0	0
717913	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico V. M del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	6.748	6.298	0	0
717914	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico II. D del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	86.841	52.985	0	0
717915	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV.H del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	7.000	10.000	0	0
717917	Finanziamento del piano formativo per l'anno 2010	42.000	Soppresso	0	0
773904	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico II. D del Programma operativo regionale FSE 2007-2013 - credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione	10.000	30.000	30.000	0
716003	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico VI. N del POR FSE 2007-2013	12.595	11.756	0	0
717308	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico II. F del POR FSE 2007-2013	6.000	8.000	0	0
772413	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV. i2 del programma operativo regionale FSE 2007-2013	45.000	41.000	0	0
772415	Contributo straordinario alle Università degli studi statali siciliane da destinare alle finalità di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350	15.000	Soppresso	0	0
772416	Contributo straordinario alla scuola superiore di eccellenza di Catania finalizzato ad investimenti coerenti con le finalità dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350	1.500	Soppresso	0	0
773901	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV. H del POR FSE 2007-2013	10.000	13.000	0	0

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento istruzione e formazione professionale					
Capitolo e descrizione	Stanziamento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamento iniziale 2010	Impegnato 2009
317708-Finanziamento agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24	1.600	-640	-40,0	1.600	2.071
372522-Spese per le attività relative all'istruzione ricorrente ed alla sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado	38.500	-15.400	-40,0	38.500	58.828
373306-Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali e degli istituti regionali paritari nonché spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali	1.280	-512	-40,0	1.280	1.591
373307-Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, e vulcanologici e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche ivi comprese le dotazioni librerie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento	4.522	-1.808	-40,0	4.522	1.500

Dipartimento istruzione e formazione professionale

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamiento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
373312–Contributi per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario nonché per il raggiungimento dei loro fini istituzionali	23.756	-9.502	-40,0	23.756	21.398
373314–Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne, elementari, medie, licei classici, scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici statali	30.400	-12.160	-40,0	30.400	38.000
373316–Contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte alla ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione	1.040	-416	-40,0	1.040	1.300
373324–Contributo al "IV polo universitario siciliano" di Enna	3.500	-1.100	-31,4	4.000	4.000
373335–Contributo alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo	800	-272	-34,0	880	880
373343–Trasferimenti agli enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (Ersu) per l'erogazione degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione	2.326	-930	-40,0	2.326	2.030
373701–Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia paritarie	4.828	-1.931	-40,0	4.828	6.315

Dipartimento istruzione e formazione professionale

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamen- to stanziamen- to 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
373702-Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dall'amministrazione regionale	6.681	-2.672	-40,0	6.681	7.000
373711-Contributo annuo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille	1.785	-285	-16,0	2.500	2.250
373713-Contributi per l'aggiornamento dei docenti e borse di studio di indagine e di ricerca per gli studenti di ogni ordine e grado nonché contributi per la realizzazione di manifestazioni, gemellaggi, incontri e iniziative formative aventi come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed i poteri occulti	800	-320	-40,0	800	1.000
373718-Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici e privati ed operanti nei comuni, che non siano sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali	4.000	-1.000	-25,0	5.000	5.500
Totale dipartimento	466.720	-49.971	-10,7		

Amministrazione delle risorse agricole ed alimentari

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio, confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010 nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione risorse agricole ed alimentari	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	848.964	1.086.240	775.810	678.640	675.840

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
	Correnti	Conto capitale	Fondi liberi			Fondi vincolati		
			2011	2012	2013	2011	2012	2013
Risorse agricole e alimentari	117.618	658.192	3.445	3.445	3.445	366.184	291.502	291.185

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 848.964 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 237.276 migliaia di euro, con un incremento del 27,9%. Si tratta prevalentemente di interventi a favore del settore vitivinicolo e agrumicolo, di conferimenti al fondo unico della CRIAS, di trasferimenti ad enti attuatori degli interventi relativi alle convenzioni ex Agensud e di interventi in favore delle imprese di pesca per la riduzione temporanea dell'attività causata da calamità naturali.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 143706 Sovvenzioni ad associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute per lo svolgimento dei servizi e dei compiti connessi alla salvaguardia della fauna selvatica degli habitat naturali, nonché per le attività istituzionali previste dall'art. 34, comma 1, lett. A), della L.R. 01/09/1997, n. 33			900	268

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 143707 Contributi in favore dell'associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali	0	624		
Capitolo 144111 Contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia per realizzare il miglioramento della zootecnia, nonché per le finalita' previste dall'art. 4, comma 2, lettere b) e d) della legge 8 novembre 1986, n. 752 e per la prevenzione e la cura delle malattie e per la marchiatura del bestiame ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317			4.700	3.345
Capitolo 144130 Somma destinata per fini di solidarietà sociale ed umanitaria, all'acquisto di prodotti agrumicoli ed in particolare a quelli del comparto arancicolo da trasformare in succhi	0	11.800		
Capitolo 143307 Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare di competenza del dipartimento interventi strutturali	0	2.000		
Capitolo 143320 Spese per il funzionamento dell'Agenzia della regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.			800	240
Capitolo 542912 Somme da erogare per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo	0	9.000		
Capitolo 542977 Interventi in favore delle aziende vitivinicole per i danni causati dalla peronospora della vite	0	11.000		
Capitolo 542061 Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare di competenza del dipartimento interventi strutturali	0	1.000		
Capitolo 542976 Conferimento al fondo unico istituito presso l'IRCAC per la costituzione di una contabilità separata destinata al consolidamento delle passività onerose ed interventi per la capitalizzazione in agricoltura	0	8.000		
Capitolo 542979 Interventi per la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sedi in Sicilia	0	11.500		
Capitolo 542980 Interventi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatorie.	0	5.000		
Capitolo 543904 Spese per la realizzazione degli interventi previsti nella misura 511 assistenza tecnica del PSR Sicilia 2007-2013	0	6.148		
Capitolo 545603 Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari alle cooperative di lavorazione. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli			10.000	6.000
Capitolo 542826 Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario (ex cap. 55571)	371	1.647		
Capitolo 542929 Interventi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali	0	8.819		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 542946 Concorso nel pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento di cui al comma 4 ter dell'articolo 13 della legge 178/2002	4.067	8.134		
Capitolo 542966 Interventi nel settore vitivinicolo	0	25.000		
Capitolo 542978 Interventi per la proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie	0	6.000		
Capitolo 545601 Conferimento al fondo unico istituito presso la cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la costituzione di una contabilità separata da destinare agli interventi di credito agevolato a favore delle imprese agricole per la formazione di scorte	0	37.500		
Capitolo 146514 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, compresi i borghi rurali (ex cap. 15952)	0	5.766		
Capitolo 147305 Spesa per le finalità previste dall'art. 31 della l.r. 27/07/1999, n. 10	0	1.572		
Capitolo 147320 Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali			22.781	18.344
Capitolo 147324 Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga ed contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali dei lavoratori utilizzati nell'anno 2007 che abbiano prestato attività lavorativa anche negli anni 2008 e 2009	0	1.432		
Capitolo 147311 Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare	0	1.057		
Capitolo 147701 Contributo a favore dell'istituto incremento ippico di Catania per le spese relative al personale (ex cap. 16320)			2.200	1.430
Capitolo 148103 Spese per la realizzazione di interventi di parte corrente nel settore agricolo e agroalimentare	0	6.000		
Capitolo 546405 Trasferimenti agli enti attuatori degli interventi relativi alle convenzioni ex Agensud	0	28.411		
Capitolo 347701 Spese per aiuti all'occupazione da erogare ai componenti degli equipaggi di cui all'art. 1 della l.r. 9/12/1998, n. 33 (ex cap. 35663)	0	6.320		
Capitolo 348101 Spese per indennità da erogare alle imprese di pesca ed ai componenti degli equipaggi dei natanti, per la riduzione temporanea dell'attività di pesca a causa di calamità naturali o ad altre cause che abbiano determinato una riduzione della predetta attività (ex cap. 35664)	0	25.005		
Capitolo 746811 Finanziamenti per il settore della pesca ai sensi del D.LGS 143/1997	720	13.926		
Capitolo 746815 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.16B della misura 4.16 "Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)", compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	564		
Capitolo 746817 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.16D della misura 4.16 "Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)", compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	1.909		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 746818 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.17A della misura 4.17 'Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, interventi di contesto (SFOP)' compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	3.828		
Capitolo 155802 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15/12/1999, n. 446 (spese obbligatorie)	0	21.000		
Capitolo 155304 Spese per il funzionamento degli uffici, riscaldamento ed illuminazione; materiali di cancelleria e rilegature; fornitura di materiali speciali, di stampati, di stampa e di carta bianca e per lettere, materiali per la pulizia dei locali			1.000	460
Capitolo 156604 Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilita' dell'azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonché di manutenzione di viali parafuoco; riatto sentieri e chiudende, tabelle monitorie, lotta antiparassitaria, allestimento di prodotti delle foreste demaniali, nonché per acquisto e manutenzione di attrezzature e mezzi agricoli e forestali connessi alla esecuzione dei lavori in economia per amministrazione diretta e per la stipula di polizze assicurative di responsabilita' civile verso terzi.			22.600	3.154

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato 2010. Relativamente al capitolo 143311 si segnala che il disegno di legge n. 631 reca, alla tabella G, una previsione di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio 2011.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
142503	Spese per missioni del personale in servizio presso il dipartimento (parte ex cap. 14233)	982	582	582	582
143311	Spese per il cofinanziamento dei servizi di vigilanza venatoria istituiti dalle province regionali e dai comuni	2.000	PM	0	0
144111	Contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia per realizzare il miglioramento della zootecnia, nonché per le finalità previste dall'art. 4, comma 2, lettere B) e D) della legge 8/11/1986, n. 752 e per la prevenzione e la cura delle malattie e per la marchiatura del bestiame ai sensi dell'art. 6 del DPR 30/04/1996, n. 317	4.700	4.050	4.000	4.000

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
144125	Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione di durata non superiore a dodici mesi contratti dalle aziende agricole siciliane	4.000	Soppresso	0	0
542970	Fondo di solidarietà regionale in attuazione degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 2 e dall'art. 5 del D.LGS 102/2004	8.500	PM	0	0
542971	Contributo alle imprese agricole per il raggiungimento della percentuale massima del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi	2.100	PM	0	0
542974	Contributi in favore delle aziende viticole danneggiate dalla malattia fungina peronospora della vite	6.388	Soppresso	0	0
545602	Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti dalle aziende agricole siciliane per la ristrutturazione di debiti a breve termine già in essere o per l'acquisizione di fattori produttivi ammortizzabili	6.000	Soppresso	0	0
545603	Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	10.000	Soppresso	0	0
542825	Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati nonché alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni (ex capp. 55475 e 55476).	5.385	PM	0	0
542837	Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 1 della l.r. 25/03/1986, n. 13, concessi dagli istituti esercenti il credito agrario (ex cap. 55689)	1.601	1.388	1.046	1.046
543902	Interventi per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013	379.852	379.852	297.261	297.261
542973	Contributi in favore delle imprese agricole per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali	3.000	Soppresso	0	0
147320	Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali.	22.781	Soppresso	0	0
348110	Contributi alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007-2008	1.500	Soppresso	0	0
746826	Interventi per la realizzazione del programma operativo FEP (fondo europeo per la pesca) 2007-2013	22.642	22.990	23.343	23.702

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
155318	Arretrati contrattuali da corrispondere per effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del protocollo d'intesa del 14/05/2009	8.400	11.300	13.100	13.100
155802	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 (spese obbligatorie)	21.000	PM	0	0
156604	Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonché di manutenzione di viali parafuoco; riatto sentieri e chiudende, tabelle monitorie, lotta antiparassitaria, allestimento di prodotti delle foreste demaniali, nonché per acquisto e manutenzione di attrezzature e mezzi agricoli e forestali connessi alla esecuzione dei lavori in economia per amministrazione diretta e per la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.	22.600	27.600	27.600	27.600
554224	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 4.3 - rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste del PAR del FAS 2007-2013	170.240	170.000	152.430	0

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
142506-Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia (parte ex capp. 14205 e 10627)	2.304	-834	-36,2	2.450	2.336

Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamiento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
143703-Indennizzi a favore degli agricoltori ed allevatori per il danno, non altrimenti risarcibile, arrecato dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate su terreni coltivati o destinati al pascolo, nonché su quelli vincolati (ex cap. 16316)	660	-264	-40,0	660	614
144111-Contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia per realizzare il miglioramento della zootecnia, nonché per le finalità previste dall'art. 4, comma 2, lettere b) e d), della legge 8 novembre 1986, n. 752 e per la prevenzione e la cura delle malattie e per la marchiatura del bestiame ai sensi dell'art. 6 del DPR 30 aprile 1996, n. 317	4.050	-1.230	-30,4	4.700	4.050
Totale dipartimento	402.383	-2.931	-0,7		

segue

Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamiento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
146518-Spese per la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere (ex cap. 14602)	610	-220	-36,1	650	400

Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
147302-Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali finalizzati ad attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine e alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti, imbottigliati e commercializzati da aziende o loro consorzi aventi sede in Sicilia nonché dell'uva da tavola Italia di Canicatti e dei prodotti della relativa trasformazione (ex cap. 15005)	3.170	-1.268	-40,0	3.170	3.170
147303-Contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica (ex cap. 16004)	39.400	-15.760	-40,0	39.400	40.814
147306-Contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, per l'attuazione dei compiti istituzionali nonché per gli altri interventi allo stesso istituto demandati per legge (ex cap. 15004)	6.493	-2.597	-40,0	6.493	6.493
147314-Somme destinate al funzionamento dei consorzi già costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 nonché dei consorzi agrari	908	-227	-25,0	1.134	1.575
147315-Finanziamenti al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia	2.800	-1.060	-37,9	2.900	2.900
147701-Contributo a favore dell'Istituto incremento ippico di Catania per le spese relative al personale (ex cap.16320)	2.200	-880	-40,0	2.200	2.129

Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura				<i>segue</i>	
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
147702-Contributo per le finalità istituzionali e per il funzionamento dell'Istituto incremento ippico di Catania, con esclusione delle spese per il personale (ex cap. 16317)	288	-115	-39,9	288	510
147703-Contributo all'Istituto sperimentale zootecnico per il funzionamento e le finalità istituzionali, comprese quelle previste dall'art. 2, comma 7, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33	3.100	-1.240	-40,0	3.100	2.825
Totale dipartimento	132.752	-24.025	-18,1		

Dipartimento interventi per la pesca					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
346514-Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca (trasferito al cap. 104528)	800	-260	-32,5	900	1.040
346524-Spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.	673	-269	-40,0	673	630
Totale dipartimento	26.676	-624	-2,3		

Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamen- to 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
155304-Spese per il funzionamento degli uffici, riscaldamento ed illuminazione; materiali di cancelleria e rilegature; fornitura di materiali speciali, di stampati, di stampa e di carta bianca e per lettere; materiali per la pulizia dei locali	900	-300	-33,3	1.000	590
155309- Spese di esercizio e manutenzione vivai nonché spese di impianto, coltura ed affitto dei vivai forestali compresa la sperimentazione e l'acclimatazione delle piante	800	-320	-40,0	800	3.292
Totale dipartimento	213.594	-1.232	-0,6		

Amministrazione della salute

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010 nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione Salute	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	8.153.846	8.609.781	7.979.652	8.005.151	7.990.367

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Salute	7.950.959	28.693	16	16	16	1.112	1.112	1.112

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 8.153.846 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 455.935, con un incremento del 5,6%, dovuto prevalentemente alla integrazione del finanziamento del Fondo sanitario relativo ad anni precedenti, a spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale, al finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 6.1.2 "Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi" dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" del POR FESR 2007-2013.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 412521 Somma per l'espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 (ex cap. 42485)			19.858	16.383

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 412522 Spese generali connesse con la gestione del fondo sanitario regionale, spese relative alla tenuta dei ruoli degli assistibili non iscritti ai soppressi enti o casse mutue ed al funzionamento di commissioni, spese relative al fabbisogno di ricettari medici standardizzati (ex cap. 42701)	500	2.236		
Capitolo 412525 Spesa per il servizio sanitario di emergenza (ex cap. 42730)	123.883	147.923		
Capitolo 413301 Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario, nonché delle spese relative alle prestazioni sanitarie erogate dalle cliniche universitarie, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico e dagli altri istituti ed enti di cui all'art. 1 della legge 12/02/1968, n. 132			1.992.090	1.970.025
Capitolo 413302 Quota integrativa a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale (ex cap. 41724)			4.052.803	4.048.500
Capitolo 413304 Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad anni precedenti (ex cap. 42891)	0	273.334		
Capitolo 413307 Finanziamento delle spese correnti delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (ex cap. 42888)			1.859.257	1.840.948
Capitolo 413316 Finanziamento per i servizi gestiti dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia (ex cap. 42831)	18.645	19.689		
Capitolo 413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale (ex cap. 42889-433301)	0	68.557		
Capitolo 413344 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. G) della legge 296 del 27/12/2006	0	25.343		
Capitolo 413360 Trasferimenti alle aziende sanitarie per la chiusura dei crediti pregressi a seguito dell'operazione di mutuo per il ripiano dei debiti del settore sanitario	0	15.424		
Capitolo 413359 Somme da trasferire alle aziende sanitarie per il finanziamento di iniziative di farmacovigilanza, di informazione degli operatori sanitari, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia (ex cap. 42487-421301)	0	1.585		
Capitolo 413711 Contributi per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata (ex cap. 42481)	0	1.130		
Capitolo 413718 Contributo annuo a favore del "centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti" di Messina, per la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche.			1.446	434
Capitolo 812401 Contributi ai comuni di Catania e Palermo per la realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria - quota a carico della Regione	0	3.948		
Capitolo 812010 Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (ex cap. 81361)	0	33.135		

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 812403 Contributi per il completamento delle opere edilizie connesse all'ampliamento, rinnovo e restauro delle sedi degli enti ospedalieri e delle istituzioni di assistenza sanitaria, nonché per provvedere all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento delle attrezzature delle istituzioni di assistenza sanitaria	0	740		
Capitolo 812414 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 6.1.2 del POR FESR 2007-2013	25.782	74.131		
Capitolo 416531 Lotta e sorveglianza delle malattie animali - Decisione 90/424/CE - Legge 16/04/1987, n. 183 art. 5	0	792		
Capitolo 417706 Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei centri autorizzati alla raccolta del sangue umano, alle trasfusioni e alla produzione degli emoderivati, contributi per l'incremento della produzione di emoderivati non destinati alla vendita e per le ricerche di laboratori a carattere preventivo e sociale, sovvenzioni alle associazioni dei donatori volontari di sangue per il funzionamento delle medesime e la propaganda trasfusionale			954	286
Capitolo 417315 Spese per la formazione in medicina generale (ex cap. 42878)	0	1.390		
Capitolo 417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti agli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (ex cap. 42486)	0	1.368		

Le previsioni 2011-2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011-2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011-2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
412525	Spesa per il servizio sanitario di emergenza (ex cap. 42730)	123.883	123.883	121.883	121.883
413301	Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario, nonché delle spese relative alle prestazioni sanitarie erogate dalle cliniche universitarie, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico e dagli altri istituti ed enti di cui all'art. 1 della legge 12/02/1968, n. 132	1.992.090	1.939.705	2.004.187	2.070.386

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
413302	Quota integrativa a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale (ex cap. 41724)	4.052.803	3.897.286	3.833.409	3.693.834
413307	Finanziamento delle spese correnti delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (ex cap. 42888)	1.859.257	1.896.177	1.953.062	2.011.654
413316	Finanziamento per i servizi gestiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (ex cap. 42831)	18.645	19.689	19.689	19.689
413718	Contributo annuo a favore del "centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti" di Messina, per la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche.	1.446	1.037	829	829
812018	Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.3.3 del programma operativo regionale Fesr 2007-2013	2.911	2.911	0	0
417316	Contributo annuo alle Università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle Facoltà di medicina e chirurgia. (ex cap. 41730)	23.204	19.204	19.204	19.204

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento pianificazione strategica					
Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
412521-Somma per l'espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 (ex cap. 42485)	19.858	-7.943	-40,0	19.858	19.858

Dipartimento pianificazione strategica					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
413709–Contributi annui alle organizzazioni non aventi scopo di lucro che operano nel campo dell'assistenza agli ammalati oncologici terminali ed operanti in Sicilia	750	-240	-32,0	850	0
413718–Contributo annuo a favore del "Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti" di Messina, per la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche	1.037	-169	-16,3	1.446	1.800
Totale dipartimento	7.954.230	-8.780	-0,1		

segue

Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
417706–Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei centri autorizzati alla raccolta del sangue umano, alle trasfusioni e alla produzione degli emoderivati. Contributi per l'incremento della produzione di emoderivati non destinati alla vendita e per le ricerche di laboratori a carattere preventivo e sociale. Sovvenzioni alle associazioni dei donatori volontari di sangue per il funzionamento delle medesime e la propaganda trasfusionale	723	-150	-20,7	954	1.254
Totale dipartimento	25.254	-322	-1,3		

Amministrazione del territorio e dell'ambiente

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010 nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione territorio e ambiente	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	449.079	503.233	430.780	352.609	347.193

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
			Fondi liberi			Fondi vincolati		
	Correnti	Conto capitale	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Territorio e ambiente	255.910	174.870	21.485	21.485	21.485	0	0	0

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione iniziale di 449.079 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 54.154 migliaia di euro, con un incremento del 12,1%, utilizzate principalmente per spese di finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa e del fondo per la montagna e per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 442516 Spese relative a lavori conseguenti a violazioni edilizie, ivi comprese quelle ricadenti sul demanio marittimo e zone limitrofe (spese obbligatorie)	779	1.679		
Capitolo 443305 Trasferimenti a favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve.			8.569	6.323

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 842019 Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale	0	9.483		
Capitolo 842020 Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa - Sicilia orientale	0	44.525		
Capitolo 842414 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 3.5b "Aggiornamento, completamento e potenziamento del sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee" del PAR FAS 2007-2013	0	3.700		
Capitolo 842415 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 3.4b "Potenziamento e piena utilizzazione della rete regionale di monitoraggio delle qualità dell'aria" del PAR de FAS 2007-2013	0	1.496		
Capitolo 842430 Spese per la predisposizione e l'attuazione del piano di risanamento ambientale e rilancio economico dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela	0	4.417		
Capitolo 842413 Interventi per la realizzazione della linea d'azione 4.2 "Governo del territorio, rinaturalizzazione e sicurezza dell'ambiente" del PAR FAS 2007-2013			35.000	0
Capitolo 150001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso l'azienda foreste demaniali (spese obbligatorie)	82.594	85.525		
Capitolo 150003 Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale (spese obbligatorie). (parte ex cap. 14028).	39.537	41.032		
Capitolo 150010 Stipendi per il trattamento accessorio da erogare al personale con qualifica dirigenziale	0	1.533		
Capitolo 150011 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale, a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso l'azienda regionale foreste demaniali destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionale (F.A.M.P.)	0	4.688		
Capitolo 150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, nonché per interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756)			25.000	24.291
Capitolo 150536 Arretrati contrattuali da corrispondere per effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del protocollo d'intesa del 14/05/2009			2.800	840
Capitolo 550057 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 4.10 "Sostegno e tutela delle attività forestali (FEAOG)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006	0	2.366		
Capitolo 550402 Fondo per la montagna per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane	0	13.734		
Capitolo 551903 Spese per la realizzazione del programma triennale di interventi idraulico-forestali	0	4.251		

Le previsioni 2011–2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011–2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011–2013 rispetto al corrispondente dato del 2010. Relativamente al capitolo 442539 si segnala che il disegno di legge n. 631 reca, alla tabella G, una previsione di 1.100 migliaia di euro per l'esercizio 2011.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
442014	Spese per la proroga fino al 31 marzo 2009 dei contratti del personale a tempo determinato, selezionato con procedure di evidenza pubblica.	3.208	Soppresso	0	0
442539	Spese per il funzionamento degli uffici periferici del demanio marittimo regionale anche mediante accordi ed intese con il corpo delle Capitanerie di Porto	1.100	PM	0	0
442525	Spese per l'istituzione di parchi regionali e riserve naturali.	0	1.000	1.000	1.000
443301	Trasferimenti a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali.	1.544	6.900	6.900	6.900
443302	Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione.	2.609	4.900	4.900	4.900
443305	Trasferimenti a favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve.	8.569	13.400	13.400	13.400
842414	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 3.5b "Aggiornamento, completamento e potenziamento del sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee" del PAR-FAS 2007-2013	0	5.500	4.300	3.700
842415	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 3.4b "Potenziamento e piena utilizzazione della rete regionale di monitoraggio delle qualità dell'aria" del PAR-FAS 2007-2013	0	2.510	4.250	4.250
842413	Interventi per la realizzazione della linea d'azione 4.2 "Governo del territorio, rinaturalizzazione e sicurezza dell'ambiente" del PAR-FAS 2007-2013	35.000	Soppresso	0	0
150001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso l'azienda foreste demaniali (spese obbligatorie)	82.594	84.168	84.168	84.168
150514	Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, nonché per interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756)	25.000	47.000	47.000	130.000

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
554225	Interventi per al realizzazione della linea d'azione 4.4 - utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente del PAR-FAS 2007-2013	108.925	86.322	87.816	0

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento ambiente					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
442525-Spese per l'istituzione di parchi regionali e riserve naturali	1.000	-400	-40,0	0	0
443301-Trasferimenti a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali	6.900	-5.973	-86,6	1.544	6.969
443302-Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione	4.900	-3.334	-68,0	2.609	4.947
443305-Trasferimenti a favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve	13.400	-8.258	-61,6	8.569	13.400
443308-Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)	16.009	-6.403	-40,0	16.009	15.997
Totale dipartimento	134.395	-24.821	-18,5		

Comando del Corpo forestale della Regione siciliana					
Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
150533-Indennità di mensa	951	-380	-40,0	951	681
150536-Arretrati contrattuali da corrispondere per effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del protocollo d'intesa del 14 maggio 2009	2.800	-1.120	-40,0	2.800	0
Totale dipartimento	295.100	-1.996	-0,7		

Amministrazione del turismo, dello sport e dello spettacolo

La manovra nel bilancio a legislazione vigente

Nella tabelle che seguono vengono riportate le previsioni per il triennio confrontate con le previsioni iniziali e le previsioni aggiornate 2010 nonché il dettaglio della composizione di spese (quota di parte corrente e di parte capitale) e entrate (risorse libere e vincolate) 2011.

Previsioni di spesa (in migliaia di euro)

Amministrazione turismo, dello sport e dello spettacolo	Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Previsioni di competenza ddl di bilancio		
	2010	2010	2011	2012	2013
Totale	208.836	211.270	199.821	78.520	78.520

Amministrazione	Spese 2011		Entrate					
	Correnti	Conto capitale	Fondi liberi			Fondi vincolati		
			2011	2012	2013	2011	2012	2013
Turismo, sport e spettacolo	79.721	120.100	0	0	0	0	0	0

La competenza 2010 Con riferimento ai dati relativi all'esercizio in corso, va rilevato che su una previsione di 208.836 migliaia di euro sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2010 ulteriori risorse per 2.434 migliaia di euro, con un incremento dell'1,2%.

Nella tabella che segue viene riportata una rassegna dei principali capitoli oggetto di variazioni nel corso dell'anno e le relative finalità di spesa.

Principali variazioni in corso di esercizio (in migliaia di euro)

Capitolo-Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 472514 Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno.	1.200	3.146		
Capitolo 377314 Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'associazione Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania, quale contributo alle spese di gestione			4.100	1.230
Capitolo 377316 Contributo annuo a favore dell'ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.			19.200	12.480

Capitolo–Denominazione	Variazione			
	Aumento		Decremento	
	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010	Previsione Iniziale 2010	Previsione aggiornata 2010
Capitolo 377317 Contributo per l'attività e la programmazione delle stagioni teatrali dell'ente autonomo regionale "Teatro di Messina, per la gestione della struttura teatrale nonché per la stabilizzazione dell'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.			7.328	4.336
Capitolo 377318 Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'associazione Teatro Biondo stabile di Palermo, quale contributo alle spese di gestione.			4.600	3.312
Capitolo 473707 Contributo annuo alla Fondazione orchestra sinfonica siciliana (ex cap. 48001)			13.743	11.338
Capitolo 473708 Contributi da corrispondere alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo (ex capp. 48002 e 48008)			12.800	8.320
Capitolo 377722 Contributi in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale			2.130	685
Capitolo 872409 Interventi a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali	0	1.321		
Capitolo 872817 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.19a della misura 4.19 "Potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000–2006	0	738		
Capitolo 872047 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.3.1 del POR FESR 2007–2013	42.965	57.545		
Capitolo 872034 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro per le azioni di sistema per il turismo	0	4.350		
Capitolo 872045 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro sviluppo integrato delle attività della nautica e del turismo localizzato nel contesto territoriale trapanese	0	3.000		

Le previsioni 2011–2013 Per rendere confrontabili le previsioni del bilancio 2011–2013 con i corrispondenti valori dell'esercizio in corso, occorre fare riferimento alle previsioni iniziali 2010 piuttosto che a quelle assestate che, come visto, registrano un complesso di nuove iscrizioni in corso di esercizio che non sempre compaiono nelle successive previsioni iniziali.

Nella tabella che segue si riportano le principali variazioni nelle previsioni 2011–2013 rispetto al corrispondente dato del 2010.

Principali variazioni nelle previsioni (in migliaia di euro)

Capitolo	Denominazione	Stanziamen to iniziale 2010	Previsioni di competenza		
			2011	2012	2013
472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno	1.200	PM	0	0
378118	Contributi per gli interventi previsti dall'art. 6 della l.r. 5/12/2007, n. 25, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5 del medesimo articolo	2.000	PM	0	0
377722	Contributi in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale	2.130	1.840	1.564	1.564

Occorre, inoltre, ricordare la decisione della Presidenza dell'Assemblea di ricondurre nell'ambito del bilancio a legislazione vigente le variazioni ai capitoli contenute nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria e collegato all'art. 38 del testo. Pertanto, relativamente ai capitoli compresi nell'elenco n. 1, la proposta di stanziamento sottoposta all'esame della Commissione bilancio, sulla quale formulare eventuali emendamenti, è il risultato della differenza tra lo stanziamento iniziale e la variazione per adeguamento.

La tabella che segue riporta le principali decurtazioni ai capitoli di spesa operate dal suddetto elenco rispetto alle previsioni iniziali del 2011, confrontate con lo stanziamento iniziale 2010 e con l'impegnato 2009.

Dipartimento turismo, sport e spettacolo					
Capitolo e descrizione	Stanziamen to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen to iniziale 2010	Impegnato 2009
377314-Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'Associazione ente Teatro di Sicilia stabile di Catania, quale contributo alle spese di gestione	4.100	-1.640	-40,0	4.100	4.473
377316-Contributo annuo a favore dell'Ente autonomo regionale Teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania	19.200	-7.680	-40,0	19.200	21.371
377317-Contributo per l'attività e la programmazione delle stagioni teatrali dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina, per la gestione della struttura teatrale nonché per la stabilizzazione dell'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina	7.328	-2.931	-40,0	7.328	6.660

Dipartimento turismo, sport e spettacolo

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
377318-Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'Associazione Teatro Biondo stabile di Palermo, quale contributo alle spese di gestione	4.600	-1.840	-40,0	4.600	4.973
377328-Contributo per assicurare l'attività del Teatro Pirandello di Agrigento	300	-120	-40,0	300	528
377722-Contributi in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale	1.840	-562	-30,5	2.130	2.000
377726-Contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del dramma antico per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali	1.000	-400	-40,0	1.000	1.000
378109-Contributo per il funzionamento del dipartimento di cinema documentario della scuola nazionale di cinema, sede distaccata di Palermo, nonché per favorire le strategie di inserimento professionale dei suoi diplomati	500	-200	-40,0	500	200
473305-Contributi annui per l'organizzazione, la promozione e la gestione della Sagra del mandorlo in fiore e dei carnevali di Sciacca, Acireale, Termini Imerese, Misterbianco, Barcellona Pozzo di gotto, Trecastagni e Partanna Mondello (PA)	620	-122	-19,7	829	0

Dipartimento turismo, sport e spettacolo

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamen- to 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamen- to stanziamen- to 2011	Riduzione percentuale	Stanziamen- to iniziale 2010	Impegnato 2009
473702-Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina arte" nonché per la prosecuzione delle attività del Comitato Taormina arte (ex cap. 47719)	3.198	-1.279	-40,0	3.198	3.500
473703-Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestiadi di Gibellina" nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della fondazione "Istituto di alta cultura Orestiadi" (ex cap. 47721)	453	-181	-40,0	453	600
473707-Contributo annuo alla fondazione Orchestra sinfonica siciliana (ex cap. 48001)	13.743	-5.497	-40,0	13.743	13.320
473708-Contributi da corrispondere alla fondazione Teatro Massimo di Palermo (ex capp. 48002 e 48008)	12.800	-5.120	-40,0	12.800	13.419
473710-Contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A	1.020	-300	-29,4	1.200	1.458

Dipartimento turismo, sport e spettacolo

segue

Capitolo e descrizione	Stanziamiento 2011 Bilancio a legislazione vigente	Variazione per adeguamento stanziamento 2011	Riduzione percentuale	Stanziamiento iniziale 2010	Impegnato 2009
473713-Contributi alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico purché della massima serie, che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero	400	-160	-40,0	400	567
Totale dipartimento	199.598	-28.775	-14,4		



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 26 – 2010

DDL n. 645 “Proroga contratti personale a tempo determinato”

Note sulla quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria e riferimenti normativi

XV legislatura – 1 dicembre 2010



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Documentarista Sig.ra Piera Cangelosi

Coadiutore parlamentare Sig.ra Maria Militello

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	645
Titolo	Proroga contratti personale a tempo determinato
Iniziativa:	Governativa
Commissione di merito:	II Commissione
Relazione tecnica:	si

Il disegno di legge prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la proroga sino al 31 dicembre 2011 di una serie di contratti con il personale precario in servizio presso l'amministrazione regionale, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 17, commi 10 e 12, del decreto legge n. 78/2009. Tali procedure riguardano (con riferimento ai contratti stipulati entro il 28 settembre 2007):

comma 10 – concorsi per assunzioni a tempo indeterminato con una riserva dei posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in servizio, a tempo determinato, per almeno tre anni (quindi ponendo a concorso un numero maggiore di posti rispetto alla riserva);

comma 12 – assunzioni, limitatamente alle qualifiche inferiori, del personale in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, con la predisposizione, a tal fine, di apposite graduatorie, previa prova di idoneità.

Non viene, invece, richiamato il comma 11 del citato articolo 17 che riguarda concorsi per titoli ed esami per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, con apposito punteggio finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale del suddetto personale, e per quello già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (da almeno tre anni).

Tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge dispone l'applicazione dell'intero articolo 17 del decreto legge n. 78/2009, appare utile verificare le ragioni del mancato riferimento al comma 11.

Nel successivo prospetto è illustrato il contenuto dell'articolato e dei relativi effetti finanziari. I dati relativi al numero dei contratti sono quelli riportati nella relazione tecnica al disegno di legge.

Art.	Oggetto della norma	Effetti finanziari (migliaia di euro)		Note
		2010	2011	
1	Personale con contratti atipici			
comma 1, lett. a)	Protezione civile Sala operativa SORIS	170	1.100	Con la lettera a) del comma 1 si provvede al rinnovo di 29 contratti di diritto privato stipulati con il personale che presta servizio nella sala operativa SORIS di protezione civile. Per una migliore valutazione della congruità della spesa appare opportuno conoscere il periodo dell'anno 2010 oggetto dell'autorizzazione.

Art.	Oggetto della norma	Effetti finanziari (migliaia di euro)		Note
		2010	2011	
1	Personale con contratti atipici			
comma 1, lett. b)	Protezione civile	-	16.012	Con la lettera b) del comma 1 si provvede al rinnovo dei 288 contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento dei compiti istituzionali della protezione civile.
comma 1, lett. c)	Personale ex ARRA	-	8.400	Con la lettera c) del comma 1 si provvede al rinnovo dei 233 contratti a tempo determinato stipulati dall'ex Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Tale personale è attualmente in servizio presso il dipartimento delle acque e dei rifiuti.
comma 1, lett. d)	Personale territorio e ambiente (PON ATAS, PODIS, VIA VAS)	-	3.500	Con la lettera d) del comma 1 si provvede al rinnovo dei 93 contratti stipulati a seguito di selezione con procedure di evidenza pubblica al fine di assicurare la continuità dell'azione tecnica e amministrativa dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (le precedenti proroghe facevano riferimento a 92 contratti).
comma 1, lett. e)	Personale ex ASU	-	2.756	Con la lettera e) del comma 1 si provvede alla prosecuzione dei 90 contratti stipulati dall'amministrazione regionale con soggetti ex ASU non rientranti nelle procedure di stabilizzazione in via di definizione.
comma 1, lett. f)	Personale dipartimento acqua e rifiuti (Co.co.co e consulenti)	-	369	Con la lettera f) del comma 1 si provvede alla prosecuzione dei 9 contratti stipulati dall'ex Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal soggetto attuatore con soggetti in atto in servizio presso il Dipartimento acqua e rifiuti dell'Assessorato dell'energia (Co.co.co e personale con rapporto di consulenza).

Art.	Oggetto della norma	Effetti finanziari (migliaia di euro)		Note
		2010	2011	
1	Personale con contratti atipici			
comma 2	Personale consorzi di bonifica	-	24.852	Con il comma 2 si provvede alla proroga dei contratti stipulati dai consorzi di bonifica, in relazione a specifiche esigenze funzionali, con i contrattisti d'opera dagli stessi utilizzati nel triennio 1992-1994 nonché con gli operaie braccianti agricoli che usufruiscono delle garanzie occupazionali (art. 1 c. 2 l.r. n. 4/2006).
comma 3	Personale LSU	-	Oneri non quantificati a carico del Fondo unico per il precariato	Con il comma 3 si autorizza l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro alla prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili, con copertura del relativo onere a carico del Fondo unico per il precariato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
comma 4	Procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009	-	-	Il comma 4 dispone l'applicazione in Sicilia delle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009 anche per i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2008. Appare opportuno verificare la legittimità di un ampliamento, con norma regionale, della categoria dei destinatari, tenuto conto che la norma nazionale fa riferimento ai contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
comma 5	Trasformazione contratti di dirigenza medica	-	-	Il comma 5, facendo riferimento alle procedure di stabilizzazione richiamate dal comma 4, prevede che le aziende del servizio sanitario nazionale e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico procedano alla copertura dei posti vacanti di dirigenza medica prioritariamente attraverso la trasformazione dei contratti a tempo determinato del personale della dirigenza medica in contratti a tempo indeterminato,

				previo superamento di una apposita selezione di natura concorsuale ove non effettuata in sede di prima assunzione. I contratti in questione sono quelli stipulati entro il 31 dicembre 2008 e la loro trasformazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2011. Si ritiene opportuno un approfondimento della norma sia in quanto l'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009 limita la stabilizzazione al personale non dirigenziale sia alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone lo svolgimento di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nelle P.A., da ultimo ribadita, proprio con riferimento alla dirigenza sanitaria, nella sentenza n. 150 del 2010.
comma 6	Oneri 2010	-	-	Quantifica e dà copertura, per l'esercizio finanziario 2010, agli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 1.
comma 7	Oneri 2011	-	-	Quantifica, per l'esercizio finanziario 2011, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2.
comma 8	Copertura oneri 2011	-	-	Dà copertura, per lo stesso esercizio finanziario, agli oneri di cui ai commi 1 e 2, attraverso i fondi globali di parte corrente.
2	Proroga dei contratti del personale del CEFPAS	-	-	Proroga sino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro del personale del CEFPAS, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui lo stesso ente è dotato. Analoga proroga sino al 31 dicembre 2010 era contenuta all'articolo 2 della legge regionale n. 13/2009.

Nella tabella successiva sono riportati i dati del capitolo di spesa che dà copertura agli oneri relativi all'esercizio finanziario 2010, tratti dal disegno di legge n. 630 "Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013" e dalla banca dati "Bilancio" dell'Assessorato regionale dell'economia.

Denominazione (migliaia di euro)	Impegnato 2009	Stanziamento iniziale 2010	Impegnato 2010	Disponibilità residua 2010
Capitolo 214903 Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti ex art.3, comma 18, L.350/2003	62.621	84.432	39.580	44.852

Relativamente all'esercizio finanziario 2011, la copertura degli oneri è a carico dei fondi globali di parte corrente, accantonamento 1001. Dalla cifra esposta nel bilancio a legislazione vigente per l'esercizio finanziario 2011, pari a 121.984 migliaia di euro, occorrerà pertanto dedurre la spesa di 56.989 migliaia di euro, necessaria alla copertura finanziaria del provvedimento. Sarà quindi necessario formulare una nota di variazione ai disegni di legge n. 630 e n. 631.

La successiva tabella riporta le proroghe contrattuali che si sono susseguite a partire dalla legge regionale n. 25 del 2008.

<i>(migliaia di euro)</i>		Elenco proroghe precedenti ed importo autorizzato					
Categorie contratti prorogati	art. 1 commi 1 e 2 del ddl n. 645	lr 11 del 2010	lr 8 del 2010	lr 13 del 2009	lr 6 del 2009	lr 4 del 2009	lr 25 del 2008
	sino al 31 dicembre 2011	dal 1° maggio a 31 dicembre 2010 (sportelli sino al 30 giugno)	 mese di aprile 2010	 primo trimestre 2010	 dal 1 maggio al 31 dicembre 2009	 mese di aprile 2009	 primo trimestre 2009
Protezione civile	16.012	39.251 (non comprende PIP Palermo)	10.165	4.008	72.936	9.072	3.740
Consorzi di bonifica	24.852			6.213			6.213
Sportelli multifunzionali (1)	Non presente			16.900			14.375
PIP Palermo (2)	Non presente			9.000			10.000
Personale ex ARRA	8.400			2.100			2.100
Personale Territorio ed Ambiente (PON ATAS, PODIS, VIA VAS)	3.500			875			784
Totale	52.764	39.251	10.165	39.096	72.936	9.072	37.212
Protezione civile-SORIS	1.270 (di cui 170 esercizio 2010)						
Ex ASU	2.756						
Dipartimento acqua e rifiuti - Co.co.co e consulenti	369						
Totale	57.159						

(1) In ordine agli sportelli multifunzionali si vedano le lr n. 15/2010 e n. 19/2010

(2) Per l'esercizio finanziario 2010 le somme relative sono stanziare a valere sulle assegnazioni annuali a favore dei comuni. Si veda inoltre l'articolo 52 della lr n. 11/2010.

Nel successivo prospetto è riportato, per le diverse categorie contrattuali, la retribuzione media lorda di ciascuna unità di personale, calcolata sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica ed espressa in euro.

<p align="center">Articolo 1 Categorie contratti prorogati</p>	<p align="center">Retribuzione media lorda per unità di personale Anno 2011</p>
Protezione civile-SORIS (comma 1 lett a)	37.931
Protezione civile (comma 1 lett b)	55.667
Personale ex ARRA (comma 1 lett c)	36.052
Personale Territorio ed Ambiente (PON ATAS, PODIS, VIA VAS) (comma 1 lett d)	37.634
Personale ex ASU (comma 1 lett e)	30.622
Personale dipartimento acque e rifiuti - Co.co.co e consulenti (comma 1 lett f)	41.000

INDICE

Riferimenti articolo 1 c. 1	10
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17 c. 10, 11 e 12	10
<i>D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, 7 e 35 c. 4</i>	11
<i>L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 519 e 558</i>	14
<i>L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3 c. 90 e 94</i>	15
<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 32</i>	16
<i>L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16</i>	17
Riferimenti articolo 1 c. 1 lettera a).....	18
L.R. 14 aprile 2006, n. 16, art. 4 c. 8	18
<i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108</i>	18
<i>L. 31 dicembre 1991, n. 433</i>	20
<i>D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 7 c. 1-quinquies</i>	22
Riferimenti articolo 1 c. 1 lettere b), c), e d)	22
L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 6 e 8.....	22
L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1 c. 1, 2, 5, 6 e 7	22
<i>L.R. 21 agosto 2007, n. 15, art. 1 c. 1 e 2</i>	23
<i>L.R. 30 ottobre 1995, n. 76, art. 3</i>	24
<i>L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 2 c. 6</i>	24
<i>L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1 c. 6</i>	25
Riferimenti articolo 1 c. 1 lettera e).....	25
L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, art. 25	25
L.R. 5 novembre 2004, n. 15, art. 41	26
L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 2 c. 3	27
<i>L.R. 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 11 e 12</i>	27
L.R. 14 aprile 2006, n. 16, art. 8 c. 1	31
Riferimenti articolo 1 c. 1 lettera f)	31
L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7 c. 13.....	31
<i>L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, art. 9</i>	32
Riferimenti articolo 1 c. 2	32
L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1 c. 2.....	32
L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 6 e 8.....	32
<i>L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 1 c. 2</i>	32
Riferimenti articolo 1 c. 3	33
L.R. 5 novembre 2001, n. 17, art. 1	33
<i>L.R. 7 marzo 1997, n. 6, art. 70</i>	33
L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, art. 71	34

Riferimenti articolo 1 c. 4	35
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17	35
Riferimenti articolo 2	45
L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25 c. 17	45
<i>L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 2</i>	45
Sentenza n. 150 del 2010 della Corte costituzionale	46

Riferimenti articolo 1 c. 1

D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17 c. 10, 11 e 12

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102*.

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

10. Nel triennio 2010–2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'*articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹¹⁴⁾

11. Nel triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'*articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹¹⁵⁾

12. Per il triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove

non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. ⁽¹¹⁶⁾

(114) (115) (116) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, 7 e 35 c. 4

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

1. Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica (2).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(2) Lettera così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 67, comma 8, l'art. 71, comma 1, l'art. 72, commi 5 e 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi da 10 a 13 dell'art. 17, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2-bis dell'art. 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 aggiunto dal comma 1 dell'art. 19, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno (18).

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (19). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto (20).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (21).

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 (22).

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (23) (24).

(18) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(19) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 2 dell'art. 22, L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(21) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica

amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(22) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(23) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(24) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682 e il comma 11 dell'art. 1, D.L. 4 novembre 2009, n. 152.

35. Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (117) (118).

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 519 e 558

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1. 519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto

legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (192) (193).

(192) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 91 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7. Per la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato vedi il D.P.R. 29 dicembre 2007. Per la stabilizzazione del personale in servizio a tempo indeterminato vedi il D.P.C.M. 19 marzo 2009 e il D.P.C.M. 26 novembre 2009.

(193) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1. 558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3 c. 90 e 94

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

3. 90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

94. *Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:*

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 32

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

32. Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati ⁽⁴²⁾.

(42) Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti (32).

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato (33).

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. ... (34) (35).

(32) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

(33) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223.

(34) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

(35) La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Riferimenti articolo 1 c. 1 lettera a)

L.R. 14 aprile 2006, n. 16, art. 4 c. 8

Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie

Art. 4 Contratti di diritto privato.

8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992 ;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) [alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185] (64);
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
- b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
- c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

(64) Punto soppresso dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

L. 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

1. Autorizzazione di spesa e finalità.

1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonché per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale, è assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo è destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato (3).

1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2 (4).

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale (5);

b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale (6);

c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto;

d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;

f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema (7);

h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (8);

i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;

i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina (9);

i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiare nei campi containers (10) (11).

3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonché per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni (12).

(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 98, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 130.

(5) Lettera così modificata dall'art. 23-quater D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

(6) Lettera così modificata dall'art. 23-quater D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

(7) Lettera così modificata dall'art. 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 130.

(8) Lettera così modificata dall'art. 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 130.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10) Lettera così modificata dall'art. 23-quater D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12) Vedi, anche, l'art. 20, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 7 c. 1–quinquies

Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 dicembre 2000, n. 365

7. Interventi in materia di protezione civile (50).

1–quinquies. *Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (55).*

(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

Riferimenti articolo 1 c. 1 lettere b), c), e d)

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 6 e 8

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 51 Misure urgenti di sostegno all'occupazione.

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 **dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.**

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1 c. 1, 2, 5, 6 e 7

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

Art. 1 Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato

1. Il termine dei contratti di cui al **comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15** può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009–2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi **dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76** e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui

all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009–2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate **dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.**

6. A decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al **comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25** e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del D.Dirig. reg. 28 giugno 2002, n. 450 del Dirigente generale del medesimo Dipartimento;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico – PON-ATAS 2000–2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

L.R. 21 agosto 2007, n. 15, art. 1 c. 1 e 2

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". Abrogazione di norme.

Art. 1 Personale a contratto.

1. Nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo

1998, n. 61 e della determinazione della dotazione organica del personale del dipartimento regionale della protezione civile, al fine di assicurare l'attività istituzionale, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti in essere con il predetto personale fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.

2. Qualora non sia stata definita la previsione di cui al comma 1, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti del personale di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008 (2) e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.

(2) Per la proroga del termine vedi dapprima l'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 e poi l'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

(3) Nella Gazzetta Ufficiale è erroneamente mancante l'indicazione dell'articolo.

L.R. 30 ottobre 1995, n. 76, art. 3

Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.

Art. 3 (3)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997 (4).

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

(3) Per la proroga dei contratti di lavoro stipulati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12, l'art. 2, comma 1, L.R. 22 agosto 2000, n. 16, l'art. 1, comma 2, primo periodo, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 e l'art. 1, comma 2, primo periodo, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4.

(4) Si veda, anche, l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12 e l'art. 2, commi 2 e 3, L.R. 22 agosto 2000, n. 16.

L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 2 c. 6

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.

Art. 2 Garanzie occupazionali.

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono

l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-^{octies} del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1 c. 6

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo

Art. 1 Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.

6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006 (7).

(7) Per la proroga dell'utilizzazione dei soggetti di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 4 e l'art. 1, comma 6, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

Riferimenti articolo 1 c. 1 lettera e)

L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, art. 25

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Art. 25 *Disposizioni in materia di attività socialmente utili* ⁽³⁴⁾.

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, a

condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306 ⁽³⁵⁾.

b) contratti quinquennali di diritto privato;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni ⁽³⁶⁾;

e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa ⁽³⁷⁾.

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 ⁽³⁸⁾.

3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 ⁽³⁹⁾.

5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).

(34) Vedi anche l'art. 8, comma 1, L.R. 14 aprile 2006, n. 16. Vedi altresì la Circ.Ass. 19 febbraio 2004, n. 39.

(35) Periodo aggiunto dall'art. 23, comma 8, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

(36) Vedi anche l'art. 41, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(37) Vedi anche l'art. 41, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(38) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 2, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(39) Vedi anche l'art. 9, L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

L.R. 5 novembre 2004, n. 15, art. 41

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004 (2). Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art. 41 *Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:

"2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".

L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 2 c. 3

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.

Art. 2 Garanzie occupazionali.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori (3). Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario (4). Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.

(3) *Periodo aggiunto dall'art. 10, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.*

L.R. 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 11 e 12

Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) *Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 dicembre 1995, n. 66.*

(2) *Norme in materia sono state successivamente dettate con legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. Per la predisposizione e presentazione di progetti di lavori socialmente utili che prevedano l'utilizzazione dei soggetti individuati dalla presente legge per le attività connesse allo svolgimento dell'Universiade 1997, si veda l'art. 10 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51. A norma di quanto disposto dall'art. 2, L.R. 5 novembre 2001, n. 17, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le attribuzioni di cui alla presente legge continuano ad essere esercitate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.*

(3) *Vedi la Circ.Ass. 24 giugno 1996, n. 234 e la Circ.Ass. 27 luglio 2000, n. 23.*

Art. 11 Progetti di utilità collettiva: aree di intervento ⁽¹⁴⁾.

1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:

a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;

b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;

c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);

d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;

e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);

f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), europortelli, sportelli-giovani;

g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;

h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

i) assistenza sociale, animazione socio-culturale;

l) interventi a favore degli immigrati;

m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;

n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;

o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;

p) servizi turistici.

(14) Per le modalità attuative del presente articolo, si veda il Dec.Ass. 3 ottobre 1997. Per una estensione dell'ambito di attuazione della norma, vedi l'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3. Per il termine di presentazione dei progetti di utilità collettiva per l'anno 1998 e annualità successive, vedi la Dec.Ass. 3 marzo 1999. Vedi, anche, la Circ.Ass. 30 giugno 1999, n. 351, la Circ.Ass. 15 giugno 2000, n. 18 che ha dettato disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (P.U.C.) di cui al presente articolo e la Circ.Ass. 27 luglio 2000, n. 23. Vedi, inoltre, l'art. 3, L.R. 5 novembre 2001, n. 17 e l'art. 46, L.R. 5 novembre 2004, n. 15. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2006 i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale a norma del presente articolo sono confermati con durata quinquennale. Vedi altresì l'art. 8, comma 3, L.R. 14 aprile 2006, n. 16 e l'art. 2, comma 4, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

Art. 12 Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione ⁽¹⁵⁾.

1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e

le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.

2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti ⁽¹⁶⁾.

3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:

a) le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;

b) le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

c) le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.

5. Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.

6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione ⁽¹⁷⁾.

7. Nel caso di comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento ⁽¹⁸⁾.

8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza ⁽¹⁹⁾.

9. L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.

10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto

legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge ⁽²⁰⁾.

11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili ⁽²¹⁾.

12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995 ⁽²²⁾.

(15) Per le modalità attuative del presente articolo, si veda il Dec.Ass. 3 ottobre 1997. Per una estensione dell'ambito di attuazione della norma, vedi l'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3. Per il termine di presentazione dei progetti di utilità collettiva per l'anno 1998 e annualità successive, vedi il Dec.Ass. 3 marzo 1999. Vedi, anche, la Circ.Ass. 30 giugno 1999, n. 351, la Circ.Ass. 15 giugno 2000, n. 18 che ha dettato disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (P.C.U.) di cui al presente articolo e la Circ.Ass. 27 luglio 2000, n. 23. Vedi, inoltre, l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, L.R. 5 novembre 2001, n. 17, nonché l'art. 46, L.R. 5 novembre 2004, n. 15. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, i contratti di cui al presente articolo possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l'interesse all'espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo competenza (vedi, anche, il comma 3 del medesimo articolo). A norma dell'art. 2, comma 3, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2006 i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo sono confermati con durata quinquennale. Vedi altresì l'art. 4, comma 3, l'art. 8, commi 1 e 3, L.R. 14 aprile 2006, n. 16 e l'art. 2, comma 4, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

(16) Vedi, anche, l'art. 2, L.R. 31 marzo 2001, n. 2 e la Circ. 3 aprile 2009, n. 93.

(17) Il presente comma, già modificato dall'art. 21, L.R. 7 agosto 1997, n. 30, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 14 aprile 2006, n. 16 (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «6. Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.».

(18) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

(19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 5, L.R. 14 aprile 2006, n. 16. Il testo originario era così formulato: «8. I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.».

(20) (21) (22) In riferimento agli ultimi tre commi del presente articolo si vedano: Circ.Ass. 21 dicembre 1995, n. 6535; Circ.Ass. 2 agosto 1996, n. 240; Circ.Ass. 3 febbraio 1997, n. 252 recante: "Chiarimenti in ordine alla prosecuzione dei progetti finalizzati all'utilizzazione in lavori socialmente utili dei soggetti di cui alla legge regionale n. 85 del 1995"; Circ.Ass. 21 febbraio 1997, n. 253/97 recante: "Progetti di lavori socialmente utili ex art. 12, comma 10, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 - Assegnazione dei

lavoratori ai progetti"; Circ.Ass. 10 settembre 1997, n. 273 recante: "Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nelle sedute del 13 e del 21 febbraio 1997 – Prosecuzione degli interventi fino al 28 febbraio 1998"; Circ.Ass. 29 settembre 1998, n. 319; Circ.Ass. 26 novembre 1998, n. 327 relativa alla prosecuzione degli interventi fino al 31 dicembre 1998; Circ.Ass. 28 dicembre 1998, n. 330 per la prosecuzione degli interventi fino al 30 marzo 1999.

L.R. 14 aprile 2006, n. 16, art. 8 c. 1

Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie

Art. 8 *Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti.*

1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione ⁽⁶⁾.

Riferimenti articolo 1 c. 1 lettera f)

L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7 c. 13

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie

Art. 7 *Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.*

13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. 28 giugno 2002, n. 3224, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale (44). Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.

(47) Articolo soppresso dall'art. 9, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (come prevede l'art. 10, comma 1, della stessa legge). Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Agenzia istituita dal presente articolo e per il personale in servizio presso la stessa vedi il comma 2 del medesimo articolo. Per la liquidazione dell'Agenzia conseguente alla sua soppressione vedi il successivo comma 3.

L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, art. 9

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

Art. 9 Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque.

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

2. Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1.

Riferimenti articolo 1 c. 2

L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1 c. 2

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

Art. 1 Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 6 e 8

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 51 *Misure urgenti di sostegno all'occupazione.*

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 1 c. 2

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale

Art. 1 *Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica*

2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di

bonifica, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:

a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);

b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;

c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali. (1)

(1) Le garanzie occupazionali di cui al comma annotato, sono state confermate con l'art. 1, comma 2, della L.R. 25/2008, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009 e con l'art. 2, comma 1, della L.R. 4/2009 fino al 30 aprile 2009.

L'art. 1, comma 2, della L.R. 13/2009 conferma le garanzie qui previste fino al 31 marzo 2010.

Riferimenti articolo 1 c. 3

L.R. 5 novembre 2001, n. 17, art. 1

Interventi urgenti in materia di lavoro.

Art. 1 *Finanziamento di norme in materia di lavoro* ⁽²⁾.

1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'*articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).

L.R. 7 marzo 1997, n. 6, art. 70

Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione ⁽²⁾.

Art. 70 *Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione* ⁽¹⁾⁽²⁾.

1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 della *legge 19 luglio 1994, n. 451*, e successive modifiche ed integrazioni

rivolti a lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223.

(112) Si veda l'art. 26, L.R. 7 agosto 1997, n. 30. Per disposizioni di ordine finanziario, si veda anche l'art. 19, L.R. 7 agosto 1997, n. 30 e l'art. 1, comma 1, L.R. 5 novembre 2001, n. 16.

2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).

3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).

4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.

5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:

- quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
- quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
- quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
- quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);
- quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).

(2) Vedi, anche, l'art. 39, commi 1 e 3, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, l'art. 42, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15, l'art. 42, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, l'art. 2, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27 e l'art. 1, comma 3, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.

L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, art. 71

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 ⁽²⁾.

Art. 71 Fondo unico per il precariato ⁽⁶⁸⁾.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29

dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale ⁽⁶⁹⁾.

2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.

3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.

(68) Vedi anche l'art. 2, comma 5, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4 e l'art. 2, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27.

(69) Per l'incremento del fondo istituito dal presente comma per le finalità ivi indicate, vedi l'art. 76, comma 7, secondo periodo, L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

Riferimenti articolo 1 c. 4

D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». (101)

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

[3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. (109)

]

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,

individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. (112)

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. (102)

[5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. (109)

]

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

[7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell' articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente. (110) (109)

]

8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. (111)

[9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione

e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. (110) (109)

]

10. Nel triennio 2010–2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. (103) (114)

11. Nel triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (103) (115)

12. Per il triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. (116)

13. Per il triennio 2010–2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11 (103). (117)

[14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. (104)

]

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. (103)

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010. (103)

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente». (103)

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. (102)

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. (102)

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; (101)

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». (101) (113)

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (105)

25. L' articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo. (105)

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; (101)

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»; (101)

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto». (101)

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.» (103)

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;» (120). (103)

30-bis. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità» (121). (102)

30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della

legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. (107)

30-quater. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»; (108)

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione.» (102)

30-quinquies. Il' articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e». (102)

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. (103)

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione. (119) (118)

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009. (106)

35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (106)

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (106)

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (106)

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del

presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. (106)

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (106)

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. (106)

35-novies. Il comma 11 dell' articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa». (106)

35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. (106)

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. (106)

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. (106)

(101) Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(102) Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(103) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(104) Comma soppresso dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(105) Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(106) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(107) Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141.

(108) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141.

(109) Comma abrogato dall'art. 2, comma 8-septies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(110) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(111) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 2, comma 8-septies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(112) Per la riduzione definitiva delle dotazioni di bilancio di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 8-septies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(113) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2010, n. 207 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter.

(114) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(115) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(116) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(117) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(118) Vedi, anche, i commi 200 e 201 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(119) Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, così modificato dall'art. 47, comma 3-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(120) (121) La Corte costituzionale, con sentenza 26 - 29 aprile 2010, n. 152 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30-bis, con il quale è stato modificato l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti articolo 2

L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25 c. 17

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

Disposizioni varie

Art. 25 Disposizioni relative alla sanità.

17. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 2,3 per mille del monte salari complessivo del personale stesso ⁽⁶¹⁾. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro ⁽⁶²⁾.

⁽⁶¹⁾ Periodo così modificato dall'art. 24, comma 26, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria percentuale del 3 per mille con quella attuale del 2,3 per mille.

⁽⁶²⁾ Per la proroga dei contratti di lavoro del personale del Centro vedi l'art. 2, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 2

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

Art. 2 Proroga dei contratti del personale del CEFPAS.

1. Per assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Sentenza n. 150 del 2010 della Corte costituzionale

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 9 marzo 2009 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Volpe per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2009 e depositato il successivo 9 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 51, 65, 97, 117, commi primo, secondo, lettere m), p) e s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria).

1.1.- Il ricorrente, in primo luogo, censura l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che, intervenendo sul comma 40 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, e dall'art. 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19, dopo le parole «all'attività di ricerca», ha introdotto un ulteriore periodo ai sensi del quale «il personale medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati».

Secondo il ricorrente, tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che esclude l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione a favore del personale dirigente.

Il ricorrente assume che, costituendo la citata disposizione statale norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la previsione regionale violi l'art. 117, comma terzo, Cost.

La violazione di tale ultima norma deriverebbe, inoltre, dalla circostanza che l'accesso alle procedure di stabilizzazione viene disposto «in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 483/97» e quindi, per ciò che riguarda la dirigenza sanitaria, senza il necessario filtro del concorso pubblico per titoli ed esami previsto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), il quale, a sua volta, costituisce, sempre secondo il ricorrente, per espressa volontà del legislatore (manifestata dal disposto dell'art. 19 del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992) normativa di principio in materia di tutela della salute ai fini dell'art. 117, comma terzo, Cost.

La norma censurata sembra all'Avvocatura dello Stato essere anche in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.. Al riguardo, vengono richiamati, in particolare, i principi espressi da Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 2006.

1.2.- Il ricorrente censura, altresì, l'art. 3 della medesima legge regionale n. 45 del 2008, nella parte in cui esclude dal regime dell'autorizzazione, di cui all'art. 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), «lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico».

L'Avvocatura dello Stato rileva che tale previsione eccede la competenza regionale concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall'art. 117, comma terzo, Cost., assumendo, in particolare, che l'art. 3 della citata legge regionale contrasti con il principio fondamentale espresso dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell'attività posta in essere e comunque ove debbano essere erogate «prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente», devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (previsioni rilevanti relative agli ambulatori)» - emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome.

Secondo il ricorrente, il rispetto delle prescrizioni richiamate dalla normativa nazionale è indispensabile per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la norma censurata sarebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost.

1.3.- Quanto all'art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008, l'Avvocatura dello Stato ritiene che tale disposizione - stabilendo che «i dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero"» - esuli dalla competenza regionale concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall'art. 117, comma terzo, Cost.

La disposizione impugnata, infatti, nel prevedere genericamente l'inquadramento nelle direzioni sanitarie di dirigenti medici che svolgono attività di staff presso direzioni generali senza alcuna specificazione circa la necessità che vi sia corrispondenza (ovvero equipollenza o affinità) tra le specializzazioni acquisite dai medici e quelle richieste per operare nelle direzioni sanitarie, viola il principio generale in materia di tutela della salute di cui dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 - come specificato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), e dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) quadriennio 1998-2001 dell'Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale per la dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 - in base al quale l'inquadramento del dirigente medico nelle

direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione nella disciplina di riferimento.

Il ricorrente sottolinea ancora che l'art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008 contrasta con i principi di eguaglianza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., specificando che, in particolare, la disposizione impugnata viola i principi di uguaglianza e di parità di trattamento sia nei confronti degli operatori (differenziando i medici destinatari della disposizione in esame rispetto agli altri medici della stessa e delle altre Regioni), sia nei confronti dei cittadini pugliesi che, diversamente dagli altri cittadini italiani, non hanno la sicurezza di poter essere curati dai medici specializzati nella disciplina richiesta.

1.4.- Il Governo denuncia, anche, l'incostituzionalità dell'art. 13 della legge regionale pugliese – ai sensi del quale «i componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle» – per violazione degli artt. 65 e 117, comma secondo, lettere m) e p), Cost.

L'Avvocatura dello Stato rileva l'illegittimità della previsione nella parte in cui, con l'utilizzo dell'espressione onnicomprensiva «cariche elettive politiche», include fra i propri destinatari i parlamentari nazionali e si estende a tutte le cariche elettive degli enti locali territoriali.

In primo luogo, il ricorrente osserva che tale previsione viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei parlamentari nazionali di cui all'art. 65 Cost. e, in secondo luogo, che il medesimo art. 13 della legge in esame invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo" di Comuni, Province e Città metropolitane prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nonché nella materia inerente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost.

A tale fine l'Avvocatura dello Stato richiama i rilievi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 29 del 2006 e n. 456 del 2005.

1.5.- Viene, infine, denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della citata legge regionale – ai sensi del quale «il personale laureato non medico in servizio presso le ASL della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale a cui è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale, che ha usufruito dei benefici previsti dall'articolo 24 (Educatori professionali) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005–2007 della Regione Puglia), così come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale n. 10 del 2007, e dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 26 del 2006 e inquadrato nella categoria DS del CCNL Comparto sanità, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alle figure similari laureate, secondo il parere del Consiglio superiore della sanità – art. 4 ed è inquadrato nella dirigenza sanitaria non medica, di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in ossequio, altresì, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 13 luglio 1994, n. 763» – per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Si assume, infatti, che tale disposizione si ponga in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della

professione ostetrica) – specificato con d.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) – il quale, nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i profili professionali del comparto, prevede la procedura concorsuale «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale».

In ragione del disposto di tale previsione, l'Avvocatura dello Stato ritiene di muovere, in relazione all'art. 13 della citata legge regionale, gli stessi rilievi svolti con riferimento all'art. 1 della medesima.

2.- Con memoria del 20 marzo 2009, depositata il successivo 30 marzo, si è costituita la Regione Puglia chiedendo a questa Corte di rigettare il ricorso in esame.

2.1.- Relativamente all'art. 1 della legge regionale n. 45 del 2008, la Regione rileva, primariamente, che tale disposizione non stabilisce la possibilità di stabilizzazione per il personale dirigente medico incluso nell'ambito di applicazione del medesimo articolo – giacché tale possibilità era stata invece testualmente prevista nella precedente e non impugnata legge regionale (art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007) – risultando pertanto siffatto profilo estraneo all'oggetto dell'attuale giudizio di legittimità costituzionale.

Secondo la Regione, pertanto, i profili disciplinati dalla previsione impugnata rientrano nell'ambito della potestà legislativa regionale residuale esclusiva, così che, anche ove la normativa statale di cui alla legge n. 244 del 2007 avesse inteso suggerire alle Regioni la stabilizzazione del solo personale precario non dirigente, non si sarebbe potuto escludere che, nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva, le Regioni stesse, sui medesimi presupposti, potessero altresì estendere la normativa di stabilizzazione al personale dirigente.

La Regione rileva, inoltre, che la deroga al d.P.R. n. 483 del 1997, (prevista dall'art. 1 della legge regionale oggetto d'impugnazione) si riferisce esclusivamente al possesso del requisito del titolo di specializzazione, previsto dall'anzidetto d.P.R., e non già alle prove selettive, cui restano comunque sottoposti tutti i dirigenti medici in servizio a tempo determinato, ed anche quelli in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, in ragione del disposto dell'art. 3 comma 40, della precedente legge regionale n. 40 del 2007, ai sensi del quale «al processo di stabilizzazione il personale, di cui al presente comma, accede, previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale, [...] con le procedure e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, qualora in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti [...]».

La difesa regionale afferma, altresì, che la scuola attraverso la cui frequenza dovrebbe conseguirsi la specializzazione di Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza non risulta ancora né finanziata, né attivata dal Ministero per l'Università e per la Ricerca scientifica, cui appartiene la competenza in materia.

Comunque, per la resistente, l'art. 1 risulta rispettoso del principio costituzionale del pubblico concorso, condizionando l'accesso alla stabilizzazione, in conformità della normativa statale di cui alla legge n. 244 del 2007, o all'aver partecipato ad una procedura selettiva per l'accesso alla posizione a tempo determinato da stabilizzare ovvero, nel caso in cui non vi sia tale presupposto, alla sottoposizione, prima dell'accesso alla stabilizzazione, ad una procedura siffatta, ritenendosi pertanto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 97, nonché degli art. 3 e 51 Cost.

A supporto di tale conclusione, la Regione offre un'articolata ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di stabilizzazione del personale, nell'ambito della quale viene messo in luce il rilievo che questa Corte ha attribuito, nel giudizio relativo alle norme regionali disciplinanti tali procedure, al «possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'Amministrazione, ove

questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale» (sentenza n. 1 del 1999), al «vasto ambito di discrezionalità che spetta al legislatore, sia statale che regionale, nelle scelte relative alla creazione e alla organizzazione dei pubblici uffici» (sentenza n. 141 del 1999) e alla necessità di «consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'Amministrazione» (sentenza n. 34 del 2004).

2.2.- Con riferimento ai profili di censura relativi all'art. 3, la Regione rileva che la disposizione impugnata è ispirata a finalità di semplificazione amministrativa, richiamando, sul punto, il disposto della precedente legge della Regione Puglia 28 maggio 2004, n. 8, che, all'art. 5, aveva già escluso dall'autorizzazione gli studi medici esercenti attività professionale, ad eccezione dei soli studi esercenti attività specialistica ambulatoriale chirurgica (per le prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento di giunta regionale) e specialistica ambulatoriale odontoiatrica (anche in tal caso per prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento della giunta regionale).

La difesa regionale rileva che la disposizione impugnata risulta solo parzialmente innovativa rispetto al regime previgente, giacché ha inteso semplificare l'avvio dell'esercizio dell'attività professionale medica o odontoiatrica limitatamente alle forme organizzative più semplici e sempre che le strutture non intendano domandare l'accreditamento istituzionale con il servizio sanitario nazionale, né aspirare ad accordi contrattuali con lo stesso per disimpegnare il pubblico servizio.

La Regione Puglia, inoltre, non condivide il richiamo agli artt. 3 e 41 Cost. operato dalla difesa erariale, sostenendo, con riferimento al primo parametro, che non sussiste violazione del principio di eguaglianza; e, relativamente al secondo, che il disposto dell'art. 41 non può essere sic et simpliciter esteso all'attività professionale (salvo che, per l'appunto, non sia esercitata in forma di impresa), giacché per la stessa, a prescindere dagli eventuali controlli e dalle eventuali limitazioni amministrative, valgono le attribuzioni proprie degli ordini professionali ed i codici deontologici delle professioni.

La resistente sottolinea, infine, l'inconferenza del richiamo all'art. 117, terzo comma, Cost., giacché la normativa statale richiamata dal ricorrente (e cioè l'art. 8, comma 4, e l'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992) fissa la «competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private» (art. 8, comma 4) e limita la necessità di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie (professionali) ai soli casi in cui presso gli studi professionali siano erogate «prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche».

2.3.- Con riferimento, poi, alla lamentata illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Puglia, la Regione, richiamando la sentenza n. 45 del 2008 della Corte costituzionale, afferma che la regolamentazione oggetto di tale previsione è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra, pertanto, nella competenza residuale delle medesime Regioni, di cui all'art. 117, comma quarto, Cost.

La stessa Regione sottolinea, inoltre, che nei confronti del personale medico cui si applica l'art. 4 non è prevista alcuna forma di stabilizzazione, atteso che i soggetti interessati sono già in servizio a tempo indeterminato, e che la disciplina impugnata ha esclusivamente la finalità di garantire la massima efficienza alle funzioni strategiche delle ASL, senza che ciò comporti alcuna variazione numerica e di costo della dotazione organica.

La difesa regionale, a tale fine, cita l'art. 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), che ha previsto, per i dirigenti medici,

l'inquadramento nella disciplina nella quale gli stessi esercitano le funzioni, anche se diverse da quelle per le quali sono stati assunti.

Infine, la resistente Regione rileva l'inconferenza del richiamo al principio di eguaglianza rispetto sia agli altri medici della stessa Puglia ai quali non si applica il disposto della disposizione denunciata, sia a quelli delle altre Regioni italiane, così come relativamente alla posizione dei cittadini pugliesi – i quali secondo la difesa erariale non avrebbero la sicurezza di poter essere curati da medici specializzati nella disciplina richiesta al pari degli altri cittadini italiani – dal momento che i medici delle Direzioni sanitarie non prestano assistenza diretta nei confronti dei cittadini, ma piuttosto esercitano la funzione di management sanitario, e cioè di responsabilità dell'organizzazione sanitaria nel suo complesso.

2.4.- Relativamente, poi, ai profili di censura aventi ad oggetto l'art. 13 della citata legge, la Regione Puglia, ritenendoli infondati, sostiene che la norma in questione non ha inteso prevedere alcuna forma di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alla posizione di parlamentare nazionale o all'assunzione di cariche elettive presso enti territoriali, affermando che la stessa si è limitata a stabilire un requisito negativo di accesso a componente delle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero per la nomina a segretario delle stesse.

Secondo la difesa regionale, tale disposizione è espressione della propria potestà normativa esclusiva, costituendone tipica manifestazione in quanto riguardante la disciplina della composizione di strutture amministrative dipendenti dalla medesima Regione Puglia. Quest'ultima ritiene, infine, inconferente il riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., sostenendo nel merito che la disposizione impugnata non incide in alcun modo sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i «diritti civili e sociali».

2.5.- Quanto alle censure relative all'art. 18 della legge regionale n. 45 del 2008, la Regione contesta la fondatezza dei profili di illegittimità rilevati dal ricorrente, sostenendo che il personale interessato da tale previsione risulta comunque fornito del titolo di laurea magistrale e che lo stesso, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (come sostituito dall'art. 23 della legge regionale n. 10 del 2007), è già stato equiparato alla figura professionale di «collaboratore professionale esperto», non ricorrendo pertanto una deroga alla regola del pubblico concorso.

Secondo la Regione resistente, infatti, la disposizione impugnata determina una forma di riqualificazione normativa dell'intera posizione di lavoro denominata «educatore professionale», che è altresì confermata nella sua legittimità dalla circostanza che, con la stessa, la Regione ha inteso conformarsi ad un parere del Consiglio Superiore della Sanità ed alla decisione del Consiglio di Stato 13 luglio 1994, n. 763.

3.- Con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha precisato i profili di illegittimità oggetto del ricorso e ha preso posizione in relazione alle argomentazioni sviluppate dalla Regione Puglia nel proprio atto di costituzione in giudizio.

3.1.- Con particolare riferimento alla prima censura, la difesa erariale contesta la ricostruzione della Regione – secondo cui l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008 non riguarderebbe l'accesso al processo di stabilizzazione del personale medico dirigenziale, quanto, invece, l'assunzione a tempo indeterminato del personale medico non dirigente – ritenendo invece che la normativa censurata abbia invero ad oggetto proprio la posizione dei dirigenti. Tale ultimo assunto si fonda sia sulla considerazione che la disposizione impugnata è stata collocata dal legislatore regionale «alla fine del quarto periodo del comma 40 della legge della Regione Puglia

31.12.2007, n. 40», relativo alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza, sia sul richiamo espresso, previsto dalla norma regionale impugnata, al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, anziché al d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

Il ricorrente sostiene, altresì, che – pur se si volesse accogliere la ricostruzione della Regione – l'art. 1 della legge regionale n. 45 del 2008 risulterebbe parimenti illegittimo per contrasto con l'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 che ha, in ogni caso, subordinato la stabilizzazione del personale non dirigenziale all'espletamento di prove selettive, attraverso il riferimento agli artt. 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». Tali articoli richiedono, infatti, per i titolari di contratti a tempo determinato, il possesso del requisito dell'assunzione mediante procedure selettive di natura concorsuale, in quanto prevedono che «alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse (in assenza del concorso) si provvede previo espletamento di prove selettive». Parimenti gli artt. 529 e 560 della medesima legge prevedono, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lo svolgimento, in ogni caso, di prove di natura concorsuale con riserva del 60 per cento del totale dei posti programmati.

Sul punto, l'Avvocatura dello Stato, ribadisce che la disposizione regionale impugnata costituisce una deroga tout court alla procedura concorsuale.

Il ricorrente chiarisce, infatti, che mentre il previgente art. 1, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, subordinava, in generale, la stabilizzazione del personale dirigenziale al superamento di «apposita pubblica selezione di natura concorsuale [...] con le procedure ed i criteri previsti dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483» ed al possesso di almeno uno dei prescritti requisiti, la novella inserita dall'art. 1 della legge regionale n. 45 del 2008 – oggetto dell'attuale giudizio di legittimità costituzionale – dispone invece testualmente che «il personale medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 483/1997, accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati».

Il Governo ritiene privo di riscontro normativo e contrario al dato testuale l'argomento della Regione Puglia secondo cui la disposizione impugnata, anziché derogare alla procedura concorsuale, derogherebbe esclusivamente al possesso del requisito della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, atteso che, se l'intenzione del legislatore regionale fosse stata quella prospettata dalla Regione Puglia, lo stesso, nella formulazione della norma oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto operare un riferimento esplicito alla procedura selettiva, presente, invece, solo nella ricordata precedente parte del comma 40 dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007.

Quindi, il ricorrente ritiene errata la ricostruzione operata dalla Regione relativamente alla giurisprudenza costituzionale in materia di lesione del principio del concorso per l'accesso ai pubblici uffici, rilevando come, invece, la deroga alla procedura concorsuale possa essere giustificata esclusivamente da straordinarie ragioni di interesse pubblico, ivi compresa la necessità, per l'amministrazione, di avvalersi di esperienze professionali caratterizzate da specificità assoluta, acquisite dal personale destinatario della stabilizzazione e, come tali, non reperibili attraverso procedure concorsuali aperte a soggetti esterni (sentenze n. 81 del 2006 e n. 159 del 2005, ordinanza n. 517 del 2002), con presupposti cioè che, secondo l'Avvocatura dello

Stato, non sono presenti nel caso di specie, palesandosi quindi ulteriormente l'illegittimità costituzionale della normativa sottoposta al vaglio della Corte.

Con riferimento alle altre norme impugnate, la difesa erariale si limita a ribadire i rilievi di illegittimità costituzionale contenuti nel ricorso, contestando, a tale fine, le considerazioni difensive espresse dalla Regione Puglia nel proprio atto di costituzione.

4.- In prossimità dell'udienza la Regione Puglia ha depositato, fuori termine, una memoria.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 41, 51, 65, 97, 117, commi primo, secondo, lettere m), p) e s), e terzo, della Costituzione - degli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), in quanto tali norme eccederebbero le competenze regionali sotto vari profili.

1.1.- In particolare, con riferimento all'art. 1, comma 1, della legge regionale Puglia n. 45 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la disciplina censurata, disponendo la stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti, lederebbe l'art. 117, comma terzo, della Costituzione sotto un duplice profilo: sia, cioè, per contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, dettati dall'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che vieta l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione al personale dirigenziale; sia per contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute, dettato dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che impone l'accesso alla dirigenza sanitaria mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Inoltre, la norma impugnata lederebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., cioè i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, introducendo una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico.

1.2.- Anche l'art. 4 della citata legge regionale - prevedendo l'inquadramento a domanda nelle direzioni sanitarie di dirigenti medici che svolgono attività di staff presso direzioni generali, senza l'espletamento di un pubblico concorso e senza, quindi, alcuna possibilità di oggettiva verifica circa la necessità che vi sia corrispondenza (ovvero equipollenza o affinità) tra le specializzazioni acquisite dai medici e quelle richieste per operare nelle direzioni sanitarie - violerebbe, sempre secondo il ricorrente, l'art. 117, comma terzo, Cost., in quanto in contrasto anch'esso con l'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come specificato dall'articolo 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), e dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), quadriennio 1998-2001, per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, secondo i quali l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione nella disciplina di riferimento.

La norma regionale impugnata sarebbe, altresì, lesiva degli artt. 3 e 97 Cost. per violazione, rispettivamente, dei principi di eguaglianza e di buona amministrazione; nonché dell'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., in relazione alla competenza esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Quanto, poi, all'art. 18 della legge in esame – che stabilisce l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali», e alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 13 luglio 1994, n. 763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia con la qualifica di educatore professionale, al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale – lo stesso, secondo il ricorrente, violerebbe l'art. 117, comma terzo, Cost.. Sarebbe, infatti, in contrasto con il principio fondamentale desumibile dall'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), che – nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i citati profili professionali – prevede la procedura concorsuale alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti «per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale». Vi sarebbe, altresì, lesione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e del principio del pubblico concorso.

Il ricorrente censura anche l'art. 3 della citata legge regionale, poiché violerebbe l'art. 117, comma terzo, Cost., in quanto in contrasto con i principi fondamentali desumibili dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo i quali «gli studi medici e odontoiatrici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente» devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), adottato ai sensi del citato art. 8, comma 4.

La disposizione regionale censurata contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 3 e 41 Cost.

Infine, con riferimento all'art. 13 della legge regionale n. 45 del 2008, il ricorrente lamenta che lo stesso – nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità a far parte «a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», di coloro che «detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle» – violerebbe l'art. 65 Cost., in relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei parlamentari nazionali; l'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., relativamente alla competenza esclusiva dello Stato nella materia di «organi di governo» di Comuni, Province e Città metropolitane; ed, infine, anche l'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., in riferimento alla competenza esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il ricorrente sottolinea, in particolare, l'illegittimità della previsione nella parte in cui, con l'utilizzo dell'espressione onnicomprensiva «cariche elettive politiche», include fra i propri destinatari i parlamentari nazionali ed estende il divieto a tutte le cariche elettive degli enti locali territoriali.

2.– Prima di affrontare il merito delle questioni, occorre esaminare un profilo preliminare, riferibile all'intero ricorso: le censure riguardanti la violazione dei commi primo e secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost. sono presenti solo nel dispositivo del ricorso, mentre è omissivo qualsiasi accenno alle stesse sia nella parte motiva del medesimo ricorso, sia nell'allegata Relazione del

Ministro per i rapporti con le Regioni. Pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tali censure sono inammissibili.

3.- In ragione della omogeneità e della reciproca connessione, sembra opportuno, primariamente, trattare le questioni relative agli artt. 1, comma 1, e 18 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché quella relativa all'art. 4 della medesima legge in riferimento ai soli artt. 3 e 97 Cost.

3.1.- Le questioni, con riferimento alla violazione degli artt. 97 e 117 Cost., sono fondate. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Tutte e tre le disposizioni legislative censurate prevedono ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica (art. 1, comma 1, e art. 4) e non medica (art. 18) che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, derogano significativamente al criterio del concorso pubblico, richiesto sia, in via generale, dall'art. 97 Cost., sia da specifiche disposizioni legislative statali che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che questa Corte, ancora di recente (sentenza n. 293 del 2009), ha escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che «al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni. Il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (ciò che comunque costituisce una «forma di reclutamento» - sentenza n. 1 del 1999), e in quelli, che più direttamente interessano le fattispecie in esame, di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). Sotto quest'ultimo profilo, infine, questa Corte ha precisato i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione».

Anche relativamente alle ipotesi che determinano in pratica un automatico e generalizzato slittamento di soggetti specificamente individuati verso la qualifica superiore, questa Corte ha più volte stabilito che esse si pongono in evidente contrasto «con il principio costituzionale del pubblico concorso e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (sentenze n. 465 e n. 159 del 2005)».

La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (sentenza n. 34 del 2004) e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura. Un'eventuale

deroga a tale principio è ammessa, secondo la giurisprudenza costituzionale, solo ove essa stessa sia strettamente funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sentenze n. 9 del 2010 e n. 293 del 2009).

3.2.- Gli artt. 1, comma 1, 4 e 18 della legge regionale in esame, non rispettando precisi principi fondamentali, violano anche l'art. 117, comma terzo, Cost., che fissa i limiti della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute.

Per quanto riguarda l'art. 1, comma 1, innanzitutto, è erroneo il rilievo difensivo della parte resistente volto a ricondurre la disciplina in oggetto alla materia residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., ed in particolare alla «organizzazione amministrativa regionale». L'impugnata disposizione, difatti, «afferendo alla delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, è, invece, espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della "tutela della salute" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come già riconosciuto da questa Corte (così, infatti, sentenza n. 422 del 2006)». In questo ambito, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, «il legislatore regionale è tenuto a rispettare i principi fondamentali sanciti a livello statale» (sentenze n. 295 del 2009 e n. 105 del 2007).

Il legislatore regionale pugliese, nel caso di specie, ha disatteso – stante il disposto della norma censurata – quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, che, al primo periodo, impone, in base a quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Appare evidente il contrasto tra quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che prevede, per la sola Regione Puglia, un'eccezione alla regola generale, e il suddetto principio fondamentale sancito dal legislatore statale. Contrasto reso evidente dalla considerazione – come sottolineato anche dal ricorrente – che la disposizione legislativa oggetto di censura elude il necessario filtro del concorso pubblico (senza che tale eccezione venga ad essere giustificata da interessi pubblici ulteriori, né da particolari situazioni di emergenza), prevedendo espressamente che la stabilizzazione di personale «assunto a tempo determinato» avvenga «in deroga a quanto previsto dal d.P.R. 483/97».

Né ha pregio l'argomentazione difensiva della Regione che afferma che la deroga al contenuto del d.P.R. n. 483 del 1997 si riferirebbe esclusivamente al requisito del titolo di specializzazione e non alle procedure concorsuali e che il «processo di stabilizzazione» non riguarderebbe la dirigenza sanitaria. Contraddice la prima argomentazione la collocazione della disposizione legislativa regionale, dato che essa è espressamente inserita dopo il quarto periodo del comma 40 dell'art. 3 della precedente legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, vale a dire dopo la disposizione (contenuta nel terzo periodo) in cui si prevede il «previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale». Ne deriva che la «deroga a quanto previsto dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483» che tale modifica normativa prevede, deve intendersi proprio riferita alle procedure concorsuali le quali costituiscono, oltretutto, lo specifico oggetto di tale decreto presidenziale (che appunto reca «la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale»). Ma il riferimento a tale ben determinata normativa vale a dimostrare l'erroneità anche della seconda argomentazione difensiva, posto che, se la stabilizzazione avesse riguardato l'accesso ad un'area non dirigenziale, il riferimento non avrebbe riguardato il d.P.R. n. 483 del 1997, ma il d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, quello cioè che contiene il «Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale». Vi è poi da tenere presente che tutta la restante parte del citato comma 40 dell'art. 3 della legge

regionale n. 40 del 2007, al cui interno è stata inserita la disposizione censurata, disciplina la «stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza».

3.3.- Quanto appena detto relativamente alla fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge della Regione Puglia vale anche per la questione di legittimità dell'art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008.

Infatti, anche tale disposizione regionale – prevedendo l'inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie – contravviene alla regola generale desumibile dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). La suddetta normativa, cui fa riferimento anche l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al quadriennio 1998-2001, per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, stabilisce che l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile l'espletamento di procedure concorsuali e selettive, alle quali si può accedere solo se in possesso, oltre che del titolo di laurea in medicina e chirurgia, anche di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

3.4.- Sulla base delle precedenti considerazioni, è da accogliere anche l'analogia censura mossa dal ricorrente all'art. 18 della medesima legge regionale della Puglia, sempre per violazione del principio fondamentale dell'accesso alla dirigenza sanitaria – in questo caso non medica – senza la previsione di pubblico concorso.

L'art. 18 della legge regionale in esame, difatti, – stabilendo «l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”, e alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende sanitarie locali (ASL) della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale e al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale» – si pone in contrasto con il principio fondamentale contenuto nel primo periodo dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che, nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i citati profili professionali, prevede la procedura concorsuale «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale», cioè «[...] mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine».

Pertanto, anche la norma regionale in esame, per considerazioni identiche alle precedenti sopra esposte – relative agli artt. 1, comma 1, e 4 della stessa legge regionale – va dichiarata costituzionalmente illegittima per la violazione degli artt. 97 e 117, comma terzo, Cost.

4.- Il ricorrente deduce, altresì, in riferimento all'art. 117, comma terzo, e agli artt. 3 e 41 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della citata legge, a norma del quale è escluso il regime dell'autorizzazione per gli studi medici privati o studi odontoiatrici privati, organizzati in forma singola e associata, non aperti al pubblico, in difformità al principio fondamentale in materia della salute previsto dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che tale autorizzazione prevedono al fine di verificare, preventivamente, il possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997.

Il primo motivo di censura è fondato.

Innanzitutto, è da disattendere il rilievo difensivo della parte resistente volto a giustificare tale deroga sulla base della considerazione che la disposizione censurata sarebbe ispirata a finalità di semplificazione amministrativa, tese a rimuovere «non sempre necessarie autorizzazioni allo

svolgimento di attività (in specie professionali) private», e che la stessa sia da considerarsi solo parzialmente innovativa rispetto al previgente sistema legislativo regionale in tema, poiché avrebbe esteso ad alcuni altri casi di attività professionale medica quanto già previsto dall'art. 5 della legge regionale della Puglia 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), adottato ai sensi del citato art. 8, comma 4.

Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (ex art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, – come già sottolineato – precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali.

Nel caso di specie, il denunciato art. 3, non prevedendo l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi medici e odontoiatrici, finisce con il disattendere il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio) che stabilisce la necessità di tale autorizzazione «per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure». La circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.

La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 3 della legge regionale Puglia n. 45 del 2008, per le motivazioni sopra esposte, è, dunque, fondata, restando assorbite le censure relative alla violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

5.- In relazione, infine, all'art. 13 della legge regionale n. 45 del 2008, va rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l'art. 39 della legge della Regione Puglia 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), che ha integralmente modificato il testo della norma impugnata. Per effetto di tale modifica, si sono determinate la completa eliminazione della disposizione impugnata e la preclusione di qualunque sua futura applicazione. Avendo la disposizione modificativa contenuto completamente innovativo rispetto alla previgente disciplina, non è possibile trasferire sulla nuova disposizione l'originaria questione di legittimità costituzionale. Considerato, inoltre, che la difesa della Regione Puglia, in sede di discussione, ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e che la norma impugnata non risulta aver avuto applicazione, medio tempore, (sentenza n. 289 del 2007), può, pertanto, ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia e deve essere dichiarata al riguardo la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria);

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della stessa legge regionale n. 45 del 2008, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 65 e 117, comma secondo, lettere m) e p), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento 26 bis – 2010

Disegno di legge n. 645

“Proroga di contratti di personale a tempo determinato”

Note di lettura dell'emendamento A.1
del Governo

XV legislatura – 6 dicembre 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Documentarista Sig.ra Piera Cangelosi

Coadiutore parlamentare Sig.ra Maria Militello

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi dell'emendamento

DDL	645
Numerazione	A.1
Titolo	Misure urgenti a sostegno dell'occupazione
Iniziativa:	Governativa
Commissione di merito:	Il Commissione (richiesto parere alla V Commissione)
Relazione tecnica:	No

Il Governo, nella seduta n. 188 del 1° dicembre 2010, ha presentato in Commissione bilancio un emendamento, numerato A.1, riguardante “Misure urgenti a sostegno dell'occupazione” suddiviso in 10 articoli. Il Titolo I (artt. 1-4) individua un **percorso di stabilizzazione per i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, di cui al Fondo unico del precariato**. Il Titolo II (artt. 5-10) contiene agevolazioni finanziarie per la realizzazione di tale percorso. L'emendamento, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento interno, è stato trasmesso alla V Commissione per il parere di competenza, che è stato reso favorevolmente, con talune proposte di modifica al testo, nella seduta n. 175 del 2 dicembre 2010.

Si ritiene opportuno, data la complessità della materia e i vincoli stringenti dettati dalla normativa statale in tema di stabilizzazione di personale precario, che il Governo fornisca alla Commissione una relazione in cui sia **esplicitata la platea dei soggetti interessati dalla stabilizzazione**, distinguendo le diverse categorie in relazione alle norme autorizzative.

Questo Servizio ha ritenuto utile integrare il Documento n. 26 del 1° dicembre 2010, di commento ai contenuti del disegno di legge n. 645, evidenziando i principali aspetti problematici di tale emendamento. Dal punto di vista della sistematica, si evidenzia preliminarmente la **necessità di un coordinamento** tra le disposizioni del testo base del disegno di legge e quelle previste dall'emendamento A.1, per armonizzare la disciplina delle proroghe e quella della stabilizzazione nonché le disposizioni finanziarie.

Articolo 2 Il comma 1 dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure previste per la stabilizzazione non possano essere superiori a quelli sostenuti per il relativo personale alla data del 31 dicembre 2009. Appare utile ricordare che l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 ha disposto che dall'anno 2011 i contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa possano essere stipulati nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il successivo articolo 14, comma 24 bis, del predetto decreto legge consente però alle Regioni a statuto speciale (ed ai relativi enti territoriali) di derogare a tale limite per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato **a valere sulle risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa**; appare, quindi, opportuno che la norma finanziaria tenga conto di tale prescrizione.

Nell'elencare i requisiti soggettivi, il comma 2 individua la categoria dei destinatari del processo di stabilizzazione nei titolari di contratti a tempo determinato **stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009**; la previsione normativa si discosta dalle disposizioni dell'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge n. 78/2009, che fissa il termine ultimo dei contratti ammissibili alla stabilizzazione al **28 settembre 2007**. Occorre valutare attentamente la possibilità di tale **ampliamento del termine**, tenuto conto che la citata norma statale ha carattere derogatorio rispetto alle ordinarie procedure per l'accesso al pubblico impiego. Inoltre, mentre la norma

statale individua il **triennio 2010–2012** come periodo per ultimare la stabilizzazione, il comma 2 dell'articolo 2 dell'emendamento **fa riferimento al triennio 2011–2013**.

Da ultimo, si segnala che la normativa statale ammette alla stabilizzazione il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, mentre il comma 2 fa riferimento ad una **anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio**.

Nel ribadire le riserve in ordine alla proroga del termine al 31 dicembre 2009, appare comunque utile che il Governo chiarisca se la stessa determini un ampliamento della platea dei destinatari della stabilizzazione ovvero se, coordinata con il requisito dell'anzianità non inferiore a otto anni, sia funzionale all'applicabilità in Sicilia del percorso delineato dal legislatore nazionale, data la recente contrattualizzazione dei soggetti impegnati in ASU.

Articolo 4 Le previsioni dell'articolo **suscitano talune perplessità**. Lo stesso dispone, infatti, che gli enti che non rispettano i limiti previsti dal comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008 (divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per gli enti in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti) **possano procedere ugualmente alla stabilizzazione del personale precario**, a condizione che predispongano un dettagliato piano finanziario finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla normativa statale. **Di tale percorso non vi è traccia nella normativa statale**; come evidenziato da questo Servizio nel Documento n. 10 del 9 giugno 2010, con riferimento agli ultimi dati disponibili, relativi al 31 dicembre 2008, in Sicilia **ben 310 comuni** superano la soglia del 40%. Da un punto di vista della tecnica legislativa, si suggerisce al comma 5, dopo le parole *spesa corrente*, di inserire le parole *di cui all'articolo 1, comma 1*.

Articolo 8 Prevede che gli enti possano, in relazione ad accertate necessità funzionali ed organizzative, senza ulteriore aggravio per il bilancio regionale, **variare i profili di inquadramento del personale precario contrattualizzato**. Tale previsione suscita dubbi di legittimità, in quanto la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza (vedi da ultimo le sentenze n. 150/2010 e n. 293/2009), ha dichiarato che il passaggio da una categoria all'altra è subordinato, come l'accesso al pubblico impiego, al superamento delle procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001. Tali perplessità non appaiono essere superate dall'emendamento approvato dalla V Commissione in sede di espressione del parere, che fa riferimento al *rispetto delle norme contrattuali*.

Articolo 9 Dispone che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro possa attivare misure ed interventi, finanziati *anche con risorse statali e comunitarie* (l'emendamento dalla V Commissione propone il finanziamento con *risorse regionali, statali, comunitarie e/o degli enti locali utilizzatori*), per processi formativi e di riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 16/2006. Occorre sottolineare che il collegamento di tali interventi al processo di stabilizzazione, contenuto nell'articolo, appare improprio poiché i soggetti interessati, non essendo contrattualizzati, non possono rientrare nei processi di stabilizzazione autorizzati dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge n. 78/2008.

Oneri finanziari Tenuto conto del carattere pluriennale della spesa, il comma 3 dell'articolo 5 autorizza, per le procedure di stabilizzazione dei lavoratori ASU, a decorrere dall'esercizio

finanziario 2011, un **limite di impegno decennale di 252.400 migliaia di euro**, a valere sulle disponibilità del capitolo 321301 del bilancio della Regione **per il triennio 2011-2013**, che riguarda il Fondo unico per il precariato; non essendo ancora approvato tale bilancio, il riferimento deve essere rettificato indicando il **bilancio 2010-2012** che, per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, riporta l'importo di 314.100 migliaia di euro. Segnaliamo che anche nel progetto di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 per tale capitolo è prevista una analoga dotazione per ognuno degli esercizi finanziari di riferimento.

Occorre poi sottolineare che, nel parere reso dalla V Commissione, l'importo del limite di impegno è stato elevato, su indicazione del Governo, a **282.400 migliaia di euro**. Resterebbero, pertanto, disponibili, per le altre finalità del Fondo, 31.700 migliaia di euro, **insufficienti a far fronte ad un fabbisogno stimato, per i lavoratori ASU non contrattualizzati**, in oltre 40.000 migliaia di euro (cui dovrebbe essere aggiunto l'onere per le borse di autoimpiego); ridurre lo stanziamento relativo al capitolo del Fondo unico del precariato in misura pari alle autorizzazioni contenute nell'emendamento presuppone la **conoscenza del numero dei soggetti destinatari e della dinamica dei rinnovi contrattuali**.

Il comma 6 dell'articolo 4 e l'articolo 10 dispongono, infine, rispettivamente, che dall'applicazione delle disposizioni **non possono discendere maggiori oneri** a carico del bilancio della Regione e che gli enti interessati possono procedere all'attuazione delle procedure di stabilizzazione **nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci**.

Lavoratori ASU contrattualizzati e non Si riportano di seguito due tabelle, tratte dal citato Documento n. 10 del 9 giugno 2010 di questo Servizio, che individuano la platea dei lavoratori ASU contrattualizzati e non contrattualizzati secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, forniti dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e relativi all'ottobre 2009.

Lavoratori ASU contrattualizzati

Provincia	Art. 4 L.R. n. 16/2006	Art. 25 L.R. n. 21/2003	Art. 8 L.R. n. 16/2006 Enti parco	Art. 23, c. 14 L.R. n. 19/2005	Totale
AG	1.561	1.201	0	0	2.762
CL	570	698	0	5	1.273
CT	2.479	747	8	93	3.327
EN	685	419	43	0	1.147
ME	2.626	965	60	1	3.652
PA	2.152	3.428	52	2	5.634
RG	322	851	0	0	1.173
SR	962	1.366	0	0	2.328
TP	1.318	964	0	0	2.282
Totale	12.675	10.639	163	101	23.578

Lavoratori ASU non contrattualizzati

Provincia	L.R. n. 85/95	Circ. Ass. n. 331/1999	LPU ex Dlgs. n. 280/1997	Art. 4 L.R. n. 24/00	Totale
AG	33	360	499	0	892
CL	52	28	60	7	147
CT	5	134	147	0	286

EN	4	147	157	0	308
ME	40	491	1492	0	2.023
PA	34	644	578	1	1.257
RG	1	172	273	0	446
SR	0	98	137	19	254
TP	176	418	480	21	1.095
Totali	345	2.492	3.823	48	6.708

Nel corso della seduta della V Commissione del 2 dicembre 2010, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha reso disponibile, informalmente, la seguente tabella.

Lavoratori ASU contrattualizzati e non contrattualizzati

Contratti ai sensi delle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e 14 aprile 2006, n. 16	12.608	Bacino di provenienza: Articolo 23
Contratti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 (Enti parco)	140	Bacino di provenienza: Circolare 331 LPU 280 Articolo 23
Contratti ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 25	10.479	Bacino di provenienza: Circolare 331 LPU 280 Articolo 23
Restano da stabilizzare	6.240	Di cui: 2.339 - circolare 331 3.643 - LPU 280 217 - Articolo 23 41 - articolo 4

Norme citate nel documento

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9 c. 28 e art. 14 c. 24 bis e 24 ter	7
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17 c. 10, 11 e 12.....	8
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 76 c. 7	9
Sentenza n. 150 del 2010 della Corte costituzionale	9
Sentenza n. 239 del 2009 della Corte costituzionale	10
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35	13
L.R. 14 aprile 2006, n. 16, art. 1 c. 3, art. 4 e art. 8.....	15
L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, art. 25	17
L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 23 c. 14.....	18
L.R. 5-11-2004 n. 15, art. 41 c. 1	18
L.R. 21-12-1995 n. 85.....	19
Circ.Ass. 12 gennaio 1999, n. 331	19
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 280	19
L.R. 26 novembre 2000, n. 24, art. 2 c. 1	19

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9 c. 28 e art. 14 c. 24 bis e 24 ter

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.*

Art. 9 *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal *comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 38, commi 13-bis e seguenti*. Il presente

comma non si applica alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. (24)

Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'*articolo 9, comma 28*, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. (45)

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. (45)

D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17 c. 10, 11 e 12

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102*.

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'*articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. ^{(103) (114)}

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale

maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'*articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.* ^{(103) (115)}

12. Per il triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. ⁽¹¹⁶⁾

(114) (115) (116) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 76 c. 7

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.*

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. (342)

(342) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 14, comma 9, D.L. 78/2010.

Sentenza n. 150 del 2010 della Corte costituzionale

Massima n. 34609 Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti – Inquadramento a domanda, nelle direzioni sanitarie, di dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato che svolgono attività di staff presso direzioni generali – Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico – Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" – Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Appare evidente il contrasto tra quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che prevede, per la sola Regione Puglia, un'eccezione alla regola generale, e il principio fondamentale sancito dal legislatore statale, secondo il quale l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; contrasto reso evidente dalla considerazione che la disposizione legislativa oggetto di censura elude il necessario filtro del concorso pubblico (senza che tale eccezione venga ad essere giustificata da interessi pubblici ulteriori, né da particolari situazioni di emergenza), prevedendo espressamente che la stabilizzazione di personale «assunto a tempo determinato» avvenga «in

deroga a quanto previsto dal d.P.R. 483/97». Anche l'art. 4 della legge regionale – prevedendo l'inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie – contravviene alla regola generale desumibile dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La suddetta normativa, cui fa riferimento anche l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al quadriennio 1998–2001, per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, stabilisce che l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile l'espletamento di procedure concorsuali e selettive, alle quali si può accedere solo se in possesso, oltre che del titolo di laurea in medicina e chirurgia, anche di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Sulla "tutela della salute", v. citate sentenze n. 295/2009, n. 105/2007 e n. 422/2006. Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 9/2010, n. 293/2009, n. 363, n. 205, n. 81/2006, n. 465, n. 159/2005, n. 205, n. 34/2004 e n. 1/1999.

Massima n. 34610 Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Educatori professionali in servizio presso le ASL della Regione ed in possesso del titolo di laurea magistrale – Inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria non medica – Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico – Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 per violazione del principio fondamentale dell'accesso alla dirigenza sanitaria – in questo caso non medica – senza la previsione di pubblico concorso. Infatti, l'art. 18 della legge regionale in esame – stabilendo «l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", e alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende sanitarie locali (ASL) della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale e al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale» –, si pone in contrasto con il principio fondamentale contenuto nel primo periodo dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che, nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i citati profili professionali, prevede la procedura concorsuale «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale», cioè «[...] mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine».

Sentenza n. 239 del 2009 della Corte costituzionale

Massima n. 34069 Sanità pubblica – Norme della Regione Veneto – Personale sanitario – Stabilizzazione del "personale precario del Servizio sanitario" – Originario riferimento del beneficio ai soli medici e veterinari – Estensione, in via interpretativa, a categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse – Ricorso del Governo – Asserita ingiustificata deroga alla regola generale del concorso pubblico, posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Eccezione di inammissibilità per formulazione generica delle censure – Reiezione.

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per assoluta genericità delle doglianze, dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, riferita in particolare alla censura relativa alla violazione, ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, degli artt. 3 e 97

Cost., in quanto l'esame del ricorso nel suo complesso consente di individuare agevolmente la specifica motivazione che sorregge la censura.

Massima n. 34070 Sanità pubblica – Norme della Regione Veneto – Personale sanitario – Stabilizzazione del "personale precario del Servizio sanitario" – Originario riferimento del beneficio ai soli medici e veterinari – Estensione, in via interpretativa, a categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse – Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale stabilisce che «in attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario». In base alla norma impugnata, le parole «personale precario del Servizio sanitario regionale», contenute in quest'ultima disposizione, devono intendersi riferite «anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari». L'effetto della disposizione censurata, al di là della sua autoqualificazione, è dunque quello di ampliare l'ambito dei beneficiari della stabilizzazione, includendovi alcune categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse, in particolare, agli altri profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, diversi dai già compresi medici e veterinari, cioè ai farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (restando invece ancora esclusi – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale – i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo). L'ipotesi di stabilizzazione attualmente censurata, infatti, non offre sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati ab origine mediante procedure concorsuali. Una simile condizione non è espressamente prevista dalla disciplina legislativa regionale impugnata, né da quella statale cui il legislatore veneto ha inteso dare attuazione, la quale, anzi, espressamente ammette alla stabilizzazione anche personale assunto a tempo determinato mediante procedure che non hanno natura concorsuale. Inoltre, la stabilizzazione in ruolo prevista dalla norma regionale impugnata non è «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», per il soddisfacimento delle quali risponda ad esigenze di buon andamento ricorrere esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all'interno della stessa amministrazione. La stabilizzazione in esame si riferisce, all'opposto, a figure professionali, come i dirigenti sanitari, per le quali assume una particolare importanza il pieno rispetto della selezione concorsuale, sia per la loro qualifica dirigenziale, sia per l'«indubbio rilievo» che le loro prestazioni rivestono «per la migliore organizzazione del servizio sanitario». Per tali ragioni, dunque, l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008 introduce una deroga al principio costituzionale del concorso, in mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla in violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità. Sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per pubblico concorso, citate sentenze n. 363/2006, n. 205/2004, n. 81/2006, n. 453/1990, n. 194/2002, n. 34/2004, n. 1/1999. Nel merito, in senso analogo, v. citata sentenza n. 215/2009.

Massima n. 34071 Impiego pubblico – Norme della Regione Veneto – Personale regionale – Personale precario – Addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici –

Stabilizzazione di soggetti non selezionati ab origine per concorso mediante apposita procedura selettiva riservata – Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale dispone l'applicabilità della stabilizzazione, prevista da una precedente norma regionale (art. 96 della legge della Regione Veneto n. 1 del 2008), a sua volta attuativa della disciplina legislativa statale, ad alcune categorie di dipendenti degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, in particolare, al personale dei gruppi consiliari e dei gabinetti e delle segreterie del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché del Presidente, Vice Presidente e membri della Giunta regionale. Si tratta di personale assunto in base ad un rapporto a tempo determinato collegato alla durata in carica dell'organo politico che ne ha proposto l'assunzione. La disposizione censurata, che stabilizza mediante apposita procedura selettiva interamente riservata personale non assunto ab origine mediante concorso, contraddice la natura pubblica del concorso, la quale esige invece che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa. D'altro canto, nel caso in esame non vengono censurate norme che consentono di assumere senza concorso personale di fiducia del titolare dell'organo politico per il solo tempo in cui questi resta in carica; vengono, invece, impugnate norme che stabilizzano successivamente in ruolo, senza concorso, quel personale. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità. Sulla stabilizzazione di personale nominato intuitu personae, citate sentenza n. 252 del 2009 sentenza n. 277 del 2005.

Massima n. 34072 Impiego pubblico – Norme della Regione Veneto – Personale regionale – Personale precario – Addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici – Stabilizzazione di soggetti già prescelti con generica "selezione pubblica" di assunzione presso la Regione – Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3. La disposizione censurata stabilizza personale senza esigere la sottoposizione alla procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 dello stesso art. 4, avendo detto personale già in precedenza superato una selezione pubblica; ma il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.

Massima n. 34073 Impiego pubblico – Norme della Regione Veneto – Personale regionale – Personale precario – Addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici – Regime privilegiato per il conseguimento del triennio di attività utile ai fini della stabilizzazione – Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale prevede, per il solo personale precario degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, un regime privilegiato per il conseguimento del triennio utile ai fini della stabilizzazione,

disponendo che possano essere computati anche gli anni previsti da contratti stipulati successivamente al limite temporale indicato dalla legge per tutti gli altri tipi di rapporti precari, con ciò derogando alla regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

35. Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (116);
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale

deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (117) (118).

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (119).

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (120).

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (121).

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (122).

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti (123).

(116) Vedi, anche, la Dir.Min. 23 maggio 2007.

(117) Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(118) Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di cui al presente comma sono state adottate:

– per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005.

– per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206);

– per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156);

- per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163);
 - per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005;
 - per i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie con D.P.C.M. 16 gennaio 2007;
 - per i Ministeri e gli enti pubblici non economici con D.P.C.M. 11 marzo 2008;
 - per il Ministero dell'economia e delle finanze con D.P.C.M. 5 giugno 2009;
 - per varie amministrazioni con D.P.C.M. 26 ottobre 2009.
- Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05.
- (119) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
- (120) Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002.
- (121) Comma aggiunto dal comma 230 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
- (122) Comma aggiunto dal comma 87 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 51, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. In deroga al presente comma vedi l'art. 24-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
- (123) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 1, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685.

L.R. 14 aprile 2006, n. 16, art. 1 c. 3, art. 4 e art. 8

Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie

Art. 1 Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1 e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (3).

(3) Con Dec.Ass. 21 dicembre 2007 è stato approvato il programma regionale di stabilizzazione di cui al presente comma. Vedi, anche, la Circ.Ass. 9 aprile 2008, n. 89.

Art. 4 Contratti di diritto privato.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

"6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione."

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:

- a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.

3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali (4).

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole "già dichiarati dissestati" sono sostituite dalle parole "dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio".

5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

"8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza."

6. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.

7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.

Art. 8 *Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti.*

1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione ⁽⁶⁾.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al

comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.

3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.

(6) Comma così modificato dall'art. 76, comma 7, primo periodo, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, art. 25

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Art. 25 Disposizioni in materia di attività socialmente utili ⁽³⁴⁾.

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306 ⁽³⁵⁾.

b) contratti quinquennali di diritto privato;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni ⁽³⁶⁾;

e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa ⁽³⁷⁾.

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 ⁽³⁸⁾.

3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 ⁽³⁹⁾.

5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).

(34) Vedi anche l'art. 8, comma 1, L.R. 14 aprile 2006, n. 16. Vedi altresì la Circ.Ass. 19 febbraio 2004, n. 39.

(35) Periodo aggiunto dall'art. 23, comma 8, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

(36) Vedi anche l'art. 41, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(37) Vedi anche l'art. 41, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(38) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 2, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(39) Vedi anche l'art. 9, L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 23 c. 14

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie

Art. 23 Disposizioni relative al lavoro.

14. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

L.R. 5-11-2004 n. 15, art. 41 c. 1

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art. 41 Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.*

L.R. 21-12-1995 n. 85

Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.

Circ.Ass. 12 gennaio 1999, n. 331

Lavori socialmente utili - Circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255, I tranche - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 - Presentazione di nuovi progetti.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 gennaio 1999, n. 4.

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 280

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno

L.R. 26 novembre 2000, n. 24, art. 2 c. 1

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento 27 – 2010

Effetti finanziari derivanti dalla legge approvata il 14 dicembre 2010 “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato” sul bilancio di previsione e sulla finanziaria 2011 – 2013

XV legislatura – 20 dicembre 2010



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Documentarista Sig.ra Piera Cangelosi

Coadiutore parlamentare Sig.ra Maria Militello

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Disegno di legge n. 645 – Effetti finanziari per l'anno 2011

Come è noto, l'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 212 del 14 dicembre 2010, ha approvato il disegno di legge n. 645 contenente norme per la proroga di contratti a tempo determinato, misure per la stabilizzazione del personale con rapporti di lavoro a tempo determinato nonché prosecuzione di interventi in tema di agricoltura e di ambiente.

Relativamente all'anno 2011, **oneri quantificati in 32.137 migliaia di euro** sono stati coperti a valere sulla dotazione delle UPB di cui alla tabella A allegata all'articolo 1, mentre **oneri pari a 28.602 migliaia di euro** mediante corrispondente riduzione dei fondi globali di parte corrente (UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001). Gli interventi per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 7, **quantificati in 314.100 migliaia di euro**, trovano viceversa riscontro nelle risorse del Fondo unico per il precariato (UPB 6.4.1.3.1, capitolo 321301).

Si sono pertanto prodotti effetti finanziari sui disegni di legge concernenti sia il bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011–2013 (ddl n. 630) sia la legge finanziaria 2011 (ddl n. 631).

Gli oneri a carico della tabella A L'articolo 1, commi da 1 a 3, prevede una serie di proroghe di contratti per un onere complessivo pari a 32.137 migliaia di euro nell'esercizio 2011, attraverso la corrispondente riduzione di UPB del bilancio vigente (triennio 2010–2012). Tenuto conto che tali riduzioni dovranno essere riportate sul disegno di legge n. 630 (triennio 2011–2013), **la tabella n. 1 evidenzia i riflessi finanziari sulle previsioni attualmente all'esame dell'Assemblea**. Sono, a tal fine, inserite anche le decurtazioni previste per le UPB dall'elenco n. 1 allegato al disegno di legge n. 631 che, sulla base della decisione del Presidente dell'Assemblea, sono state riportate proceduralmente all'interno del disegno di legge di bilancio.

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 3 <i>(importi in migliaia di euro)</i>				Tab. 1
UPB	Previsione bilancio 2011	Decurtazione elenco n. 1 ddl 631	Oneri derivanti dal ddl 645 (precariato)	Previsione risultante
Presidenza della Regione				
1.1.1.5.2 Beni e servizi	3.183	1.219	1.152	812
1.2.1.3.3 Interventi in favore di enti e altri organismi	400	160	400	-160
1.2.1.3.99 Interventi diversi	4.144	1.606	4.000	-1.462
1.5.1.3.99 Interventi diversi	511	206	250	55
1.6.1.5.2 Beni e servizi	200	80	200	-80

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 3

Tab. 1 segue

(importi in migliaia di euro)

UPB	Previsione bilancio 2011	Decurtazione elenco n. 1 ddl 631	Oneri derivanti dal ddl 645 (precariato)	Previsione risultante
Assessorato attività produttive				
2.2.1.1.2 Beni e servizi	39.776	14.646	3.700	21.430
2.2.1.3.7 Consorzi ASI	22.531	9.012	4.000	9.519
Assessorato economia				
4.2.1.5.9 Informatica di servizio	44.000	0	5.000	39.000
Assessorato energia				
5.2.1.3.99 Interventi diversi	116.860	17.823	4.000	95.037
Assessorato famiglia				
6.2.1.3.1 Protezione e assistenza sociale	97.220	2.440	1.500	93.280
6.3.1.3.1 Emigrazione e immigrazione	1.801	1.018	1.000	-217
Assessorato autonomie locali				
7.2.1.5.1 Personale	1.720	608	400	712
Assessorato istruzione				
9.2.1.3.5 Università e ricerca scientifica	40.544	14.980	1.135	24.429
Assessorato risorse agricole				
10.2.1.3.99 Interventi diversi	800	0	400	400
10.3.1.3.2 Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli	9.970	3.969	500	5.501
10.3.1.3.99 Interventi diversi	11.074	4.208	800	6.066
Assessorato territorio				
12.2.1.3.2 Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente	16.868	6.435	3.700	6.733
Totale			32.137	

Si segnala che in quattro casi (UPB con i valori in grassetto nella tabella), **gli oneri introdotti dal disegno di legge n. 645 sono superiori alle disponibilità** risultanti dalle previsioni iniziali del disegno di legge di bilancio decurtate ai sensi del sopracitato elenco n. 1.

Gli oneri a carico dei fondi globali Riguardo ai fondi globali di parte corrente, gli effetti finanziari dell'approvazione del disegno di legge sul precariato **si ripercuotono sia sul bilancio di previsione che sulla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.** Lo stanziamento originariamente previsto a legislazione vigente per l'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, pari a 121.984 migliaia di euro, si riduce a 93.382 migliaia di euro a seguito delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 (personale consorzi di bonifica – oneri per 24.852 migliaia di euro), all'articolo 2 (personale Fiera di Palermo e Fiera di Messina – oneri per 1.350 migliaia di euro) e all'articolo 3 (LSU art. 51, comma 9, legge regionale n. 11/2010 – oneri per 2.400 migliaia di euro). Nella tabella n. 2 è riportata la tabella A in atto allegata al disegno di legge finanziaria 2011.

Tab. A – Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente (UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704)	Tab. 2		
<i>(importi in migliaia di euro)</i>			
	2011	2012	2013
Accantonamenti positivi			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF – Accantonamento 1001	57.000	57.000	0
Progetti obiettivo e cofinanziamento sanità – Accantonamento 1002	0	0	0
Totale accantonamenti positivi	57.000	57.000	0
Accantonamenti negativi			
Utilizzazione PAR FAS 2007–2013 per spesa sanitaria – Accantonamento collegato all'accantonamento positivo 1002	0	0	0
Entrate derivanti dalla valorizzazione dei beni patrimoniali regionali	0	0	0
Totale accantonamenti negativi	0	0	0
Differenza	57.000	57.000	0
Fondo globale a legislazione vigente	121.984	0	0
Maggiori o minori oneri	-64.984	57.000	0

Tenuto conto che, come già detto, l'importo del Fondo globale a legislazione vigente è passato da 121.984 a 93.382 migliaia di euro, in assenza di un intervento correttivo, i **minori oneri nell'esercizio 2011** risultanti dalla manovra in finanziaria si ridurrebbero **da 64.984 a 36.382** migliaia di euro.